



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 37

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 29 luglio 2008

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	14
3 ^a - Affari esteri	»	25
4 ^a - Difesa	»	39
5 ^a - Bilancio	»	57
6 ^a - Finanze e tesoro	»	226
7 ^a - Istruzione	»	243
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	267
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	322
10 ^a - Industria, commercio, turismo	»	331
11 ^a - Lavoro	»	348
12 ^a - Igiene e sanità	»	351
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	368
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	380

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	390
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	»	401
Per la sicurezza della Repubblica	»	403

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	405
14 ^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri	»	406

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	407
------------------------	-------------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 29 luglio 2008

28^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 265-B (COMMISSIONE ANTIMAFIA)

Il PRESIDENTE propone di fissare fin da ora, per le ore 19 di oggi, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 265-B (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere).

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Ha inizio il dibattito sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore nella seduta precedente.

Il senatore PARDI (*IdV*) esprime la contrarietà del suo Gruppo sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 112. A parte l'eterogeneità delle disposizioni, appare incongruo inserire in un provvedimento d'urgenza una complessa manovra economica e rilevanti modifiche alle norme di contabilità pubblica, in violazione dei rapporti istituzionali che in base alla Costituzione e alle norme della legge di contabilità devono presiedere alla formazione del bilancio dello Stato. In particolare, destano preoccupazione il potere di delegificazione attribuito, con l'articolo 60, ai Ministri e al Presidente del Consiglio e la sottrazione al Parlamento della possibilità di incidere sulle modulazioni di spesa.

Il senatore VITALI (*PD*) premette che il suo intervento, così come quelli di altri senatori del Gruppo, si riferirà anche ad aspetti di costituzionalità non direttamente inerenti ai presupposti di necessità e urgenza. Osserva, anzitutto, che una delle ragioni principali addotte dal Governo a sostegno dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 112, cioè la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali, è smentita per il semplice fatto che il Governo stesso non è in grado di quantificare la crescita dell'economia. Inoltre, l'anticipo della manovra rispetto ai termini previsti dalla legge di contabilità pubblica di fatto toglie significato alle risoluzioni parlamentari sul Documento di programmazione economico-finanziaria e pregiudica il potere di indirizzo parlamentare.

Si sofferma in particolare sull'articolo 60, comma 5, per effetto del quale disposizioni non ancora approvate dal Parlamento possono essere inserite nella legge di bilancio. In proposito richiama anche il comma 1-*bis* aggiunto all'articolo 1, che sottolinea la necessità di limitare la legge finanziaria 2009 al suo contenuto tipico ma ammette una generica deroga escludendo le disposizioni finalizzate al sostegno o al rilancio dell'economia, una norma che, a suo avviso, non dovrebbe trovare posto in un decreto-legge. A tale riguardo, ricorda che la sua parte politica, anche nella scorsa legislatura, ha condiviso la necessità di procedere a una revisione organica delle norme di contabilità pubblica, ma in un senso opposto a quello che emerge dal decreto-legge in esame e cioè nel senso di rafforzare il ruolo del Parlamento. Entrando nel merito, rileva che il complesso della manovra contrasta con il principio del federalismo fiscale, con una rilevante compressione dell'autonomia degli enti locali e la sostituzione di tributi propri (ad esempio l'ICI sulla prima casa) con trasferimenti derivati. Inoltre, la preannunciata compensazione del minore gettito derivante dalla soppressione dell'ICI sulla prima casa non è stata realizzata, per cui si determina una riduzione netta delle risorse per gli enti locali, che si aggiunge a quelle verificatesi negli esercizi precedenti.

Infine, esprime preoccupazione per i tagli al fondo riservato alle comunità montane, che potrebbero provocare un grave dissesto di quegli enti dopo le riduzioni già operate nell'anno 2008 e per la mancata considerazione dei risultati finanziari positivi conseguiti dai Comuni.

Il senatore CECCANTI (*PD*) osserva che la limitazione all'esercizio 2009 non risolverebbe il contrasto dell'articolo 60, comma 5, con la riserva di legge prevista dall'articolo 81 della Costituzione: invita il Governo a sopprimere l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), in considerazione del fatto che il miglioramento del PIL, che attualmente non può essere quantificato, costituisce un elemento aggiuntivo e non necessario ai fini della sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 112.

Il senatore ICHINO (*PD*) si sofferma sull'articolo 21, che a suo giudizio è in palese contrasto con le norme comunitarie che chiedono ai Paesi membri di vietare l'utilizzo dei contratti a termine per eludere la normativa sulla stabilità del lavoro. Infatti, è del tutto generico il riferimento all'ordinaria attività del datore di lavoro quale causa del proseguimento del contratto a termine, così come appaiono generici i parametri che giustificerebbero la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 1-*bis* aggiunto in sede di conversione dalla Camera dei deputati. Si tratta di norme, dalle quali ha preso le distanze lo stesso ministro Sacconi, che a suo avviso rafforzano il dualismo tra lavoratori tutelati e precari, in contrasto con uno dei principi più largamente condivisi per la riforma del mercato del lavoro, cioè la ripartizione della flessibilità su tutti i lavoratori, attraverso una revisione del contratto a tempo indeterminato. A tale riguardo, ricorda anche la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2000, che ha censurato l'incostituzionalità di un'eventuale totale liberalizzazione del contratto a termine per regolare i rapporti di lavoro, anche per contrasto con le norme del diritto comunitario. Rileva poi l'incompatibilità con l'articolo 3 della Costituzione della norma introdotta dalla Camera dei deputati che prevede un indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine, che ha effetto retroattivo solo per i rapporti di lavoro già conclusi e per i quali sia insorto un contenzioso: appare irragionevole, in particolare, il trattamento differenziato per quanto riguarda i rapporti di lavoro in corso, per i quali il contenzioso dovesse instaurarsi successivamente.

Conclude, invitando il Governo a rinunciare all'articolo 21 e a favorire il dibattito sulla riforma del diritto del lavoro, con la partecipazione di tutte le forze politiche e sociali.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) sottolinea l'esigenza di riconsiderare la formulazione degli articoli 69 e 70, del decreto-legge, allo scopo di tutelare i comparti della pubblica amministrazione non contrattualizzati, segnatamente quello della polizia e delle forze armate, che altrimenti sarebbero oggetto di una disparità di trattamento rispetto ad altri settori. Inoltre, nota che l'esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio, se interpretata in senso restrittivo, comporterebbe una decurtazione della retribuzione del personale delle forze di polizia pari a circa il cinquanta per cento, mentre il sistema di controlli in caso di malattia del dipendente sarebbe anche meno incisivo rispetto a quello attuale.

La senatrice ADAMO (PD) osserva che, vista la complessità del decreto-legge in esame che contiene la manovra finanziaria per il 2009, il provvedimento non può essere considerato una semplificazione della legge finanziaria. Commentando l'articolo 14, ritiene che avendo per oggetto l'Expo di Milano, che si svolgerà nel 2015, non può ritenersi materia necessaria e urgente e contesta l'opportunità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato prima ancora che il Senato abbia completato l'esame del decreto-legge n. 112.

La senatrice BASTICO (PD) condivide le perplessità sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 112, che reca una manovra rilevante e complessa e viene all'attenzione del Parlamento quasi contestualmente al Documento di programmazione economico-finanziaria, impedendo il potere di indirizzo nella allocazione delle risorse che la Costituzione attribuisce alle Camere. Dopo aver rilevato l'incongruità dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che richiama l'obiettivo della crescita del PIL senza tuttavia quantificarlo, osserva che il provvedimento in esame contiene numerose norme ordinamentali, come la trasformazione delle università in fondazioni di diritto privato (articolo 16), una manovra triennale nel settore della scuola (articolo 64), una revisione del contratto di apprendistato (articolo 23) e una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (articolo 23-*bis*); disposizioni di cui chiede una riconsiderazione per rinviarle alla legislazione ordinaria.

Intervenendo in replica, il sottosegretario VEGAS osserva che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), non può essere considerato un elemento di incostituzionalità o di carenza dei presupposti per la decretazione d'urgenza: pur convenendo sul carattere un poco rituale della disposizione, peraltro non inedito nei documenti finanziari, soprattutto per l'impossibilità di quantificare a priori gli effetti sulla crescita delle complesse misure introdotte, esso costituisce una cornice di riferimento e una ragione essenziale delle disposizioni in esame.

Osserva poi che l'anticipo della manovra economica è urgente e doveroso, visti i rischi, soprattutto sul versante dell'inflazione, che derivano dalla contingenza economica negativa anche internazionale e nella necessità di onorare l'impegno del pareggio del bilancio entro il 2011.

Le ragioni di urgenza connotano anche la scelta del Governo di intervenire tempestivamente sulle norme di contabilità pubblica, almeno per l'esercizio 2009, anziché attendere una riforma organica della legge n. 468 del 1978. In proposito, ricorda che le norme di contabilità costituiscono un vincolo per l'esame parlamentare, in particolare al Senato, ma non pregiudicano la possibilità del legislatore di introdurre strumenti normativi per evitare che nella manovra finanziaria possano introdursi ulteriori voci di spesa.

Per quanto riguarda il potere di rimodulazione previsto dall'articolo 60, che il Governo è comunque disponibile a riconsiderare, sottolinea l'opportunità di strumenti che consentano di adottare misure di compensa-

zione per trasformare le riduzioni percentuali, disposte con le norme in esame, in una riduzione selezionata e ragionata delle spese, fermi i saldi finanziari.

In merito all'articolo 21, si tratta di misure che non implicano una revisione del contratto a termine, ma solo una risposta preventiva per evitare che si utilizzi la leva giurisdizionale per trasformare rapporti di lavoro precario in contratti a tempo indeterminato, con effetti dirompenti anche sulla finanza pubblica.

Replicando alle osservazioni del senatore Saltamartini sottolinea che, anche in attuazione di ordini del giorno approvati dalla Camera dei deputati, per il comparto delle forze di polizia la riduzione delle risorse è stata accompagnata da corrispondenti misure compensative. Infine, rispondendo alle senatrici Adamo e Bastico, sottolinea l'urgenza delle procedure per la realizzazione dell'Expo di Milano nel 2015 e la necessità di introdurre tempestivamente misure propedeutiche a una riforma del settore della scuola già nel secondo semestre del 2008.

Si passa quindi alla votazione della proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Il senatore VITALI (*PD*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore, sottolineando che il contesto macroeconomico internazionale non può essere argomento per sostenere la sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge. Inoltre, egli ritiene che proprio la gravità della crisi economica dovrebbe indurre un maggiore rispetto dell'equilibrio fra i poteri, per consentire al Parlamento l'esercizio delle prerogative che la Costituzione gli assegna.

Osserva che il modesto risultato che il Governo si attende dalla manovra finanziaria per il 2009, conferma il giudizio negativo sulle misure adottate che, ad avviso della sua parte politica, avrebbero dovuto soprattutto sostenere i salari e quindi i consumi.

Ribadisce le perplessità sulla compatibilità costituzionale del decreto-legge illustrate nel dibattito dai senatori del suo Gruppo e condivide il giudizio, espresso dal senatore Saltamartini, sulla contraddittorietà delle misure di contenimento della spesa adottate rispetto alla priorità della questione sicurezza.

Il senatore BIANCO (*PD*) preannuncia che il suo Gruppo non parteciperà alla votazione a causa dell'assenza del rappresentante del Governo.

Si associa il senatore BELISARIO (*IdV*), a nome del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE osserva che il rappresentante del Governo ha assistito allo svolgimento di tutti gli interventi nonché di gran parte della dichiarazione di voto del senatore Vitali, avendo anche svolto una replica

puntuale e che è stato costretto ad assentarsi per concomitanti impegni presso la Commissione bilancio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole avanzato dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 18,50.

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione [su testo ed emendamenti]. Esame e rinvio)

Il presidente VIZZINI ritiene di poter dare per acquisite le considerazioni svolte dal relatore Malan, e quelle di altri senatori già intervenuti nel dibattito sui presupposti costituzionali.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il relatore MALAN (*PdL*), quindi, propone un parere favorevole, richiamandosi alle considerazioni già esposte in sede dei presupposti costituzionali.

Il senatore VITALI (*PD*), anche a nome degli altri senatori del Gruppo, propone un parere contrario, corredato da considerazioni in premessa e pubblicato in allegato.

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana di domani, che di comune accordo viene posticipata dalla ore 8,30 alle ore 9.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente VIZZINI avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 30 luglio, già convocata per le ore 8,30, avrà inizio alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19.

PROPOSTA DI PARERE DEI SENATORI BIANCO E ALTRI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949

La Commissione Affari Costituzionali

nell'esaminare, sotto i profili di propria competenza, il ddl A.S. n. 949 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

mette in evidenza che la necessità e l'urgenza del decreto-legge sono motivate all'art. 1 dalla volontà di determinare la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio e che tale crescita non viene quantificata in nessuna parte del provvedimento e della relazione tecnica, facendo venir meno in tal modo una delle ragioni fondamentali che hanno portato il Governo ad utilizzare lo strumento del decreto-legge per approvare la manovra economica;

sottolinea come nel decreto-legge vi siano numerose norme palesemente prive del requisito costituzionale di necessità e urgenza, in special modo quelle di carattere ordinamentale (art. 16 sulla trasformazione delle Università in Fondazioni, art. 23 bis sui servizi pubblici locali, art. 64 sulla scuola con la modifica del carattere dell'obbligo scolastico a 16 anni) e quella sull'Expo di Milano del 2015;

rileva che il decreto-legge anticipa l'intera manovra di finanza pubblica 2009-2011 ed è stato presentato al Parlamento in concomitanza con il DPEF svuotandolo completamente di significato in violazione della procedura di bilancio attualmente in vigore in base alla legge n. 468 del 1978;

valuta estremamente grave la conseguente compressione dei tempi di approvazione dei provvedimenti che impedisce al Parlamento, ma anche all'opinione pubblica e alle rappresentanze sociali, di pronunciarsi su di essi con il necessario approfondimento;

solleva il tema della legittimità costituzionale del provvedimento, poiché le norme dell'art. 60 intervengono strutturalmente sulla disciplina della contabilità pubblica, ammettendo in via generale la possibilità per il Governo di modificare con semplici decreti ministeriali le assegnazioni finanziarie disposte annualmente dalla legge di bilancio, forzando così la sua natura e travolgendo il divieto previsto dall'art. 81 della Costituzione di sovrapporre le politiche di bilancio con le decisioni di entrata e di spesa da adottare necessariamente con legge ordinaria;

rileva come tale aspetto di legittimità costituzionale sia ulteriormente aggravato dalla modifica al provvedimento apportata alla Camera, con la previsione al comma 5 dell'art. 60 che i decreti ministeriali possano anticipare norme di disegni di legge di bilancio o di assestamento di bilancio presentati in Parlamento e non ancora approvati;

ritiene che il problema non sia affatto risolto dall'emendamento presentato dal Governo il quale, mentre abroga il comma 5 dell'art. 60, limita al solo esercizio finanziario 2009 la possibilità da parte del Governo di modificare le disposizioni delle leggi di bilancio che pertanto resta in vigore;

evidenzia l'ulteriore modifica al decreto-legge apportata dalla Camera all'art. 1 comma 1 bis che accentua la pericolosa tendenza a modificare l'intera procedura di bilancio per decreto, in quanto in via sperimentale la legge finanziaria per l'anno 2009 esclude «disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia»;

denuncia come si alteri gravemente l'equilibrio delle prerogative tra Parlamento e Governo sancito dalla Costituzione in materia di leggi di bilancio con il trasferimento di ampi e immotivati poteri all'esecutivo;

rileva che durante la scorsa legislatura si era già provveduto ad avanzare proposte per superare l'anomalia dell'attuale procedura di bilancio che ha dato luogo a leggi finanziarie ipertrofiche, attraverso una valorizzazione del ruolo del DPEF, una struttura più snella e compatta della legge finanziaria, un recupero della funzione della legge di bilancio come risulta dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva approvato dalla 5^a Commissione del Senato il 16 maggio 2007, le quali si muovono in una direzione opposta alla procedura che sta adottando il Governo;

osserva la particolare gravità dell'art. 21 il quale interviene sulla disciplina del contratto di lavoro a termine con disposizioni che liberalizzano in modo pressoché totale la materia, e ciò è incompatibile con l'ordinamento comunitario, mentre la modifica retroattiva dell'apparato delle sanzioni applicabile ai soli rapporti già conclusi per i quali siano pendenti controversie giudiziali è in palese violazione dell'art. 3 della Costituzione sull'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, oltre ad essere evidentemente irragionevole;

manifesta grande preoccupazione nel merito del provvedimento perché, mentre è positivo che si ribadisca l'obiettivo del pareggio di bilancio al 2011, si prevede una manovra di circa 35 miliardi di euro nel triennio concentrata principalmente sulla spesa pubblica (in particolare scuola, sanità, pubblico impiego, sicurezza) attraverso lo strumento dei tagli lineari ai Ministeri e al sistema della finanza decentrata già adottato nel periodo 2001-2006 con il risultato di far lievitare la spesa come documentato dai dati contenuti nel DPEF 2009-2011;

esprime contrarietà per la soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica prevista dall'art. 46 del decreto-legge senza nemmeno aver provveduto a trasmettere al Parlamento il risultato del suo lavoro sui vari ministeri, fondamentale per individuare strumenti efficaci e

puntuali di contenimento della spesa che incidano sulle strutture burocratiche salvaguardando i servizi resi dalle diverse amministrazioni;

considera estremamente preoccupante e contraddittorio con gli stessi impegni assunti dalla maggioranza prima del voto che non si preveda un adeguato sostegno del potere d'acquisto di salari e pensioni e non si programmi alcuna riduzione della pressione fiscale per la durata di tutto il triennio;

valuta estremamente grave la previsione di 9,2 miliardi di tagli nel triennio sul sistema della finanza decentrata previsti dall'art. 77 del decreto-legge, di cui 3 miliardi nel 2009, che si sommano agli effetti negativi per la finanza locale del decreto-legge n. 93 il quale ha abolito l'ICI sull'abitazione principale senza prevedere il trasferimento integrale ai comuni delle risorse corrispondenti al mancato gettito con una sottostima di almeno 500 milioni, con conseguenze nefaste sui servizi resi ai cittadini e sul sostegno alla crescita del Paese;

sottolinea come in particolare il contributo dei comuni alla manovra economica sia determinato in base al solo parametro della loro spesa sul complesso della spesa della pubblica amministrazione, mentre il comparto ha fatto registrare un netto miglioramento del saldo di bilancio passando da 3,7 miliardi di deficit nel 2004 a 325 milioni di avanzo nel 2007 che risulta consolidato nei dati tendenziali al 2011, pertanto il contributo previsto dall'art. 77 è eccessivo e si tradurrà inevitabilmente in una forte riduzione dei servizi e degli investimenti locali;

considera come anche per le spese di personale degli enti locali l'art. 76 prescrive che essi siano tenuti a ridurre già per l'anno in corso anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la somministrazione di lavoro, mentre tutti gli enti locali anche quelli non sottoposti al patto di stabilità interno sono tenuti a ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle loro spese correnti;

rileva come le modifiche apportate alla Camera abbiano provveduto ad aggravare ulteriormente la situazione per gli enti locali, con un ulteriore taglio di 250 milioni ai trasferimenti a decorrere dal 2009 di cui al comma 11 dell'art. 61, che si sommano al mancato reintegro al taglio dei trasferimenti operato con la legge n° 286 del 2006 il relazione alla previsione dell'incremento di gettito ICI dovuto all'aumento della base imponibile di diverse categorie di immobili e al taglio di 313 milioni operato dall'articolo 2, comma 31 della legge finanziaria per il 2008 che presumeva risparmi sull'indennità di funzione dei consiglieri comunali e provinciali ampiamente sovrastimati;

ritiene eccessivamente e inutilmente penalizzante la norma di cui al comma 10 dell'art. 61 che riduce del 30 per cento le indennità di funzione ed i gettoni di presenza per gli enti locali che nell'anno precedente non abbiano rispettato il patto di stabilità, in quanto le sanzioni previste sono già molto severe;

valuta molto grave e preoccupante l'ulteriore riduzione, rispetto a quella già operata dalla legge finanziaria per il 2008, di 30 milioni dei tra-

sferimenti alle comunità montane per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 operata dal comma 6 bis dell'art. 76 seppur «...procedendo prioritariamente dalle comunità montane il cui territorio si trovi ad un'altitudine media inferiore a 750 metri sul livello del mare», in quanto nel 2011 il Fondo ordinario per il loro funzionamento sarebbe ridotto a soli 30 milioni portando in dissesto questi enti con la necessità da parte dello Stato di farsi successivamente carico degli oneri relativi;

sottolinea come l'insieme della manovra su regioni ed enti locali tende a ridurre i loro ambiti di autonomia e a renderli maggiormente dipendenti dai trasferimenti, il che è in evidente contraddizione con la proclamazione solenne da parte della maggioranza e del Governo della volontà di muoversi verso l'attuazione del federalismo fiscale;

esprime viva preoccupazione per il comparto sicurezza, poiché vi è una incongruenza grave e inaccettabile tra quanto annunciato dall'attuale maggioranza prima del voto e la previsione di una insostenibile contrazione delle risorse finanziarie ad esso assegnate, anche in previsione del maggiore onere che sarà posto a carico delle forze dell'ordine dai provvedimenti sulla sicurezza attualmente in discussione in Parlamento per quanto riguarda il controllo del territorio e il contrasto all'immigrazione clandestina;

mette in evidenza che i tagli disposti dal decreto-legge al Ministero dell'Interno e al Ministero della Difesa per il triennio 2009-2011 ammontano a 3,4 miliardi dei quali 1 miliardo per la funzione «Ordine pubblico e sicurezza nazionale»;

rileva che gli effetti saranno particolarmente negativi innanzitutto per le risorse umane delle Forze di Polizia già sotto organico, come denunciato con grandissima preoccupazione da tutti i sindacati del comparto sicurezza, e per i mezzi operativi e tecnologici che dovranno essere ulteriormente sacrificati, considerando gli interventi in materia di sicurezza un costo e non un investimento come invece sarebbe necessario, con il risultato concreto di vedere fortemente diminuita la presenza nel territorio delle forze di polizia, la sola che può esercitare una efficace azione preventiva;

constata che per quanto riguarda il pubblico impiego il decreto-legge, anziché operare in modo differenziato per colpire l'assenteismo e valorizzare il lavoro pubblico, prevede una serie di norme punitive e persecutorie nei confronti della generalità dei dipendenti pubblici a partire dal taglio delle retribuzioni reali nel 2009 a causa della riduzione dei compensi di produttività previsto dall'art. 69, e che ciò introduce elementi di grave ingiustizia e di ostacolo alle riforme le quali hanno bisogno di dipendenti motivati e coinvolti per essere effettivamente realizzate;

valuta in modo particolarmente negativo la penalizzazione del personale delle Agenzie delle entrate e dell'INPS che ha fortemente contribuito all'incremento delle entrate attraverso il recupero di gettito dall'evasione fiscale;

valuta necessario uno stralcio dell'art. 23 bis relativo ai servizi pubblici locali per riprendere l'esame parlamentare di un testo comples-

sivo di riforma del settore, ormai indilazionabile, in quanto la norma approvata alla Camera costituisce un arretramento della discussione svoltasi nella precedente legislatura sulle deroghe per le gestioni *in house* alla regola generale dell'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, non prevede alcuna disciplina dei conflitti di interesse e alcuna norma a tutela dei consumatori;

pertanto

la Commissione esprime parere contrario.

*Bianco,
Vitali,
Incostante,
Ceccanti,
Pardi,
Sanna,
Procacci,
Belisario,
Bastico,
Marino,
Adamo,
De Sena*

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 29 luglio 2008

11^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente BERSELLI comunica che nei giorni 14 e 15 settembre 2008 parteciperà alla riunione dei Presidenti delle Commissioni permanenti dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, dei Paesi candidati e del Parlamento europeo, competenti per la giustizia e per gli affari interni che si terrà a Parigi, sotto la Presidenza dei Presidenti delle Commissioni giustizia dell'Assemblea nazionale e del Senato francese, onorevoli Jean-Luc Warsmann e Jean-Jacques Hyest.

I principali temi della riunione saranno «Il coordinamento europeo in materia di immigrazione» e «Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea».

IN SEDE CONSULTIVA

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo, il quale prevede la conversione in legge del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica

e la perequazione tributaria. Tale provvedimento d'urgenza prevede le misure necessarie e urgenti per ridurre, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e per assicurare la crescita del tasso di incremento del prodotto interno lordo (PIL) rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso una serie di interventi mirati che coinvolgono vari settori.

Nell'illustrare le disposizioni del provvedimento in materia di giustizia si sofferma in primo luogo sull'articolo 29. Esso introduce disposizioni volte alla semplificazione di alcuni adempimenti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Per i soggetti che non trattano dati sensibili ovvero trattano i soli dati «sensibili» costituiti da informazioni sullo stato di salute o malattia, senza indicazione della diagnosi, e dall'adesione ad organizzazioni sindacali dei propri dipendenti, nonché dei collaboratori anche a progetto, è prevista una mera autocertificazione, in luogo del documento programmatico della sicurezza.

Dà conto poi dell'articolo 36, il quale proroga fino al 1° gennaio 2009 l'entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori. Rileva al riguardo che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto il comma 1-*bis*, il quale prevede che l'atto di trasferimento della partecipazione di una società a responsabilità limitata possa essere sottoscritto con firma digitale.

Illustra quindi gli articoli da 50 a 56, tutti rientranti nel capo IX, in materia di giustizia.

Più in particolare l'articolo 50 modifica l'articolo 181, primo comma, del codice di procedura civile, stabilendo che la mancata comparizione delle parti per due udienze consecutive comporta non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche l'estinzione del processo.

Strettamente correlata alla suddetta disposizione è l'articolo 56, il quale chiarisce che le disposizioni di cui agli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come novellate dal decreto-legge in esame, si applicano esclusivamente ai giudizi instaurati dalla data dell'entrata in vigore del decreto stesso.

L'articolo 51 prevede, poi, che, a decorrere dalla data individuata dal Ministro della giustizia con decreto, le notificazioni e le comunicazioni, nell'ambito del processo civile, debbano essere effettuate per via telematica all'indirizzo e-mail fornito da difensori e consulenti. Per il contenimento delle spese di giustizia l'articolo 52 novella il D.P.R. 115/2002, recante il testo unico in materia di spese di giustizia, per introdurre due nuove disposizioni volte a disciplinare – nell'ambito della riscossione delle spese di giustizia – le fasi della quantificazione dell'importo dovuto (articolo 227-*bis*) e della successiva riscossione a mezzo ruolo (articolo 227-*ter*). In particolare, nel disciplinare tale procedimento, il decreto legge sopprime la fase dell'adempimento spontaneo da parte del debitore. Conseguentemente, una volta accertato l'importo dovuto, si procede direttamente all'iscrizione a ruolo.

Si sofferma poi sugli articoli 53, 54 e 55 i quali prevedono misure per la razionalizzazione e la accelerazione rispettivamente del processo del lavoro, di quello amministrativo e del contenzioso tributario. Più precisamente l'articolo 53 novella gli articoli 421, secondo comma, e 429, primo comma, del codice di procedura civile, relativi, rispettivamente, ai poteri istruttori del giudice ed alla pronuncia della sentenza nell'ambito della disciplina del processo del lavoro. Esso statuisce l'obbligo per il giudice, nell'ambito del processo del lavoro, di dare lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, fissando, per i casi più complessi, un termine per il deposito della sentenza, al fine di garantire una maggiore trasparenza e la certezza dei tempi.

Al fine di assicurare maggiore rapidità al processo amministrativo, l'articolo 54 prevede la perenzione dei ricorsi amministrativi ultraquinquennali; subordina alla presentazione di un'istanza di urgenza la proponibilità della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo ed infine modifica la struttura del Consiglio di Stato, eliminando la previsione che voleva le 6 sezioni del Consiglio ripartite rigidamente in 3 sezioni con funzioni consultive e 3 con funzioni giurisdizionali. In base alla nuova disposizione spetta al Presidente del Consiglio di Stato indicare all'inizio di ogni anno quante e quali sezioni svolgeranno funzioni consultive e quante e quali funzioni giurisdizionali, oltre a designare i componenti dell'Adunanza plenaria.

Per quel che concerne gli interventi volti ad accelerare il processo tributario, l'articolo 55 da un lato prevede l'estinzione automatica dei processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale promossi dall'Amministrazione finanziaria e dall'altro dispone il blocco delle nomine di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale.

Si sofferma poi su alcuni commi dell'articolo 61. Più precisamente i commi 23 e 24 recano specifiche disposizioni in materia di gestione e destinazione delle somme di denaro sequestrate e dei proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione.

In particolare, il comma 23 dispone che le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative sono destinate ad un unico Fondo nel quale affluiscono altresì i proventi dei beni confiscati e per la cui gestione può essere utilizzata una società interamente posseduta da Equitalia S.p.A. (ex Riscossione s.p.a.).

Il comma 24 stabilisce che un D.P.C.M. provveda alla determinazione delle risorse derivanti dal precedente comma 23 e le devolva, in parte, alla tutela della sicurezza pubblica e, in parte, al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia. La restante parte è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 25 della medesima disposizione reca l'abrogazione dei commi da 102 a 104 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 (legge 244/2007), che avevano istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo per la legalità, con lo scopo di finanziare iniziative e progetti

volti a rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile.

Infine il comma 26 reca norme in materia di Destinazione dei beni mobili sequestrati in operazioni anticontrabbando. In particolare esso modifica il comma 1 dell'articolo 301-*bis* del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. 43/1973), estendendo a tutti i beni mobili, anche non iscritti in pubblici registri, che vengono sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, l'affidamento agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego nelle proprie attività.

Dà infine brevemente conto dell'articolo 68, comma 6, il quale dispone la soppressione dell'alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nonchè dell'articolo 60, comma 1, il quale riduce le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero, compreso il Ministero della giustizia, per gli importi indicati nell'elenco 1 al decreto-legge.

Conclude proponendo la formulazione di un parere favorevole.

È quindi aperta la discussione generale.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) svolge talune considerazioni sul funzionamento delle Commissioni tributarie e sulla necessità di introdurre ulteriori misure volte ad abbreviare la durata dei contenziosi, anche al fine di dare maggiormente effettività alla lotta contro l'evasione fiscale. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di chiarire se l'Esecutivo intenda varare una riforma più ampia, anche di carattere strutturale, del sistema delle Commissioni tributarie. Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere nelle more dei giudizi il sequestro dei beni rientranti nel patrimonio degli evasori totali. Ciò consentirebbe di evitare che tali soggetti possano prima della conclusione dei processi alienare i beni suddetti.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, dopo aver osservato come la lotta all'evasione sia una delle priorità dell'attuale Governo, per la quale sono state avviate peraltro numerose iniziative, fa presente che il funzionamento e l'organizzazione del sistema delle Commissioni tributarie rientrino nell'ambito di competenza del Ministero dell'economia e non già di quello della giustizia. Nel condividere taluni dei rilievi formulati dal senatore D'Ambrosio, sulla presenza di inefficienze nel sistema suddetto, si riserva di informare il competente Ministro affinché si possa avviare nel più breve termine possibile una riforma organica. In particolare, ritiene che si debba intervenire sull'attuale forma di reclutamento del personale, prevedendo più stringenti requisiti professionali per i membri giudicanti delle Commissioni tributarie stesse.

Il senatore CASSON (*PD*), nell'illustrare una proposta di parere contrario sul provvedimento in titolo, alternativa rispetto a quella formulata

dal relatore, svolge talune considerazioni critiche sul decreto-legge ed in particolare sull'articolo 60, comma 1, con il quale si dispone una riduzione degli stanziamenti destinati alle amministrazioni pubbliche, incidendo negativamente anche sull'entità delle risorse stanziare per il Ministero della giustizia. Analoghe perplessità desta poi l'articolo 69, il quale prevede una riduzione dei limiti stipendiali che finisce per incidere negativamente anche sulla progressione economica dei magistrati ed in particolare di quelli che prestano servizio nelle sedi disagiate.

L'articolo 66 poi, a parere dell'oratore, stabilendo un ulteriore blocco del *turn over*, incide sfavorevolmente sul comparto della giustizia, nella parte in cui impedisce l'assunzione di nuovo personale da impiegarsi nelle cancellerie, con un evidente impatto anche sulla durata dei giudizi.

La riduzione delle dotazioni di spesa per il comparto della giustizia rende poi di fatto difficilmente attuabili le disposizioni di cui all'articolo 51 del decreto-legge, in materia di processo telematico, impedendo peraltro la possibilità di avviare una organica riforma del processo civile.

Dopo aver ribadito come i tagli delle risorse siano destinati ad aggravare la situazione già difficile dell'amministrazione della giustizia e del sistema penitenziario, esprime un giudizio critico sull'articolo 36, con il quale si proroga di un ulteriore anno l'entrata in vigore della *class action*, istituto che rappresenta un importante strumento per la tutela degli interessi dei consumatori.

Lamenta poi il fatto che la riduzione delle dotazioni di spesa incida anche sul comparto sicurezza, rendendo difficile l'operato delle forze di polizia per il contrasto della criminalità organizzata e per la prevenzione dei delitti. Ciò si pone peraltro in evidente contrasto con quanto ripetutamente affermato dall'attuale Esecutivo durante la campagna elettorale circa la necessità di assicurare maggiore tutela e sicurezza ai cittadini.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) si sofferma sulla questione relativa alla necessità di una riforma del sistema del contenzioso tributario, posta dal senatore D'Ambrosio. Al riguardo, ritiene non solo condivisibile quanto affermato in relazione all'esigenza di prevedere la possibilità di sequestrare i beni rientranti nel patrimonio dei cosiddetti evasori totali, ma anche necessario valutare l'opportunità di prevedere il sequestro dei beni degli evasori totali, fittiziamente intestati ad altri soggetti.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), nell'esprimere piena condivisione per il contenuto della proposta di parere formulata dal senatore Casson, dichiara il proprio giudizio critico per la previsione di ingenti tagli al comparto giustizia.

Al riguardo, si sofferma criticamente sui commi 23 e 24 dell'articolo 61, i quali sottraggono al Ministero della giustizia anche le somme di denaro sequestrate e dei proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione. Con riferimento alla formulazione del comma 23, ritiene che sarebbe più opportuno

fare riferimento alla gestione di somme di denaro confiscate e non già meramente sequestrate; ciò in quanto come è ben noto, talvolta, al termine del procedimento penale, le somme sequestrate vengono restituite. Dichiaro poi di non condividere la procedura di cui al comma 24, per la quale è rimessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della giustizia e dell'economia la determinazione della ripartizione annuale delle risorse suddette.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, replicando ai rilievi formulati dal senatore Li Gotti con riferimento alla necessità di modificare l'attuale formulazione del comma 23, fa presente che essendo attribuita alla società Equitalia S.p.A. l'amministrazione complessiva delle risorse in esame è possibile per la Società suddetta gestire distintamente da un lato le somme di denaro sequestrate, e quindi non definitivamente attribuite al pubblico erario e dall'altro i proventi dei beni confiscati. Ritiene condivisibili le perplessità emerse nel dibattito sulla esigenza di destinare la maggior parte delle risorse suddette al comparto della giustizia.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) si sofferma brevemente sulla questione relativa alla gestione delle somme di denaro sequestrate e ricorda che in sede d'esame del disegno di legge finanziaria per il 2008 aveva presentato un emendamento per il quale le somme giacenti oltre 5 anni dovessero essere direttamente incamerate dal Ministero della giustizia.

Sempre in relazione a tale tematica ritiene necessario prevedere un aumento delle risorse destinate all'assunzione di nuovo personale, da impiegarsi nelle procedure per il recupero di tali somme.

Ribadisce quindi il proprio giudizio critico sui commi 23 e 24 dell'articolo 61, i quali, introducendo un sistema centralizzato di gestione e di ripartizione delle somme sequestrate o confiscate, di fatto penalizza il Ministero della giustizia.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), nel condividere taluni rilievi critici emersi nel dibattito in relazione alla riduzione delle risorse stanziare in favore del comparto della giustizia, invita il relatore a riformulare la propria proposta di parere, nel senso di invitare il Governo a ridimensionare i tagli effettuati, valutando l'opportunità di incentivare misure volte ad assicurare un ammodernamento tecnologico dell'amministrazione della giustizia, in grado di determinare un indubbio risparmio in termini economici.

Il senatore MARITATI (*PD*) condivide il contenuto della proposta di parere formulata dal senatore Casson e ritiene necessario che nella proposta di parere sia inserita in ogni caso un'osservazione volta ad impegnare il Governo a ripensare le riduzioni di spesa ai danni del comparto della giustizia, riformulando in particolare i commi 23 e 24 dell'articolo 61.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI rileva che a fronte dei significativi tagli finanziari effettuati dal precedente Esecutivo in sede di approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio per il 2008 l'attuale Governo ha destinato ulteriori 148 milioni di euro alla giustizia. Tali risorse sono finalizzate al funzionamento della giustizia civile, all'amministrazione penitenziaria nonché infine al personale. Con riferimento ai commi 23 e 24 dell'articolo 61 ritiene che in sede di ripartizione delle risorse i Ministeri competenti terranno in adeguato conto le esigenze della giustizia.

Raccogliendo una sollecitazione del Presidente, il senatore CASSON (PD) ritiene che l'opposizione possa convergere su una proposta di parere che dà un lato esprima la preoccupazione per i pesanti tagli al comparto giustizia, fino al 40 per cento in tre anni, previsti dal decreto-legge ed auspichi lo stanziamento di maggiori risorse per la giustizia, e dall'altro raccomandi l'istituzione di due distinti fondi o almeno di due distinte contabilità per la gestione delle somme sequestrate e dei proventi dei beni confiscati di cui al comma 23 dell'articolo 61, raccomandando infine che sia riservata al Ministero della giustizia l'intero ammontare dei risparmi conseguiti in virtù del predetto comma 23.

Il senatore BALBONI (PdL) contesta che vi sia un errore nella formulazione del comma 23 dell'articolo 61.

Egli rileva infatti che tale disposizione fa riferimento esclusivamente a somme di denaro, da un lato cioè a quelle confiscate o derivanti dalla vendita di beni confiscati, dall'altro a quelle sequestrate.

Essendo il denaro per definizione bene fungibile, non si vede quale problema vi sia nella gestione unificata di queste risorse, fatto salvo ovviamente che in caso di dissequestro il proprietario ha diritto alla restituzione della somma sequestrata incrementata degli interessi.

Dopo una discussione cui partecipano il PRESIDENTE, i senatori VALENTINO (PdL), BENEDETTI VALENTINI (PdL), MARITATI (PD) e LI GOTTI (IdV), ed il RELATORE, quest'ultimo, accogliendo un'indicazione del Presidente, formula una proposta di parere favorevole, nella quale si auspichino da un lato l'attribuzione per il futuro al comparto giustizia di maggiori risorse, e dall'altro una razionalizzazione della spesa nel comparto stesso.

Il senatore LI GOTTI (IdV) annuncia il voto contrario del suo Gruppo ed osserva come da un lato il decreto-legge operi gravi e significativi tagli degli stanziamenti a favore del sistema giustizia, e dall'altro, grazie al comma 24 dell'articolo 61, rinunci alla possibilità di creare un circolo virtuoso grazie al quale la giustizia potrebbe essere in grado di autofinanziarsi in misura rilevante.

Il senatore CASSON (*PD*) ritiene che la formulazione del parere proposto dalla maggioranza sia di gran lunga troppo generica rispetto ad un decreto-legge che sottrae al sistema giustizia risorse per un ammontare che nel triennio arriva al 40 per cento.

In questa occasione la maggioranza di centro-destra non ha mostrato la stessa indipendenza di giudizio che, nella scorsa legislatura, indusse in questa Commissione il centrosinistra ad esprimere una ferma contrarietà ai tagli operati dalla legge finanziaria sul settore giustizia, tanto che fu possibile trasmettere alla 5^a Commissione un rapporto unitario. Pertanto il Gruppo del Partito democratico non ritirerà la sua proposta di parere contrario.

La proposta di parere del relatore, posta ai voti è approvata.

Risulta pertanto preclusa la votazione della proposta di parere presentata dal senatore Casson.

La seduta termina alle ore 16,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, auspicando per il futuro l'attribuzione di maggiori risorse al comparto giustizia e contemporaneamente una maggiore razionalizzazione della spesa per il comparto stesso.

PARERE PROPOSTO DAL SENATORE CASSON SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo;

premessi che

l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese, favorendo la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali, anche in virtù di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali;

la garanzia del diritto dei cittadini alla sicurezza presuppone necessariamente – oltre all'efficienza dell'azione delle forze dell'ordine cui vanno assicurati i mezzi indispensabili per il loro operato – un sistema giudiziario efficiente, per il cui miglioramento è necessario stanziare risorse adeguate e idonee a realizzare un effettivo miglioramento della qualità dell'amministrazione della giustizia;

la tutela giurisdizionale costituisce uno strumento imprescindibile per assicurare ai cittadini la garanzia e la piena attuazione dei loro diritti, non solo in sede penale ma anche in ambito civile, tributario e amministrativo;

rilevato che

le riduzioni di spesa previste dall'articolo 60, comma 1, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, incidono in misura significativa sull'entità delle risorse stanziate in favore del Ministero della Giustizia, riducendole nella misura del 22 per cento circa nel 2009, del 30 per cento nel 2010 e addirittura del 40 per cento nel 2011;

il differimento della maturazione del diritto agli aumenti stipendiali, previsto dall'articolo 69 nei confronti delle categorie di pubblici funzionari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incide in maniera fortemente negativa sulla progressione economica di personale ad alta qualificazione come i magistrati – penalizzando in particolare coloro che prestano servizio nelle sedi disagiate e quindi, tra l'altro, nelle aree a maggiore densità criminale – contribuendo peraltro a scoraggiare l'ingresso in magistratura di giovani dotati di una preparazione qualificata;

l'articolo 66, recante un ulteriore blocco del *turn over*, precluderà la possibilità di assumere il personale di cancelleria necessario ai fini della sostituzione dei funzionari che cessino dal servizio, aggravando così la disfunzionalità del sistema giudiziario e l'eccessiva dilatazione dei tempi del

processo, in larga parte derivante dalla carenza del personale addetto alle procedure amministrative correlate agli atti assunti in sede giurisdizionale;

tali disposizioni e in particolare le previste riduzioni di spesa relativamente al Ministero della giustizia rischiano di aggravare ulteriormente la disfunzionalità che già oggi caratterizza i sistemi giudiziario e penitenziario e in generale l'amministrazione della giustizia nel nostro Paese;

in ragione delle suddette riduzioni di spesa sarà di fatto impossibile procedere alla riforma del processo civile e introdurre il processo telematico, per il quale l'articolo 51, seppur limitatamente alle procedure di notificazione, non prevede copertura finanziaria, nonostante le prime fasi di implementazione di tali procedure comportino inevitabilmente investimenti considerevoli, anche ai fini della predisposizione degli impianti necessari e della formazione del personale addetto alle notificazioni;

la prevista riduzione delle risorse stanziata per il Ministero della Giustizia non solo non consentirà di affrontare l'emergenza che caratterizza la situazione attuale del sistema penitenziario, ma aggraverà ulteriormente la condizione di sovraffollamento, disfunzionalità e disagio che si riscontra in molte delle carceri italiane, che ospitano un numero di persone di molto eccedente rispetto alla capienza regolamentare, con gravi rischi per l'incolumità e la sicurezza dei detenuti e degli stessi agenti di polizia penitenziaria che vi prestano servizio e che sono spesso chiamati a sedare manifestazioni di protesta suscettibili di degenerare in gravi episodi di violenza;

le forti riduzioni di spesa previste sia per il Ministero della giustizia, sia per il comparto sicurezza, ostacoleranno in misura significativa la piena attuazione delle politiche per la sicurezza e il contrasto alla criminalità, impedendo il celere ed effettivo accertamento dei reati e l'identificazione dei colpevoli, nonché la prevenzione dei delitti, in palese contraddizione con quanto promesso dalla maggioranza in campagna elettorale, nonché con quanto asserito dagli esponenti del Governo e della stessa maggioranza non solo in sede parlamentare o in contesti istituzionali, ma anche nell'ambito di dichiarazioni rese alla stampa;

il differimento dell'introduzione della *class action*, di cui all'articolo 36, priva i cittadini di uno strumento valido, efficace ed efficiente per ottenere giustizia e il dovuto risarcimento dei danni subiti in conseguenza di comportamenti illeciti commessi su larga scala, di fatto espungendo dall'ordinamento uno strumento di tutela risarcitoria collettiva innovativo e di grande rilevanza;

esprime parere contrario.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 29 luglio 2008

11^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(857) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007

(174) MENARDI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.

Il presidente DINI avverte che sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore MARCENARO (PD), il Presidente, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone quindi in votazione la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 857, assunto come testo base, nel quale propone di ritenere assorbito il disegno di legge n. 174.

La Commissione approva.

(858) Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.

Il presidente DINI avverte che sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva.

Il Presidente, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo.

La Commissione approva.

(937) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settembre 2002

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.

Il presidente relatore DINI (*PdL*) informa che non è ancora stato espresso il parere della 5^a Commissione permanente.

Fa incidentalmente presente che l'Italia non ha ancora provveduto alla ratifica dell'Accordo con la Croazia per evitare la doppia imposizione fiscale. Osserva, in proposito, come eventuali preoccupazioni da parte del Governo circa una diminuzione del gettito fiscale a seguito della ratifica delle citate convenzioni non appaiano giustificate alla luce dei meccanismi compensativi contenuti nei modelli di convenzione in materia. Auspica pertanto che il Governo presenti sollecitamente alle Camere il relativo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) illustra il provvedimento, che reca misure necessarie e urgenti per ridurre, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, l'indebitamento netto delle amministra-

zioni pubbliche e per assicurare la crescita del tasso di incremento del prodotto interno lordo rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso una serie di interventi mirati che coinvolgono vari settori.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, ricorda, in via preliminare, la trasmissione al Parlamento, in data 12 giugno 2008, della prima Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri, relativa all'anno 2007 e al primo quadrimestre 2008. In tale documento si dà conto delle iniziative adottate per la semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa.

Con riferimento alle singole disposizioni contenute nel decreto-legge, fa notare che nel corso della prima lettura le modifiche apportate, per i profili attinenti le attribuzioni della Commissione, sono state limitate e che nella seduta del 21 luglio la Camera dei deputati ha votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione di un emendamento interamente sostitutivo del provvedimento.

In relazione all'articolato richiama anzitutto l'articolo 14 del decreto, non modificato dalla Camera dei deputati, che reca autorizzazioni di spesa per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell'evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE). Mentre l'articolo 24 del decreto-legge (cosiddetto Taglia-leggi) non incide precipuamente su normative di specifica attinenza alle competenze della Commissione – prosegue il relatore, l'articolo 26 (cosiddetto Taglia-enti) interviene su una serie di enti e istituzioni oggetto di riordino. L'articolo 46 poi, dispone norme tese alla riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione e, intervenendo ad ampio raggio su tutto il settore pubblico, incide anche sul Dicastero degli esteri.

Si sofferma quindi sull'articolo 60, in materia di missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica, il quale interviene in senso trasversale su tutte le dotazioni di bilancio, disponendo la riduzione delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero, per ogni anno del triennio 2009-2011. Maggiormente incisa dal taglio degli stanziamenti risulta essere la missione di spesa relativa al Ministero degli Affari esteri, denominata «L'Italia in Europa e nel mondo» mentre subiscono analogo riduzione, ma in misura minore, le due missioni «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» e «Fondi da ripartire».

In particolare il comma 11 del decreto-legge reca una riduzione di 170 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 dello stanziamento a favore degli interventi di cooperazione allo sviluppo. Un'ulteriore disposizione in materia di monitoraggio della spesa pubblica suscettibile di ripercuotersi sull'operatività del Ministero degli affari esteri è quella di cui al comma 15 – non modificato nel corso della prima lettura – che fissa un

tetto all'aumento dell'entità degli impegni di spesa per le amministrazioni dello Stato.

In tale quadro il relatore reputa necessario poter prevedere una correzione tecnica che consenta di salvaguardare, nell'applicazione del vincolo di spesa per dodicesimi, le specifiche esigenze delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari.

Cita poi la disposizione di cui all'articolo 63, comma 1, sulle partecipazioni alle missioni internazionali di pace, non modificato nell'*iter* parlamentare di conversione. La disposizione incrementa di 90 milioni di euro, per l'anno 2008, la consistenza del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle citate missioni.

Riguardo all'articolo 66, in materia di blocco del *turn over* e di contenimento delle assunzioni per le amministrazioni pubbliche, osserva che la disposizione include anche il personale del Ministero degli affari esteri.

Rileva quindi che anche l'articolo 67, recante norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi – non modificato nell'*iter* parlamentare di conversione – incide sull'ordinamento del personale del Ministero degli affari esteri. Esso prevede che per il 2009, nelle more di un riordino generale della materia, siano disapplicate tutte le disposizioni speciali che stanziavano risorse aggiuntive a favore dei fondi per la contrattazione integrativa. La norma riguarda le amministrazioni pubbliche ed è ispirata ad esigenze di contenimento dei costi.

In tema di assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni rileva che l'articolo 71 del decreto-legge prevede la sospensione di tutte le indennità accessorie nei primi 10 giorni di malattia, fatti salvi i casi di ricovero ospedaliero o di gravi patologie. L'articolo 72 riguarda, poi, il personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo. Ricorda che, nel corso della prima lettura, il Governo aveva già espresso la consapevolezza che la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva dovesse essere rimodulata per il personale del comparto esteri nel senso di consentire una corretta programmazione dei periodi di servizio all'estero. Nella versione approvata dalla Camera dei deputati è previsto che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano definiti gli specifici criteri e le modalità operative dei principi che regolano i casi di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente relativamente ai comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinarie.

Osserva poi che la riduzione degli assetti organizzativi, prevista all'articolo 74, prevede per le amministrazioni dello Stato un ridimensionamento degli assetti esistenti e delle dotazioni organiche del personale. Gli interventi previsti riguardano sia l'impostazione degli uffici dirigenziali, sia la consistenza del personale impiegatizio. Anche il Ministero degli affari esteri è interessato dalla disposizione.

Richiama quindi l'articolo 83, comma 25, del decreto-legge, istitutivo del Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, il quale prevede l'istituzione del Comitato in oggetto presso il Ministero degli affari esteri. Al nuovo organismo sono attribuiti compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione, quali l'influenza dei c.d. «fondi sovrani» e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo.

In conclusione, ritiene che l'applicazione al Ministero degli affari esteri delle nuove disposizioni dovrà tenere adeguatamente conto non solo delle sue peculiarità operative e delle speciali esigenze che ne derivano, ma anche dell'azione che la Farnesina ha già concretamente avviato, orientata a conseguire risultati concreti in termini sia di riduzioni di costo che di incrementi di efficienza e semplificazione dei processi.

Propone che la Commissione esprima un parere favorevole con le osservazioni svolte nel corso della relazione.

Il senatore MARCENARO (*PD*) illustra una proposta di parere contrario sul provvedimento (pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta).

Osserva anzitutto il carattere irrituale e innovativo della presentazione da parte del Governo di una manovra economica adottata mediante un provvedimento d'urgenza, con la grave conseguenza della riduzione e della limitazione del dibattito parlamentare sulle linee direttrici della politica economica del Governo. Tale procedura ha privato della funzione essenziale l'esame del documento di programmazione economico-finanziaria e inverte, ora, la ordinaria sequenza temporale prevista dalla normativa di contabilità pubblica.

A livello contenutistico reputa le scelte operate dal Governo inidonee al rilancio economico del Paese. Inoltre, osserva come la manovra sia contrassegnata da un forte tasso di contraddittorietà delle disposizioni e da una eccessiva impostazione ideologica. Auspica pertanto che possano essere accolte le indicazioni formulate dall'opposizione per una modifica dei contenuti del provvedimento nel corso dell'esame da parte del Senato.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, osserva che la riduzione degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo si pone in netto contrasto con gli impegni già assunti dall'Italia nei confronti della comunità internazionale ed in ambito comunitario. Reputa tale scelta ancor più criticabile da parte dell'esecutivo in quanto presa nell'imminenza della Presidenza italiana del vertice G8. Peraltro, detta riduzione degli stanziamenti non si accompagna ad una riforma organica del settore, che sarebbe opportuna e che potrebbe basarsi sui risultati dei lavori parlamentari della scorsa legislatura in merito.

Quanto alla riduzione generalizzata delle risorse a disposizione del Ministero degli affari esteri, rileva come detto taglio risulti inidoneo a favorire un processo di riordino interno della struttura e un recupero di efficienza ed efficacia dell'azione. Osserva, infatti, come una mera riduzione

della spesa non garantisca una migliore produttività e come un miglioramento operativo debba assumere i connotati della stabilità nel tempo.

Il senatore PEDICA (*IdV*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Marcenaro. Osserva, inoltre, in relazione all'articolo 14 del decreto legge, come non sia sufficientemente chiara la copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa per la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dell'EXPO a Milano nel 2015. Auspica peraltro che l'organizzazione dell'evento abbia positive ripercussioni per la città e per l'Italia, e che i fondi a ciò deputati siano gestiti correttamente.

Il senatore MICHELONI (*PD*) formula rilievi critici sulla relazione illustrativa, sottolineando come l'operatività dei servizi consolari non raggiunga livelli soddisfacenti. Auspica peraltro che l'esigenza rappresentata dal relatore in ordine alla salvaguardia del Ministero degli affari esteri rispetto alla fissazione di tetti di spesa si accompagni a provvedimenti di riordino effettivo della struttura del dicastero in un'ottica di migliore efficienza.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) sottolinea l'incongruenza dell'operato dell'esecutivo il quale, da un lato opera consistenti riduzioni di spesa che incidono significativamente sull'operatività del Ministero degli affari esteri e, dall'altro, pare non tener conto della situazione di difficoltà in cui versa l'organizzazione del dicastero.

Il sottosegretario SCOTTI ritiene che la relazione del senatore Bettamio abbia descritto realisticamente i contenuti della manovra rispetto ai profili di competenza della Commissione.

Osserva, in generale, come il provvedimento tenga conto dell'esigenza di fondo per il Paese di un intervento di riassetto dei conti pubblici volta a non pregiudicare un rilancio produttivo.

Con specifico riferimento alla disposizione di cui all'articolo 60, comma 11, del decreto legge, fa osservare che sussiste la volontà da parte del Governo di procedere ad una revisione complessiva della normativa in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo. Fa peraltro notare come il fenomeno degli aiuti ai paesi in via di sviluppo non consista solamente in stanziamenti diretti ma anche, e, soprattutto, nella partecipazione finanziaria italiana ad interventi multilaterali a livello internazionale.

Rispetto, poi, alle riduzioni degli stanziamenti per il Ministero degli affari esteri, fa presente come le stesse intervengano rispetto ad un già avviato programma di razionalizzazione organizzativa del Dicastero. Ricorda, inoltre, come analogo progetto di riassetto sia in corso di svolgimento per la rete consolare e come tale programma sia attentamente monitorato.

In relazione alla norma di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto legge, condivide l'osservazione proposta dal relatore sulla necessità di salvaguardare l'operatività delle rappresentanze diplomatiche e consolari.

Dopo aver ricordato che, già nel corso della prima lettura, il Governo aveva proposto una modifica in merito, auspica che il parere della Commissione sia positivamente valutato dalla Commissione Bilancio e quindi dall'Assemblea. Rileva, conclusivamente, come il prossimo anno si presenti particolarmente impegnativo per le iniziative del Ministero.

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) replica ai rilievi formulati nel corso del dibattito facendo presente come la cooperazione allo sviluppo avvenga in misura sempre maggiore tramite la partecipazione italiana ad iniziative internazionali, rispetto alle iniziative singole di ciascun paese. Fa presente, a tale proposito, come debba essere letta in tale prospettiva la riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 60, comma 11, del provvedimento, e come anche altri Stati abbiano proceduto ad analoga decurtazione.

Il senatore MICHELONI (*PD*), ad integrazione dei rilievi svolti in precedenza, fa presente come la riduzione degli stanziamenti destinati al Ministero degli affari esteri non possa essere condivisa in quanto non indispensabile in un'ottica di razionalizzazione. Fa altresì presente come sia necessaria una riflessione di fondo sulla complessiva organizzazione degli uffici del Dicastero e non solo della rete consolare all'estero. In definitiva, giudica che le risorse assegnate al Ministero debbano essere salvaguardate solamente se esse si accompagnano ad un effettivo riassetto della destinazione delle stesse.

Il senatore TONINI (*PD*) preannuncia il parere contrario sul provvedimento. Osserva anzitutto come l'intento del Governo di impostare la manovra finanziaria principalmente sul versante della riduzione della spesa pubblica avrebbe dovuto accompagnarsi a interventi selettivi volti a ridurre gli eccessi e le spese superflue. Al contrario, fa notare come l'esecutivo abbia apportato tagli alle spese indiscriminati e inefficaci nella misura in cui determinano un mero rinvio delle spese ai successivi esercizi finanziari. Manca, pertanto, un'individuazione precisa delle priorità di riduzione.

Rileva, poi, come la decurtazione degli stanziamenti per gli interventi di cooperazione allo sviluppo sia suscettibile di minare la credibilità dell'Italia a livello internazionale, e ciò alla vigilia della Presidenza del vertice G8, sede nella quale la problematica dei paesi in via di sviluppo sarà di primaria importanza. Ritiene così che si verifichi una sostanziale discrasia tra gli ambiziosi obiettivi di politica estera che l'Esecutivo si prefigge e l'entità delle risorse a ciò destinate.

Il presidente DINI osserva come, a livello di impostazione di fondo della manovra di politica economica, gli interventi sul piano della spesa pubblica si giustifichino sulla base dell'esigenza di non aumentare la pressione fiscale. D'altro canto, un riassetto dei conti pubblici non può verificarsi se non riducendo le spese della pubblica amministrazione.

In tale ottica, ritiene condivisibile la disposizione di cui all'articolo 66 del provvedimento, in materia di blocco del *turn over* e di contenimento delle assunzioni per le amministrazioni pubbliche: si tratta di una misura severa ma suscettibile di incisivi risparmi di tipo strutturale.

Esprime poi apprezzamento per le modifiche apportate all'articolo 72 (in materia di trattamento del personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo) nel corso della prima lettura, nel senso di una rimodulazione che ha consentito per il personale del comparto esteri l'introduzione di specifici criteri e modalità operative.

Per quanto concerne la tematica della cooperazione allo sviluppo, condivide l'esigenza di procedere tempestivamente ad una riforma della legislazione che regge il settore, facendo tuttavia presente come l'assetto generale vada tenuto distinto dalla concreta entità degli stanziamenti annualmente destinati. Auspica quindi che il Governo proceda rapidamente alla presentazione del disegno di legge di riforma della normativa sulla cooperazione, che tenga conto del lavoro svolto dalla Commissione nella precedente legislatura.

Pone quindi in votazione, dopo aver verificato la presenza del numero legale per deliberare, la proposta del relatore di parere favorevole con osservazioni (allegata al resoconto).

La Commissione approva.

Risulta quindi preclusa la votazione della proposta di parere contrario presentata dal senatore Marcenaro.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce le sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM(2007) 249 def.) (n. 4)

(Parere alla 11^a Commissione. Esame ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Parere di nulla osta)

Il relatore PALMIZIO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo: una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione europea. Essa inserisce nel contesto dei tentativi posti in essere a livello comunitario per contrastare il fenomeno del lavoro clandestino, da considerarsi uno dei settori prioritari nella lotta contro l'immigrazione clandestina dei cittadini extracomunitari.

Infatti, tra gli incentivi fondamentali che determinano l'immigrazione illegale nell'Unione europea vi è la prospettiva della ricerca di un lavoro.

Finalità della proposta di direttiva è quindi quella di porre un freno all'immigrazione illegale intervenendo con un apparato sanzionatorio per i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare. In particolare, la direttiva garantisce una disciplina uniforme tra

tutti gli Stati membri e incentiva altresì l'effettiva applicazione della normativa.

Quanto ai contenuti della proposta, la direttiva pone un generale divieto di impiego di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente. In tale ottica, si impongono agli Stati membri obblighi di prevedere precise prescrizioni a carico dei datori di lavoro (persone fisiche o giuridiche) tra cui la verifica, prima dell'assunzione, del possesso di un valido permesso di soggiorno o di altro titolo che ne autorizzi la permanenza sul territorio nazionale, prevedendo altresì che copia dei titoli autorizzatori sia tenuta a disposizione delle autorità competenti ai fini di eventuali controlli. I datori di lavoro che possono dimostrare di aver adempiuto agli obblighi citati non sono suscettibili di sanzioni.

Dal punto di vista sanzionatorio, inoltre, la proposta di direttiva prevede che le violazioni commesse dai datori di lavoro debbano essere punite con sanzioni che possono anche essere di natura amministrativa.

Le sanzioni inflitte ai datori di lavoro (che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive) devono poi comprendere le sanzioni finanziarie per ogni cittadino impiegato illegalmente, nonché l'eventuale pagamento dei costi di rimpatrio.

Ulteriori sanzioni sono costituite dalla corresponsione dei salari arretrati al lavoratore irregolarmente soggiornante.

Allo scopo di attivare un meccanismo efficace la proposta di direttiva consente ai lavoratori interessati di presentare denuncia sia direttamente che per interposta persona; sotto l'aspetto premiale viene prevista la concessione di permessi di soggiorno ai lavoratori, vittime della situazione di sfruttamento, che cooperano nei procedimenti penali a carico del datore di lavoro.

Infine, si prescrive agli Stati membri di effettuare ogni anno un certo numero di controlli nei confronti almeno del 10 per cento delle imprese stabilite sul proprio territorio, a tal fine selezionate in base ad un'analisi di rischio.

Ogni tre anni, inoltre, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione informazioni concernenti lo Stato di attuazione della direttiva, in forma di una relazione che dia conto dell'attività ispettiva svolta e delle misure sanzionatorie adottate. Sulla base di tali relazioni, la Commissione riferisce al Parlamento e al Consiglio.

Ciò premesso, alla luce dei limitati profili di competenza della Commissione esteri, il relatore propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Il presidente DINI (*PdL*) osserva come l'esame del progetto di atto comunitario in titolo sia espressione della valorizzazione della fase ascendente di formazione della normativa comunitaria e del ruolo dei Parlamenti nazionali in materia. Con specifico riferimento alla proposta di direttiva in esame, giudica positivamente l'introduzione di una disciplina uniforme a livello comunitario in materia di misure di contrasto all'impiego di cittadini immigrati irregolarmente.

Il senatore MARCENARO (*PD*) preannuncia il voto favorevole sulla proposta del relatore, ritenendo l'esame della proposta di direttiva rilevante sia dal punto di vista metodologico – in quanto ha consentito il coinvolgimento del Parlamento italiano nella fase ascendente – sia dal punto di vista contenutistico. A tale ultimo proposito, condivide l'obiettivo di individuare una normativa comune di contrasto al fenomeno del lavoro clandestino, anche attraverso lo strumento di misure premiali per le condotte dei lavoratori che cooperano all'emersione di situazioni di illegalità.

Osserva peraltro come a livello di legislazione nazionale dovrebbe essere consentito l'ingresso nel Paese di lavoratori alla ricerca di un'occupazione, poiché ciò consentirebbe di limitare ancor più le dimensioni dell'impiego di lavoratori privi del permesso di soggiorno.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) nel condividere le osservazioni svolte dal senatore Marcenaro, osserva come la proposta in esame sia funzionale alla necessaria riduzione in Italia della quota di economia sommersa, che costituisce il fattore principale di attrazione per i lavoratori irregolari.

Giudica positivamente, in particolare, la disposizione della proposta di direttiva che prevede stringenti controlli su un determinato numero di imprese.

Il relatore PALMIZIO (*PdL*) chiarisce, rispetto all'intervento del senatore Livi Bacci, come l'articolo 15 della proposta di direttiva prescriva l'effettuazione di controlli su una quota di imprese selezionate in base all'analisi della presenza di fattori di rischio.

Il presidente DINI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone quindi in votazione la proposta di parere di nulla osta formulata dal relatore.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DINI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 30 luglio, alle ore 10, per l'esame del disegno di legge n. 397 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settembre 2002.

Le Commissioni 2^a e 3^a riunite sono convocate domani alle ore 15 per l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 905 e 586 recanti adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la

criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Premesso che:

la specificità delle sue missioni istituzionali determina per il Ministero degli affari esteri esigenze speciali delle quali occorre tenere conto pur nel quadro complessivo di scarsità di risorse e nella consapevolezza che tutti i Ministeri devono quindi contribuire all'obiettivo, sancito anche nel DPEF, di riduzione del costo complessivo dello Stato;

in relazione alla riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni dello Stato (articolo 74), il Ministero degli affari esteri ha ottemperato – con la recente riorganizzazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 – con grande tempestività alla norma della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che prevedeva una riduzione delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale nonché una razionalizzazione e della rete all'estero. In base alle nuove disposizioni in materia il Ministero è ora chiamato a completare tale riorganizzazione, per quanto riguarda l'Amministrazione centrale, fino al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla norma;

l'applicazione al Ministero degli affari esteri delle nuove disposizioni dovrà avvenire tenendo adeguatamente conto non solo delle sue peculiarità operative e delle speciali esigenze che ne derivano, ma anche dell'azione virtuosa che la Farnesina ha già concretamente avviato, orientata a conseguire risultati concreti in termini sia di riduzioni di costo che di incrementi di efficienza e semplificazione dei processi

si sottopone alla valutazione della Commissione di merito:

l'opportunità di apportare modifiche al provvedimento in esame che consentano di salvaguardare, nell'applicazione dei vincoli di spesa di cui all'articolo 60, comma 15, le specifiche esigenze connesse con il buon funzionamento e la sicurezza delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari e le loro capacità operative.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE MARCENARO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949

La 3^a Commissione.

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 949, recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

premesso che:

il provvedimento in esame anticipa gli effetti tipici della legge finanziaria, realizzandone la parte più significativa – il contenimento dei saldi ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici – con riferimento all'intero triennio 2009-2011;

in forma del tutto irrituale e con tempistica e modalità estranee all'ordinamento vigente, si concentra dunque in un provvedimento di decretazione d'urgenza presentato a giugno la totalità della manovra correttiva riferita non soltanto all'esercizio finanziario entrante, ma all'intero triennio 2009-2011, con ciò configurando un intervento legislativo di portata perfino più ampia della legge finanziaria annuale, destinato a modificare in via di fatto lo strumentario di finanza pubblica in essere;

la sua adozione contestuale alla presentazione alle Camere del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) determina inoltre il completo stravolgimento della sequenza temporale e contenutistica prevista dall'ordinamento contabile in vigore, che struttura la sessione di bilancio come sede di esame dei provvedimenti attuativi delle decisioni macro-economiche già assunte attraverso le risoluzioni parlamentari votate al termine dell'esame del DPEF. Inoltre, in quanto fissa i saldi-obiettivo triennali prima dell'approvazione con risoluzione del DPEF, il decreto in conversione vanifica la funzione procedurale primaria del DPEF, giacché le risoluzioni parlamentari potrebbero, almeno teoricamente, votare saldi-obiettivo diversi da quelli fissati nel decreto recante la manovra, nel frattempo già in vigore;

premesso inoltre che:

il decreto legge in esame prospetta per il prossimo triennio scelte di politica economica tanto inefficaci e sbagliate per la crescita della produttività e lo sviluppo dell'Italia quanto ingiuste sul piano sociale e desti-

nate ad accrescere il disagio, le ansie e le difficoltà di una parte importante della società italiana;

giudica negativamente le misure specificamente previste nel campo di competenza della Commissione Esteri;

il taglio di 170 mln di euro, a partire dal 2009, delle autorizzazioni di spesa per la cooperazione allo sviluppo confligge con le drammatiche esigenze di lotta alla povertà e al sottosviluppo nel mondo, che la stessa crescente dimensione dei flussi migratori dai paesi poveri ogni giorno mette in luce. E esso contraddice gli orientamenti di fondo e le decisioni della comunità internazionale e degli stessi paesi dell'Unione Europea volti ad accrescere e non a ridurre le risorse e gli stanziamenti per la lotta alla povertà in favore dei paesi più sfavoriti, a partire da quelli africani;

l'assenza di scelte e finanziamenti conseguenti per quanto riguarda la lotta alle pandemie che affliggono il sud del mondo è tanto più seria se si considera che essa avviene all'indomani degli impegni assunti nell'ultimo vertice del G8 e alla vigilia della presidenza italiana del prossimo anno;

l'intervento nel campo della cooperazione allo sviluppo è inoltre disancorato da una riforma del settore, che è invece ormai matura e su cui maggioranza e opposizione possono confrontarsi partendo dalle conclusioni e dai risultati del lavoro legislativo della scorsa legislatura;

infine la riduzione lineare delle risorse a disposizione del Ministero degli esteri anziché favorire il necessario processo di riorganizzazione e razionalizzazione volto a rendere più efficiente ed efficace il funzionamento delle nostre strutture può indebolire in misura significativa la nostra rete diplomatico-consolare e la sua capacità operativa;

per queste ragioni,

ESPRIME PARERE CONTRARIO

DIFESA (4^a)

Martedì 29 luglio 2008

16^a Seduta*Presidenza del Presidente***CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.**La seduta inizia alle ore 15,35.***SULLA PRESIDENZA DELLA DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO**

Il presidente CANTONI rivolge un augurio di buon lavoro al senatore De Gregorio, recentemente eletto alla carica di Presidente della Delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO.

Il senatore DE GREGORIO (*PdL*) ringrazia quindi il Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riferisce sul disegno di legge in esame il presidente CANTONI (*PdL*), il quale premette che, rispetto alle previsioni già illustrate in sede di esame del DPEF, le analisi congiunturali più recenti evidenziano un quadro dell'economia internazionale reso già fragile dalla crisi dei mercati immobiliari e creditizi, quindi ulteriormente colpito negli ultimi mesi dall'impennata delle quotazioni del petrolio, così che le prospettive economiche si sono fatte più incerte, anche perché l'aumento dell'inflazione ha ridotto il tradizionale spazio di manovra della politica monetaria a disposizione delle banche centrali.

Rileva inoltre che, secondo le stime più recenti, la variazione del PIL dell'Italia si posiziona allo 0,4 per cento nel 2008 e allo 0,8 per cento nel 2009, mentre l'inflazione resta su valori elevati: 3,6 e 2,8 per cento nei due anni citati. La domanda interna è in contrazione in entrambi gli anni e la ridotta crescita è spiegata integralmente dal livello delle esportazioni nette, determinato più dalla debolezza delle importazioni che dall'esuberanza delle esportazioni, le quali risentono anche della perdita di competitività del nostro sistema Paese. Al fine di poter giudicare correttamente la manovra proposta dal Governo, invita altresì a tener conto della situazione determinatasi ad inizio Legislatura per effetto delle scelte passate di destinare rilevante parte delle maggiori entrate fiscali realizzate nel 2007 ad obiettivi diversi da quelli del risanamento. Da tale impostazione è conseguito il fatto che il dato tendenziale del rapporto *deficit*-PIL dell'anno corrente è stato corretto al rialzo ed è pertanto chiaro che il decreto-legge n. 112 del 2008 si inserisce in un quadro di compatibilità finanziarie concordate in sede europea che condizionano qualsiasi Governo a prescindere dalle forze politiche di cui sia espressione. Si sarebbe potuto disporre di un maggiore spazio di manovra ove nella scorsa Legislatura si fosse deciso di impiegare il cosiddetto «tesoretto» non per sostenere maggiori spese, ma per preconstituire spazi di copertura finanziaria per i periodi di minore crescita come quello attuale, come suggerito dall'Unione europea: una opinione diffusa in politica economica raccomanda di evitare, nell'ambito della gestione del Patto di stabilità e crescita, di porre in essere politiche di bilancio pro-cicliche, atteso altresì che in fasi di maggiore incertezza sui mercati finanziari, quali quelle recentemente determinatesi, politiche fiscali solide contribuiscono in maniera rilevante a preservare la fiducia dei mercati.

Specificato che per restituire slancio al processo di risanamento della finanza pubblica ora non è possibile operare di nuovo sulla leva fiscale, il Presidente relatore osserva che l'azione correttiva del Governo si concentra esclusivamente sulla spesa pubblica in ragione del 3 per cento del totale, così da assicurare 35 miliardi di euro da destinare alla riduzione del *deficit* e dello *stock* di debito pubblico al fine di conseguire gli impegni presi con l'Unione europea.

Prosegue esprimendo condivisione rispetto alle preoccupate valutazioni di quanti sostengono che una parte delle misure adottate con il provvedimento in esame si pongono in controtendenza relativamente al principio guida secondo cui uno degli impegni prioritari assunti dal Governo è quello di garantire il ruolo dello strumento di difesa e la sicurezza dei cittadini. Rileva poi che, nello specifico, il provvedimento reca le misure necessarie e urgenti per ridurre l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e per assicurare la crescita del tasso di incremento del prodotto interno lordo rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso una serie di interventi che coinvolgono vari settori. Per quanto riguarda le disposizioni di competenza della Commissione Difesa, segnala in particolare gli articoli 14-*bis*, 60, commi 1 e 12, 63, 65, 67, 69 e 72.

L'articolo 14-*bis*, introdotto durante l'esame presso la Camera, reca disposizioni in materia di infrastrutture militari, novellando in più parti il comma 13-*ter* dell'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, che, tra l'altro, ha attribuito al Ministero della difesa, di concerto con l'Agenzia del demanio del Ministero dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei propri beni immobili non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e consegnare all'Agenzia medesima. In particolare, circa i suoi effetti, la novella recata dal comma 1, lettera *a*), punto 1 dell'articolo 14-*bis* comporta un differimento al 31 dicembre 2008 del termine per l'individuazione dei beni immobili non più utilizzati e, circa il termine per la riconsegna all'Agenzia del demanio, stabilisce che avvenga una volta completate le procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui al citato comma 13-*ter*. Il comma 1, lettera *b*) dell'articolo 14-*bis* stabilisce che le trasformazioni e le nuove costruzioni di immobili militari possano essere realizzate attraverso accordi o procedure negoziate, oltre che con gli enti territoriali, anche con società a partecipazioni pubbliche e soggetti privati. Il comma 2 prevede che la permuta possa riguardare anche beni e servizi ed essere effettuata non solo con gli enti territoriali, ma anche con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati. Inoltre, le procedure di permuta vengono d'ora innanzi effettuate, anziché dall'Agenzia del demanio, dal Ministero della difesa, con l'intesa dell'Agenzia stessa, sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. Infine, il comma 3 dell'articolo 14-*bis* attribuisce al Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, la possibilità di individuare, tramite decreto, ulteriori beni immobili militari da alienare rispetto a quelli non più utili ai fini istituzionali ricompresi negli elenchi. Sul punto, il Presidente relatore segnala che, pur tenuto conto delle modifiche apportate, va operata una riflessione in ordine al ruolo rivestito dall'Agenzia del demanio, il quale rischia di non essere congruente rispetto alle esigenze meglio valutabili da parte della Difesa.

Di particolare rilevanza sono poi le disposizioni dell'articolo 60, comma 1, ove si prevede che, per il triennio 2009-2011, le dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di ciascun ministero siano ridotte per gli importi indicati nell'elenco 1, con separata indicazione della componente predeterminata per legge. Per quanto riguarda il Ministero della difesa, le riduzioni ammontano a circa 503 milioni di euro per l'anno 2009, 478 milioni di euro per l'anno 2010 e 834 milioni di euro per l'anno 2011. Il successivo comma 12 riduce di 183 milioni l'autorizzazione di spesa per l'anno 2009, prevista dall'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Tale legge ha istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, un apposito fondo destinato al finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico. Il fondo è iscritto con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi in-

ternazionali. La riduzione opera pertanto su di un fondo di comunque rilevante entità.

L'articolo 63, comma 1, provvede invece all'incremento di 90 milioni di euro, per l'anno 2008, della consistenza del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'articolo 65, comma 1, stabilisce che gli oneri relativi alla professionalizzazione delle Forze armate siano ridotti del 7 per cento per il 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010. Il comma specifica che la riduzione avviene in coerenza con il processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali. Non si tratta però di disposizione assolutamente precettiva, in quanto il successivo comma 2 dell'articolo prevede che, a decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 possano essere conseguiti, per la parte eccedente il 7 per cento, in alternativa anche parziale alle modalità previste dal medesimo comma, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa.

L'articolo 67 reca disposizioni in materia di contrattazione integrativa disponendo, in particolare, una ridestinazione di tali risorse con obiettivi di maggiore efficienza della stessa.

L'articolo 69, al comma 1, dispone che la progressione economica automatica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie di personale in regime di diritto pubblico, tra cui anche il personale militare e delle Forze di polizia, sia differita di dodici mesi con effetto sugli automatismi di anzianità biennali in corso di maturazione al primo gennaio 2009, ferme restando le misure percentuali in vigore.

L'articolo 72, comma 11, prevede la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di un anno per le amministrazioni pubbliche, in caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. Gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione in esame, relativamente al personale dei comparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali, saranno definiti con un successivo decreto.

Il Presidente relatore nota quindi come alla base degli interventi riguardanti la Difesa ci sia la necessità di conciliare il potenziamento delle funzioni di governo relative all'ordine pubblico e alla sicurezza con la razionalizzazione della spesa, che rappresenta un'esigenza di carattere generale; le riduzioni di spesa riguardano infatti tutti i settori. Resta che una parte delle misure di cui al provvedimento in esame non sono in linea con l'esigenza di sviluppo del comparto Difesa, prevedendo, ai fini del riequilibrio dei conti, il prelievo di consistenti risorse dal comparto stesso, già sensibilmente penalizzato dalle manovre economiche degli scorsi anni. A questo riguardo, rileva come le riduzioni previste implicino il rischio

di gravare inevitabilmente per larga parte sulle spese di addestramento e di manutenzione dei mezzi e degli equipaggiamenti, ossia proprio su quel settore definito come «vitale» dallo stesso Ministro della difesa nella seduta del 18 giugno scorso, con conseguenti riflessi negativi anche sotto il profilo economico, a causa dell'accelerazione del deterioramento dei mezzi. La funzionalità delle Forze armate può ulteriormente essere messa a rischio dalla sensibile riduzione disposta dall'articolo 65 delle risorse destinate al reclutamento di personale militare volontario.

Osserva inoltre che dovrebbe essere acquisito l'avviso del Governo in merito al fatto che il già citato articolo 60, comma 1, nel ridurre gli stanziamenti di bilancio, anche relativamente alla componente predeterminata per effetto di apposite leggi, non è accompagnato tuttavia da un'elencazione dettagliata degli stanziamenti che vengono intaccati, non consentendo di valutare nel dettaglio l'impatto di tali riduzioni sulle singole unità previsionali di base afferenti al Ministero della difesa e quindi con un grave effetto di carenza informativa per il Parlamento.

Dopo aver sottolineato che le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame rischiano di pregiudicare l'efficacia operativa dello strumento militare, comportando un'ulteriore forzata diminuzione delle esercitazioni, seppure nel corso dell'esame da parte della Camera siano state introdotte modifiche volte, potenzialmente, a recuperare risorse dalla dismissione di immobili della Difesa, fa presente che le stesse misure in esame, così come altri elementi, segnalano come nel Ministero della difesa, come in ogni altro Dicastero, vi siano spazi per rivedere eccessi di spesa.

Da una coerente e seria azione di revisione della spesa per la difesa, possono infatti venire le risorse per il buon funzionamento dello strumento militare e per gli investimenti. Questa linea potrebbe consentire alle Forze armate di uscire finalmente dal circolo vizioso dell'assistenzialismo per entrare in quello virtuoso dell'efficienza e della razionalità economica, dimostrando di essere davvero qualcosa di più e di diverso dal resto dei fardelli burocratici che pesano sulla crescita del Paese. Le critiche finora mosse appaiono partire invece dal presupposto, tutto da dimostrare, che il complesso della spesa per il personale già assunto sia incomprimibile. Inoltre, deve essere garantito il principio per cui le responsabilità dell'eliminazione di eventuali sprechi, disfunzioni e privilegi immeritati deve essere rimessa direttamente alle Forze armate. A tale proposito e a titolo di esempio, il Presidente relatore cita la Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2007 della Corte dei conti, di recente trasmessa al Parlamento, in cui, in relazione alle contabilità speciali della Difesa, sono stati messi in luce la perdurante mancanza di un sistema informatico in grado di registrare i movimenti decentrati e il conseguente costante ricorso alle quadrature di bilancio, in particolare a fine esercizio, ricorrendo ad appositi fondi. Ciò si riflette sul progressivo irrigidimento degli «strumenti di flessibilità» presenti nel bilancio della Difesa e rappresentati dai menzionati fondi.

Avviandosi a concludere, il Presidente relatore formula alcune considerazioni finali. In primo luogo, sottolinea che le Forze armate hanno il

compito prioritario della difesa dello Stato, ma hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte, concorrendo alla salvaguardia delle libere istituzioni e alla difesa della democrazia in tutte le aree del mondo dove tali valori siano messi in pericolo, in ciò contribuendo alla considerazione del Paese sulla scena internazionale. A tal fine, condividendo quanto affermato dal Capo di Stato maggiore della Difesa nell'audizione del 23 luglio scorso, osserva come sia ormai improcrastinabile prevedere un flusso coerente e costante di risorse, commisurato, per volume e disponibilità temporale, al sostegno di programmi di reclutamento, formazione e addestramento del personale, di mantenimento in efficienza degli assetti in inventario, nonché di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico, generalmente a valenza pluriennale e svolti principalmente in cooperazione internazionale, ponendosi il problema non solo della validità o meno del modello di difesa esistente, ma anche del «ruolo» stesso che nei prossimi anni il Paese vorrà assumere nel contesto internazionale, soprattutto rispetto alla maggiore priorità attuale: la stabilità e la sicurezza internazionale. Condivide pertanto l'opinione espressa dal Capo di Stato maggiore della Difesa, che in audizione ha giudicato poco decoroso chiedere alle nostre Forze armate di continuare a vivere nell'incertezza di prospettive, specie in considerazione delle dignità di tanti uomini e donne che in questi anni ed in questo momento tanto hanno dato e danno al Paese e per l'immagine stessa dell'Italia nel mondo.

Rilevato che già i drastici tagli al bilancio della Difesa attuati dal Governo Prodi furono ritenuti tali da condurre al di sotto della soglia minima di sopravvivenza, osserva che per una valutazione di più ampio respiro non ci si possa limitare aprioristicamente a difendere l'esistente modello di difesa, ma si debbano sfruttare le ampie possibilità di razionalizzazione che la situazione attuale consente. Propone infine l'espressione di un parere favorevole con condizioni e osservazioni, sulla base delle considerazioni svolte.

Il senatore PEGORER (*PD*) manifesta un giudizio fortemente negativo sull'impianto del provvedimento, che lascia esposta, senza appropriate contromisure, la parte più debole del Paese alle conseguenze di una congiuntura economica che si annuncia particolarmente severa, con il rischio che questione economica e questione sociale, sovrapponendosi, determinino situazioni di tensione.

In un contesto economico e finanziario particolarmente sfavorevole, il Governo ritiene di ripercorrere l'opzione della deregolazione, già adottata, con scarso successo, in una precedente stagione politica, eludendo il nodo delle riforme necessarie, ed anzi dando l'impressione di voler rimettere in causa talune delle riforme chiave realizzate nel Paese. In proposito, il suo Gruppo ha avuto già modo di rispondere alla manovra economica del Governo con una di stampo alternativo, orientata alla crescita e alla

competitività, e connotata dalla scelta di promuovere il trasferimento di risorse consistenti dai settori protetti ai consumatori.

Emblematico in ordine all'approccio del Governo testé deplorato è l'intervento posto in essere dal provvedimento in esame sul versante della Difesa, con l'introduzione di forti tagli nelle autorizzazioni di spesa, tali da ripercuotersi pesantemente sulle prospettive di attuazione del corrente modello di difesa, incidendo negativamente sia sull'operatività dello strumento militare, penalizzato dai tagli alle spese di esercizio, che sul reclutamento del personale, con il taglio degli oneri relativi alla professionalizzazione delle Forze armate.

Il suo Gruppo è comunque disponibile a concorrere costruttivamente all'esame di misure di razionalizzazione nel comparto della Difesa, ove si rinunci alla scelta di avvalersi a tal fine di un provvedimento d'urgenza.

Il senatore DE GREGORIO (*PdL*) esprime in primo luogo il proprio apprezzamento per la relazione sul provvedimento in titolo svolta dal Presidente. Rileva quindi la sussistenza di una situazione di oggettiva incertezza in ragione dei previsti tagli al bilancio della Difesa, tale da potersi ripercuotere sul livello di preparazione delle Forze armate. Osserva tuttavia come una prospettiva positiva a tale proposito sia rappresentata dalla previsione di cui all'articolo 14-*bis*, relativo alla dismissione degli immobili, ritenendo necessario in modo particolare che le risorse così ottenute restino a disposizione della Difesa. Questa, pur dovendo doverosamente partecipare allo sforzo intrapreso dal Paese per il risanamento economico-finanziario, può ragionevolmente giovare di strumenti innovativi derivanti dalle disposizioni riguardanti il patrimonio immobiliare, quali la permuta finalizzata al pagamento di contratti di fornitura. Nel fare presente l'attuale esigenza di procedere ad un riequilibrio nella distribuzione delle risorse che non penalizzi ulteriormente l'esercizio e di procedere alla razionalizzazione delle spese nel settore, conclude esprimendo l'auspicio che la Commissione manifesti un orientamento favorevole sul decreto-legge in esame, mettendo tuttavia in evidenza le ineludibili necessità connesse al ruolo delle Forze armate.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) rileva preliminarmente come le scelte sottese dal provvedimento in esame per ciò che attiene al comparto della Difesa disattendano gli indirizzi rappresentati davanti alle Commissioni Difesa congiunte del Senato e della Camera dei deputati lo scorso 18 giugno dal ministro La Russa, in particolare sul nodo delle risorse, rispetto al quale si assiste ad una forte riduzione delle disponibilità a fronte degli incrementi delle stesse annunciati a partire dal 2009.

Esprime poi riserve circa la possibilità che risorse consistenti si rendano disponibili attraverso il meccanismo delle dismissioni degli immobili della Difesa prefigurate dall'articolo 14-*bis*, rilevando come, in ogni caso, non è con misure *una tantum* che il comparto della Difesa potrà vedere risolti i suoi problemi.

Quanto al taglio operato dall'articolo 65 del provvedimento in esame dell'autorizzazione di spesa relativa alla professionalizzazione delle Forze armate, ci si trova in presenza di una misura destinata a provocare un sensibile decadimento delle capacità operative delle Forze armate, con il rischio – significativamente evocato lo scorso 23 luglio dal Capo di Stato maggiore della Difesa davanti alla 4^a Commissione del Senato – che queste vengano ad assumere un ruolo di ammortizzatore sociale.

Per le ragioni esposte, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sul parere illustrato dal Presidente relatore.

Il presidente CANTONI avverte che il sottosegretario Crosetto deve brevemente assentarsi per un concomitante impegno parlamentare e sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 17,10.

Ha la parola il senatore SERRA (PD), il quale rileva come i tagli ai settori della difesa e della sicurezza disposti dal Governo abbiano suscitato una unanime reazione contraria da parte delle diverse sigle rappresentative degli operatori coinvolti. Ritiene che tali reazioni siano giustificate alla luce di una situazione di malessere e incertezza e dalla chiusura del Governo nei confronti di ogni ipotesi di aperto confronto. Dopo aver espresso perplessità circa la possibilità di conseguire concreti vantaggi grazie alla dismissione degli immobili, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere predisposta dal Presidente relatore.

Il senatore GALIOTO (PdL) si sofferma sulle caratteristiche dell'attuale quadro economico, che comporta la previsione di sacrifici per i diversi settori, tra i quali la stessa Difesa, che pure ha contribuito notevolmente al prestigio nazionale. Considera tuttavia positivamente l'ipotesi, prevista dalla manovra in esame, di ottenere rilevanti risorse in virtù dell'alienazione di beni immobiliari della Difesa. A nome del proprio Gruppo preannuncia infine un orientamento favorevole circa la proposta di parere presentata dal Presidente relatore.

Il senatore DEL VECCHIO (PD) sottolinea come il provvedimento in esame intervenga pesantemente sulle prospettive future delle Forze armate, anche in considerazione dell'assenza di certezze in ordine ai risultati delle prospettate dismissioni immobiliari. Manifesta pertanto preoccupazione riguardo al ruolo internazionale dell'Italia, finora supportato dalla presenza delle Forze armate in varie missioni.

Conclude annunciando la presentazione di una proposta di parere contrario, a firma dei senatori appartenenti al suo Gruppo.

Il senatore RAMPONI (PdL) ritiene che, tenendo conto del contesto economico generale, le prospettive del settore della Difesa debbano essere determinate sulla base di una scelta politica in ordine alle priorità. Fa

quindi a tale proposito presente come il ruolo delle Forze armate sia stato costantemente sottostimato dalla classe politica nazionale, diversamente da quanto accaduto in diversi Paesi alleati. Quanto poi all'impiego delle risorse effettivamente messe a disposizione, stima indispensabile affidare le relative determinazioni all'Amministrazione competente, che non deve essere condizionata da opzioni formulate in settori estranei dell'amministrazione centrale. Dopo aver rilevato la mancanza di prospettive certe in relazione agli esiti della dismissione di immobili, nonché l'effettuazione avvenuta da parte della Difesa di severe misure di contenimento della spesa, esprime condivisione rispetto all'orientamento di voto preannunciato dal senatore Galioto, auspicando per il futuro una maggiore sensibilità verso le esigenze delle Forze armate.

Il senatore CARRARA (*PdL*), dopo aver sottolineato come il concorso del comparto della Difesa all'impegno generale di contenimento della spesa pubblica non debba compromettere il mantenimento di adeguati standard operativi in comparti chiave come la difesa e la sicurezza del Paese, anche in funzione della partecipazione alle missioni internazionali, preannunzia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere illustrata dal Presidente relatore.

Replica agli intervenuti il sottosegretario CROSETTO, il quale sottolinea preliminarmente come, per valutare le conseguenze per il comparto della Difesa del provvedimento in esame, occorra affrancarsi da atteggiamenti unilaterali. Va infatti dato atto delle buone ragioni insite nella scelta del ministro Tremonti di dar luogo ad un severo intervento di riduzione della spesa, e al contempo della fondatezza delle preoccupazioni espresse dalle Forze armate, e sintetizzate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa in occasione del suo intervento davanti alla 4^a Commissione del Senato lo scorso 23 luglio, circa gli effetti dei tagli sull'operatività dello strumento militare.

Così, è difficile negare che il comparto della Difesa debba essere chiamato a concorrere all'impegno generale di contenimento della spesa, ma è anche vero che i tagli determinano reali difficoltà operative. Per altro verso, se è indubbio che il comparto sia stato interessato negli anni scorsi da importanti interventi di razionalizzazione, che hanno comportato anche non lievi sacrifici, è innegabile come in esso vi siano tuttora rilevanti aree di inefficienza e di spreco: basti pensare alla presenza di un forte *surplus* di sottufficiali rispetto al fabbisogno insito nel corrente modello di difesa, al modo di funzionare – largamente svincolato da canoni di economicità – dell'Agenzia Industrie Difesa, alla necessità di far fronte agli oneri di manutenzione di un patrimonio immobiliare sovradimensionato rispetto all'attuale configurazione delle Forze armate, all'acquisizione di sistemi d'arma senza una previa valutazione degli oneri, a volte rivelatisi esorbitanti, dei relativi costi d'esercizio. Di conseguenza, non è corretto sostenere che non vi sia margine per interventi di ulteriore razionalizzazione, ma è pur vero che tali interventi – specie ove si traducano in tagli

sulle spese d'esercizio – determinano rilevanti difficoltà per le Forze armate.

In tale contesto, la soluzione da privilegiare dovrebbe a suo avviso essere quella di determinare, per un adeguato orizzonte temporale, il volume delle risorse disponibili per il comparto, rimettendo all'autonoma determinazione di chi ha la responsabilità politica dello stesso la scelta delle misure atte a realizzare i desiderati effetti di contenimento della spesa. In proposito, segnala che il provvedimento ha introdotto, all'articolo 60, comma 3, un meccanismo di rimodulazione di spesa fra i programmi di ciascun Ministero che appare suscettibile di contribuire ad una gestione più flessibile dei necessari interventi di razionalizzazione e riqualificazione.

Quanto alle previsioni di cui all'articolo 14-*bis*, sottolinea innanzitutto l'importanza del venir meno della previsione di cui al comma 13-*ter* dell'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003 che avrebbe comportato, ove fosse rimasta invariata, la consegna da parte dell'Amministrazione della Difesa all'Agenzia del demanio, entro il 31 dicembre 2008, di immobili non più utilizzati per un ammontare di 2 miliardi di euro. In luogo di tale previsione, la Difesa viene ora messa in condizione di avvalersi di tali cespiti immobiliari, attraverso vendite o permuta, per razionalizzare e ammodernare il proprio patrimonio immobiliare.

Ai fini di recuperare direttamente risorse aggiuntive per la funzione difesa potrà invece essere attivata la diversa procedura di cui al comma 4 dell'articolo 14-*bis*, che prevede l'integrale riassegnazione dei proventi derivanti dalle alienazioni dei materiali e mezzi fuori uso della Difesa al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero.

Rispetto alla riduzione delle autorizzazioni di spesa derivanti dall'articolo 60, comma 1, più preoccupante, prosegue il Sottosegretario, appare, in termini di ripercussioni operative per il comparto della Difesa, la previsione dei tagli relativi al processo di professionalizzazione delle Forze armate, di cui all'articolo 65, comma 1. Occorre in proposito tenere presente che il rischio è quello di rovinare il futuro di giovani che si sono fidati dello Stato, prestando servizio nelle Forze armate per periodi anche di 6-7 anni. È comunque verosimile che a questa, e ad altre aree di criticità, possa porsi rimedio nel prossimo futuro avvalendosi del maggior gettito, rispetto alle previsioni, che potrà ragionevolmente registrarsi nei prossimi mesi.

Richiama poi l'attenzione sugli effetti di contenimento della spesa conseguibili attraverso il più intenso ricorso ad apparati tecnologici di sorveglianza atti a integrare o sostituire la componente umana, ad esempio ai fini dello svolgimento dei compiti dell'Arma dei Carabinieri.

In conclusione, il Sottosegretario rileva come il nodo dell'inadeguatezza delle risorse per la funzione Difesa sia difficilmente risolvibile in difetto di una percezione condivisa, fra le forze politiche e nell'opinione pubblica, della centralità del ruolo delle Forze armate per gli interessi del Paese. Al fine di promuovere una riflessione in proposito, nei prossimi mesi un contesto certamente propizio potrà essere quello dell'esame par-

lamentare del provvedimento di rifinanziamento delle missioni militari all'estero, specie ove l'Amministrazione della difesa ritenesse – al contrario di quanto avvenuto quest'anno – di non poter assumere gli oneri inerenti alla partecipazione alle missioni internazionali nella parte eccedente le autorizzazioni di spesa preventivamente acquisite.

Il presidente relatore CANTONI (*PdL*) ringrazia il sottosegretario Crosetto per il prezioso contributo di analisi assicurato all'odierna discussione.

Avverte che è pervenuta una proposta di parere contrario sul provvedimento, a firma del senatore Scanu e di altri senatori.

Avverte inoltre che si passerà alle dichiarazioni di voto.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto, il senatore TORRI (*LNP*) conviene in ordine allo stato di difficoltà delle Forze armate, specie riguardo alla disponibilità di risorse per l'esercizio e per il trattamento delle categorie del personale più svantaggiate. Dà peraltro atto della necessità di un'operazione di risanamento che deve basarsi sul contenimento della spesa anziché sull'aumento delle entrate fiscali e auspica il conseguimento delle cospicue risorse attese dall'alienazione del patrimonio immobiliare. Annuncia pertanto l'espressione di un voto favorevole sulla proposta di parere in votazione.

La senatrice PINOTTI (*PD*), dopo aver dato atto preliminarmente al Presidente relatore di aver raccolto nella sua relazione elementi di preoccupazione ampiamente condivisi in seno alla Commissione, esprime apprezzamento per il contributo di analisi del Sottosegretario. Nondimeno, il voto del suo Gruppo sarà contrario, in presenza di un provvedimento destinato ad incidere pesantemente sull'operatività delle Forze armate, già penalizzate dal persistere degli effetti dei tagli apportati nel 2004 dal Governo allora in carica. Assai preoccupante è, in particolare, la scelta del taglio delle risorse per il processo di professionalizzazione delle Forze armate, che mette in causa il percorso di graduale recupero di condizioni di equilibrio fra ufficiali, sottufficiali e sergenti e volontari.

Quanto al taglio di risorse di cui al comma 1 dell'articolo 60, che si va a sommare ai tagli degli anni 2005 e 2006 – cui ha fatto seguito nei due anni successivi un parziale ripristino – si torna ad incidere pesantemente sulle spese d'esercizio, con conseguenze sugli *standard* operativi delle Forze armate, per le quali significativamente è stato evocato dal Capo di Stato maggiore della Difesa il rischio di divenire una sorta di ammortizzatore sociale.

A fronte di ciò, appare poco realistico immaginare che risorse di ammontare consistente possano esser recuperate attraverso le dismissioni del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 14-*bis*, trattandosi di un meccanismo che, sia pure diversamente congegnato, nel recente passato non ha dato grandi risultati, e comunque destinato a produrre i suoi primi effetti non prima di due anni.

In tali condizioni, se il Governo ritiene che il volume di risorse che possono oggi essere messe a disposizione della funzione difesa sia quello risultante dal provvedimento, avrebbe dovuto preventivamente porre la questione del ridimensionamento degli obiettivi e dell'impegno operativo del comparto.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, posto ai voti, è approvato il parere, favorevole con condizioni e osservazioni, predisposto dal Presidente relatore.

Risulta pertanto preclusa la proposta di parere contrario presentata dal senatore Scanu e da altri senatori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CANTONI ricorda che domani, mercoledì 30 luglio alle 14, presso la Camera dei deputati, Sala Mappamondo, avrà luogo, in riunione congiunta con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, l'audizione dei rappresentanti del COCER Interforze, già programmata, avente ad oggetto «Tematiche d'interesse del personale militare».

Per quanto riguarda la 4^a Commissione del Senato, la riunione avrà luogo a livello di Ufficio di Presidenza allargato ai Capigruppo, ma l'invito a parteciparvi è esteso anche ai senatori della Commissione che non sono membri di tale organo.

Preannunzia poi che, alla ripresa dei lavori dopo la sospensione estiva, sarà organizzata una visita ai contingenti italiani in Libano e in Afghanistan.

La Commissione prende atto di tali comunicazioni.

La seduta termina alle ore 18,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949**

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo,

rilevato che:

rispetto alle previsioni precedentemente esposte nel DPEF, le analisi congiunturali più recenti evidenziano un quadro dell'economia internazionale, reso già fragile dalla crisi dei mercati immobiliari e creditizi, ulteriormente aggravatosi negli ultimi mesi a causa dall'impennata delle quotazioni del petrolio;

nelle stime più recenti la variazione del PIL dell'Italia si posiziona allo 0.4 per cento nel 2008 e allo 0.8 per cento nel 2009, che la domanda interna è in contrazione e che in entrambi gli anni la ridotta crescita influirà sulle risorse disponibili;

il dato tendenziale del rapporto deficit-PIL dell'anno corrente è stato corretto al rialzo;

per restituire slancio al processo di risanamento della finanza pubblica ora non si può né si deve operare di nuovo sulla leva fiscale e che pertanto, l'azione correttiva non può che concentrarsi sulla spesa pubblica;

considerato che, alla stregua degli elementi che precedono, il provvedimento reca le misure necessarie e urgenti per ridurre l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e per assicurare la crescita del tasso di incremento del prodotto interno lordo rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso una serie di interventi che coinvolgono vari settori;

rilevato come, nel contesto dell'impegno di contenimento della spesa promosso dal Governo, per ciò che attiene specificamente il comparto della Difesa, una parte delle misure si ponga però in controtendenza rispetto al principio guida secondo cui uno degli impegni prioritari assunti dal Governo è quello di garantire il ruolo dello strumento di difesa e la sicurezza dei cittadini;

rilevato, in particolare, come le riduzioni previste dal provvedimento – e segnatamente quelle contemplate dall'articolo 60, comma 1, del provvedimento – implicino il rischio di gravare inevitabilmente per larga parte sulle spese di addestramento e di manutenzione dei mezzi e degli equipaggiamenti, ossia proprio su quel settore definito come «vitale» dal Ministro della difesa nella seduta svoltasi il 18 giugno scorso davanti alle Commissioni Difesa congiunte del Senato e della Camera dei depu-

tati, con conseguenti riflessi negativi anche sotto il profilo economico, a causa dell'accelerazione del deterioramento dei mezzi;

considerata altresì la possibilità che si vengano a determinare serie ripercussioni per la funzionalità delle Forze armate in rapporto alla scelta, di cui all'articolo 65, di dar luogo ad una sensibile riduzione delle risorse destinate al reclutamento di personale militare volontario, scelta che rischia di mettere in causa un tassello essenziale ai fini dell'implementazione del corrente modello di difesa;

preso atto della scelta, di cui all'articolo 60, comma 12, di ridurre di 183 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per l'anno 2009 prevista dall'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) – che ha istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo destinato al finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009 per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali – riduzione che comunque non appare suscettibile di precludere il raggiungimento delle finalità alle quali è preordinato il fondo, attese le consistenti disponibilità che ne residuano;

preso tuttavia atto che, a fronte delle rilevanti riduzioni delle autorizzazioni di spesa apportate dal provvedimento, vi è la possibilità di reperire e rendere concretamente disponibili per le esigenze funzionali del comparto della Difesa risorse aggiuntive provenienti dai programmi di dismissione dei beni immobili militari, come previsto dall'articolo 14-bis;

rilevato, in particolare, come il comma 3 dello stesso articolo 14-bis attribuisca al Ministero della Difesa, sentita l'Agenzia del demanio, la possibilità di individuare, tramite decreto, ulteriori beni immobili militari da alienare rispetto a quelli non più utili ai fini istituzionali ricompresi negli elenchi, e come tale procedura rischi di attribuire all'Agenzia del demanio un ruolo non congruente rispetto alle esigenze meglio valutabili da parte della Difesa;

preso atto con favore della scelta, di cui all'articolo 63, comma 1, di prevedere l'incremento di 90 milioni di euro, per l'anno 2008, della consistenza del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

sottolineata, sempre al fine di reperire risorse aggiuntive per la coerente attuazione degli impegni correlati al corrente modello di Difesa, l'esigenza di porre in essere una coerente e sistematica ricognizione delle aree di inefficienza presenti nel comparto, attraverso una *spending review* che superi gli elementi di assistenzialismo e di inefficienza a tutt'oggi rilevabili (evidenziati efficacemente nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2007 della Corte dei conti, di recente trasmessa al Parlamento);

rilevato infine che, alla stregua del meccanismo di riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 60, comma 1, che investe anche

la componente di spesa predeterminata per effetto di apposite leggi, non è dato di valutare nel dettaglio l'impatto di tali riduzioni sulle singole U.P.B. (unità previsionali di base) afferenti al Ministero della difesa, in mancanza di una elencazione dettagliata degli stanziamenti che vengono intaccati, con un grave di carenza informativa per il Parlamento,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole

a condizione

che tutte le riduzioni degli stanziamenti siano perseguite preservando il principio dell'autonomia del Ministro della difesa nella determinazione delle scelte strategiche del comparto di competenza;

che, in sede di espletamento delle procedure contemplate dall'articolo 14-*bis* in materia di dismissioni e permuta degli immobili della Difesa, sia assicurato il mantenimento di una quota congrua e consistente, non inferiore al 50 per cento delle risorse che ne deriveranno all'interno del comparto stesso;

che con successivi provvedimenti sia prevista l'esclusione del comparto Difesa e Sicurezza dall'applicazione delle disposizioni che più sensibilmente incidono in senso negativo sulle risorse e sul trattamento del personale del comparto stesso, in quanto non coerenti con gli impegni operativi assegnati alle Forze armate sul piano della sicurezza pubblica e con l'esigenza di riconoscere al comparto medesimo una propria specificità, sul piano economico-normativo;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 60, comma 1, valuti il Governo, in sede di emanazione di successivi provvedimenti, l'esclusione del comparto Difesa e Sicurezza dall'applicazione delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio per il triennio 2009-2011;

valuti il Governo, in sede di emanazione dei decreti di rimodulazione di cui all'articolo 60, tutti i margini per salvaguardare l'operatività e l'efficienza del comparto.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI,
PEGORER, PINOTTI, SERRA E SIRCANA, SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 949**

La Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

rilevato che il presente provvedimento manca di linee che indichino direttrici di sviluppo della crescita economica e difetta completamente di interventi mirati a contrastare le disuguaglianze sociali e a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, dei pensionati, dei lavoratori dipendenti, carenza tanto più grave in quanto lo stesso DPEF denuncia un'allarmante impennata dell'inflazione, in particolare di quella al consumo;

considerato che:

l'articolo 60 reca una serie di interventi che riducono drasticamente le risorse finanziarie assegnate al comparto della Difesa, mettendone a rischio, per i prossimi anni, la piena funzionalità ed operatività; in particolare, al comma 1, all'elenco n. 1, gli stanziamenti per la Difesa sono ridotti per importi complessivamente pari a euro 503,735 milioni per l'anno 2009, a euro 478,099 milioni per l'anno 2010 e a euro 834,508 milioni per l'anno 2011, con conseguenti effetti negativi sui fondi destinati all'esercizio e, quindi, sulle attività addestrative del personale e sulla manutenzione dei mezzi; al comma 10 sono soppresse definitivamente le dotazioni di bilancio temporaneamente accantonate, pari, per la Difesa, a circa 300 milioni di euro; al comma 12 vengono ridotti, per un importo di 183 milioni di euro, i fondi assegnati per gli investimenti industriali della Difesa per l'anno 2009; al comma 15, dal cui ambito di applicazione sono state escluse le amministrazioni della Sicurezza e del Soccorso, ma non la Difesa, viene limitata la possibilità di spesa dell'amministrazione a un dodicesimo dello stanziamento assegnato per ciascun mese di esercizio, impedendo sostanzialmente la stipula di contratti per forniture di beni e servizi di lungo periodo;

l'articolo 65 riduce le risorse destinate alla professionalizzazione delle Forze armate del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010 e che da tale disposizione dovranno conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2010; viene previsto, inoltre, un taglio medio annuo di circa 380 milioni di euro, comportando una riduzione nel 2009 del 18 per cento e rimettendo in discussione tutto il quadro di alimentazione, sia in termini di nuove assunzioni, sia in termini di transito in servizio permanente degli attuali volontari in rafferma da 5/7 anni (VFB) e di quelli di cui era pianificata la stabilizzazione a partire dal 2012 (VFP4);

l'articolo 66 pone una serie di limitazioni e blocchi alle assunzioni nelle forze di polizia ad ordinamento militare e civile che costituiscono la naturale destinazione del personale «precario» delle Forze armate (VFP I e VFP4);

l'articolo 67 sopprime alcune fonti di alimentazione degli istituti retributivi tipici della contrattazione/concertazione integrativa (fondi di efficienza e assimilati) e riduce le risorse destinate dalle procedure negoziali già concluse all'incentivazione della produttività del personale, mentre l'assegnazione di 20 milioni di euro per il solo personale della Guardia di Finanza altera gli equilibri retributivi tra il personale del Comparto Sicurezza e Difesa; sopprime inoltre le risorse destinate da precedenti provvedimenti a compensare il maggiore impegno del personale civile della Difesa per le attività connesse alle missioni internazionali;

l'articolo 69 prevede il differimento *una tantum* di un anno degli scatti biennali relativi alla progressione economica del personale in regime di diritto pubblico «non contrattualizzato», inclusa la dirigenza delle Forze armate e delle Forze di polizia;

l'articolo 71 prevede, per i primi dieci giorni di malattia in un anno solare, l'attribuzione del solo trattamento economico fondamentale con esclusione degli accessori benché fissi e continuativi con deroga per il Comparto Sicurezza e Difesa solo per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative; la retribuzione del personale del Comparto Sicurezza e Difesa rispetto a quella del pubblico impiego è formata per oltre il 60 per cento da indennità specifiche di impiego, di funzione e d'istituto, la citata disposizione avrà quindi effetti ridotti per il pubblico impiego (ove potrà al massimo generare la non attribuzione di alcune indennità), mentre per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia produrrà una contrazione concreta della retribuzione, riducendola al 40 per cento; inoltre, l'applicazione della penalizzazione, anche nei confronti di coloro che non si sono mai ammalati in precedenza, pur sopportando condizioni d'impiego più gravose rispetto al rimanente pubblico impiego, appare ulteriormente penalizzante, anche in considerazione dell'applicazione delle fasce di reperibilità 08,00-13,00 e 14,00-20,00 (tutti i giorni, compresi festivi e prefestivi);

l'articolo 72 prevede la possibilità, per il personale che si trovi a cinque anni dal limite di età, di presentare domanda di esonero totale dal servizio con o senza disponibilità a svolgere mansioni di volontariato (i trattamenti economici sono conseguentemente ridefiniti in ragione del 50 per cento nel primo caso e del 70 per cento nel secondo); prevede, altresì, la possibilità per le amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro dei dipendenti che abbiano raggiunto i quaranta anni di contribuzione, in-

dipendentemente dal limite di età, disponendo, tuttavia, in considerazione della specificità del comparto, l'adozione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni, con cui saranno stabiliti specifici criteri e modalità applicative per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia; nel caso in cui tali decreti riportassero i criteri generali previsti per la pubblica amministrazione, l'applicazione delle disposizioni si potrebbe tradurre in un pensionamento anticipato d'autorità per molti ufficiali e marescialli, il cui numero dipende solamente dalla consistenza organica risultante dalla revisione del modello professionale, per 6.000 carabinieri e ulteriori 20.000 tra finanzieri, poliziotti, agenti penitenziari e agenti forestali, dando luogo a forme di prepensionamento che obbligherebbero ad accedere a trattamenti di quiescenza penalizzati, i quali non risulterebbero utili a politiche di riduzione di eventuali esuberi di organico, il cui costo andrebbe comunque a carico del sistema previdenziale;

considerato che tutte le citate disposizioni dovrebbero essere soppresse a causa degli effetti negativi che ne deriverebbero per il personale militare e per l'Amministrazione della Difesa;

rilevata, al contrario, la necessità di garantire al comparto della Difesa maggiori risorse finanziarie per dare certezza e stabilità al personale nella quotidianità dei servizi prestati e per avviare e realizzare i programmi d'investimento e di manutenzione dei mezzi a disposizione;

esprime parere contrario.

BILANCIO (5^a)

Martedì 29 luglio 2008

31^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,45.

N SEDE REFERENTE

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che si è conclusa la discussione generale sul testo del provvedimento, con le relative repliche del relatore e del rappresentante del Governo, dichiara dunque aperta la fase di illustrazione degli emendamenti. Relativamente agli emendamenti riferiti fino all'articolo 23-bis, dichiara inammissibili le proposte 2.2, 5.1, 6-sexies.0.6, 6-sexies.0.7, 9.0.3 (limitatamente al 2008), 12.1, 13.0.1 (limitatamente al 2008), 14-bis.2, 15.5, 19.0.1, 20.3, 20.5, 20.6, 20.7, 20.9 e 20.12.

Il senatore MORANDO (PD) chiede di acquisire conferma che sia stato dichiarato ammissibile l'emendamento 1.5 a propria firma, che interviene a modificare la legge n. 468 del 1978.

Il presidente AZZOLLINI conferma che la proposta emendativa in questione è stata dichiarata ammissibile al fine di consentire lo svolgimento di un'ampia discussione sul punto in relazione ai contenuti del decreto-legge in esame; resta fermo che tale valutazione non deve intendersi

quale precedente in ordine all'ammissibilità, in sede di provvedimenti collegati alla manovra finanziaria, di norme modificative della legge di contabilità, risultando la valutazione di ammissibilità di tale proposta specificamente volta a permettere un confronto su tali questioni nell'ambito dell'esame in Commissione.

Il senatore MERCATALI (*PD*) dichiara che tutte le proposte emendative presentate dai senatori del Gruppo del Partito democratico devono intendersi a firma anche di tutti i componenti del Gruppo in Commissione bilancio. Chiede quindi che siano aggiunte le relative firme sulle proposte emendative in questione.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra la proposta 1.1 sottolineando che il Governo non ha presentato i dati relativi agli andamenti del PIL e al relativo incremento cui fa riferimento la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione. Tale disposizione, che il testo in esame prevede quale elemento fondativo della necessità e urgenza del decreto-legge, costituisce dunque una mera affermazione non supportata dai dati, e dunque l'emendamento è volto a sopprimerla. Illustra poi la proposta 1.2, volta a destinare ingenti risorse a interventi di riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro, operando sia a favore delle donne lavoratrici con operazioni di riduzione della pressione fiscale di tipo selettivo, sia attraverso una riduzione generalizzata dell'aliquota IRPEF sulla componente di salario connessa alla contrattazione di secondo livello, che appare più rispondente alle mutate esigenze del mondo del lavoro. Ai fini della copertura di tale proposta si prevede una riduzione crescente nel tempo della spesa corrente primaria della pubblica amministrazione, mediante un sistema di valutazione per settori e non già mediante tagli lineari, che si sono rivelati inefficaci. Ricorda che ciò costituisce attuazione del programma del Partito Democratico in ordine alle modalità di pervenire ad una riduzione efficace ed efficiente della spesa corrente primaria, sottolineando infine che la copertura della proposta prevede altresì un inasprimento delle misure già previste dal decreto negli specifici settori. Illustra la proposta 1.5, nonché le proposte 1.6 e 1.7, che ineriscono al tema delle regole della sessione di bilancio. Dopo aver richiamato i contenuti del decreto-legge in esame, che reca norme di fatto modificative del sistema contabile delineato dalla legge n. 468 del 1978, sottolinea la necessità di una modifica organica in materia. L'emendamento è dunque volto a chiarire in tal senso le norme relative ai contenuti propri della legge finanziaria, anche al fine di superare i profili problematici che si porranno nella prossima sessione di bilancio alla luce della contraddittorietà tra la previsione dell'articolo 1, comma 1-*bis* del decreto, che prevede contenuti restrittivi per la legge finanziaria della prossima sessione e l'articolo 11, comma 3, lettera 1-*ter* della legge n. 468, che invece resta norma formalmente in vigore.

La senatrice CARLONI (*PD*) illustra l'emendamento 1.3 volto a favore l'innalzamento del tasso di partecipazione delle donne al mondo del lavoro attraverso strumenti di conciliazione familiare che sono in larga parte già previsti ma risultano ampiamente disattesi a causa della scarsità di risorse a tal fine destinate.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra l'emendamento 1.4 che si iscrive nell'ambito degli interventi in materia di imposizione fiscale sui redditi da lavoro dipendente, già illustrati dal senatore Morando, prevedendo tale copertura finanziaria una diversa modulazione della cosiddetta «Robin Tax».

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al relatore al rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri.

Il relatore FLERES (*PdL*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme al relatore precisando, in ordine all'emendamento 1.1, che, come già chiarito in sede di replica, risulta di difficile stima la determinazione dell'incremento del PIL rispetto al dato tendenziale, sottolineando tuttavia che la lettera *b*) dell'articolo 1 fa riferimento al complessivo effetto di crescita del PIL che consegue alla manovra. Le proposte 1.2, 1.3 e 1.4 risultano condivisibili nelle finalità ma di difficile applicazione, mentre, in ordine agli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7 ricorda che una espressa modifica alle legge n. 468 era stata profilata nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, ove tuttavia la norma non è stata recepita. In ordine ai criteri che si porranno per la valutazione dei contenuti propri della legge finanziaria per la prossima sessione di bilancio, ricorda poi che l'impegno a redigere una finanziaria dai contenuti restrittivi, limitata alle sole norme di conseguimento dei saldi, è altresì contenuto nella risoluzione di approvazione al DPEF 2009-2013, per cui ritiene che tale criterio dovrà risultare prevalente in sede di valutazione dei contenuti della prossima manovra di fine anno e ai fini della valutazione di ammissibilità dei relativi emendamenti.

Si passa quindi alle votazioni.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il presidente AZZOLLINI pone dunque ai voti la proposta 1.1 che risulta respinta.

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 1.2, raccomandandone l'approvazione anche con riferimento alla delicatezza del clima sociale che si registra su tali temi che impone l'adozione tempestiva di idonee misure.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.2 e 1.3 risultano respinti.

Il senatore LEGNINI (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.4 sottolineando la rilevanza della proposta in ordine al sostegno sociale e richiamando altresì i profili critici posti dal decreto in esame in relazione a questioni di importanza quali le pensioni sociali di cui all'articolo 20 rispetto al quale sono emersi profili problematici in ordine all'interpretazione del testo.

Il presidente AZZOLLINI preannuncia che, in relazione al tema delle pensioni sociali, potrà procedersi, nel prosieguo dell'esame, all'accantonamento dell'articolo 20, affinché il relatore e il Governo possano procedere ad una puntuale verifica sui contenuti della norma per operare eventuali precisazioni della medesima, al fine di conseguire un testo chiaro e puntuale.

Il sottosegretario VEGAS, in ordine all'articolo 20, rileva che la modifica apportata presso la Camera dei deputati non intendeva ingenerare dubbi interpretativi circa l'ambito di applicazione della norma, che risultava peraltro chiarito anche alla luce di un ordine del giorno presentato e approvato sul punto presso l'altro ramo del Parlamento. Tuttavia, precisa che il Governo si impegnerà a ulteriormente chiarire tali profili ove ciò fosse ritenuto necessario nel corso dell'esame del provvedimento.

Il presidente AZZOLLINI accoglie positivamente l'impegno in tal senso assunto dal Governo ed il chiarimento fornito dal sottosegretario Vegas invitando dunque il relatore a coordinarsi con l'Esecutivo al fine di valutare la possibilità di precisare ulteriormente i contenuti della norma onde evitare ogni ambiguità interpretativa e ricondurre il tenore testuale allo spirito della previsione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 risulta respinto dalla Commissione.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 1.5, che intende dare certezze circa le questioni interpretative che si porranno nella prossima sessione di bilancio in ordine ai contenuti propri della legge finanziaria.

Posta ai voti, la proposta 1.5 risulta respinta.

Il senatore LEGNINI (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 1.6, raccomandandone l'approvazione.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.6 e 1.7 risultano quindi respinti.

Si passa agli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra le proposte 2.1, 2.0.1 e 2.0.2 volte a introdurre modifiche alle norme sulla banda larga. Si tratta di proposte volte a risolvere problemi applicativi e a prevedere un fondo per interventi capillari in tutto il territorio nazionale, finalizzati ad incrementare la competitività del sistema economico italiano.

Illustra poi la proposta 3.3 volta a prevedere crediti d'imposta per gli oneri sociali e per le spese di personale qualificato nella ricerca al fine di favorire lo *start up* delle imprese ad alta intensità tecnologica.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Si passa quindi ai pareri del relatore e del Governo.

Il relatore FLERES (*PdL*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti rilevando che il credito d'imposta recato dall'emendamento 3.3 potrebbe avere un effetto molto limitato essendo destinato ad imprese che iniziano per la prima volta un'attività economica.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore rilevando tuttavia come la proposta concernente le *start up* delle società ad alta intensità tecnologica sia condivisibile nella finalità anche se introduce un'agevolazione automatica molto onerosa per il bilancio dello Stato.

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*) interviene incidentalmente per segnalare che la previsione di crediti di imposta automatici da parte del centrosinistra è stata sempre giustificata dal fatto che tali strumenti rappresentano la fattispecie più vicina alla riduzione delle aliquote. La configurazione di tetti di spesa, trasforma il credito in una agevolazione, sostanzialmente diversa dalla riduzione di una aliquota.

Si passa alla votazione delle proposte riferite agli articoli 2 e 3.

In esito a distinte votazioni vengono respinti tutti gli emendamenti da 2.1 a 3.0.1.

Si passa all'esame delle proposte riferite all'articolo 4 che vengono date per illustrate.

Con l'avviso contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti tutti gli emendamenti da 4.1 a 4.0.2.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) ricorda che l'unica proposta riferita all'articolo 5 è inammissibile. Propone quindi di passare all'illustrazione delle proposte riferite agli articoli da 6 a 6-*sexies*.

Conviene la Commissione.

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*) illustra la proposta 6-*ter*.5 volta ad evitare che la norma concernente la Banca del Mezzogiorno venga qualificata come aiuto di Stato dalla Commissione europea, posto che sul testo del decreto-legge è prevista la restituzione del capitale sociale al valore nominale. Illustra poi la proposta 6-*quater*.5 volta a superare il problema di concentrare anche le risorse regionali per gli interventi del fondo per le aree sottoutilizzate al fine di evitare lo spreco di risorse nel Mezzogiorno. Un'analoga iniziativa dovrebbe essere sostenuta in ambito europeo per evitare che le risorse del quadro comunitario di sostegno vengano impiegate, come avvenuto negli anni precedenti, senza apprezzabili risultati.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), replicando alle osservazioni svolte dal senatore Rossi sulla proposta 6-*ter*.5 fa presente che si stanno verificando molti casi di nazionalizzazioni di banche nell'ambito dell'Unione europea.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), replicando alle osservazioni del senatore Nicola Rossi sull'emendamento 6-*quater*.5, fa presente che la concentrazione regionale delle risorse del fondo citato potrebbe creare problemi negoziali tra Governo centrale e governi locali anche in relazione alla competenza legislativa concorrente.

Il senatore LUMIA (*PD*) illustra la proposta 6-*quinq*ues.4 volta a risolvere il problema presente nel testo del decreto-legge in titolo che prevede due distinte procedure per il ricorso alle medesime risorse. Fa presente inoltre che la maggioranza continua ad ignorare il problema del Mezzogiorno e che la proposta emendativa in esame pone invece quest'area del Paese tra le priorità. Illustra poi la proposta 6-*quinq*ues.7.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra la proposta 6-*sex*ies.0.1 volta a risolvere le difficoltà incontrate dalle piccole e medie imprese ad assumere consulenti aziendali che consentano all'impresa stessa di internazionalizzare la produzione. Illustra poi la proposta 6-*sex*ies.0.3 e 6-*sex*ies.0.5. Quest'ultima è in particolare finalizzata ad assicurare un ricambio generazionale nel settore agricolo.

Il senatore LUSI (*PD*) interviene sulla proposta 6-*sex*ies.0.2 per segnalare la visione opposta della maggioranza sulla soluzione del problema del Mezzogiorno. La proposta citata è diametralmente opposta alle iniziative dell'opposizione che si basano fondamentalmente su incentivi per la ricerca.

Tutte le restanti proposte sono date per illustrate.

Si passa alle repliche del relatore e del Governo.

Il relatore FLERES (*PdL*) esprime parere contrario su tutte le proposte rilevando che alcune di queste potrebbero trovare una migliore collocazione all'interno del provvedimento di revisione degli aiuti alle imprese che il Governo sta elaborando.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore, osservando che alcune norme del decreto-legge in esame già prevedono un accorpamento di risorse destinate agli aiuti alle imprese. Per quanto concerne la Banca del Mezzogiorno, rileva che non si tratta di un aiuto di Stato e che il Governo terrà conto di qualsiasi indicazione che dovesse pervenire dalla Commissione europea.

Si passa alle votazioni.

Poste separatamente ai voti sono respinti le proposte da 6.1 a 6.0.3.

Sulla proposta 6.0.4 interviene in dichiarazione di voto il senatore MORANDO (*PD*), richiamando l'attenzione della Commissione su un problema di particolarissimo rilievo quale l'incentivo alle imprese del settore manifatturiero più orientato all'*export* sui mercati al di fuori dell'Unione europea. Ciò consente di favorire un processo in corso negli ultimi due anni che evidenzia un incremento delle quote di commercio mondiale delle imprese italiane.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) interviene per rilevare che ove l'emendamento fosse riformulato in un ordine del giorno il parere della propria parte politica potrebbe essere favorevole.

Dopo un intervento del senatore MORANDO (*PD*) volto a chiedere comunque di porre in votazione la proposta, l'emendamento 6.0.4 viene respinto. Con distinte votazioni sono respinte le proposte da 6-*bis*.1 a 6-*quater*.1.

Sulla proposta 6-*quater*.2 interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore LUMIA (*PD*).

Con distinte votazioni sono respinte le proposte da 6-*quater*.2 a 6-*quinqies*.1.

In dichiarazione di voto favorevole, interviene il senatore LUMIA sulla proposta 6-*quinqies*.2, soppressivo dell'articolo che reca norme volte a determinare difficoltà applicative rilevanti.

In esito a distinte votazioni sono respinte le proposte da 6-*quinqies*.2 a 6-*sexies*.0.5.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la proposta 6-*sexies*.0.7 è inammissibile. Propone altresì di passare all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra la proposta 7.4.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Dopo aver acquisito i pareri contrari del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, si passa alla votazione.

In esito a distinte votazioni sono respinte le proposte da 7.1 a 8.6.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene di esaminare gli emendamenti riferiti da 9 a 11.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra la proposta 11.101 volta ad indicare le misure di politica fiscale avanzate dalla propria parte politica per realizzare un mercato degli affitti più ampio che favorisca anche una maggiore mobilità dei lavoratori. Rileva che la proposta nel medio termine non ha bisogno di copertura finanziaria per l'emersione dell'economia sommersa. Per gli oneri conseguenti all'applicazione delle misure nei primi anni è prevista un'adeguata copertura.

Il senatore LUSI (*PD*) illustra la proposta 11.19 volta a ripristinare le risorse che le Regioni hanno già concertato con il Governo per interventi prioritari di edilizia residenziale pubblica.

Il senatore ASTORE (*IdV*) illustra la proposta 11.22 volta a restituire risorse già destinate alla ricostruzione di alcuni comuni del Molise colpiti dal terremoto del 2002. Si tratta di una misura indispensabile, tenuto conto che già il decreto-legge n. 93 del 2008, recante l'abolizione dell'ICI sulla prima casa ha già ridotto la sospensione dei tributi per i soggetti colpiti dal terremoto.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra la proposta 11.24 volta a garantire un fondo per cofinanziare programmi a sostegno per la realizzazione di asili nido.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Si passa poi ai pareri del relatore e del Governo.

Il relatore FLERES (*PdL*) rileva che il tema della politica della casa ha una grande valenza sociale che merita una verifica da parte del Governo per una futura riconsiderazione della materia. Esprime tuttavia parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 9 a 11.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore. Rileva comunque che alcuni emendamenti affrontano materie di grande interesse determinando, tuttavia, oneri elevati che non consentono, in questa sede, di risolvere i problemi sottesi. Per quanto riguarda la ricostruzione del Mo-

lise fa presente che la norma del decreto-legge in esame è stata introdotta per evitare il rischio che risorse inutilizzate potessero andare in economia.

Si passa alle votazioni degli emendamenti riferiti agli articoli da 9 a 11.

Con distinte votazioni sono respinte le proposte da 9.1 a 9.0.3 (per la parte ammissibile).

In dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 11.101, interviene il senatore LEGNINI (*PD*) che sottolinea come l'atteggiamento di difficoltà mostrato dalla maggioranza su proposte dell'opposizione meritevoli di accoglimento, dimostra quanto il provvedimento non sia in grado di risolvere i problemi del Paese.

Con distinte votazioni sono respinte le proposte da 11.101 a 11.18.

Sulla proposta 11.19 interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore LUSI (*PD*).

Il presidente AZZOLLINI rileva come la questione sottesa all'emendamento 11.19 potrebbe essere oggetto di un ordine del giorno condiviso anche dalla maggioranza.

Con distinte votazioni sono respinte le proposte da 11.19 a 11.0.3.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che l'emendamento 12.1 è inammissibile. Su istanza dei Gruppi di opposizione propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

32^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI rileva preliminarmente che sono stati presentati gli ordini del giorno G/949/154/5 e G/949/155/5, che fanno riferimento alla materia del credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese esportatrici nonché al tema del piano case, di cui all'articolo 11 del decreto-legge in esame. Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il rispettivo parere sugli ordini del giorno in questione.

Il relatore FLERES (*PdL*) esprime parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

Il sottosegretario CASERO esprime la volontà di accoglierli entrambi.

Dopo che il senatore LUMIA (*PD*) ha dichiarato di aggiungere la propria firma ad entrambi gli ordini del giorno in questione, il PRESIDENTE su richiesta del senatore Morando pone quindi separatamente ai voti gli ordini del giorno G/949/154/5 e G/949/155/5, che risultano approvati all'unanimità dalla Commissione.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 13, che si danno per illustrati.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.0.1 (relativamente alla parte non dichiarata inammissibile) e 13.0.2.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 14 e alle relative proposte aggiuntive.

Il senatore LUMIA (*PD*) illustra le proposte 14.0.1 e 14.0.2, che sono volte a ricostituire le risorse relative alle opere infrastrutturali delle regioni Sicilia e Calabria, utilizzate dall'attuale Governo come modalità di copertura finanziaria del decreto-legge in materia di ICI. Evidenzia, al riguardo, che sarebbe auspicabile un chiarimento da parte del Governo in ordine alle linee che si intendono assumere circa il rilancio infrastrutturale di tali

zone territoriali che risentono dell'ingente taglio di risorse a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinte le proposte 14.1 e 14.2.

Il senatore LUMIA (*PD*), in dichiarazione di voto favorevole sulle proposte 14.0.1 e 14.0.2, ne raccomanda l'approvazione al fine di ripristinare risorse centrali per il rilancio tecnologico delle aree del Sud Italia.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, poste separatamente ai voti, le proposte 14.0.1 e 14.0.2 sono respinte dalla Commissione.

Si passa dunque alle proposte emendative riferite all'articolo 14-*bis*, che si danno per illustrate.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutte le proposte emendative relative all'articolo 14-*bis*.

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MORANDO (*PD*), in dichiarazione di voto contrario sulla proposta 14-*bis*.1, formula osservazioni critiche sul testo della disposizione di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge, che non prevede la destinazione delle risorse provenienti dalle dismissioni immobiliari del patrimonio pubblico a favore della riduzione del debito, che risulta invece un obiettivo prioritario.

Il sottosegretario CASERO rileva, incidentalmente, in relazione alle osservazioni del senatore Morando, che la dismissione del patrimonio pubblico, ove garantirà congrui risultati, andrà comunque a contenere l'indebitamento della pubblica amministrazione, che risulta un obiettivo prioritario dell'attuale Governo.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 14-*bis*.1, 14-*bis*.0.1 e 14-*bis*.0.2, mentre la proposta 14-*bis*.2 è stata dichiarata inammissibile.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15, che si danno per illustrati.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono dunque respinti gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, mentre la proposta 15.5 è stata dichiarata inammissibile, nonché sono respinte le proposte 15.6, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3 e 15.0.4.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*) illustra la proposta 16.14, che interviene sulla facoltà di trasformazione in fondazioni delle università, rilevando che l'articolo 16 del decreto-legge in esame delinea strumenti inidonei rispetto agli obiettivi annunciati dall'attuale Governo. In particolare, l'attuale tenore del testo normativo comporterà risultati opposti rispetto ai benefici per il settore universitario e, in primo luogo, per gli studenti, rischiando al contrario di favorire i soli docenti universitari.

Dopo che i restanti emendamenti riferiti all'articolo 16 e relativi emendamenti aggiuntivi si danno per illustrati, il PRESIDENTE dà quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri.

Il relatore FLERES (*PdL*) esprime parere contrario su tutte le proposte riferite all'articolo 16, nonché sul relativo emendamento aggiuntivo, specificando comunque l'interesse posto dalla proposta 16.14, testé illustrata dal senatore Nicola Rossi, rilevando che la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge in esame costituisce un primo elemento di più ampio percorso di revisione degli assetti delle università.

Il sottosegretario CASERO esprime parere conforme al relatore, associandosi alle considerazioni svolte in ordine alla proposta 16.14.

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Poste separatamente ai voti, sono respinte le proposte 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 16.14, chiedendone la trasformazione da parte del proponente in un apposito ordine del giorno che risulterebbe condivisibile nei contenuti di impegno al Governo, al fine di migliorare la disposizione normativa.

Il senatore GIARETTA (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 16.14, richiamando la centralità degli interventi in materia di università quale sede per l'effettivo rilancio del Paese sul piano anche della competizione internazionale e sottolineando l'inefficacia delle misure adottate in tale materia dal Governo, che non rispondono agli intenti annunciati.

Posta ai voti, la proposta 16.14 risulta quindi respinta. Poste separatamente ai voti, sono altresì respinte le proposte 16.15, 16.16 e 16.17.

Il senatore LEGNINI (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 16.18, volta ad eliminare l'incongruenza contenuta nel comma 14 dell'articolo 16 del decreto-legge in esame, che pone peraltro un problema definitorio, atteso che non risulta chiaro se il patrimonio delle fondazioni dovrà continuare ad essere considerato facente parte del conto consolidato della pubblica amministrazione.

Posta ai voti, la proposta 16.18 risulta respinta. Poste separatamente ai voti, risultano altresì respinte le proposte 16.19 e 16.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 17 a 19.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra la proposta 17.5 volta a sostituire il nome della rubrica dell'articolo che non è coerente con le disposizioni ivi contenute.

Tutti i restanti emendamenti si danno per illustrati.

Dopo gli interventi del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, volti ad esprimere parere contrario su tutte le proposte emendative, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 17.1 a 19.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il senatore LUSI (*PD*) ritira l'emendamento 20.2.

Il presidente AZZOLLINI propone di accantonare tutte le proposte emendative riferite all'articolo 20.

Sulla proposta di accantonamento interviene il senatore LEGNINI (*PD*) per segnalare che si tratta dell'articolo sul quale l'opinione pubblica attende delle risposte del Governo rispetto all'assegnazione dell'assegno sociale per 800 mila italiani. Ritiene inderogabile la necessità di provvedere a delle correzioni della norma rivolta inizialmente contro gli immigrati. Il Governo ha affermato che sussistono problemi interpretativi della norma che a suo parere risulta chiara e lesiva di una platea significativa di persone indigenti.

Il presidente AZZOLLINI ribadisce l'opportunità di accantonare l'esame dell'articolo 20 affinché si possa definire meglio un testo chiaro e per consentire al relatore e al Governo di modificare il testo.

La Commissione conviene di accantonare le proposte relative all'articolo 20.

Si passa all'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 20, nonché di quelli riferiti all'articolo 21.

Il senatore ROILO (*PD*) illustra la proposta 21.3, soppressiva dell'intero articolo 21. Dopo aver richiamato gli aspetti salienti dell'articolo 21, volti ad ampliare a dismisura il ricorso a contratti a tempo determinato, fa presente che le tutele dei lavoratori vengono sostituite da una sorta di liquidazione che pone comunque fine al rapporto di lavoro. Anche il limite di 36 mesi per il passaggio del contratto da tempo determinato a indeterminato viene messo in discussione potendo essere modificato nella contrattazione collettiva. Si tratta in sostanza di un articolo che è opportuno abrogare perché determina una deregolamentazione che colpisce i diritti lavoratori.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra la proposta 21.4, esprimendo forte meraviglia per le scelte operate dalla maggioranza. Rispetto ad un obiettivo di modernizzazione del mercato del lavoro condiviso da tutte le forze politiche, rileva che tutti gli interventi normativi più importanti sono stati rivolti ad eliminare un dualismo che caratterizza la situazione del mercato del lavoro in Italia: la presenza di contratti a tempo indeterminato ai quali sono associate molte tutele e contratti flessibili con tutele depotenziate. Invece di procedere ad un superamento di tale dualismo l'articolo 21 ha l'effetto di allargare le possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato muovendo nella direzione opposta a quella seguita negli ultimi decenni. L'articolo quindi non affronta la sfida riformista di accettare la flessibilità del rapporto di lavoro potenziando al contempo le tutele dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra la proposta 21.6, ribadendo la ferma contrarietà alle norme contenute nell'articolo 21. Ritiene che i commi da 1 a 1-*ter* siano peraltro viziati di incostituzionalità. I contratti di lavoro precario possono essere rinnovati senza un termine fisso e in caso di illegittimo ricorso a tale strumento da parte delle imprese, in luogo della trasformazione del contratto stesso a tempo indeterminato, si introduce una sanzione assimilabile ad una multa. Si creano ingiustificate sperequazioni tra le sentenze in atto che, lungi dal riguardare soltanto le vertenze della società Poste Italiane, riguardano una platea molto estesa di persone.

L'emendamento 21.6, sopprimendo il comma 1, tenta di rimediare ad una norma sbagliata.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra la proposta 21.0.1 volta ad aiutare i genitori che usufruiscono del *part-time*.

Tutti i restanti emendamenti si danno per illustrati.

Si passa ai pareri del relatore e del Governo.

Il relatore FLERES (*PdL*) si rimette al Governo su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 21 ed esprime parere contrario sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 20.

Il sottosegretario CASERO ricorda che le norme dell'articolo 21, oggetto di dibattito sui quotidiani, sono risultanti da un emendamento approvato dalla Camera dei deputati di iniziativa parlamentare. Ritieni che le modifiche al mercato del lavoro dovrebbero essere oggetto di una revisione più ampia, evitando il rischio di trasformare il precariato in un contratto di lavoro rigido. Alcune tipologie di lavoro hanno bisogno di essere regolate con flessibilità attraverso contratti a tempo determinato. Ritieni, infine, necessario uscire da un approccio ideologico ai problemi del mercato del lavoro dando certezze a livello normativo. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli recanti articoli aggiuntivi all'articolo 20, nonché di quelli riferiti all'articolo 21.

Si passa alla votazione degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 20, nonché di quelli riferiti all'articolo 21.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 20.0.1, interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore LUMIA (*PD*) sulla proposta 20.0.2, volta a ridurre il carico contributivo per la pesca e l'agricoltura al fine di rendere tali settori più competitivi, in linea con gli altri paesi europei. Oltre ai doverosi interventi di repressione del lavoro nero, la proposta si affianca per creare spazi di convenienza alla scelta di legalità.

Posta ai voti, la proposta 20.0.2 è respinta dalla Commissione.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 21.1, prende la parola il senatore MORANDO (*PD*) per segnalare che sarebbe fortemente lesivo delle prerogative del Parlamento procedere a respingere gli emendamenti riferiti all'articolo 21 per poi introdurre modifiche all'articolo stesso durante la fase dell'Assemblea mediante l'apposizione della questione di fiducia. Ritieni che la questione di fiducia debba essere posta sul testo esaminato e proposto dalla Commissione all'Assemblea. Pertanto, richiama l'attenzione della maggioranza e del relatore – che si è rimesso al Governo – in merito alla scelta di procedere alla votazione precludendo qualsiasi dibattito in Commissione su una questione di rilevante valenza sociale sulla quale il Governo potrebbe decidere di intervenire stanti le pressioni che provengono dal Paese.

Il presidente AZZOLLINI, in ossequio al clima di collaborazione che caratterizza i rapporti tra la maggioranza e l'opposizione, propone di accantonare l'emendamento 21.4, sostitutivo dell'intero articolo, al fine di consentire al relatore e al Governo di poter eventualmente affrontare il tema durante i lavori in Commissione.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione e l'esame dell'emendamento 21.4 viene accantonato.

Con separate votazioni, sono respinte le proposte 21.1 e 21.2.

Interviene il senatore ROILO (*PD*) in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 21.3, rilevando che il Governo, avendo espresso parere contrario su tutti gli emendamenti soppressivi o sostitutivi dell'articolo 21, implicitamente si assume la responsabilità di mantenere il testo in esame. Dichiarò, infine, che se sussiste un problema di flessibilità nel mercato del lavoro, questo si deve intendere «in uscita» e non «in entrata». Il centro sinistra, nella scorsa legislatura, ha cercato di evitare il precariato selvaggio, senza tuttavia mettere in discussione la necessaria flessibilità nel mercato del lavoro.

In esito a separate votazioni, sono respinte le proposte da 21.3 a 21.0.1.

Si passa all'esame delle proposte riferite agli articoli 22 e 23, che sono date per illustrate.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario su tutte le proposte emendative, in esito a distinte votazioni, sono respinte le proposte da 22.1 a 23.3.

In dichiarazione di voto favorevole, interviene il senatore MERCATALI (*PD*) sulla proposta 23.4, rilevando che la disciplina del contratto di apprendistato è una questione molto importante che va rimessa alla regolamentazione tra le parti sociali.

In esito a distinte votazioni, sono respinte le proposte da 23.4 a 23.0.1.

Il presidente AZZOLLINI, prima di passare all'esame delle proposte riferite all'articolo 23-bis, propone di sospendere brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 17,15, riprende alle ore 17,45.

Riprende quindi l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 23-bis.

Il PRESIDENTE informa preliminarmente che in relazione all'articolo 23-bis del decreto-legge in esame è pervenuta una segnalazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 287 del 1990, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che viene resa pubblica ai componenti della Commissione.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra la proposta di stralcio n. 1 dell'articolo 23-*bis*, rilevando che la riforma dei servizi pubblici locali rappresenta un elemento essenziale e prioritario che tuttavia deve trovare sede in un provvedimento organico e di tenore più ampio rispetto alla previsione dell'articolo 23-*bis* del decreto, che si limita a fornire risposte inadeguate rispetto alle esigenze del settore. La norma di cui si propone lo stralcio costituisce un tentativo incompiuto di riforma del settore, atteso che l'apertura al mercato si accompagna alla previsione di ampie possibilità di deroga da parte delle amministrazioni interessate, che porrà problemi di effettività nella liberalizzazione del settore nonché di compatibilità con il quadro comunitario. Evidenzia la problematicità dei contenuti del comma 5 della disposizione in ordine alla prevista proprietà pubblica delle reti, che profila possibili costi in capo alle amministrazioni interessate dall'acquisizione delle medesime. Nel segnalare la necessità di uno stralcio della norma in questione, rileva che risulteranno necessarie norme modificative della disciplina ivi prevista già a partire dalla prossima sessione di bilancio, a riprova dell'inadeguatezza dei contenuti della previsione del decreto-legge.

Il senatore MERCATALI (*PD*), nel dichiarare di condividere le osservazioni del senatore Morando in sede di illustrazione della proposta di stralcio, sottolinea i rischi di contenzioso connessi alla disposizione e la genericità dei meccanismi di deroga al principio di gara ivi previsto. Evidenzia altresì i profili critici relativi alla prevista natura pubblica delle reti in relazione alle società quotate in Borsa che hanno le suddette reti stimate nell'ambito dei rispettivi patrimoni.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) sottolinea la varietà dei settori interessati dalla gestione dei servizi pubblici locali e le peculiari caratteristiche distintive di ciascun servizio. Rileva che l'apertura al mercato sta già operando nel senso di incentivare un migliore dimensionamento delle aziende incaricate dei servizi in questione, venendo tuttavia in rilievo una serie di fattori specificamente legati ai diversi servizi pubblici. La norma del decreto-legge pur nel variegato ambito di riferimento, consente comunque l'acquisizione di maggiori spazi sui mercati da parte delle aziende e dei soggetti incaricati di pubblici servizi con migliori capacità dimensionali e gestionali. Esprime dunque la propria condivisione per le linee profilate dalla disposizione dell'articolo 23-*bis* che consente un rafforzamento della competitività nel Paese.

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*) si sofferma sul comma 3 dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge, rilevando la scarsa chiarezza del tenore fiscale del possibile ricorso a deroghe alle modalità di affidamento mediante gara. La genericità della disposizione potrà infatti determinare, contrariamente rispetto agli obiettivi annunciati, un sistema di protezione e di assenza di liberalizzazione, che non incentiverà le imprese migliori.

Il RELATORE esprime parere contrario sulla proposta di stralcio n. 1 e su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 23-bis, rilevando in particolare che tale disposizione del decreto-legge costituisce un primo momento di un più ampio percorso di riforma del settore dei servizi pubblici locali, che appare necessario e non più procrastinabile.

Il sottosegretario CASERO esprime parere conforme al relatore, sottolineando come l'articolo 23-bis, approvato dalla Commissione bilancio nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, costituisca un importante elemento per la liberalizzazione del settore, pur nell'ambito di una situazione complessa e variegata che caratterizza i diversi servizi pubblici in Italia.

Si passa quindi alle votazioni.

Il senatore LEGNINI (PD), in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta di stralcio n. 1 dell'articolo 23-bis, insiste per la necessità di espungere tale norma dal testo del decreto e di affrontare la riforma dei servizi pubblici locali in un provvedimento sistematico ed organico. Sottolinea, al riguardo, la genericità del possibile ricorso alla deroga di cui al comma 3, richiamando altresì i rilievi critici svolti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, risultando dunque necessario lo stralcio della disposizione.

Il senatore GIARETTA (PD), in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 23-bis.1, sottolinea la grave situazione di incertezza del quadro normativo che farà seguito alla norma in esame, posto che in assenza di una chiara disciplina organica sarà necessaria l'approvazione di successive e frammentarie modifiche normative di settore, con effetti depressivi sul mercato.

Il PRESIDENTE pone dunque separatamente ai voti la proposta di stralcio n. 1, nonché le proposte 23-bis.1 e 23-bis.2, che risultano respinte.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 18,40.

**EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 949**

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI, LEGNINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.2

MORANDO, LUSI, MERCATALI, LEGNINI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) al fine di ridurre la pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente, l'incremento delle detrazioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i redditi fino a 50 mila euro annui;

b-ter) al fine di favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, la riduzione del prelievo fiscale e contributivo sulla quota di salario derivante dalla contrattazione collettiva di secondo livello;

b-quater) ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 2010 dal Consiglio europeo di Lisbona in materia di occupazione, l'innalzamento del tasso di partecipazione al lavoro delle donne, attraverso il riconoscimento di incentivi fiscali a favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:

«Art. 23-bis.

*(Incentivi fiscali a favore delle madri lavoratrici dipendenti,
autonome e parasubordinate)*

1. A decorrere dall'anno 2009, alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53,

66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a sostegno delle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido e per i servizi di assistenza familiare e cura di figli minori nel limite di:

1) 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

3) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

2. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle lavoratrici residenti nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 76, è inserito il seguente:

«Art. 76-bis.

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata "Autorità". L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organiz-

zazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuridiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.

7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio,

l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito *internet* dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

11. L'Autorità inoltre:

a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza richiamando le amministrazioni inadempienti;

b) definisce indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati.

12. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri formulati dall'Autorità, e a tal fine:

a) individuano le unità di personale in esubero o la cui prestazione risulti non adeguata alle esigenze dell'amministrazione, ai fini della loro riqualificazione professionale, anche nell'ambito di processi di mobilità; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

b) individuano le unità di personale le cui prestazioni siano di nullo o scarso rendimento, ai fini dei provvedimenti opportuni, ivi com-

preso il licenziamento per giustificato motivo nei casi di grave e colpevole inefficienza ovvero di violazione degli obblighi individuali;

c) dispongono il collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi della lettera *a)*, con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione delle componenti legate alla produttività o al risultato;

d) dispongono la mobilità del personale collocato a disposizione, la sua riqualificazione e la sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;

e) attribuiscono agli uffici o enti di riferimento, nei quali risulti esuberante personale in esubero a norma della lettera *c)*, di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi, secondo le disposizioni legislative e collettive vigenti, attribuiscono le indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;

f) organizzano un confronto pubblico annuale sul funzionamento dell'amministrazione, sulla relativa valutazione interna ed esterna, sugli obiettivi di miglioramento, con la partecipazione di associazioni di consumatori o utenti, studiosi qualificati e organi di informazione;

g) attivano di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

13. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

14. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall'Autorità, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti individuati a norma del comma 12, lettera *d)*.

16. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati a norma del comma 12, lettera *c)*, per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.000 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna ammini-

strazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

«Art. 81-bis.

(Incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente)

1. A decorrere dal 1° luglio 2008, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nella lettera *a)* il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro."; la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro."; la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "*c)* qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera *a)*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare";

b) il comma 2 è abrogato».

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

«Art. 83-bis.

(Riduzione del prelievo fiscale sul salario di produttività)

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, è introdotta la misura di detassazione del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi successivi.

2. La detassazione viene riconosciuta mediante una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 terzo comma della legge 30 aprile 1969 n. 153 costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

3. La detrazione non compete sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.

4. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 decorrono a partire dal periodo di imposta 2009».

Conseguentemente:

a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8 ed assegnare le relative risorse all'entrata del bilancio dello Stato; conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: 330 milioni per l'anno 2009 e di 430 per milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: 1.230 milioni per l'anno 2009, 930 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2012;

b) all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: 2.340 con la seguente: 1.400 e la parola: 2.310 con la seguente: 1.370;

c) all'articolo 63, comma 10, sopprimere l'ultimo periodo;

d) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: 5,5 con la seguente: 6,5;

e) all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20 per cento.

1.3

Vittoria FRANCO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) in funzione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 in materia di occupazione femminile, promuovere l'innalzamento del tasso di partecipazione al lavoro delle donne, attraverso:

- 1) il riconoscimento di incentivi fiscali a favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate;
- 2) il potenziamento degli strumenti di conciliazione familiare e il rafforzamento delle prestazioni sociali e assistenziali in favore delle famiglie con figli».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:

«Art. 23-bis.

(Incentivi fiscali a favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

''1-*quinquies*. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere *a)*, *c-bis*), e *l)*, 53, 66 e 67, comma 1, lettere *i)* e *l)*, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera *c)*, è riconosciuta una detrazione aggiuntiva a sostegno delle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido e per i servizi di assistenza familiare e cura di figli minori nel limite di:

- 1) 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 2) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;
- 3) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro''.

2. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici residenti nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento.

Art. 23-ter.

*(Estensione e potenziamento dei congedi parentali.
Istituzione del congedo di paternità esclusivo)*

1. L'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dai seguenti:

''Art. 34. – *(Trattamento economico e normativo dei congedi parentali)*. – 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di dodici mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2, i periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

Art. 34-bis. - (*Congedo parentale aggiuntivo*). - 1. Nel caso di lavoratori padri che fruiscano del congedo parentale di cui all'articolo 32 per un periodo pari ad almeno 4 mesi, è riconosciuto alla coppia, alle medesime condizioni, il diritto ad accedere ad un congedo aggiuntivo per una durata di ulteriori tre mesi''».

Conseguentemente:

- a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8;
- b) all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: «2.340» con la seguente: «1.400» e la parola: «2.310» con la seguente: «1.370»;
- c) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;
- d) all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1.4

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) ridurre l'imposizione fiscale sui redditi da lavoro dipendente fino a cinquantamila euro annui, attraverso l'incremento delle detrazioni di

cui all'articolo 13 del del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del residente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

«Art. 81-bis.

1. Al fondo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinati 1,2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2009».

Conseguentemente, all'articolo 82:

al comma 1, capoverso 5-bis), primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1.5

MORANDO, LUSI, MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 1-bis.

Conseguentemente, all'articolo 60, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3. All'articolo 11, comma 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera *i-ter*) è abrogata».

1.6

MORANDO, LUSI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI

Sopprimere il comma 1-bis.

1.7

MORANDO, LUSI, MERCATALI, LEGNINI

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009» con le seguenti: «Fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.».

Conseguentemente, all'articolo 60, sopprimere i commi da 3 a 5.

Art. 2.**2.1**

VITTORIA FRANCO

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino beni sottoposti a tutela in quanto appartenenti al patrimonio culturale è comunque subordinata all'applicazione delle norme stabilite dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

2.2

Paolo Rossi

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Allegato 10, articolo 1 (diritti amministrativi) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "111.000,00 euro" sono aggiunte le seguenti: "a eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000";

b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

"1-bis) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000, 300 euro ogni mille utenti";

c) al comma 1, lettera b), dopo le parole "66.500,00 euro" sono aggiunte le seguenti: "a eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000";

d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

''1-bis) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti''».

2.0.1

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, MERCATALI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Finanziamento di progetti per lo sviluppo della banda larga sul territorio nazionale)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo della banda larga sull'intero territorio nazionale, presso il Ministero delle infrastrutture e comunicazioni è istituito un Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le cui risorse sono destinate:

a) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti di aggregazione della domanda di servizi a banda larga presentati da enti locali e da soggetti privati, finalizzati all'utilizzo delle reti di telecomunicazione a banda larga presenti sul territorio di riferimento, nonché a migliorare la capacità contrattuale dei partecipanti al progetto, a stimolare gli investimenti da parte degli operatori e il miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi a banda larga;

b) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da enti locali e da soggetti privati finalizzati alla realizzazione allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli;

c) per un ammontare pari a 40 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti *wireless* volte a garantire nuovi servizi alla cittadinanza, ad abbattere il divario digitale fra cittadini e a favorire l'inclusione e l'accesso gratuito ad Internet;

d) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti *wireless* dedicate a specifiche funzioni di servizio relativi alla infomobilità, alla sicurezza dei cittadini e

delle imprese, all'aiuto agli anziani e disabili, al turismo e ai beni culturali;

e) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da enti locali e da privati che, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, favoriscano lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale.

2. I progetti di cui all'articolo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* devono essere presentati dai soggetti proponenti al Ministero delle infrastrutture e comunicazioni entro il 31 marzo di ciascuno degli anni dal 2009 al 2013.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e comunicazioni, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri di valutazione e di selezione dei progetti di cui al comma 1, nonché le modalità e i tempi per la concessione dei contributi di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

2.0.2

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivi per lo realizzazione di reti integrate a banda larga per le piccole e medie imprese)

1. Al fine di favorire la realizzazione di progetti che, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, favoriscano lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Ai fini di cui al comma 1, il territorio di riferimento è circoscritto a quello del distretto industriale.

3. Il progetto prevede la partecipazione di non meno del 10 per cento delle piccole e medie imprese appartenenti al distretto.

4. I soggetti proponenti si costituiscono in consorzio o in altre forme consociative previste dal codice civile.

5. Al soggetto di cui al comma 4 è affidata la gestione dei servizi e la promozione del loro utilizzo.

6. Il progetto proposto ai sensi del comma 1 prevede:

a) la descrizione dei benefici quantificabili in termini di efficienza della filiera produttiva;

b) l'impegno dei partecipanti ad aggregare la domanda di servizi a banda larga;

c) l'utilizzo di sistemi, compatibili con le possibili evoluzioni tecnologiche;

d) la riduzione di costi è il migliore accesso ai mercati;

e) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto, nonché gli apporti dei singoli partecipanti.

7. In ragione della estensione del distretto industriale e degli obiettivi indicati nel progetto, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro, per un valore, comunque, non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.

8. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con analoghi strumenti di sostegno finanziario previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea, in misura comunque non eccedente il limite del 50 per cento del costo complessivo del progetto.«

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».

Art. 3.

3.1

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «da lavoro autonomo e dipendente», aggiungere le seguenti: «le pensioni di reversibilità e».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

3.2

RUSCONI, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO

All'articolo 66 sostituire il comma 13 con il seguente:

«Per il quadriennio 2009-2012, le università possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente».

Conseguentemente: sopprimere l'articolo 3.

Conseguentemente:

- a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8;*
- b) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;*
- c) all'articolo 82:*

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

3.3

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3. - (*Misure di agevolazione per le imprese innovative – start up – nei settori ad alta tecnologia*). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, alle imprese operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica, di seguito *start up*, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto:

- a) un credito d'imposta di ammontare complessivo pari all'importo degli oneri sociali per tutti gli addetti, per un periodo di 3 anni dalla creazione dell'impresa;*

b) un credito d'imposta pari agli oneri sociali per i ricercatori, addetti e personale di supporto alla ricerca, per un periodo di 8 anni dalla creazione dell'impresa.

2. Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le *start up* operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica devono essere piccole e medie imprese ai sensi della definizione comunitaria, attive dal 1° gennaio 2006, con almeno la metà del capitale sociale detenuto da persone fisiche, piccole e medi e imprese il cui capitale sociale sia almeno per il 50 per cento di persone fisiche, associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel campo della ricerca scientifica, centri di ricerca pubblici, società di capitale di rischio, fondi comuni di investimento, società di sviluppo regionale, finanziarie di sviluppo regionale;

3. Al fine di usufruire dei benefici di cui al comma 1, le imprese *start up* devono investire nell'esercizio per il quale si chiede l'applicazione delle misure di agevolazione almeno il 15 per cento del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo e presentare al Ministero per lo sviluppo economico progetti di ricerca contestualmente alla domanda di agevolazione nel quale siano evidenziati le modalità di conduzione e la finalizzazione dei medesimi.

4. Le misure di cui al comma 1 sono valide per un periodo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2009, e sono sottoposte a verifiche regolari per accertarne l'efficacia».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,26 per cento».

3.4

FIORONI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in forma individuale, iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle singole Camere di Commercio, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 70 a 76, della legge 24 dicembre 2007, n.244».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

3.0.1

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art.3-bis.

(Nuove imprese nel Sud)

1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "reddito delle società" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Non sono soggette all'imposta sul reddito delle società le nuove imprese di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 aventi sede nei territori dell'Obiettivo 1, come individuati dal Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio del 2006, i cui impianti produttivi sono insediati nei territori delle medesime regioni. L'esenzione ha la durata di cinque periodi d'imposta, prorogabili di altri cinque in presenza di nuovi investimenti.

1-ter. L'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea".

2. Le disposizioni dell'articolo 73, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009.

3. Al fine di evitare azioni elusive, con decreto del Ministero dell'economia, si determinano apposite modalità e termini di applicazione della disciplina prevista dai commi precedenti».

Conseguentemente, all'articolo 82, al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «93 per cento» e al comma 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «93 per cento».

Art. 4.**4.1**

RANUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli investimenti effettuati dagli Enti di Ricerca pubblici, in infrastrutture per la ricerca avanzata, viene effettuato uno stanziamento complessivo di 90 milioni di euro per gli anni 2009, 2010, 2011».

Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:

«Art. 82-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

4.0.1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per lo sviluppo dell'innovazione)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei comitati di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2011, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate dalle imprese proponenti.

5. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative predisposte dalle imprese assegnatarie del contributo di cui al comma 4.

6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali, la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

8. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei due bandi annuali di cui all'articolo 2, comma 6, i comitati approvano la graduatoria delle proposte.

9. I contributi di cui ai commi 4 e 5, sono erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai comitati nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,26 per cento».

4.0.2

ARMATO, SANGALLI, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI,
SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Prestito d'onore per l'innovazione e la ricerca)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2009, presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito il Fondo rotativo per l'innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a trentadue anni, per progetti originali e innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da appositi comitati istituiti presso le regioni di residenza dei giovani richiedenti».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».

Art. 5.**5.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 1, capoverso 199, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il Garante per l'esercizio della sua attività può altresì avvalersi di personale messo a disposizione dalle Regioni, previo intesa in sede di Conferenza Stato Regioni».

Art. 6.**6.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dando priorità a quelli realizzati in collaborazione con Università, Parchi scientifici e tecnologici o centri di ricerca italiani».

6.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: «1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agro alimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti».

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:

«1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agro alimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella G. U. u.E. del 28 dicembre 2006 legge n. 379».

c) nel comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;
 2. il terzo periodo è soppresso.
-

6.0.1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6 inserire i seguenti:

«Art. 6-bis.

1. Al Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

«Articolo 473. – (*Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi. Usurpazione di modelli e disegni*). – Chiunque contraffaccia o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000.

Alla stessa pena soggiace chi, riproduce prodotti industriali usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli, ovvero, senza essere concorso nella usurpazione, ne fa altrimenti uso.

Le disposizioni precedenti si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, delle direttive comunitarie o delle convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale o industriale»;

b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

«Art. 474. – (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi o usurpativi*). – Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti previsti nell'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali, con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero prodotti industriali realizzati usurpando le privative industriali protette da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000.

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui al comma precedente, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, usurpazione o introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 3.000.

Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 473. «; c) dopo l'articolo 474, sono inseriti i seguenti:

«474-bis. (*Aggravante specifica*). – La pena è della reclusione da due a otto anni, e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se i fatti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 473 e comma 1 dell'articolo 474 sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dai casi di cui all'articolo

416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative ed organizzate»;

«474-ter. (*Confisca*) – Nei reati previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e 474, primo comma, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando il provvedimento di cui al comma che precede non è possibile, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato appartenenti a persona estranea, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

d) dopo l'articolo 517-bis è inserito il seguente articolo:

«Art. 517-ter – (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine*). – Chiunque contraffaccia indicazioni geografiche o denominazioni di origine tutelate ai sensi di leggi speciali, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.

Alla stessa pena soggiace chi al fine di trarre profitto introduce i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte nel territorio fine di trarre profitto dello Stato.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 517-bis».

6-ter. Al Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis dell'articolo 51, dopo le parole: «approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43», aggiungere le seguenti: «nonché per il delitto di cui all'articolo 474 – bis del codice penale».

b) all'articolo 392, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma che precede, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».

6-*quater*. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, dopo le parole «416-bis», sono aggiunte le seguenti: «474-bis».

2. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473 e 474, primo comma, del Codice penale, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'Ufficio o comando usuario.

4. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria competente ne dispone la vendita o la distruzione secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione del Codice di procedura penale. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.

5. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

6-*quinquies*. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: «Articolo 25-bis. – (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);

b) al comma 1, dopo le parole «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

c) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;

d) al comma 2, le parole «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «,461,473 e 474».

6-*sexies*. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità

del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di diritti di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto non costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimodi 20.000 euro fino a un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa».

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, terzo comma, del Codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato».

8-ter. Nelle indagini per i reati di cui all'articolo 473 e 474 del Codice penale, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro, quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento dovrà essere emesso entro le successive ventiquattro ore».

6-septies. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli», sono inserite le seguenti: «474-bis».

6.0.2

Vittoria FRANCO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga e incremento del credito d'imposta per l'occupazione femminile nelle aree del Mezzogiorno)

1. All'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2011, nella misura di euro 600 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.»

Conseguentemente:

- a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8;
 - b) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».
-

6.0.3

Vittoria FRANCO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Formazione professionale e sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità femminili)

1. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa,

l'articolo 45 del decreto legislativo Il aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

«Art. 45. – (*Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale*). – Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 8.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati:

a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati;

b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente».

2. A decorrere dall'anno 2009, una quota non inferiore al 25 per cento del «Fondo per la finanza d'impresa» di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al sostegno e alla creazione di nuove imprese femminili, nonché al consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

3. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome.».

6.0.4

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Interventi a favore delle piccole e medie imprese esportatrici)

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati extracomunitari almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2008 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2007, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore al 1° gennaio 2008.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

Art. 6-bis.**6-bis.1**

OLIVA, PISTORIO

Sopprimere l'articolo.

6-bis.2

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, salvaguardando la competenza regionale»;

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «, di livello nazionale».

Conseguentemente, al comma 3, alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «, salvaguardando la competenza regionale».

6-bis.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 3, aggiungere in fine, i seguenti periodi: «Le risorse vengono assegnate direttamente alle società e/o consorzi che hanno vinto bandi di gara d'infrastrutturazione a banda larga multicanale emessi da amministrazioni pubbliche comunali, provinciali, regionali entro e non oltre 90 giorni dall'assegnazione della gara. Le amministrazioni pubbliche che hanno aggiudicato la gara effettuano il monitoraggio trimestrale delle opere e della spesa d'infrastrutturazione della rete banda larga multicanale».

6-bis.0.1

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

Art. 6-bis.1.

(Incentivi all'associazione di imprese)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

«e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 45.000 euro, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, purché costituite in forma associata;».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

Art. 6-ter.**6-ter.1**

MERCATALI, BARBOLINI

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente sopprimere l'articolo 45.*

6-ter.2TOMASELLI, BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI,
GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI*Sopprimere l'articolo.*

6-ter.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

All'articolo 6-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le risorse vengono assegnate direttamente alle società e/o consorzi che hanno vinto bandi di gara d'infrastrutturazione a banda larga multicanale emessi da amministrazioni pubbliche comunali, provinciali, regionali entro e non oltre novanta giorni dall'assegnazione della gara. Le Amministrazioni Pubbliche che hanno aggiudicato la gara effettuano il monitoraggio trimestrale delle opere e della spesa d'infrastrutturazione della rete banda larga multi canale».

6-ter.4

OLIVA, PISTORIO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le somme impiegate da regioni, province e comuni per l'acquisto di azioni della sudetta banca, nei limiti 100 milioni di euro, non vengono computate al fine del rispetto del patto di stabilità interno. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro in ragione annua, si provvede, mediante la riduzione lineare, fino alla concorrenza dell'onere, degli stanziamenti di parte corrente relativi

alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

6-ter.5

Nicola Rossi

Al comma 4, dopo le parole: «ad eccezione di una» aggiungere le seguenti: «Al fine di tutelare la concorrenza, qualora entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengano avviate in una regione del Mezzogiorno d'Italia altre iniziative con le caratteristiche di cui al comma 3 del presente articolo e ne venga insediato il relativo comitato promotore, l'importo di cui al presente comma andrà ripartito in parti uguali fra tutte le iniziative avviate e portate a conoscenza del Ministro dell'economia e delle finanze».

6-ter.0.1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Incentivi alle imprese del Mezzogiorno per l'assunzione e il reimpiego di dirigenti)

1. Alle imprese operanti nelle aree incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, assumono a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigenti, soggetti che già lavoravano alle dipendenze delle stesse imprese con contratto a tempo determinato o che collaboravano con le stesse, spetta un credito d'imposta di 2.000 euro.

2. Alle imprese di cui al comma 1, che assumono con qualifica di dirigente un quadro o un dirigente disoccupato, è concesso, altresì, un contributo di importo pari all'indennità ordinaria di disoccupazione fino allo scadere del periodo in cui viene corrisposta per legge l'indennità stessa. Scaduto tale periodo all'impresa spetta un contributo economico di 1.000 euro al mese per un anno.

3. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

''2-bis. Nelle regioni incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti e ai consorzi tra di esse, è concesso un contributo, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di dirigenti privi di occupazione o per la nomina di dirigenti, pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza, per una durata non superiore a trentasei mesi, con le medesime modalità di cui al comma 2''.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'incentivo di cui al comma 3.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana un decreto che stabilisce le modalità applicative del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».

Art. 6-*quater*.

6-*quater*.1

ARMATO, BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere l'articolo.

6-*quater*.2

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6-*quater*. - (*Credito d'imposta per gli investimenti*). – 1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento e i diritti quesiti, i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nei limiti degli stanziamenti di bilancio originariamente previsti, secondo le modalità definite dal medesimo articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 296 del 2006.

2. Entro il 30 novembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico procede, con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sinda-

cali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una verifica degli effetti e dell'efficacia delle misure di cui al comma 1. Alla verifica partecipa anche il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di valutare l'eventuale conferma, l'estensione o la revisione delle modalità di funzionamento dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, sono abrogate».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».

6-quater.3

PISTORIO, OLIVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6-quater. – 1. le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della Legge 27 dicembre 2002, n° 289, assegnate alle amministrazioni centrali dal Cipe per il periodo 2000 – 2006 con delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non siano state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, sono riassegnate, alle regioni Obiettivo 1, come individuate dal Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio del 2006, su proposta dei Ministri competenti previa intesa con le regioni interessate, con la previsione della ripartizione delle risorse di cui al presente comma; dell'indicazione dei programmi prioritari nonché dei tempi di avvio degli stessi».

6-quater.4

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «di rilevanza strategica nazionale» con le seguenti: «di rilevanza strategica per le aree sottoutilizzate» e sopprimere le parole: «su indicazione dei Ministri competenti».

6-quater.5

Nicola Rossi

Al comma 1, dopo le parole: «in favore di amministrazioni centrali» aggiungere le seguenti: «e regionali».

6-quater.6

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, LI GOTTI, ASTORE, CAFORIO, RUSSO, DI NARDO

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» inserire le seguenti: «delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1152, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e», e dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1152, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

Conseguentemente:

all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

6-quater.7

MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, GIAMBRONE, PEDICA, DE TONI, CAFORIO, DI NARDO, RUSSO

Al comma 2, sostituire le parole: «previa intesa con la Conferenza permanente.» con le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Unificata».

Art. 6-quinquies.**6-quinquies.1**

OLIVA, PISTORIO

Sopprimere l'articolo.

6-quinquies.2

TOMASELLI, BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SBARBATI

Sopprimere l'articolo.

6-quinquies.2a

MERCATALI, BARBOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6-quinquies. – 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato dagli stanziamenti per trasferimenti in conto capitale a favore delle imprese, fatta eccezione per quelli attivati tramite meccanismi automatici, individuati dal Ministero dello sviluppo economico previa ricognizione delle risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolate.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e trasporti si provvede alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85 per cento delle risorse attribuite al medesimo Fondo. Lo schema di delibera del CIPE è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario».

Conseguentemente, all'articolo 60, comma 1, all'elenco n. 1, sopprimere la rubrica «Ministero delle infrastrutture e trasporti», con i relativi importi, e al comma 2 dopo le parole: «derivanti da accordi internazionali» aggiungere le seguenti: «e le risorse stanziare per investimenti infrastrutturali».

Conseguentemente:

d) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

e) all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

f) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

6-quinquies.3

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, sostituire le parole da: «in via prioritaria» fino alle parole: «di livello nazionale» con le seguenti: «di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, in via prioritaria, delle regioni del Mezzogiorno dell'Obiettivo 1 come individuate dal Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio del 2006»;

al comma 2, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa».

6-quinquies.4

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in via prioritaria» aggiungere le seguenti: «delle infrastrutture, materiali e immateriali, del Mezzogiorno e» e sostituire le parole: «di livello nazionale» con le seguenti: «del Mezzogiorno».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sentita la Conferenza» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza».

6-quinquies.5

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, LI GOTTI, ASTORE

Al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «coesione del Paese» aggiungere le seguenti parole: «nonché degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1155 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

Inoltre al medesimo comma, al secondo periodo, dopo le parole: «Il fondo è alimentato» inserire le seguenti parole: «da un finanziamento di 1.363,5 milioni di euro per l'anno 2009 e»;

e, di conseguenza:

all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011»;

all'articolo 81, comma 21, sostituire le parole: «con l'aliquota del 16 per cento», con le seguenti: «con l'aliquota del 23 per cento»;

all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 92 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 93 per cento del loro ammontare».

All'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

6-quinquies.6

MERCATALI, BARBOLINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo è alimentato, altresì, dagli stanziamenti per trasferimenti in conto capitale a favore delle imprese, fatta eccezione per quelli attivati tramite meccanismi automatici, individuati dal Ministero dello sviluppo economico previa ricognizione delle risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolate».

Conseguentemente, all'articolo 60, comma 1, all'elenco n. 1, sopprimere la rubrica «Ministero delle infrastrutture e trasporti» con i relativi importi, e al comma 2, dopo le parole: «derivanti da accordi internazionali» aggiungere le seguenti: «e le risorse stanziare per investimenti infrastrutturali».

Conseguentemente:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «d-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

6-quinquies.7

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse del Fondo cui al comma 1 sono destinate, per una quota non inferiore al 45 per cento, al finanziamento di interventi da realizzazione nelle regioni del Mezzogiorno».

6-sexies.1

OLIVA, PISTORIO

Sopprimere l'articolo.

6-sexies.2

GARRAFFA, BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere l'articolo.

6-sexies.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2 dopo le parole: «rimuovere gli squilibri economici e sociali» aggiungere le parole: «occupazionali, nonché tendenti al riequilibrio dei bilanci delle regioni».

6-sexies.4

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «con priorità» aggiungere le seguenti: «per la realizzazione delle infrastrutture, materiali e immateriali, del Mezzogiorno».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. In ogni caso, nell'applicazione del presente articolo è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord.».

6-sexies.0.1

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6-sexies, inserire il seguente:

«Art. 6-septies.

(Misure per favorire l'incremento della produttività nelle piccole e medie imprese)

1. Allo scopo di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e la cultura aziendale, alle piccole e medie imprese che assumono, con contratto di lavoro a tempo determinato, manager o consulenti di direzione, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) esenzione dal pagamento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione;

b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del facilitatore.

2. I contratti di assunzione di cui al comma 1 non possono avere durata inferiore a dodici mesi.

3. Ai manager e ai consulenti di direzione sono comunque riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente, per tutta la durata effettiva del rapporto di lavoro.

4. Il contratto di assunzione dei manager e dei consulenti di direzione deve prevedere il piano operativo del progetto, con gli obiettivi finali e

intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa.

5. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 si applicano in presenza di una scelta imprenditoriale finalizzata all'introduzione o all'implementazione di processi gestionali innovativi, ovvero finalizzata al ricambio generazionale nella conduzione aziendale mediante l'utilizzo di facilitatori con le modalità previste dalla presente legge.

6. Le imprese che pianificano e che procedono all'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione, rilevano progressivamente i dati su un apposito prospetto sezionale sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Ai fini di cui all'articolo 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 1 del presente articolo dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti o in quello dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettuano i controlli relativi all'applicazione dei commi 1 e 2 e, in caso di false comunicazioni, provvedono a recuperare le somme relative alle agevolazioni concesse e a denunciare il beneficiario alla competente autorità giudiziaria».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».

6-sexies.0.2

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-septies.

(Promozione di attività turistiche per lo sviluppo economico del Mezzogiorno)

1. Al fine di riequilibrare, sul territorio nazionale e in ambito europeo, i flussi di risorse finanziarie provenienti da specifiche attività turisti-

che, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di quattro case da gioco nelle regioni Sicilia, Campania, Puglia e Calabria.

2. L'autorizzazione, su richiesta dei comuni, è concessa con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con le regioni interessate, da emanarsi secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'autorizzazione può essere concessa anche ad una società mista di cui la parte privata abbia operato nella gestione di case da gioco da non meno di un quinquennio. La società sarà partecipata per il 66 per cento in parti uguali da regione, provincia e comune interessati e per 34 per cento da soggetti privati;

b) la definizione dei requisiti di onorabilità per tutto il personale della società.

3. I revisori contabili della società sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. L'autorizzazione ha la durata massima di trent'anni ed è rinnovabile.

5. Non possono divenire sede di casa da gioco i comuni per i quali sono state adottate le misure previste dall'articolo 143 del TU di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nei cinque anni successivi all'adozione delle predette misure.

6. Entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 2, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere delle competenti commissioni delle assemblee legislative, con proprio decreto emana il regolamento recante le norme per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

7. I proventi di pertinenza pubblica relativi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco;

b) il 25 per cento alla provincia in cui ha sede la casa da gioco;

c) il 25 per cento alla Regione.

8. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune competente, alla regione e al ministero dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco, nonché di ogni attività data in concessione o ad essa connessa relativo all'anno precedente».

6-sexies.0.3

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI,
S BARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6-sexies, aggiungere il seguente:

«Art. 6-septies.

(Disposizioni per la tutela delle attività commerciali e dell'artigianato nei centri urbani)

1. Per salvaguardare la continuità delle attività commerciali e artigianali site nei centri storici e nelle periferie urbane, tutelate con specifici provvedimenti dei Comuni e non appartenenti a catene o ad analoghe forme organizzative, è istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo per la tutela del commercio e dell'artigianato, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Alle risorse del Fondo possono accedere i Comuni che abbiano approvato con proprie deliberazioni piani di riqualificazione del commercio e dell'artigianato nelle città con particolare riguardo:

a) alla diffusione di progetti comunali per il contenimento del caro-vita, tramite la creazione di filiere alimentari locali basate sulla qualità dei prodotti e sull'abbassamento dei prezzi al consumo;

b) alla pianificazione intercomunale del commercio volta al riequilibrio delle diverse forme di vendita e al recupero di edifici dismessi;

c) alla rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane, alla progettazione di centri commerciali naturali e distretti commerciali, alla riqualificazione dei mercati rionali e all'istituzione di mercati tematici;

d) alla tutela e alla salvaguardia delle attività tradizionali, delle botteghe storiche e delle attività artigianali nei centri storici.

2. Con le risorse del Fondo possono essere altresì assegnati dai comuni contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali e artigianali di cui al comma 1, lettera *d*).

3. Con regolamento del Ministero delle attività produttive da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Unificata, si provvede a determinare i criteri e le modalità di ripartizione del fondo, oltre alle tipologie di agevolazioni ed ai soggetti interessati».

Conseguentemente, dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L'articolo 8, comma 4, del DPR 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente: "Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

6-sexies.0.4

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 6-sexies, aggiungere il seguente:

«Art. 6-septies.

(Misure per il sostegno del settore agricolo)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota si applica nella misura dell'1,9 per cento''.

b) all'articolo 45, il comma 1 è soppresso.

2. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2009, il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454».

Conseguentemente:

''a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

b) all'articolo 82, comma 11, lettera a), *sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

6-sexies.0.5

BERTUZZI, ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 6-sexies, aggiungere il seguente:

«Art. 6-septies.

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011».

6-sexies.0.6

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 6-sexies, aggiungere il seguente:

«Art. 6-septies.

(Riconoscimento delle organizzazioni di produttori)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

''3-bis. Le società cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e le altre società di cui al comma 1, che rispettano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, sono ricono-

sciute organizzazioni di produttori qualora comunichino alle regioni il possesso dei predetti requisiti”».

6-sexies.0.7

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 6-sexies, aggiungere il seguente:

«Art. 6-septies.

1. Ai consorzi agrari si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, relative alle cooperative agricole mutualistiche.».

Art. 7.

7.1

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti con le regioni e le province autonome, nel rispetto degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo dell'8 marzo 2007, in materia di politiche energetiche».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e sui risultati conseguiti.

7.2

BRUNO, DELLA SETA, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

7.3

PARDI, RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, sopprimere le lettere d) e d-bis).

7.4

DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.6

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI

Al comma 1, lettera e), aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo obiettivi incrementali di percentuale di energia prodotta con tali fonti».

7.7

DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis). Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo

economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate disposizioni finalizzate alla semplificazione e al riordino della disciplina in materia di risparmio energetico e uso di fonti alternative, volte a semplificare le procedure autorizzatorie e di riconoscimento degli incentivi, prevedendo il superamento di eventuali difformità applicative e regolamentari di competenza delle amministrazioni centrali e periferiche, a vario titolo coinvolte. Sullo schema di regolamento acquisito il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano».

7.8

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettere c) ed f), è istituito, contestualmente alla definizione della "Strategia energetica nazionale", il Fondo di garanzia per gli investimenti in efficienza energetica e per la produzione di energia da fonte rinnovabile. Il fondo è rivolto agli Istituti di credito che effettuano finanziamenti a favore di persone fisiche, piccole e medie imprese ed enti locali per la realizzazione di interventi di micro e piccola generazione di energia da fonte rinnovabile e di sistemi per l'efficienza energetica».

Conseguentemente:

all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento con 94 per cento»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento con 95 per cento»;

c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento con 94 per cento» ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento con 95 per cento».

Art. 8.**8.1**

PARDI, RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

Sopprimere l'articolo.

8.2

DONAGGIO, CASSON, Marco FILIPPI

Sopprimere l'articolo 8.

8.3

DELLA SETA, BUBBICO, CASSON, MOLINARI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il consiglio dei ministri, d'intesa con la regione veneto e con i comuni rivieraschi, su proposta del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili per gli equilibri ambientali, per la tutela degli ecosistemi marini e terrestri, per la stabilità dei suoli e per la subsidenza nelle aree interessate direttamente o indirettamente dai permessi di ricerca o di concessione mineraria Tali accertamenti verranno effettuati a partire dai nuovi ed aggiornati studi affidati dal ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione veneto, a riconosciute competenze nel settore della difesa del suolo e della tutela ambientale, il cui onere verrà posto a carico dei titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione. Gli studi, da sviluppare in coerenza con il principio di precauzione, quale stabilito dalla legislazione comunitaria, dovranno essere validate dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto e dall'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto».

8.4

BUBBICO, SANGALLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Regione Veneto, su proposta del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili per gli equilibri ambientali, per la tutela degli ecosistemi marini e terrestri, per la stabilità dei suoli e per la subsidenza nelle aree interessate direttamente o indirettamente dai permessi di ricerca o di concessione mineraria. Tali accertamenti verranno effettuati a partire da nuovi ed aggiornati studi affidati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la Regione Veneto a riconosciute competenze nel settore della difesa del suolo e della tutela ambientale, il cui onere verrà posto a carico dei titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione. Gli studi, da sviluppare in coerenza con i principi di precauzione previsti dalla normativa comunitaria: e utilizzando i metodi di valutazione più conservativi, verranno validati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto, e dall'Agenzia per la Protezione Ambientale della Regione Veneto».

8.5

BUBBICO, SANGALLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'esito positivo degli studi e prima d'avviare l'attività di coltivazione i titolari delle concessioni costituiranno, a favore della Regione Veneto e delle Province e dei Comuni interessati fidejussione bancaria di importo pari ai danni stimati per eventuali fenomeni di subsidenza o danni ambientali comunque derivanti dall'attività estrattiva, che rimangono a totale carico dei concessionari.

Il valore della fidejussione, pena la decadenza della concessione di coltivazione ed escussione della stessa, viene aggiornata di anno in anno secondo l'indice - di svalutazione programmata.

Al verificarsi dei danni di cui al periodo precedente la Regione Veneto, d'intesa con gli enti locali interessati, assegna al titolare della concessione un congruo termine per realizzare i necessari interventi atti ad eliminare i fenomeni dannosi. Trascorsi inutilmente i termini assegnati la Regione Veneto escute la fidejussione e dispone l'esecuzione delle

opere necessarie ad eliminare i danni o a compensare gli stessi a favore dei soggetti danneggiati sia pubblici che privati.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede a definire percorsi tecnico-amministrativi inerenti ai contenuti di cui al presente comma.

La fidejussione si estingue al decimo anno successivo alla conclusione delle attività di coltivazione mineraria».

8.6

BUBBICO, DELLA SETA, MOLINARI, CASSON

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'esito positivo degli studi e prima d'avviare l'attività di coltivazione, i titolari delle concessioni costituiranno, a favore della regione veneto e delle provincie e dei comuni interessati, fidejussioni bancarie d'importo pari ai danni stimati per eventuali fenomeni di subsidenza o danni ambientali comunque derivanti dall'attività estrattiva, che rimangono a totale carico dei concessionari.

Il valore della fidejussione viene aggiornato di anno in anno secondo l'indice di inflazione programmata pena la decadenza della concessione di coltivazione ed escussione della stessa.

La fidejussione si estingue dopo il decimo anno successivo alla conclusione delle attività di coltivazioni mineraria.

Al verificarsi dei danni di cui al primo periodo la regione veneto d'intesa con gli enti locali interessati, assegna al titolare della concessione un congruo termine per realizzare i necessari interventi atti ad eliminare i fenomeni dannosi. Trascorsi inutilmente i termini assegnati, la regione veneto escute la fidejussione e dispone l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare i danni o a compensare gli stessi a favore dei soggetti danneggiati sia pubblici che privati.

Con decreto del presidente del consiglio dei ministri si provvede a definire percorsi tecnico amministrativi inerenti ai contenuti di cui al presente comma.

Art. 9.**9.1**

FOSSON, PINZGER, PETERLINI, GIAI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i nove periodi di imposta successivi" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "per i dieci periodi di imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento"».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

9.0.1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:***«Art. 9-bis.***(Perequazione fiscale sul consumo di energia elettrica)*

1. La lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, come modificato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, è sostituita con la seguente:

''c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.''

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, come modificato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, è sostituito con il seguente:

''2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

- a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;
- b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;
- c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative''.

3. All'articolo 52, comma 3, lettera *f*), del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, come modificato dal comma 1, lettera *m*) dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la parola «verificato» sono inserite le parole: ''relativamente all'eccedenza''.

4. All'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella parte recante disposizioni in tema di energia, le parole ''per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh'', sono sostituite da ''per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,2 centesimi di euro al kWh''.».

Conseguentemente: all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento con 94 per cento»;
- b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento con 95 per cento»;
- c) *al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento con 94 per cento» ovunque ricorrono;*
- d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento con 95 per cento».

9.0.2

FOSSON, PINZGER, PETERLINI, GIAI, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia fiscale per le imprese agricole)

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 ago-

sto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota si applica nella misura dell'1,9 per cento;

b) all'articolo 45, il comma 1 è soppresso.

3. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, rispettivamente, quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 del Fondo di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dello stanziamento recato dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9.0.3

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riduzione delle accise sul gasolio e sulla benzina per autotrazione immessa in consumo nel territorio della Regione Siciliana)

''1. Le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio della Regione Sicilia, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti.''.

Conseguentemente all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

Art. 11.

11.101

Marco FILIPPI, MERCATALI, BARBOLINI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Sostituire l'articolo 11, con il seguente:

Art. 11. - (*Piano casa*). - 1. Al del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Art. 16. - (*Detrazioni per oneri di locazione*) - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 19 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile, fino ad un massimo di 2.000 euro annui»;

b) il comma 4-bis dell'articolo 37 è sostituito dai seguenti:

«4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. n predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

4-ter. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter».

2. L'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è abrogato.

Conseguentemente:

a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8 ed assegnare le relative risorse all'entrata del bilancio dello Stato; conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: «330 milioni per l'anno 2009 e di 430 per milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «1.230 milioni per l'anno 2009, 930 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2012 e al comma 10 sopprimere l'ultimo periodo».

b) all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

11.1

Marco FILIPPI

Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogno abitativo» aggiungere le parole: «di case in affitto».

11.2

PISTORIO, OLIVA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1 dopo le parole: «Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «sentito il tavolo nazionale di concertazione sulle politiche abitative di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9» e sostituire le parole: «di edilizia abitativa» con le seguenti: «di edilizia residenziale sociale come definita dal decreto 22 aprile 2008 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti».*

b) *Al comma 2, dopo le parole: «edilizia residenziale» inserire le seguenti: «destinate prioritariamente all'offerta in locazione a canone sociale o agevolato», sostituire la lettera a) con la seguente:*

''a) nuclei famigliari con reddito inferiore a quello stabilito dalle leggi regionali per l'accesso all'edilizia residenziale sociale, anche monoparentali o monoreddito'', sostituire la lettera b) con la seguente:

”b) giovani coppie con reddito inferiore a quello stabilito dalle leggi regionali per l’accesso all’edilizia residenziale sociale”, *alla lettera e) dopo le parole:* «esecutive di rilascio» *inserire le seguenti:* «o con procedure di rilascio già eseguite» e dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

”g-bis) famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

c) *Al comma 3, dopo le parole:* «di nuove abitazioni» *inserire le seguenti:* «ovvero l’acquisizione di alloggi», *dopo le parole:* «realità territoriali» *inserire le seguenti:* «tenuto conto, tra le altre, dell’incidenza degli sfratti in rapporto alla popolazione residente, del numero delle famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali, del livello raggiunto dagli affitti,» *alla lettera a) dopo le parole:* «dell’offerta abitativa» *inserire le seguenti:* «prioritariamente in locazione», *alla lettera d) dopo le parole:* «cooperative edilizie» *inserire le seguenti* «anche finalizzate all’autorecupero o all’autocostruzione».

d) *Al comma 4 dopo la parola:* «caratterizzati» *inserire le seguenti:* «da canoni di locazione sostenibili, tenuto conto dei soggetti beneficiari di cui al comma 2,».

e) *dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Successivamente alla approvazione del piano nazionale di cui al comma 1 e alla stipulazione degli accordi di programma di cui al comma 4, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, invia, con cadenza semestrale, alle competenti commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione di quanto previsto dal presente articolo».

f) *Al comma 10, dopo le parole:* «Una quota» *inserire le seguenti:* «non inferiore al 30 per cento».

g) *Al comma 12 sostituire le parole:* «nel quale confluiscono» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «l’ammontare del finanziamento del citato Fondo è stabilito in sede di legge finanziaria a partire da quella successiva alla entrata in vigore del presente articolo».

11.3

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, RUSSO

Al comma 2, dopo le parole: «edilizia residenziale» *inserire le parole:* «pubblica e sociale e al comma 3, lettera a),» *dopo le parole:* «per l’edilizia residenziale» *aggiungere le seguenti:* «pubblica e sociale.

11.4

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, dopo le parole: «prima casa» inserire le seguenti: «in locazione a canone sociale e agevolato».

11.5

MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, BELISARIO, PARDI, RUSSO, CARLINO, DE TONI

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) anziani con età superiore ai 65 anni, con un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro.

11.6

Marco FILIPPI

Al comma 2, lettera g), sopprimere tutte le parole: «da residenti alla fine».

11.7

BRUNO, DELLA SETA, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI, DE LUCA

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) lavoratori fuori sede con un reddito non superiore a 25.000 euro lordi annui».

11.8

DE LUCA, DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire il passaggio da casa a casa dei soggetti di cui alle lettere e) ed f) del comma 2, le regioni e i comuni interessati adottano misure che consentono di graduare le esecuzioni di rilascio in rapporto alle disponibilità alloggiative acquisite».

11.9

FIORONI

Al terzo comma, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

a-bis) costituzione di fondi immobiliari destinati al recupero ed alla valorizzazione di immobili ad uso residenziale ubicati nei centri storici delle città che hanno subito un forte spopolamento, da destinare prioritariamente a giovani coppie e nuclei familiari.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

11.10

Marco FILIPPI

Al comma 3 lettera d) sostituire le parole: «anche amministrative» con le seguenti: «fiscali creditizie e amministrative».

11.11

Marco FILIPPI

Al comma 3 lettera e) dopo le parole: «residenziale» inserire le seguenti: «in affitto».

11.12

Marco FILIPPI

Al comma 4, dopo le parola: «privati» inserire il seguente periodo: «Nell'ambito di tali accordi di programma deve essere assicurata una percentuale minima di almeno il 70% di alloggi destinati all'edilizia sociale e all'affitto a canone concordato».

11.13

Marco FILIPPI

Al comma 5 lettera a), dopo la parola: «abitativo» inserire le parole: «in affitto, che assicuri l'incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale e l'offerta di alloggi a canone concordato».

11.14

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 5, lettera c), aggiungere, infine, le parole: «anche mediante la previsione di una tassazione sostitutiva dei redditi da locazione».

11.15

MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, RUSSO, CARLINO, PEDICA

Al comma 7, dopo le parole: «l'alloggio sociale, inserire le seguenti: di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti».

11.16

Marco FILIPPI

Al comma 7, dopo le parole: «è identificato» sopprimere tutto fino alla fine e sostituire con le seguenti parole: «con riferimento a quanto stabilito dal decreto ministeriale 22 aprile 2008 del Ministero delle Infrastrutture».

11.17

MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, DE TONI, CARLINO, RUSSO

Al comma 12 sostituire le parole da: «nel quale confluiscono fino alla fine del comma», con le seguenti: «la cui dotazione sarà determinata in sede di approvazione della legge finanziaria».

11.18

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, DE TONI, ASTORE, RUSSO

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: «le risorse fino alla fine del comma», con le seguenti: «risorse pari a 250 milioni di euro per l'anno 2008 e a 800 milioni di euro per l'anno 2009».

E, di conseguenza:

all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011»;

all'articolo 82, al commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 92 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4», sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 93 per cento del loro ammontare».

11.19

LUSI, PINOTTI, GUSTAVINO

Al comma 12, sostituire le parole: «nonché di cui all'art. 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159» con le seguenti: «nonché di cui agli articoli 21-bis e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159».

Sostituire le parole: «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 157 del 2007» con le seguenti: «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007».

11.20

ASTORE, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, RUSSO, PEDICA

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: «nonché di cui agli articoli 21, 21-bis,» fino a: «e 41», con le seguenti: «nonché all'articolo 41 e le risorse finanziarie eventualmente rese disponibili dalla legge finanziaria». Inoltre, al terzo periodo, sostituire le parole: «di cui agli articoli 21, 21-bis e 41» con le seguenti: «di cui all'articolo 41».

11.21

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «agli articoli 21-bis, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41, con le seguenti: «all'articolo 41».

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «agli articoli 21-bis, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 con le seguenti: «all'articolo 41».

11.22

ASTORE, MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, RUSSO, CARLINO, DE TONI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni: al primo periodo, sopprimere le parole da: «ad eccezione di quelle» fino a: «impegnate»; sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati in attuazione delle disposizioni legislative richiamate nel primo periodo relative alla prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1 comma 1008 della legge n. 296/2006»; al terzo periodo, dopo le parole: «21, 21-bis», sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle risorse oggetto di provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma».

11.23

ASTORE, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, RUSSO, DE TONI, PEDICA, CAFORIO

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma, una quota pari a 110 milioni di euro è altresì destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate».

11.24

LANNUTTI, PEDICA, MASCITELLI, PARDI, DE TONI, CARLINO, RUSSO

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. I comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, al fine del rilascio delle concessioni per la costruzione di edilizia abitativa, sono tenuti a verificare l'impegno delle imprese concessionarie a destinare il 10 per cento delle unità abitative da costruire alla destinazione di abitazioni a canone agevolato.

12-ter. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato "Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa". Il fondo è istituito per consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti «prima casa». Il Fondo è alimentato da versamenti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie. Il Fondo di è finanziato con uno stanziamento annuale di 50 milioni di Euro, per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011, a carico del bilancio dello stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale contenuto nel decreto di cui al presente comma. Al finanziamento del fondo si provvede altresì:

a) attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della "prima casa";

b) attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa;

c) mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite massimo del 2 per cento della retribuzione. L'adesione al Fondo di cui al presente comma è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al presente comma. I prelievi non possono eccedere il cinquanta per cento dei versamenti contributivi cumulati, relativi alla posizione INPS del lavora-

tore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria.

Conseguentemente, all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2009, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

11.25

MASCITELLI, PEDICA, PARDI, RUSSO, LANNUTTI, DE TONI, CARLINO

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato "Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa". Il fondo è istituito per consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti "prima casa". Il Fondo è alimentato da versamenti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie. Il Fondo è finanziato con uno stanziamento annuale di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011, a carico del bilancio dello stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale contenuto nel decreto di cui al presente comma Al Finanziamento del Fondo si provvede altresì:

a) attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della "prima casa";

b) attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa;

c) mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite massimo del 2 per cento della retribuzione. L'adesione

al Fondo di cui al presente comma è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al presente comma. I prelievi non possono eccedere il cinquanta per cento dei versamenti contributivi cumulati, relativi alla posizione INPS del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria.

Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2009, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

11.26

MARCO FILIPPI

Sopprimere il comma 13.

11.27

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«13-bis. Il Fondo di cui al comma 12 è ripartito sulla base di una aliquota non inferiore al 70 per cento per gli interventi di cui alla lettera *b*) del comma 3 e per una aliquota non inferiore al 30 per cento per gli interventi di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), ed *e*) del comma 3.

11.0.1

PEDICA, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, DE TONI, CARLINO, RUSSO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale)

1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e suc-

cessive modificazioni, ai comma 01 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "euro 300" sono sostituite da: "euro 350";

b) alla lettera b) le parole: "euro 150" sono sostituite da: "euro 200".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008».

E, di conseguenza, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

11.0.2

BAIO, BARBOLINI, AGOSTINI, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 1.000 nuovi asili nido entro l'anno 2011, in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior

gettito complessivo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.»

11.0.3

FIORONI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Lotta ai ritardi di pagamento nelle forniture di materiali edili)

1. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera».

Art. 12.

12.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Le risorse di cui al comma 92 della legge 262/06 come modificato dal comma 1155 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 pari ad 1,5 miliardi di euro sono riversate alla "Fintecna SpA" a titolo di ricapitalizzazione della "Stretto di Messina SpA" per le finalità della realizzazione del collegamento stabile tra le due sponde della Calabria e della Sicilia».

Art. 13.**13.1**

MARCO FILIPPI, MERCATALI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

13.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere l'articolo.

13.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sopprimere l'articolo.

13.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «in proporzione al canone di locazione» con le seguenti: «tenendo conto del prezzo di mercato e del canone di locazione».

13.5

MARCO FILIPPI

Al comma 2, alla fine della lettera a) aggiungere: «fatto salvo quanto previsto dalle leggi Regionali».

13.6

MARCO FILIPPI

Al comma 2, alla fine della lettera b) aggiungere: «fatto salvo quanto previsto dalle leggi Regionali».

13.7

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «Per gli alloggi non opzionati dagli aventi diritto, hanno titolo di priorità nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni».

13.8

MARCO FILIPPI

Al comma 2 alla fine della lettera c), aggiungere: «e ad incrementare il patrimonio abitativo di edilizia sociale».

13.9

MARCO FILIPPI

Sopprimere il comma 3.

13.10

RANUCCI

Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

«3-quater. 1. Per la realizzazione della S.R. Pedemontana di Formia, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.».

13.11

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

«3-quinquies. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di salvaguardia ambientale di cui all'Intesa Istituzionale sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana del 22 ottobre 2007, è appostata sulla rubrica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 1007 migliaia di euro.».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 1007 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2008.

13.12

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

«3-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1152 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 è appostata sulla rubrica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 350.000 migliaia di euro per gli esercizi 2008-2009-2010».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla

tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 350.000 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2008.

13.0.1

NEGRI, MARCENARO, Mauro Maria MARINO, CECCANTI, BIONDELLI, BONINO, DELLA SETA, LEDDI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Eventi alluvionali del maggio 2008)

1. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 31 maggio 2008. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite, previa ripartizione tra le regioni interessate, ai commissari delegati nominati per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate ad integrazione delle somme stanziare a carico del Fondo della protezione civile, anche al fine di incrementare, nei limiti delle risorse assegnate, i contributi da erogare per le unità abitative o per aziende distrutte o danneggiate dagli eventi alluvionali, qualora conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente, fino alla totale copertura dei danni subiti».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

13.0.2

PEDICA, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, RUSSO

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:***«Art. 13-ter.***(Prestito per l'accesso dei Co.Co.PRO alla prima casa)*

1. Al fine di consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti "prima casa", è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato "Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa".

2. Il Fondo è alimentato da versamenti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari.

3. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie.

4. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato con uno stanziamento annuale di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011, a carico del bilancio dello stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale contenuto nel decreto di cui al comma 2.

5. Al Finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede altresì:

a) attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della "prima casa";

b) attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa;

c) mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite massimo del 2 per cento della retribuzione.

6. L'adesione al Fondo di cui al presente articolo è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al comma 1. I prelievi non possono eccedere il cinquanta per cento dei versamenti contributivi cumulati, relativi alla posizione INPS

del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria».

Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

Art. 14.

14.1

VIMERCATI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fra le opere prioritarie di cui al comma 1, sono comprese:

- la nuova linea metropolitana M4 Lorenteggio-Linate: Tratta Sforza Policlinico-Linate;
 - la realizzazione del terzo binario ferroviario nel tratto Gallarate – Rho di collegamento con Malpensa;
 - M2- prolungamento Cologno Nord-Vimercate;
 - M3- Tratto San Donato-Paullo».
-

14.2

VIMERCATI, ADAMO, BASSOLI, BOSONE, ROILO, BAIO, MAZZUCONI, D'AMBROSIO, ICHINO, TREU

Al comma 2, dopo le parole: «Presidente della regione Lombardia» aggiungere le seguenti: «, il Presidente della Provincia di Milano» e dopo le parole: «enti locali interessati» aggiungere le seguenti: «e le commissioni parlamentari competenti».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dovrà:

- a) prevedere che al tavolo istituzionale, di cui al comma 1, vengano attribuite le funzioni di pianificazione, programmazione e monitoraggio attraverso un accordo quadro di sviluppo territoriale applicato tramite accordi di programmi da stipulare con le istituzioni nel cui comune ricadono le opere infrastrutturali;

b) individuare le opere infrastrutturali cosiddette connesse previste nel dossier di candidatura che saranno programmate, coordinate e monitorate dal tavolo istituzionale, con particolare riferimento ai collegamenti ferroviari tra l'aeroporto di Malpensa e il sito dell'Expo 2015;

c) prevedere la costituzione di una società per la gestione di Expo 2015 amministrata da organismi collegiali nella quale sia previsto un consiglio d'amministrazione, con la presenza anche dei rappresentanti dei Comuni di Rho e Pero;

d) prevedere le modalità di coinvolgimento diretto della conferenza dei sindaci della provincia di Milano».

14.0.1

LUMIA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, il comma 6 è soppresso».

Conseguentemente:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82:

– al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

– al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

– al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

– al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

14.0.2

LUMIA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, il numero 14) della lettera b) è soppresso».

Conseguentemente:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

b) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

Art. 14-bis.**14-bis.1**

CAFORIO, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «previo parere di congruità» con le seguenti: «previo parere vincolante di congruità».

14-bis.2

OLIVA, PISTORIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire una concreta attuazione dell'articolo 33 dello Statuto della Regione siciliana, i beni del patrimonio immobiliare della Difesa dello Stato, che hanno perso la condizione di interesse di difesa dello Stato, sono assegnati, a titolo gratuito, alla Regione medesima».

14-bis.0.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo l'articolo 14-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 14-ter.

(Demanio militare)

1. Al fine di consentire una concreta attuazione dell'articolo 33 dello statuto della regione siciliana, i beni del patrimonio immobiliare della difesa dello Stato che hanno perso la condizione di interesse per la difesa sono assegnati senza alcun onere alla regione medesima».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 14-ter si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2009».

14-bis.0.2

VIMERCATI

Dopo l'articolo 14-bis, inserire il seguente:

«Art.14-ter.

1. In attuazione del contenuto dell'allegato infrastrutture al DPEF 2009-2013, sono stanziati 2,5 miliardi di euro per il finanziamento delle seguenti opere prioritarie:

– la nuova linea metropolitana M4 Lorenteggio-Linate: Tratta Sforza Policlinico-Linate per l'ammontare complessivo di 292 milioni di euro;

– la realizzazione del terzo binario ferroviario nel tratto Gallarate-Rho di collegamento con Malpensa per l'ammontare complessivo di 900,1 milioni di euro;

– M2- prolungamento Cologno Nord-Vimercate per l'ammontare complessivo di 527 milioni di euro;

– M3- Tratto San Donato-Paullo per l'ammontare complessivo di 789,42 milioni di euro».

Conseguentemente:

- a) *all'articolo 63, sopprimere il comma 8;*
- b) *all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;*
- c) *all'articolo 82:*
 - *al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;*
 - *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «90 per cento»;*
 - *al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;*
 - *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «90 per cento»;*
- d) *all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

Art. 15.

15.1

RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, ADAMO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA

Sopprimere l'articolo 15.

15.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «on line scaricabile da internet» con la seguente: «informatica».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «on line scaricabili da internet» con la seguente: «informatica».

15.3

SBARBATI, MUSI, Mariapia GARAVAGLIA, CARLONI, Anna Maria SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

Al comma 2, sostituire le parole: «adotta esclusivamente» con le seguenti: «può adottare nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica».

15.4

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSEHOFER, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), inserire la seguente:

''e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500 euro;''».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma ''fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

15.5

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse economiche già assegnate alle scuole dell'obbligo per garantire la gratuità dei libri di testo vengono utilizzate, nel caso di acquisizione on line dei testi medesimi, per rimborsare le spese documentate sostenute per l'acquisto dei toner e della carta. Deve essere assicurata la totale gratuità per tutti gli alunni della scuola primaria e il rimborso delle spese, secondo i criteri già in vigore, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e del biennio delle scuole secondarie superiori».

15.6

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sopprimere il comma 4.

15.0.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. La fomitura gratuita dei libri di testo di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è confermata per gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico ed è estesa anche agli alunni frequentanti gli istituti e le scuole di istruzione secondaria inferiore e superiore. A tal fine è autorizzata una spesa non superiore a 200 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Per l'individuazione dei beneficiari e la determinazione delle modalità di erogazione del beneficio continua a trovare applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320. Restano altresì ferme le norme in materia di diritto d'autore.

2. All'articolo 84, primo periodo, dopo le parole: "14" sono aggiunte le seguenti: "15-bis"».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

15.0.2

FIORONI

*Dopo l'articolo 15, aggiunto il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. La fomitura gratuita dei libri di testo di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è confermata per gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico ed è estesa anche agli alunni frequentanti gli istituti e le scuole di istruzione secondaria inferiore e superiore. A tal

fine è autorizzata una spesa non superiore a 200 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Per l'individuazione dei beneficiari e la determinazione delle modalità di erogazione del beneficio continua a trovare applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320. Restano altresì ferme le norme in materia di diritto d'autore.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

15.0.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo l'articolo 15, inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-septies-bis*) è aggiunta le seguente:

''i-septies-ter) le spese inerenti l'acquisto dei testi scolastici per gli istituti secondari di primo e secondo grado''».

2. All'articolo 84, primo periodo, dopo le parole: «14» sono aggiunte le seguenti: «15-bis».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

15.0.4

FIORONI

Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-septies-bis*) è aggiunta le seguente:

''i-septies-ter) le spese inerenti l'acquisto dei testi scolastici per gli istituti secondari di primo e secondo grado''.».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

Art. 16.

16.1

RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO

Sopprimere l'articolo.

16.2

SBARBATI, MUSI, Mariapia GARAVAGLIA, CARLONI, Anna Maria SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

Sopprimere l'articolo.

16.3

PARDI, LANNUTTI, GIAMBRONE, MASCITELLI

Sopprimere l'articolo.

16.4

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta», con le seguenti: «con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti».

16.5

RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «a maggioranza assoluta», aggiungere le seguenti: «dei suoi componenti».

16.6

CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel primo anno successivo alla trasformazione di cui al comma 1, è data comunque facoltà ai professori e ricercatori di molo in servizio presso una fondazione universitaria di essere chiamati, a domanda dell'interessato, da un'altra università. In tal caso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario, a trasferire integralmente dalla fondazione all'università l'importo corrispondente al trattamento economico complessivo del professore o ricercatore trasferito.».

16.7

RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 5, primo e secondo periodo, aggiungere dopo le parole: «delle fondazioni universitarie» le seguenti: «e delle università».

16.8

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 6, dopo le parole: «delibera di trasformazione» aggiungere le seguenti: «e con la stessa maggioranza di cui al comma 1».

16.9

CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 6 sopprimere le parole: «di amministrazione e di contabilità».

16.10

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 6 sopprimere le parole da: «i quali» a: «delle finanze».

16.11

Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché questi contribuiscano significativamente all'incremento del patrimonio della fondazione e alle spese annuali di funzionamento».

16.12

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«Nel rispetto dei principi del presente articolo, le fondazioni universitarie hanno la medesima autonomia scientifica, didattica, gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta alle università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168».

16.13

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 8, dopo la parola: «autonomia» aggiungere le seguenti: «scientifica, didattica.».

16.14

Nicola Rossi

Dopo il comma 8 aggiungere:

«Le fondazioni hanno, segnatamente, la facoltà di:

a) riassumere il personale docente e non docente con contratti di diritto privato;

b) organizzare l'intera struttura della didattica, coerentemente con le norme del diritto comunitario (dai corsi di laurea di primo livello ai dottorati di ricerca), subordinata alla sola condizione che l'istituzione universitaria consegua un regime di mutuo riconoscimento dei titoli di studio con altre università di Stati appartenenti all'Unione Europea;

c) stabilire liberamente le norme per l'ammissione degli studenti e di fissare le tasse di frequenza;

d) provvedete in piena autonomia ai servizi connessi (dalle mense agli alloggi per gli studenti o per i docenti)».

Sopprimere il comma 11. «La. Corte dei Conti esercita ... Parlamento».

Al comma 9 sopprimere le parole: «Resta fermo il sistema ... ciascuna fondazione» e aggiungere il comma 9-bis: «Il finanziamento pubblico per le attività didattiche delle università che abbiano deliberato la loro trasformazione in fondazioni di diritto privato, prenderà la forma di un programma di borse di studio (inclusive del pagamento delle tasse di frequenza) riservato alle università che avessero optato per la trasformazione ed agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi che volessero accedervi».

16.15

CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 10, sopprimere le parole da: «di concerto» *sino alla fine del periodo. Inoltre sostituire le parole:* «delle Amministrazioni vigilanti» *con le seguenti:* «del Ministero vigilante nonché del Ministero dell'economia e delle finanze».

16.16

Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 12, sopprimere le parole: «da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza».

16.17

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Al personale tecnico-amministrativo delle fondazioni di cui al presente articolo si applica il medesimo trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale tecnico-amministrativo delle università».

16.18

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Sopprimere il comma 14.

16.19

FOSSON, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, GIAI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Università non statali istituite ai sensi dell'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, solo in quanto compatibili con la speciale disciplina prevista dalla legge istitutiva e nel rispetto delle competenze da questa attribuite alla Regione autonoma Valle d'Aosta ed alla Provincia autonoma di Bolzano».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

16.0.1

LANNUTTI, BUGNANO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, RUSSO, PEDICA

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:***«Art. 16-bis.***(Fondo per promuovere la ricerca di base e l'innovazione)*

1. È istituito, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, un Fondo di 50 milioni di euro annui, per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere, a valere sul Fondo di cui al comma 1 e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 2 e le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte a ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 21, sostituire le parole: «con l'aliquota del 16 per cento», con le seguenti: «con l'aliquota del 20 per cento.

Art. 17.**17.1**

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Sopprimere l'articolo.

17.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sostituire i commi 2, 3 e 4, con i seguenti:

«2. Successivamente all'espletamento degli adempimenti previsti dal comma 3 il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca provvede con le procedure previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 a definire la successione nei rapporti attivi e passivi della Fondazione di enti e istituzioni di ricerca sotto la sua vigilanza. Le risorse economiche residuali sono devolute al Fondo di finanziamento ordinario per gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una Società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione degli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca.

4. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 2 sono destinate ad aumentare il finanziamento di enti che nei piani di attività abbiano previsto la partecipazione a programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologicamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5.***17.3**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro dell'Istruzione, università e ricerca provvede, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, a definire la successione in tutti i rapporti attivi e passivi della Fondazione, assegnando in proporzione agli oneri le dotazioni patrimoniali agli enti e le istituzioni di ricerca interessate. Le risorse economiche residuali saranno devolute al Fondo di finanziamento ordinario per gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998».

17.4

CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA

Ai commi 2, 3, 4 e 5 sostituire le parole: «Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia» con le seguenti: «Consiglio Nazionale delle Ricerche».

17.5

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Soppressione dell'IRI)».

Art. 18.**18.1**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Tutte le informazioni relative al reclutamento del personale, alle assunzioni e effettuate e alle consulenze assegnate sono pubblicate sui siti web delle società e delle amministrazioni locali proprietarie delle società nei quali si da conto delle procedure seguite per la scelta e selezione, dei curricula delle persone prescelte e dei compensi attribuiti. Il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza da luogo a carico degli amministratori delle società e delle amministrazioni proprietarie a responsabilità amministrativa e contabile. I predetti amministratori rispondono dei compensi erogati senza il rispetto delle norme sulla trasparenza».

Art. 19.**19.0.1**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Bonus anzianità)*

''1. A decorrere dallo gennaio 2009 alle madri lavoratrici dipendenti o autonome è riconosciuto un bonus di un anno di anzianità pensionistica per ogni figlio nato o adottato. Il bonus di anzianità pensionistica consente alla lavoratrice madre di anticipare di uno o più anni il raggiungimento della pensione di anzianità o di vecchiaia rispetto alle disposizioni vigenti in materia''».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ridurre tutte le spese di parte corrente del 6 per cento per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

19.0.2

FONTANA, BARBOLINI, PEGORER

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.**

''1. L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, è prorogata fino al 31 dicembre 2008.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 17 milioni di euro per l'anno 2008''».

Art. 20.**20.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1 o gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate, ancorché a totale capitale pubblico, sono tenute a versare secondo la normativa vigente per il settore produttivo di appartenenza:

- a) la contribuzione per maternità;
- b) la contribuzione per malattia.

Gli oneri per la contribuzione figurativa sono posti a carico delle rispettive gestioni assicurative di appartenenza secondo le disposizioni vigenti per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. I trattamenti economici di malattia e maternità sono corrisposti sulla base della normativa vigente.

2. Il secondo comma dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro di cui al comma 1 che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia e maternità, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione delle predette indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009».

Conseguentemente: «dopo il comma 6», aggiungere il seguente:

«6-bis. In fase di prima applicazione i contributi di cui ai commi precedenti sono dovuti secondo le seguenti percentuali:

- 30 per cento dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
- 70 per cento dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;
- 100 per cento dal 1° gennaio 2011.

All'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 38 milioni di euro per l'anno 2009, ad un importo di 19 milioni di euro per l'anno 2010 e ad un importo di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

20.2

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO,
Nicola ROSSI

*Al comma 2, sostituire le parole: «degli enti locali privatizzati» con
le seguenti: «quelle partecipate dagli enti locali».*

20.3

MARITATI

Sopprimere il comma 10.

20.4

LIVI BACCI, MARCENARO, TREU

Sopprimere il comma 10.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola:
«5,5» con la seguente: «6,0».*

20.5

MARITATI

*Al comma 10, dopo le parole: «aventi diritto» inserire le seguenti:
«cittadini provenienti da Stati extracomunitari».*

20.6

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI,
GIARETTA, DELLA MONICA

*Al comma 10, sopprimere le parole: «e lavorato legalmente con un
reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale» e sostituire la pa-
rola: «dieci» con la parola: «cinque».*

20.7

CARLINO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE

Al comma 10, sopprimere le parole: «e lavorano legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale» ed infine, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

20.8

PISTORIO, OLIVA

Al comma 10 sopprimere le parole: «e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale».

20.9

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Sostituire l'articolo 41, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con il seguente:

"1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, che abbiano soggiornato legalmente e prestato attività lavorativa retribuita con almeno un reddito di importo pari all'assegno sociale per almeno cinque anni, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti."».

20.10

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«14-bis. In tutti i casi in cui venga accertata, a seguito di attività ispettiva, sulla base di elementi oggettivi certi, una evidente sproporzione fra numero di lavoratori dichiarati come occupati e caratteristiche dimensionali dell'azienda o del prodotto realizzato e non sia possibile individuare esattamente i lavoratori da assicurare, l'INPS determina induttiva-

mente la contribuzione presuntivamente evasa, invitando il datore di lavoro a fornire entro trenta giorni dati e notizie rilevanti relative alle contestazioni effettuate.

14-ter. Nei casi di cui al comma precedente, l'INPS può prescindere in tutto o in parte dalle dichiarazioni dei lavoratori occupati e dalle risultanze del bilancia e dalle scritture contabili esistenti e avvalersi anche di presunzioni, sulla base di dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza relativi all'utilizzo di lavoratori non denunciati e non individuati nominativamente.

14-quater. Nel caso in cui non siano stati individuati i lavoratori da assicurare, decorso il termine di cui al comma precedente, l'INPS procede a indicare l'importo della contribuzione presumibilmente evasa per singolo lavoratore secondo i minimali contributivi applicabili alle posizioni lavorative e al settore di attività dell'azienda oggetto di accertamento. Le somme così riscosse sono destinate quale contributo di solidarietà alle singole gestioni previdenziali».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 80 milioni di euro per l'anno 2009».

20.11

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«14-bis. Gli addebiti di contributi e premi assicurativi evasi, accertati dai funzionari di vigilanza degli enti previdenziali con verbale ispettivo, notificato a far tempo dallo gennaio 2009, possono essere definiti, anche su iniziativa dell'ufficio accertatore, con procedimento di accertamento con adesione secondo le modalità definite dagli stessi enti impositori.

14-ter. L'adesione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione, delle intere somme dovute, ovvero, in caso di richiesta di pagamento rateale, fino ad un massimo di 60 rate mensili.

14-quater. Alle inadempienze definite con il procedimento di accertamento con adesione si applicano le sanzioni civili e le somme aggiuntive in misura ridotta ad un quarto di quelle dovute per legge.

14-quinquies. L'integrale pagamento di quanto dovuto estingue le violazioni civili, amministrative e penali connesse alle violazioni previ-

denziali accertate. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione dei reati di cui al presente comma. L'integrale pagamento di quanto dovuto comporta la definizione dell'obbligazione contributiva che ha formato oggetto del procedimento con preclusione di ulteriori ricorsi giudiziari o amministrativi da parte del debitore, e di ulteriori accertamenti ispettivi relativi alla violazione contestata».

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2009».

20.12

FOSSON, PINZGER, PETERLINI, GIAI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Per il triennio 2009-2011 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

14-ter. Dal 1° gennaio 2009, per lo stesso periodo di cui al comma 14-bis, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.».

Conseguentemente, all'onere derivante dai commi 14-bis e 14-ter del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sotto utilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

20.0.1

FIORONI

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Incentivi imprenditoria giovanile)

1. I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 10 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, possono essere autorizzati, previa richiesta, a versare per i tre anni successivi all'iscrizione il 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per la gestione predetta.

2. Gli interessati, entro 10 anni dalla data di iscrizione, possono reintegrare la posizione contributiva. A tal fine dovranno versare l'importo dovuto in unica soluzione ovvero in un numero massimo di 20 rate trimestrali, ricomprese nel decennio di cui sopra e gravate dei soli interessi legali».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

20.02

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. Per il triennio 2009-2011 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

2. Dal 1° gennaio 2009, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo I di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

2. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per gli anni 2009-2011 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari».

Conseguentemente:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

Art. 21.

21.1

CARLINO, PARDI, MASCITELLI, PEDICA, LANNUTTI

Sopprimere l'articolo.

21.2

D'ALIA, CINTOLA, CUFFARO

Sopprimere l'articolo.

21.3

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

Sopprimere l'articolo.

21.4

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21 - 1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

21.5

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere il comma 1;*
 - b) *al comma 2, sopprimere le parole: «territoriale o aziendale»;*
 - c) *al comma 3, sopprimere le parole: «territoriale o aziendale»;*
 - d) *al comma 4, sostituire le parole: «Decorsi 24 mesi» con le seguenti: «decorsi 18 mesi» e le parole: «entro tre mesi» con le seguenti: «entro trenta giorni».*
-

21.6

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

Sopprimere il comma 1.

21.7

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, le parole: "una volta" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di tre volte"».

21.8

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

Sopprimere il comma 1-bis.

21.9

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

Al comma 1-bis, sopprimere le parole: «il raggiungimento di una data».

21.10

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

Sopprimere i commi 1-ter e 1-quater.

21.11

CARLINO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, PEDICA, GIAMBRONE, DE
TONI

Sopprimere i commi 1-ter e 1-quater.

21.12

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

Sopprimere i commi 2 e 3.

21.13

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

Ai commi 2 e 3, sopprimere le parole: «territoriale o aziendale».

21.14

CARLINO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, PEDICA, GIAMBRONE, DE TONI

Sopprimere il comma 3-bis.

21.15

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

Sopprimere il comma 3-bis.

21.0.1

Vittoria FRANCO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure di incentivazione e sostegno della flessibilità oraria e del part-time)

1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

»a-bis) la trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione;»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

”1-bis. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati con priorità per le imprese ubicate nelle aree del territorio nazionale ammissibile deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea”»;

c) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

(Part-time incentivato per le lavoratrici madri)

1. Le lavoratrici dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all’accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno.

2. A seguito dell’esercizio della facoltà di cui al comma 1, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto a tempo parziale, dall’obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all’esonero.

3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti, da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.».

Conseguentemente, all’articolo 82:

al comma 1, capoverso «d-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

22.1

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

Sopprimere l'articolo.

22.2

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22 – 1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del contratto occasionale di tipo accessorio, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

22.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Anteporre il seguente comma:

«01. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, sostituire le parole: "non superiore a trenta giorni" con le seguenti: "non superiore a 240 ore"».

22.4

CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di natura» aggiungere le seguenti: «meramente» e dopo la parola: «rese» aggiungere le seguenti: «da soggetti non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne»;

b) alla lettera b) dopo la parola: «di aggiungere» la parola: «piccoli»;

c) alla lettera f) dopo la parola: «stagionale» aggiungere le seguenti: «e di breve durata».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. possono svolgere attività di lavoro accessorio anche lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro».

22.5

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

Al comma 1, capoverso, lettera t), dopo le parole: «carattere stagionale» inserire le seguenti: «connesse alla raccolta e per un periodo non superiore ai trenta giorni nell'anno.».

22.6

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 3, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In attesa del decreto ministeriale il concessionario del servizio è individuato nell'INPS che può utilizzare in funzione di rete di supporto le Agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1,2 e 3 del presente decreto».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai soli fini della sperimentazione della concreta applicazione del lavoro occasione accessorio, resta in vigore quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 2008».

Art. 23.

23.1

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere l'articolo.

23.2

BELISARIO, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, PEDICA, RUSSO

Sopprimere l'articolo.

23.3

BELISARIO, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, PEDICA

Sostituire l'articolo 23, con il seguente:

«Art. 23. – 1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole da: "inferiore a due anni e superiore a sei" sono sostituite con: "inferiori a due anni e superiore a quattro anni".

2. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma:

»5-ter. Qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale lo prevedono, e nei limiti e alle condizioni in cui lo consentano le leggi regionali, la formazione si può svolgere esclusivamente in sede aziendale, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere a), c), d), e) del comma 5 e la copertura dei costi della formazione a totale carico dell'azienda. In tal caso, gli stessi contratti collettivi definiscono, anche tramite rinvio agli enti bilaterali, la nozione di formazione aziendale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione. Spetta in ogni caso alle Regioni la disciplina dei piani formativi individuali, del relativo controllo, delle modalità di riconoscimento della qualifica conseguita, nonché la registrazione nel libretto formativo"».

23.4

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. – 1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del contratto di apprendistato, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»

23.5

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente:

«1. All'articolo 49, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "inferiore a due anni e superiore a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a due anni e superiore a quattro anni";

b) è aggiunto infine il seguente comma:

"5-ter. Qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale lo prevedano, e nei limiti e alle condizioni in cui lo consentano le leggi regionali, la formazione si può svolgere esclusivamente in sede aziendale, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere a), c), d), e) del comma 5 e la copertura dei costi della formazione a totale carico dell'azienda. In tal caso, gli stessi contratti collettivi definiscono, anche tramite rinvio agli enti bilaterali, la nozione di formazione aziendale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione. Spetta in ogni caso alle Regioni la disciplina dei piani formativi individuali, del relativo controllo, della modalità di riconoscimento della qualifica conseguita, nonché la registrazione nel libretto formativo"».

23.6

BELISARIO, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, PEDICA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole da: "inferiore a due anni e superiore a sei" sono sostituite con: "inferiori a due anni e superiore a quattro anni".

2. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma:

"5-ter. Qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale lo prevedono, e nei limiti e alle condizioni in cui lo consentano le leggi regionali, la formazione si può svolgere esclusivamente in sede aziendale, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere a), c), d), e) del comma 5 e la copertura dei costi della formazione a totale carico dell'azienda. In tal caso, gli stessi contratti collettivi definiscono, anche tramite rinvio agli enti bilaterali, la nozione di formazione aziendale,

nel rispetto della normativa nazionale e regionale, e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione. Spetta in ogni caso alle Regioni la disciplina dei piani formativi individuali, del relativo controllo, delle modalità di riconoscimento della qualifica conseguita, nonché la registrazione nel libretto formativo''».

23.7

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma:

''1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio''».

23.8

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma:

''1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio''».

23.9

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI

*Sopprimere il comma 5.***23.0.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.***(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale)*

1. All'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Non costituisce clausola flessibile ai sensi del presente comma la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa in caso di: modifica dell'orario di funzionamento dell'attività produttiva; in occasione di processi di riorganizzazione o ristrutturazione, che comportino il ricorso a procedure di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991 o alla Cassa integrazione ordinaria o straordinaria".

2. All'articolo 2, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, dopo le parole "all'anno", sono aggiunte le seguenti: "per i contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la collocazione temporale dell'orario farà riferimento alla settimana, al mese e all'anno".

3. All'articolo 1, comma 44 della legge 24 dicembre 2007 il punto b) è soppresso».

PROPOSTA DI STRALCIO**n. 1**

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI**23-bis.1**

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA

Sopprimere l'articolo 23-bis.

23-bis.2

Marco FILIPPI

Al comma 10, sopprimere la lettera a).

ORDINI DEL GIORNO**G/949/154/5**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, LUSI, MORANDO, GIARETTA, LUMIA

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

rilevato che, l'andamento delle esportazioni all'estero ha subito nel corso dei primi mesi del 2008 un deciso rallentamento rispetto agli andamenti registrati nei precedenti anni, con effetti particolarmente gravi per le piccole e medie imprese esportatrici;

le prospettive per i prossimi mesi evidenziano il possibile ulteriore rallentamento delle esportazioni di beni e prodotti,

impegna il Governo:

a prevedere, a favore delle piccole e medie imprese esportatrici che nel primo semestre 2008 abbiano registrato un consistente decremento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2007, un adeguamento del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del de-

creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale nel periodo d'imposta in corso.

G/949/155/5

LUSI, PINOTTI, GUSTAVINO, MERCATALI, MILANA, LEGNINI, MORANDO, LUMIA

Il Senato,

considerato che:

esistono e sono state già assegnate risorse a seguito degli accordi e dei programmi approvati dalle Regioni e trasmessi al Ministero, in attuazione a quanto previsto dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

le Regioni, dopo un lavoro di concertazione con i Comuni ad alta tensione abitativa e gli ex IACP, hanno approvato e trasmesso al Ministero il «Programma Straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159»;

il Governo, con il decreto n. 127/DA del 18 dicembre 2007, ha recepito i programmi regionali e i Provveditorati Regionali alle OO.PP. hanno attivato e concluso l'istruttoria dei progetti degli interventi ammessi al finanziamento;

gli interventi sono tutti immediatamente cantierabili, rappresentano le priorità della programmazione regionale e le Regioni ritengono urgente portare a compimento tali programmazioni al fine di garantire efficacia, efficienza, economicità e tempestività della propria azione amministrativa,

impegna il Governo:

ad inserire nel prossimo disegno di legge collegato alla manovra finanziaria le seguenti modifiche legislative:

1) sostituire le parole: «nonché di cui all'articolo 21, 21-*bis* e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159» con le seguenti: «nonché di cui agli articoli 21-*bis* e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159».

2) sostituire le parole «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41 del citato decreto-legge n. 157 del 2007» con le seguenti: «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21-*bis* e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007».

BILANCIO (5^a)

Martedì 29 luglio 2008

33^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il presidente AZZOLLINI invita il relatore a presentare nel corso della mattinata di domani le proposte emendative relative agli articoli 20 e 21.

Il relatore FLERES (*PdL*) assicura che presenterà le relative proposte emendative entro la mattinata di domani.

Dopo che il sottosegretario VEGAS ha fornito alcuni chiarimenti al senatore LEGNINI (*PD*), in merito agli emendamenti che il Governo intende presentare, preannunciando una riformulazione dell'emendamento 60.1000, interviene il senatore MORANDO (*PD*) che si sofferma sulla complessità dell'emendamento in questione. Rileva infatti che tale proposta emendativa presenta dei profili interpretativi complessi ed auspica pertanto che venga assicurata alle forze politiche di opposizione il tempo necessario per consentirne l'esame una volta presentata una eventuale riformulazione dell'emendamento stesso da parte del Governo.

Il presidente AZZOLLINI assicura che le proposte emendative del relatore e del Governo saranno tutte presentate ed esaminate in Commissione affinché laddove l'Esecutivo decida di porre la questione di fiducia sul provvedimento in esame ciò avvenga sulla base di un testo già definito dalla Commissione.

Dichiara quindi inammissibile, per materia, l'emendamento 25.0.1, limitatamente al comma 4, e, in relazione alla copertura finanziaria, gli emendamenti 47.0.1, 49.2, 57.2, 58.7, 63.8, 63-bis.0.11.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 24 a 29.

Il senatore LUSI (*PD*) illustra l'emendamento 25.1 in base al quale si prevede che le disposizioni di cui all'articolo 25 non si applichino al Ministero della giustizia. Ricorda, infatti, che tale Dicastero ha subito una serie di notevoli riduzioni di risorse che rischiano di penalizzare eccessivamente un settore così delicato e strategico come quello della giustizia.

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*) illustra l'emendamento 25.0.1 ed osserva come le nuove procedure amministrative producono una serie di oneri che gravano in maniera eccessiva sui cittadini.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra l'emendamento 26.3 relativo alle Camere di commercio, soffermandosi sul rischio di chiusura di quelle con meno di 50 dipendenti, che produrrebbe gravi conseguenze sul mondo produttivo ed imprenditoriale.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il relatore FLERES (*PdL*) ed il rappresentante del Governo, esprimono parere contrario su tutte le proposte emendative riferite agli articoli da 24 a 29.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 24.1 e 24.2.

Il senatore LUMIA (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 25.1 che giudica prioritario per un miglioramento ed una modernizzazione del sistema giudiziario italiano.

Posto in votazione, l'emendamento 25.1 risulta respinto.

Il senatore MORANDO (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 25.0.1 che riprende una parte del programma del Partito democratico. Si sofferma in particolare sull'opportunità di prevedere che ogni disposizione di legge o di regolamento che comporta per il cittadino e le imprese nuovi e maggiori costi per l'adeguamento alla nuova disciplina derivante da procedimenti amministrativi indichi la quantificazione, anche forfettaria, dei relativi oneri, dando la possibilità ai privati di detrarre almeno il 50 per cento delle spese sostenute.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge gli emendamenti 25.0.1, 25.0.2, 26.1 e 26.2.

Il senatore LEGNINI (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 26.3 soffermandosi sui rischi legati all'eventuale scomparsa delle Camere di commercio con meno di 50 dipendenti. Ricorda infatti, che alle Camere di commercio sono attribuite importanti funzioni pubbliche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti da 26.3 a 29.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 31 a 39.

Il senatore MILANA (*PD*) illustra l'emendamento 31.1 e rileva, in relazione alla proroga della validità a 10 anni delle carte di identità in formato cartaceo, che le relative foto potrebbero non rispettare la fisionomia del soggetto identificato con il documento.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra l'emendamento 38.1 che recepisce la proposta del Partito democratico in materia di avvio delle attività di impresa.

La senatrice CARLONI (*PD*) illustra l'emendamento 39.3 che prevede la soppressione della lettera *l*) dell'articolo 39, comma 10, al fine di salvaguardare una forma di tutela nei confronti delle donne lavoratrici. Osserva, infatti, che l'eliminazione delle norme volte a contrastare il fenomeno delle dimissioni firmate in bianco, rischia di penalizzare eccessivamente proprio le donne lavoratrici.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il relatore FLERES (*PdL*) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite agli articoli da 31 a 39.

Il sottosegretario VEGAS svolge alcune osservazioni sull'emendamento 31.1 rilevando che, a breve, la carta d'identità in formato cartaceo sarà sostituita da un documento elettronico, sull'emendamento 38.1, evidenziando che le misure previste nel decreto-legge relative alla possibilità di avviare un'attività di impresa in un giorno recepiscono la maggior parte delle disposizioni di un disegno di legge presentato nella passata legislatura dall'onorevole Capezzone e sull'emendamento 39.3 in relazione al quale ribadisce l'importanza che il Governo annette, in generale, alla tutela delle donne lavoratrici. Esprime comunque parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 31 a 39.

Il senatore MORANDO (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 31.1 e si sofferma sull'assoluta assenza di copertura finanziaria delle disposizioni contenute nell'articolo 31, i cui oneri a carico dello Stato risultano pari a circa 30 milioni di euro.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 31.1 a 32.4.

Il senatore LEGNINI (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 33.1 volto a prevedere che, una volta pubblicati i decreti di approvazione degli studi di settore siano resi disponibili, nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate un programma informatico di supporto per il calcolo dei ricavi o dei compensi.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti da 33.1 a 35.3.

Il senatore GIARETTA (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 36.1, soppressivo dell'articolo 36 e si sofferma sulla necessità di eliminare, in ambito economico, eventuali distorsioni del mercato e di garantire un adeguato sistema che favorisca la libera concorrenza. Giudica, infine, priva di coraggio l'anticipo della manovra proposto dal Governo con il decreto-legge n. 112.

Il senatore MORANDO (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 36.2 e si sofferma sulla necessità di evitare, nei processi di liberalizzazione, di affidare delle attività da una categoria ad un'altra come rischia di avvenire, invece, con le previsioni dell'articolo 36.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 36.1 a 39.2.

La senatrice CARLONI (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 39.3 e si dichiara insoddisfatta del parere espresso dal rappresentante del Governo in merito sulla proposta emendativa. Auspica, pertanto, che possa essere presentato un ordine del giorno che ottenga un consenso trasversale delle forze politiche presenti in Commissione che impegni il Governo a ripristinare le norme volte a contrastare il ricorso allo strumento delle dimissioni in bianco che rischia di penalizzare le donne lavoratrici.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) dichiara di condividere la proposta di ordine del giorno preannunciata dalla senatrice Carloni.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi le proposte emendative da 39.3 a 39.6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 40 a 49.

Il senatore GIARETTA (*PD*) illustra la proposta 45.1, rilevando che la soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica rappresenta un errore grave del Governo. Infatti, i tagli orizzontali alla spesa corrente si sono già rilevati inefficaci dando luogo a slittamenti di spesa, all'insorgere di debiti fuori bilancio e ad un'errata programmazione delle

risorse che ha portato negli anni 2001-2006 ad un incremento della spesa corrente in rapporto al PIL pari al 2 per cento. La Commissione tecnica per la finanza pubblica ha prodotto documentazione di rilievo sulla *spending review* con risultati di grandi interesse nell'analisi dei meccanismi di formazione della spesa. Rileva quindi che la sua soppressione rappresenta una scelta errata e poco riformista che non può essere giustificata dall'onere di funzionamento della Commissione stessa che, in relazione al totale delle spese delle pubbliche amministrazioni, risulta non significativa.

Il senatore LUSI (*PD*) illustra la proposta 49.1, volta a garantire che le pubbliche amministrazioni possano avvalersi di personale già in possesso di un elevato grado di formazione. Richiama l'attenzione della maggioranza a valutare tale proposta emendativa.

La senatrice CARLONI (*PD*), dopo aver chiesto di apporre la propria firma sulla proposta 49.0.2, la illustra.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Si passa al parere del relatore e del Governo.

Il relatore FLERES (*PdL*) esprime avviso contrario su tutte le proposte emendative esaminate, rilevando che l'emendamento 49.0.1 concernente il difensore civico nazionale dovrebbe essere oggetto di un apposito provvedimento legislativo.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore, osservando che la Commissione tecnica per la finanza pubblica ha prestato un pregevole lavoro di analisi sulla *spending review* che va coniugato con quello della Ragioneria generale dello Stato. Esprime rammarico per la soppressione della Commissione che tuttavia è imposta dalla necessaria coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze agli altri dicasteri per ridurre la spesa per consulenze. In relazione all'emendamento 49.1 esprime avviso contrario al fine di prevenire effetti emulativi negativi per la finanza pubblica. Infine la proposta 49.2 potrebbe determinare ritardi nell'affidamento delle gare di appalto.

Si passa alle votazioni.

Con distinte votazioni sono respinte le proposte da 40.1 a 44.0.1.

Sull'emendamento 45.1 interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore MORANDO (*PD*), che rileva come la Commissione tecnica per la finanza pubblica priva il Governo di uno strumento efficace per ridurre la spesa corrente. Rileva poi che la Commissione potrebbe fornire un contributo fondamentale nel dibattito sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, posto che nel disegno del Governo occorre passare alla de-

finizione dei livelli essenziali delle prestazioni – ora basate su un criterio di spesa storica – ad un criterio di costi *standard*. In questo processo sarebbe stato prezioso il contributo della Commissione tecnica citata e della Ragioneria generale dello Stato. Chiede al rappresentante del Governo di farsi tramite dell'esigenza di trasmettere alla Commissione il rapporto finale della Commissione tecnica di finanza pubblica e preannuncia future iniziative dell'opposizione volte a costituire un organo tecnico neutrale. Rileva infine che a suo parere la soppressione della Commissione tecnica della finanza pubblica nasce dalla volontà della Ragioneria generale dello Stato di riacquistare il monopolio nell'analisi degli andamenti della spesa pubblica. Ritiene un errore grave consentire questo tipo di manovra che priva il Parlamento di una cognizione allargata sui meccanismi di formazione della spesa pubblica.

In esito a separate votazioni sono respinti gli emendamenti da 45.1 a 47.0.4.

Sulla proposta 49.1 interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore LEGNINI (*PD*) per sottolineare come il combinato disposto delle disposizioni contenute nell'articolo 49, che fa espresso rinvio alle norme privatistiche per i rapporti di lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni, e di quelle dell'articolo 21, relative alla possibilità di monetizzare le violazioni contrattuali, possono determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Con distinte votazioni sono respinte le proposte da 49.1 a 49.0.2.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA COMMISSIONE E CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'orario della seduta antimeridiana della Commissione, già convocata domani 30 luglio, alle ore 9, è posticipato alle ore 9,30. Avverte altresì che domani, 30 luglio 2008, alle ore 9,15 è convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri per esaminare il disegno di legge n. 937, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settembre 2002.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 23,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 949

al testo del decreto-legge

Art. 24.**24.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Rimangono in vigore le disposizioni che disciplinano la tutela delle minoranze linguistiche».

24.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 1, Allegato A, aggiungere le seguenti voci:

regio decreto 23 giugno 1923, n. 1233 – Norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalti di opere di bonifica;

regio decreto-legge del 1925, n. 1735, convertito in legge n. 562 del 1926 – Disposizioni concernenti le cooperative di consumo;

articoli da 118 a 138, del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 – Approvazione del Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica;

legge 1964 n. 452 (Rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme integrative della legge 1962, n. 1643).

Art. 25.**25.1**

LUSI, LEGNINI, MARITATI, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al Ministero della giustizia».

25.0.1

Nicola Rossi

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.***(Detraibilità delle spese di adeguamento a nuove normative)*

1. Ogni disposizione di legge o di regolamento che comporta per il cittadino e le imprese nuovi e maggiori costi per l'adeguamento alla nuova disciplina deve indicare la quantificazione, anche forfetaria, di tali costi ai fini della detraibilità prevista dal comma seguente.

2. È riconosciuto a tutte le persone fisiche e giuridiche un credito di imposta in misura pari al 50 per cento del costo corrente determinato ai sensi del precedente comma per il numero di anni necessari per ammortizzare l'onere economico sostenuto.

3. Nel caso in cui una legge o un regolamento, che comporti costi di adeguamento per il cittadino e le imprese, non contenga la quantificazione di cui al comma 1, il credito di imposta di cui al comma precedente è riconosciuto secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 5.

4. Ogni disposizione di legge che comporti per il privato e per le imprese costi di adeguamento con conseguente credito di imposta, deve indicare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i mezzi per farvi fronte. Il Ministero dell'economia e delle finanze e le Commissioni Bilancio delle Camere, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano nel corso dell'iter di formazione delle leggi il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere emanate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica le disposizioni attuative di quanto previsto dal presente articolo.

25.0.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. A decorrere dalla data fissata con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le notificazioni e comunicazioni dei provvedimenti adottati dagli enti previdenziali sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato, nel rispetto delle normativa vigente, dai soggetti interessati, ovvero dai loro intermediari.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità operative e procedurali nonché le ipotesi di mancata comunicazione dell'indirizzo elettronico».

Art. 26.**26.1**

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «con una dotazione organica inferiore alle 50 unità con le seguenti: individuati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, avendo riguardo tra gli altri criteri alla percentuale di ricavi nei bilanci degli stessi derivanti da entrate proprie, e da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

26.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «organica inferiore» *con le seguenti:* «organica media nel biennio 2005-2007 inferiore».

26.3

BIANCHI

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» sono inserite le parole: «Camere di Commercio,».

26.4

DEL VECCHIO, AMATI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SERRA, SIRCANA

Al comma 1 dopo le parole: «degli enti parco,» aggiungere le seguenti: «degli Enti della Difesa con compiti di assistenza e previdenza istituiti con provvedimento. di legge».

26.5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «degli enti parco» aggiungere le seguenti: «delle autorità portuali».

Conseguentemente a decorrere dall'anno 2008 ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro.

Art. 27.**27.1**

MILANA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. La pubblicazione in forma cartacea rimane per i comuni, gli enti locali e le pubbliche amministrazioni dello Stato, che provvederanno a metterla a disposizione dei cittadini che non possono accedere alla rete informatica sino al raggiungimento, minimo, della copertura sul territorio nazionale, dell'ottanta per cento dei cittadini collegati in rete.

2-ter. La pubblicazione, gestione e diffusione in forma telematica della Gazzetta Ufficiale è affidata esclusivamente all'Istituto Poligrafico

e Zecca dello Stato che provvederà alla pubblicazione altresì in forma cartacea sino al raggiungimento dei termini di cui al comma 2-*bis*».

Art. 28.

28.1

DE LUCA, DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI, LEGNINI

Sopprimere l'articolo 28.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,29 per cento».

28.2

DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI, DE LUCA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «dell'istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,29 per cento».

28.3

MASCITELLI, LANNUTTI, RUSSO

Sopprimere i commi da 7 a 9.

Art. 29.

29.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

«1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e gli unici dati sensibili sono costituiti dallo stato di salute o malattia dei

propri dipendenti o dei loro familiari senza indicazione della relativa diagnosi, e dalla trattenuta sindacale o dai permessi sindacali, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B è sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili e che gli unici dati sensibili sono costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o dei loro familiari senza indicazione della relativa diagnosi, e dalla trattenuta sindacale o dai permessi sindacali, e che il trattamento di tali dati è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonché dall'Allegato B».

29.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato b) del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano alle micro imprese ed alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda».

Art. 31.

31.1

MILANA

Al comma 1, dopo la parola: «dieci anni» inserire le seguenti: «esclusivamente per le carte d'identità elettroniche (CIE) mentre rimane ferma la validità di cinque anni per le carte d'identità in forma cartacea. A partire dal primo gennaio 2010 i cittadini, nel momento del rinnovo della carta d'identità, sono obbligati ad optare per la carta d'identità elettronica (CIE) che avrà validità 10 anni e conterrà le impronte digitali in formato numerico».

Art. 32.**32.1**

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

Sopprimerlo.

32.2

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32. - (Nullità della clausola di massimo scoperto). 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelievo della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesima data.

32.3

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 3.

32.4

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:

8-quater. Alla nota all'articolo 1 della tariffa decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 è aggiunto il seguente periodo: "L'imposta si applica nella misura fissa di Lire 250.000 (euro 129,11) per i trasferimenti di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, oppure per la costituzione o per i trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, effettuati da consorzi oppure da cooperative che hanno per oggetto principale oppure esclusivo la costruzione di immobili strumentali a favore dei propri consorziati oppure a favore dei propri soci, se il trasferimento oppure la costituzione avvengono a favore dei propri consorziati oppure soci in conformità all'oggetto sociale".».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 32, comma 3-bis, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno".».

Art. 33.**33.1**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno» e dopo le parole: «nel quale entrano in vigore.» è inserito il seguente paragrafo: «Nei successivi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso

disponibile, nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, un programma informatico per il calcolo dei ricavi o compensi.».

33.2

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 3.

33.3

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 30 a 32 sono abrogati.».

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento»;*

c) *al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento» ovunque ricorrano;*

d) *al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento».*

33.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria)».

33.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:***«Art. 33-bis.**

1. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sostituire le parole da: "entro il termine della presentazione" fino a: "16 marzo 2009" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2008 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 28 febbraio 2009 ed il 30 aprile 2009"».

Art. 35.**35.1**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Tutte le dichiarazioni, le certificazioni e le atte stazioni che le imprese installatrici degli impianti, individuate dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, sono tenute a rilasciare ai sensi dello stesso decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, devono essere consegnate, in stesura originale, al proprietario dell'edificio, se soggetto giuridico diverso dal committente».

35.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di denuncia di installazione o modifica di impianti termici civili, è abrogato.

35.3

DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI, DE LUCA

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192».

Art. 36.**36.1**

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CASSON, DELLA MONICA

Sopprimere l'articolo.

36.2

LANNUTTI, PEDICA, MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO

Sopprimere l'articolo.

36.3

PEDICA, LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36. - (*Class action*) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 445 a 449, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

2. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 1° ottobre 2008"».

Art. 37.**37.1**

INCOSTANTE

Sopprimere il comma 2.

37.2

LIVI BACCI, MARCENARO

Sopprimere il comma 2.

Art. 38.**38.1**SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI,
SBARBATI, TOMASELLI*Sostituire con i seguenti:*

«Art. 38. – (Avvio immediato dell'attività o dell'intervento mediante autocertificazione dell'imprenditore e del progettista dell'impianto). – 1. In caso di nuova attività, l'imprenditore presenta al comune competente per territorio la dichiarazione di inizio di attività, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, utilizzandola modulistica messa a disposizione in via telematica.

2. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 1 gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

3. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione rilascia contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.

4. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.

5. In caso di interventi edilizi che alla data di entrata in vigore della presente legge necessitino di denuncia di inizio di attività o di permesso di

costruire, la loro realizzazione può essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai sensi del presente articolo.

6. Possono in ogni caso essere immediatamente attivati gli interventi e le attività concernenti l'utilizzo dei servizi presenti nelle aree ecologicamente attrezzate istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.

Art. 38-bis. – (*Misure per accelerare l'avvio di attività e lo realizzazione di insediamenti produttivi previa variante urbanistica*). - 1. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione dell'impianto siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso strumento non individua aree idonee all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto è conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.

2. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 1 in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 1 e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.

3. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1 sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 1 non possono essere alienati prima di due anni dalla data della variante, pena la nullità dell'atto di compravendita.

Art. 38-ter. – (*Attivazione immediata dei nuovi impianti produttivi*). - 1. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'interessato comunica al comune (ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

3. La comunicazione di cui al comma 1 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 2 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.

4. Il comune trasmette immediatamente la documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi.

Art. 38-quater. – (*Procedura rafforzata per casi particolari*). - 1. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e

per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attività è altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con il regolamento di cui al comma successivo.

2. Con regolamento emanato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentiti l'Agenzia nazionale per l'ambiente e l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e previo parere, da rendere entro sessanta giorni, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati i casi particolari di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1 il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi, convoca immediatamente una conferenza di servizi, che si svolge in via telematica entro sette giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 del presente articolo, e che conclude i propri lavori entro i successivi trenta giorni ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 38-*quinquies*.

4. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 senza che siano intervenuti atti interdettivi o cautelati, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.

Art. 38-quinquies. – (Misure per rendere più rapido lo svolgimento della conferenza di servizi). - 1. All'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 01 è sostituito dal seguente:

01. La prima riunione della conferenza di servizi si svolge entro sette giorni ovvero, in caso di particolare e motivata complessità dell'istruttoria, entro quindici giorni dalla data di indizione. La conferenza di servizi si svolge per via telematica;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-*bis*. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

2-*ter*. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inol-

tre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione;

c) ai commi 3 e 4, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

d) al comma 9, le parole: "Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce" sono sostituite dalle seguenti: "Il verbale, anche in formato telematico, recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono".

2. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il presidente della giunta regionale ovvero il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a trenta giorni";

b) i commi 3-*bis* e 3-*ter* sono abrogati;

c) al comma 3-*quater*, le parole: "i commi 3 e 3-*bis* non si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "il comma 3 non si applica".

Art. 38-*sexies*. – (*Misure per favorire l'uso della telematica, la trasparenza e la partecipazione amministrativa*). - 1. Le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e del privato e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi per via telematica.

2. Ciascuno sportello unico comunale per le attività produttive di cui all'articolo 38-*septies* assicura la tempestiva pubblicità, anche mediante il proprio sito *internet* e il Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, delle seguenti informazioni, che sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del territorio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale:

a) adempimenti e opportunità relativi all'avvio di nuove attività economiche e alla realizzazione di impianti produttivi;

b) domande e dichiarazioni nonché convocazione di conferenze di servizi ai sensi della presente legge e definizione della relativa procedura;

c) atti adottati in sede di controllo, anche successivo.

3. La conferenza di servizi è convocata dal comune, nei casi di cui all'articolo 38, su motivata istanza dei soggetti, anche costituiti in associazioni o comitati, che ritengono lesi i propri interessi, ovvero su motivata istanza dell'imprenditore che vuole verificare l'esattezza di quanto dichiarato o che a seguito della dichiarazione ha subito un provvedimento interdittivo o confermativo. La convocazione della conferenza, a spese del richiedente risultato soccombente, sospende l'efficacia e i termini d'impugnazione dei provvedimenti interdittivi o conformativi esaminati e non sospende le attività già avviate dai privati, fatte salve le eventuali misure cautelari adottate dall'amministrazione competente.

Art. 38-septies. – (*Sportello unico comunale per le attività produttive, rete telematica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e convenzioni con le associazioni imprenditoriali*). - 1. La legge regionale individua gli ambiti minimali di sotto dei quali è obbligatoria la gestione associata da parte dei comuni interessati degli sportelli unici per le attività produttive, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, attraverso il sistema informatico della rete camerale, la connessione informatica tra gli sportelli unici per le attività produttive e il registro delle imprese, anche ai fini della comunicazione unica per la nascita di nuove imprese e dell'attuazione degli adempimenti di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, rendendo disponibile la consultazione pubblica degli sportelli unici per le attività produttive mediante il Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi di cui all'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. I comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le associazioni imprenditoriali stipulano convenzioni concernenti le forme di assistenza delle quali gli utenti degli sportelli unici per le attività produttive possono avvalersi e le forme di assistenza gratuita all'utilizzo delle procedure telematiche previste al sensi del comma 2».

38.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «e del Ministro per la semplificazione normativa» aggiungere le seguenti: «previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti procedimenti di competenza regionale e delle autonomie locali, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro 60 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il

regolamento può comunque essere emanato anche se i pareri non siano stati resi».

38.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 3, alinea, primo periodo, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

38.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 3, lettera c), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Rientrano di diritto tra i soggetti privati accreditati i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 114 del 1998, in possesso del riconoscimento regionale.

38.5

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio effettivo della propria attività».

Art. 39.**39.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «Fino alla emanazione del suddetto decreto continua trovare applicazione la disciplina precedente».

39.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro."».

39.3

MONGIELLO, CARLONI, Vittoria FRANCO, TREU, ROILO, INCOSTANTE, SOLIANI, BLAZINA, BIONDELLI, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Al comma 10, sopprimere la lettera l).

39.4

CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA

Al comma 10, sopprimere la lettera l).

39.5

CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA

Al comma 10, sopprimere le lettere m) e n).

39.6

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

*Al comma 10, sopprimere la lettera m).**Conseguentemente, sopprimere il comma 11.*

Art. 40.**40.1**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

*Sopprimere l'articolo.***40.2**

ADRAGNA

*Al comma 1, dopo le parole: «altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1» inserire le seguenti: «Tale disposizione non si applica alle aziende che svolgono lavori edili o di ingegneria civile quando impegnate in un cantiere temporaneo o mobile, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008».***40.3**

CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI

*Sopprimere il comma 5.***40.4**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 5.

Art. 41.**41.1**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere l'articolo.

41.2

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 41 – 1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di orario di lavoro, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

41.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

b) al comma 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g-bis) attività di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323"».

41.4

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

41.5

BOSONE, Ignazio MARINO, LEGNINI, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE,
COSENTINO, DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Sopprimere il comma 13.

41.0.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Comunicazioni Imprese di Assicurazione – INPS).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi il medico curante è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all'articolo 1, comma 149 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.

2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, é tenuta a darne immediata comunicazione all'INPS.

3. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'INPS trasmette all'impresa di assicurazione un "certificato di indennità corrisposte" (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia ed il relativo importo.

4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato ai sensi del comma 2.

41.0.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.***(Pubblicità dei bilanci dei sindacati)*

1. I sindacati di lavoratori, di pensionati, di datori di lavoro, pubblici e privati, e le loro associazioni, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi dello Stato o di altri enti pubblici e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e secondo le modalità previste da un apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro il 1° marzo 2008».

Art. 42.**42.1**

LANNUTTI, MASCITELLI

Sopprimerlo.

Art. 43.**43.1**

MASCITELLI, DI NARDO, DE TONI, LANNUTTI

Sopprimerlo.

43.0.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)*

L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è sostituito dal seguente:

«Art. 16.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o superiore a cento: euro 6.199,50 - canone in vigore per l'anno 2007;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.859,86 - canone in vigore per l'anno 2007;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; sportelli bancari: euro 929,92 - canone in vigore per l'anno 2007;

d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni, locande, residence turistico-alberghieri e campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 371,97 - canone in vigore per l'anno 2007;

e) soggetti di cui alle lettere a), b), c), e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 185,99 - canone in vigore per l'anno 2007.

2. Per gli esercizi pubblici è previsto:

a) gli esercizi pubblici di lusso e di prima categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, indipendentemente dal numero dei televisori;

b) gli altri esercizi sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera d) del precedente articolo 1, indipendentemente dal numero dei televisori.

3. Per i soggetti di cui alla lettera c) del primo comma, con poco più di 10 televisori, il canone dovuto è quello di cui alla lettera c) del primo comma, ridotto:

di 50 punti percentuali quando il numero di televisori è 11;

di 40 punti percentuali quando il numero di televisori è 12;

di 30 punti percentuali quando il numero di televisori è 13;

di 20 punti percentuali quando il numero di televisori è 14;

di 10 punti percentuali quando il numero di televisori è 15.

4. il canone di abbonamento per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma, con apertura non superiore ai 9 mesi nell'anno solare, è dovuto in rapporto ai mesi d'apertura.

5. il canone televisivo comprende quello per apparecchi radiorecipienti.

6. il canone radiotelevisivo è dovuto unicamente per gli apparecchi posseduti e/o disponibili dal/per il soggetto titolare della relativa azienda.

7. La verifica del numero di televisori detenuti dai soggetti contribuenti e/o a loro disposizione e dell'avvenuto versamento del canone per i televisori appartenenti agli ospiti e da questi portati negli esercizi spetta all'amministrazione finanziaria e/o a persone o enti da questa incaricati.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 43-bis, pari a 150.000 mila euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

43.0.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Estromissione degli immobili strumentali)

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2008 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo del citato testo unico delle imposte sui redditi, può, entro il 30 giugno 2009, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2009, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

3. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro 30 settembre 2009 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2010 e il 30 settembre 2010, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 2,5 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

Art. 44.**44.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sopprimere l'articolo.

44.2

RANDAZZO, ANDRIA, LUSI, DI GIOVAN PAOLO, PIGNEDOLI, Mauro MARINO, MICHELONI, MORRI

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «che costituiscono limite massimo di spesa».**Conseguentemente, all'articolo 63: «al comma 8», sostituire le parole: «900 milioni» con le seguenti: «800 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

44.3

VITA, Marco FILIPPI, VIMERCATI, VITALI, SANGALLI, GHEDINI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «che costituiscono limite massimo di spesa».**Conseguentemente, all'articolo 63, comma 8, sostituire le parole: «900 milioni» con le seguenti: «800 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

44.4

BLAZINA, VITA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:**«1-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non possono derivare diminuzioni dei contributi erogati, in base alla normativa previgente, a favore dei quotidiani delle minoranze linguistiche».*

44.0.1

VITA, Marco FILIPPI

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Le risorse stanziare per la copertura delle spese di funzionamento, nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, sono incrementate di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

Conseguentemente dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

Art. 45.**45.1**

MERCATALI, BARBOLINI

Sopprimere l'articolo 45.

Art. 46.**46.0.1**

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:***«Art. 46-bis.***(Riduzione dei costi impropri della politica)*

1. Entro il 31 dicembre 2009 la spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo deve essere ridotta del 30 per cento su base annua rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario.

2. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole: "per l'elezione della Camera dei Deputati" sono sostituite dalle seguenti: "per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso".

3. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato" e il quinto periodo è soppresso.

4. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.

5. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni,

già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

6. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, le parole: "un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "un quarto, arrotondato per difetto";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri».

6-bis. Il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina. Tali rimborsi non possono complessivamente superare per ogni mese 100 euro per ogni consigliere comunale e 300 euro per ogni consigliere provinciale.

7. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole: "15.000 abitanti" sono sostituite dalle parole "250.000 abitanti".

8. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi";

b) al comma 5, le parole: "consiglio d'amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare

l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio".

9. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole: "popolazione complessiva dell'ente", sono aggiunte le seguenti parole: "; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite".

10. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1, le parole da: "ovvero" sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.

11. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative,";

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti"».

Art. 47.

47.0.1

ICHINO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni)

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata "Autorità". L'Autorità è organismo indipendente che opera in piena autonomia e con indipendenza di

giudizio e di valutazione; è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, o professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio al suo interno. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministrativo dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori molo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di molo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori molo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i tre quarti della retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

6. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei

relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

7. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli *standards* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8. Al fine di promuovere la confrontabilità tra le prestazioni delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità stabilisce annualmente indicatori longitudinali, trasversali alle diverse amministrazioni pubbliche, o stabiliti per gruppi omogenei di esse, che devono essere adottati all'interno degli strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati.

9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche.

10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

11. L'Autorità si avvale dell'attività dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), della Banca d'Italia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica, nonché del Sistema statistico nazionale.

12. Per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite, l'Autorità si avvale altresì dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (Invalsi), dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, nonché del comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle

amministrazioni dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

13. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di monitoraggio e valutazione di cui alla presente legge, nonché di integrazione delle attività stesse nell'ambito del sistema assoggettato al controllo dell'Autorità.

47.0.2

ICHINO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.

(Principio della trasparenza delle pubbliche amministrazioni)

1. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione.

2. Ai fini del comma 1 la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione *on line*, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali, all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

3. Le amministrazioni pubbliche adottano ogni iniziativa utile a promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività.

4. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale».

47.0.3

ICHINO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.

(Programma per la trasparenza delle pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni adottano un programma per la trasparenza della durata almeno biennale, attraverso il quale sono definiti e resi pubblici gli obiettivi di trasparenza concernenti i servizi e gli interventi erogati, le relative modalità di accesso, la gestione del personale, la misurazione e pubblicazione dei costi di funzionamento, la fissazione degli obiettivi e il grado del loro conseguimento da parte di ciascuna struttura, il sistema di valutazione dei risultati attraverso l'utilizzo di indicatori quantificati, le modalità di interazione con la cittadinanza attraverso l'uso della rete *internet*.

2. Il programma per la trasparenza individua, inoltre, le risorse dedicate alla realizzazione del programma e i soggetti responsabili della sua realizzazione.

3. IL programma definisce, altresì, il calendario e le modalità di partecipazione al confronto annuale sul funzionamento e la valutazione delle pubbliche amministrazioni. Gli obiettivi del programma per la trasparenza vengono resi pubblici attraverso i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.».

47.0.4

ICHINO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.

(Trasparenza dei provvedimenti amministrativi)

1. L'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

"21-bis. - (*Efficacia del provvedimento*). - 1. Il provvedimento autorizzatorio o concessorio, nonché quello che comporti spesa superiore a cinquemila euro, acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la pubblicazione sul sito *internet* dell'amministrazione. In calce al documento cartaceo originale recante il provvedimento, il responsabile del procedimento annota la data di pubblicazione sul sito *internet*. Con rego-

lamento, adottato a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere i tipi di provvedimento per i quali, in ragione della tutela del diritto alla riservatezza. l'efficacia non è subordinata alla pubblicazione sul sito dell'amministrazione.

2. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci"».

Art. 49.

49.1

LUSI, PINOTTI, GUSTAVINO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, non si applicano al personale interessato dalle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 3, comma 96, della legge n. 244 del 2007».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

49.2

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra la pubblica amministrazione e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si

considera a tempo indeterminato un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta., ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 comma, 4-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2001»;

b) Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di violazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni».

49.0.1

MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, LI GOTTI, RUSSO

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-*bis*.

(Difensore Civico nazionale)

1. È istituito il Difensore civico nazionale, con sede in Roma.
2. Il Difensore Civico nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Il Difensore Civico nazionale è organo monocratico, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica su indicazione delle competenti commissioni parlamentari tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nel campo della difesa civica per almeno cinque anni, diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio e siano proposte entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge da almeno dieci associazioni nazionali impegnate nella tutela dei diritti. Resta in carica per sette anni e non può essere riconfermato.
3. Il Difensore Civico nazionale tutela i cittadini nei confronti degli abusi e delle disfunzioni della Pubblica Amministrazione. A tal fine ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazione con gli enti di diritto pubblico, e di ottenere da essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle funzioni.
4. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela dei cittadini, il Difensore Civico nazionale individua i casi di particolare rilevanza nei quali nonne di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale o comportamenti commissivi ed omissivi della pubblica amministrazione,determinano abusi o disfunzioni e ne riferisce al Parlamento, al Presidente dei Consiglio dei ministri e, negli altri casi, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati. Ove ne ravvisi l'opportunità, esprime indicazioni circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni nei modi

più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

5. Il Difensore Civico nazionale si avvale di un proprio Ufficio; delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nell'ambito dei principi previsti per le autorità indipendenti.

6. Il Difensore Civico nazionale provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Difensore Civico nazionale compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo Presidente della Corte di cassazione.

7. Per le spese di funzionamento e gli emolumenti relativi alla istituzione del Difensore Civico nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2009».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento», con le seguenti: «0,29 per cento».

49.0.2

Vittoria FRANCO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CARLONI

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

*(Obbligo di valutazione del rispetto della parità di genere
in sede di aggiudicazione delle gare di appalto)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici", è aggiunto in fine il seguente periodo: "1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire il rispetto della parità di genere, anche attraverso il riconoscimento di riserve di punteggio alle società che, nell'ambito degli statuti o dei codici etici adottati, prevedano l'adozione di piani triennali per il raggiungimento di un'equilibrata rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione, negli altri organi societari e nei ruoli dirigenziali"».

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 29 luglio 2008

19^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

indi del Vice Presidente

FERRARA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) sottolinea lo stretto collegamento tra i contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria e il decreto-legge all'esame, le cui misure di attuazione presuppongono un ampio orizzonte programmatico di durata triennale. Ribadisce altresì il rilievo delle finalità oggetto dell'intervento d'urgenza del Governo, quali sono desumibili dalla sua intitolazione e osserva che la manovra di finanza pubblica offre risposte adeguate e tempestive alle esigenze di carattere strutturale del Paese a fronte della negativa congiuntura internazionale, che sembra avviata a inaugurare un periodo di stagflazione, come segnalato da taluni commentatori. L'approccio del Governo alla crisi economica è senz'altro tempestivo e completo, pur nella consapevolezza che le cause del fenomeno presentano carattere globale, ma richiedono al contempo interventi mirati e selettivi.

Richiama dunque con favore le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, rispettivamente sulla tassazione delle plusvalenze azionarie ai fini dell'IRPEF e sugli strumenti innovativi di investimento. Soffermandosi su tale ultima disposizione, ne ribadisce il rilievo, posto che essa consente la costituzione di appositi fondi di investimento all'interno di un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, per la realizzazione di iniziative produttive ad elevato contenuto innovativo. Di estremo interesse giudica anche la possibilità, riconosciuta alla gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A., di istituire un apposito fondo attraverso il quale partecipare ai fondi strutturali della Comunità europea.

Tra i contenuti specifici della manovra, esprime particolare apprezzamento per la strategia energetica nazionale, che introduce un importante strumento di indirizzo e programmazione per migliorare l'efficienza energetica e ridurre i costi delle fonti di energia attualmente disponibili. Nel campo della politica energetica, condivide anche l'obiettivo di incentivare l'utilizzazione dell'energia nucleare, il cui abbandono, negli anni precedenti, ha determinato un grave ritardo dell'Italia rispetto agli altri Paesi europei nella razionalizzazione e risparmio dei consumi energetici. Valutata con favore la promozione delle fonti rinnovabili di energia, sottolinea che la compensazione tra il maggior gettito ai fini dell'IVA e le minori accise sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 9, introduce uno strumento efficace nell'affrontare il problema del continuo aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio.

Ricorda positivamente anche l'accrescimento dei margini di operatività della Guardia di finanza a tutela dei consumatori e giudica altresì con favore l'introduzione di meccanismi di abrogazione generalizzata di norme primarie ritenute obsolete, di controllo e riduzione degli oneri amministrativi correlati all'attività di organi statali, di razionalizzazione degli enti pubblici considerati inutili e di riduzione della documentazione cartacea all'interno delle amministrazioni pubbliche. Nella prospettiva di una riduzione degli adempimenti formali a carico delle imprese si colloca anche l'eliminazione dell'obbligo di tenuta dell'elenco dei clienti e dei fornitori, in accoglimento delle specifiche richieste avanzate dalle categorie produttive.

Rileva positivamente l'anticipazione del termine entro il quale gli studi di settore devono essere resi applicabili ai fini degli accertamenti tributari, con una maggiore certezza per gli operatori in sede di predisposizione dei documenti contabili e di bilancio. Dopo aver rimarcato criticamente come nella trascorsa legislatura lo strumento di accertamento induttivo extracontabile fosse stato impiegato prevalentemente per perseguire esigenze di cassa, sottolinea il rilievo delle misure che mirano ad adeguare gli studi di settore alle realtà economiche locali, nell'ottica di una non più rinviabile attuazione del federalismo fiscale.

Nel riferirsi all'obiettivo di complessiva riduzione della spesa nei vari comparti pubblici, segnala, a titolo di esempio positivo, la razionalizzazione dei criteri di conferimento degli incarichi di consulenza presso i Ministeri. Nell'ottica di una riduzione dei costi per le famiglie, a fronte della

crescita dei prezzi al consumo, si colloca la misura che introduce modalità alternative di fruizione dei libri di testo scolastici, con l'eliminazione di costi impropri a carico delle famiglie.

Particolare valore l'oratrice annette all'istituzione del Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale (comprese le reti energetiche e quelle di telecomunicazione). Nell'ambito delle politiche territoriali di sviluppo, apprezza l'istituzione della Banca del Mezzogiorno S.p.A., di cui auspica un'ampia valorizzazione nei margini di operatività nella riduzione del divario economico esistente rispetto alle regioni settentrionali, richiamando un recente intervento del Ministro per lo sviluppo economico sull'utilità dello strumento introdotto dal Governo in termini di crescita e sviluppo dell'Italia meridionale.

Sottolinea peraltro l'esigenza di favorire l'infrastrutturazione nel settore delle telecomunicazioni elettroniche, con l'installazione di impianti in fibra ottica: pur nella consapevolezza che le risorse stanziare appaiono contenute, auspica che il ricorso alla finanza di progetto possa costituire un efficace strumento di finanziamento.

Sottolinea, sotto altro profilo, l'importanza dell'apporto finanziario previsto per la realizzazione dell'evento denominato «Expo Milano 2015», in attuazione di obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano nei confronti del BIE.

Nell'azione di contrasto alle forme di disagio abitativo, l'oratrice colloca l'avvio di un piano nazionale di edilizia abitativa, che testimonia l'attenzione del Governo alle esigenze dei nuclei familiari a reddito medio basso, secondo un disegno politico avviato già con l'esenzione dal pagamento dell'ICI sulla prima casa.

Conclude il proprio intervento, richiamando in termini positivi le misure per il contenimento delle spese di giustizia e la razionalizzazione dei processi del lavoro e amministrativo nonché le disposizioni relative all'impiego degli utili conseguiti dalle cooperative a mutualità prevalente.

La senatrice LEDDI (*PD*) sottolinea che il dibattito parlamentare sui contenuti della manovra di finanza pubblica non può trascurare il dato della sostanziale immodificabilità da parte del Senato del decreto-legge che ad essa dà attuazione.

Dopo aver rammentato che l'attuale maggioranza aveva assunto, in sede di campagna elettorale, l'impegno all'alleggerimento del carico fiscale (indirizzo politico al quale ella ascrive un ruolo decisivo nella vittoria del centrodestra), osserva che le misure in materia di finanza pubblica, contenute nel decreto-legge, contrastano con tale obiettivo programmatico, prospettando viceversa un generale aumento della pressione fiscale nel prossimo triennio.

Rileva che, nell'elaborare gli interventi fiscali adottati, il Governo ha individuato taluni specifici settori produttivi nei quali collocare il prelievo – con riferimento alle imprese petrolifere ed energetiche nonché alle banche e alle assicurazioni – concentrando il carico impositivo sui profitti di

regime ivi percepiti. Tale scelta, prosegue l'oratrice, avrebbe dovuto rispondere, nel piano del Governo, al duplice criterio dell'efficienza e dell'equità fiscale, in chiave di contrasto a fenomeni speculativi e di redistribuzione delle risorse. Giudica tuttavia inefficace tale linea di intervento sotto entrambi i profili considerati e rimarca al contrario come essa possa determinare effetti regressivi per il sistema economico del Paese.

In particolare, il regime fiscale sui profitti delle imprese petrolifere non soddisfa assolutamente l'esigenza di una destinazione etica del gettito previsto, di cui una quota minoritaria viene impiegata per finalità redistributive, ponendo il problema dell'utilizzazione delle altre risorse anche, eventualmente, per l'adozione di future misure di carattere espansivo.

Sul piano dell'efficienza, l'oratrice avrebbe preferito il ricorso a strumenti alternativi di riduzione degli extraprofiti dei settori considerati, ma rileva criticamente che essi sono stati ignorati dal Governo nell'elaborazione della misura in commento.

In termini generali, ritiene necessario valutare gli effetti della disciplina fiscale introdotta anche alla luce di una puntuale analisi degli effetti sulle imprese quotate nei mercati azionari. Al riguardo, in considerazione della concentrazione dell'intervento fiscale sui profitti delle imprese bancarie, delle quali non disconosce il processo di consolidamento e sviluppo degli ultimi anni, rileva che la crisi finanziaria internazionale ha inciso sulle prospettive di utili delle imprese bancarie, con effetti anche sulla loro capitalizzazione in Borsa. Alla luce del contesto appena delineato, giudica inopportuna la tempistica con la quale il Governo ha deciso di accrescere il prelievo sui profitti percepiti da tali soggetti: infatti il regime fiscale introdotto determinerà una diminuzione della redditività di impresa e, quindi, una minore propensione alla concessione di credito al sistema delle imprese, con effetti depressivi sullo sviluppo e la competitività. Il quadro risulta ulteriormente complicato dal rischio che i maggiori oneri per il sistema bancario vengano addossati alle imprese e ai cittadini mediante l'aumento dei costi dei servizi.

L'oratrice non giudica condivisibili le affermazioni del relatore Ferrara e della senatrice Germontani riguardo alla funzione della Banca del Mezzogiorno nella riduzione del divario economico rispetto alle regioni settentrionali: in proposito osserva che la capitalizzazione iniziale di tale organismo non appare affatto adeguata e commisurata ai compiti di promozione dello sviluppo economico locale che ad esso sono stati attribuiti.

La senatrice FONTANA (PD) sottolinea che la propria parte politica non intende sottrarsi alla discussione sugli effetti anche istituzionali del passaggio da una democrazia di tipo partecipativo a un sistema parlamentare di carattere marcatamente decisionale. Tuttavia, dopo aver rammentato la discussione svolta nella trascorsa legislatura sulla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, rileva criticamente che la manovra di finanza pubblica, relativa all'anno in corso, è stata inserita all'interno di un decreto-legge, i cui tempi di discussione da parte del Parlamento risultano peraltro eccessivamente concentrati. In relazione ai contenuti speci-

fici della manovra, giudica negativamente la decisione, assunta dal Governo, di modificare, in via sostanzialmente unilaterale, le procedure di bilancio e l'ordinamento di contabilità pubblica, come recentemente sottolineato anche dal Presidente della Repubblica.

Sottolinea dunque che la salvaguardia di un corretto assetto di rapporti istituzionali tra Governo e Parlamento deve rappresentare una preoccupazione per tutte le forze politiche e non soltanto per l'opposizione, al fine di evitare non auspicabili forzature che potrebbero determinare un deterioramento del dialogo istituzionale.

Osserva criticamente che la complessità della manovra pone il Parlamento nella condizione di non poter svolgere un'approfondita e meditata disamina delle varie misure proposte, anche a causa della ristrettezza dei tempi a disposizione.

In relazione all'introduzione della norma che limita l'operatività del principio di trasformazione del contratto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, reputa assolutamente infondato il richiamo alla funzione di controllo dell'opposizione – che avrebbe dovuto contrastare l'approvazione della predetta norma durante l'esame da parte della Camera dei deputati – evidenziando criticamente come i tempi e le modalità d'esame, presso l'altro ramo del Parlamento, abbiano impedito una valutazione approfondita dei contenuti normativi, di volta in volta introdotti, anche da parte della Commissione di merito.

L'oratrice lamenta inoltre l'assenza di una politica di riduzione del prelievo fiscale sui redditi di lavoro dipendente e di pensione, al fine di accrescerne la quota disponibile, agendo in via propulsiva sulla domanda di beni di consumo e di incremento del potere d'acquisto.

Al contrario, la manovra del Governo prospetta una serie di tagli indiscriminati ai principali comparti della spesa pubblica, con un approccio volto a ridurre gli ambiti di operatività dello Stato sociale. Analoghe perplessità suscita anche l'introduzione della maggiorazione IRES sui profitti delle imprese petrolifere, che concretizza una misura di carattere propagandistico e dagli effetti regressivi per la platea dei consumatori. Sul versante della tutela dei diritti e delle prestazioni sociali a favore delle categorie a basso reddito, giudica negativamente l'introduzione della carta per gli acquisti, che sembra ispirata a una non auspicabile logica che intende sostenere i ceti disagiati con una prestazione caritativa. Correlativamente, la manovra procede a una eliminazione di fatto dell'assegno sociale e muove altresì dal presupposto che i dipendenti pubblici appartengano ad una categoria genericamente ritenuta fonte di sprechi e di dispersione di risorse pubbliche.

I limiti della manovra emergono anche nell'impostazione dei rapporti con gli enti locali, improntata a una logica di rigido centralismo, che non solo contrasta con l'obiettivo di attuazione del federalismo fiscale, ma inficia gravemente l'autonomia finanziaria degli enti decentrati, reintroducendo un sistema di finanza derivata. In termini generali, ribadisce la disponibilità della propria parte politica a una discussione seria e costruttiva sulle prospettive del federalismo fiscale, nella misura in cui tale modello

venga correttamente inteso quale strumento di risanamento dei conti pubblici.

In conclusione, sottolinea criticamente che la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 61 testimonia l'atteggiamento generale del Governo nei confronti degli enti locali: infatti la predetta disposizione riduce dal 2 allo 0,5 per cento la quota dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro come corrispettivo e incentivo per la progettazione, destinando la quota residua all'entrata del bilancio dello Stato. Contrariamente alle finalità proclamate dalla rubrica dell'articolo 61, il predetto intervento non concretizza affatto una misura di riduzione della spesa, bensì una sottrazione di risorse alle amministrazioni comunali a tutto vantaggio dello Stato.

Il senatore MUSI (*PD*) evidenzia criticamente che la manovra di finanza pubblica contiene una serie di disposizioni erranee a causa della tempistica affrettata con la quale il Governo ha proceduto all'elaborazione dei suoi contenuti normativi, citando, a titolo di esempio negativo, le misure sulla flessibilità del bilancio e sulla corresponsione dell'assegno sociale.

In linea generale, stigmatizza l'assenza di un chiaro e definito disegno di politica economica, come confermato dall'articolo 1, che annovera, tra le finalità dell'intervento, la promozione della crescita del PIL rispetto agli andamenti tendenziali, nel triennio finanziario di riferimento, senza offrire tuttavia alcuna stima di quantificazione del tasso di crescita, riproponendo la medesima assenza di dati di finanza pubblica emersa in occasione dell'esame parlamentare del DPEF.

Ribadisce dunque la necessità di un'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze in materia di politica economica e fiscale, per completare e aggiornare il quadro di riferimento alla luce del quale il Parlamento dovrà procedere all'analisi delle misure economico-finanziarie.

La manovra del Governo fa ricorso alla leva fiscale, ma essa sembra impiegata per fini impropri, senza perseguire l'obiettivo dello sviluppo e della crescita della competitività. Desta perplessità l'intervento sul Fondo per le aree sotto utilizzate, rimanendo non chiariti l'ammontare complessivo e l'impiego delle risorse.

Dopo essersi associato ai rilievi critici riguardo alla effettiva operatività della Banca del Mezzogiorno, giudica negativamente la complessiva riduzione della capacità di investimento dell'INAIL, anche per la realizzazione di opere infrastrutturali nel comparto della sicurezza. Occorre quindi, ad avviso dell'oratore, avviare una lucida e approfondita riflessione sull'effettivo disegno politico del Governo in materia di investimenti per lo sviluppo economico e infrastrutturale del Paese. Non risultano sotto tale profilo assolutamente sufficienti l'introduzione dello sportello unico per le imprese e le misure di razionalizzazione della pubblica Amministrazione: tale linea di intervento è limitata e parziale né offre una risposta adeguata alla crisi economica che assilla il Paese.

La risoluzione dei profili problematici del provvedimento avrebbe dovuto essere condotta attraverso un confronto serio e costruttivo fra le varie parti politiche sui contenuti specifici di esso, come dimostrato dai profili di incompatibilità costituzionale delle disposizioni sulla rimodulazione delle missioni di spesa e soppressione degli enti pubblici inutili. Soffermandosi su tale ultima questione, rileva criticamente la mancata quantificazione delle minori economie di spesa conseguenti al rinvio, a marzo del 2009, della soppressione di tali organismi.

La valutazione dell'oratore è negativa anche per ciò che concerne le misure di accelerazione del contenzioso tributario, di cui all'articolo 55, che conferiscono un potere eccessivamente discrezionale agli uffici, in sede di valutazione dell'opportunità di rendere l'apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio, pena l'estinzione dello stesso. Paventa infatti il rischio che l'assenza di criteri e di puntuali linee guida apra ampi margini di discrezionalità, esponendo peraltro il responsabile dell'ufficio alla responsabilità per danno erariale nel caso di estinzione del processo.

Svolge quindi ulteriori considerazioni critiche riferendosi alle disposizioni sul contratto di lavoro a termine e sulla funzionalità dell'Amministrazione finanziaria. Riguardo a tale ultima questione, esprime il timore di un grave depotenziamento dei suoi margini di operatività, a fronte dell'attenuazione del quadro normativo di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e dei connessi poteri di accertamento nonché dell'indiscriminata riduzione delle risorse finanziarie disponibili.

Esprime quindi un giudizio fortemente negativo sulla previsione della società Poste italiane S.p.A. e della Consip S.p.A. quali soggetti titolari del compito di individuare i beneficiari della carta per acquisti di beni e servizi: in proposito, avrebbe ritenuto preferibile attribuire tale funzione agli enti territoriali. Manifesta inoltre dubbi anche sulle modalità di stipula delle convenzioni con gli operatori del settore privato.

In conclusione, ribadisce che la manovra del Governo determinerà effetti recessivi sul sistema economico e sui redditi dei cittadini, esprimendo forti preoccupazioni per il peggioramento della congiuntura economica.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) rileva che la manovra non affronta con coraggio i nodi della difficile congiuntura economica, tradendo quindi l'aspettativa che sia nel 2006 che nel 2008 il corpo elettorale, a parti invertite, aveva riposto nell'azione politica, per individuare una via d'uscita dalla costante perdita di potere d'acquisto dei ceti meno abbienti e, in misura sempre maggiore, anche dei ceti medi. Le questioni poste dall'aumento dei prezzi delle materie prime e dei beni alimentari trovano una parziale risposta difensiva nella forte contrazione dei consumi. A suo parere, inoltre, rispetto alla portata delle questioni poste, l'attuale Governo dispone di una maggioranza tale da poter affrontare con serenità nel medio e lungo periodo anche gli effetti di scelte impopolari.

Occorre affrontare con decisione il divario nettissimo tra l'economia del Nord e l'economia del Sud, così come quello tra lavoratori dipendenti

e lavoratori autonomi, tra coloro che contribuiscono al pagamento delle imposte e i ceti che riescono a evadere le tasse. Occorre affrontare in maniera più decisa il problema del costo degli interessi pagati sul debito pubblico, così come appare urgente riaprire tutta la questione del finanziamento degli enti locali.

In particolare, a suo giudizio, la lotta all'evasione fiscale costituisce un tema imprescindibile per restituire credibilità all'azione politica, per accorciare le distanze tra i ceti sociali e restituire equità all'intero sistema tributario. Le misure adottate dal Governo sul fronte degli strumenti anti-evasivi vanno giudicate con severità, poiché in tale modo si indebolisce fortemente un indirizzo di politica tributaria che, al di là dei giudizi contrapposti e della opportuna revisione di alcune rigidità, stava ottenendo notevoli risultati. In tema di produttività della pubblica amministrazione, attesa la condivisione dell'obiettivo di ridurre gli sprechi e razionalizzare l'organizzazione produttiva, emerge con chiarezza il rischio che un'azione generalizzata e indiscriminata possa penalizzare proprio le amministrazioni pubbliche più virtuose. Non vi è dubbio inoltre che la prospettiva del federalismo fiscale consenta di innovare il quadro di riferimento dell'azione degli enti locali, ma occorre pure essere consapevoli che, in una prima fase, l'attuazione del federalismo fiscale potrà creare condizioni di disagio e risultare molto costosa per le finanze pubbliche. Sempre in tema di enti locali, ritiene doverosa un'analisi più articolata delle misure adottate dal Governo, poiché occorre avere ben presenti gli effetti sulla gestione dei bilanci degli enti locali della semplice riduzione degli stanziamenti.

Per quanto riguarda poi le stime sul gettito per il 2008 si dichiara convinto che, nonostante il peggioramento della congiuntura, l'andamento complessivo potrà consentire, nonostante il diniego del Governo, l'emersione di un extragettito da utilizzare a copertura di nuovi interventi. Conclude esprimendo preoccupazione per la norma recata dall'articolo 22 comma 29-bis volta ad eliminare i controlli sulle società cooperative con un fatturato annuo complessivo inferiore ad un milione di euro.

A giudizio del senatore DE ANGELIS (*PdL*) le critiche, per certi versi anche condivisibili, avanzate dall'opposizione non sembrano tener conto della necessità del Governo di affrontare in maniera innovativa una serie di nodi strutturali le cui origini risalgono in errate scelte compiute in anni passati, prima fra tutte l'abbandono del nucleare ovvero una politica ambientalista poco attenta alle necessità dello sviluppo economico. Di fronte all'ampiezza delle questioni poste, la manovra del Governo, pur non assumendo il carattere di una soluzione definitiva, propone una serie di interventi che si differenziano in maniera nettissima rispetto alle scelte compiute dal Governo Prodi: la soppressione dell'ICI sulla prima casa, la carta per gli acquisti e il prelievo sugli extraprofitti di determinati settori produttivi rappresentano, infatti, elementi di una politica diversa e più efficace, in linea con le aspettative degli elettori. Pur ammettendo la ragionevolezza delle critiche espresse sui tempi e sulle modalità

di esame della manovra, ritiene opportuno rinviare le eventuali limature e miglioramenti del testo all'esame del Senato, esprimendo la convinzione che il complesso dei provvedimenti varati dal Governo nell'avvio della legislatura rappresenti la modalità più giusta per affrontare i problemi del Paese.

Interviene quindi il presidente BALDASSARRI, a giudizio del quale va apprezzato lo sforzo del ministro Tremonti nel richiamare il rischio di sottovalutazione delle dimensioni della crisi internazionale, europea ed italiana, così come va profilandosi in questi mesi. Proprio condividendo tale preoccupazione, in analogia con quanto sostenuto all'indomani dell'11 settembre 2001, ritiene essenziale riflettere sulla natura e la qualità degli interventi di politica economica, analizzando l'efficacia degli strumenti a disposizione del legislatore.

A suo parere, infatti, equiparando gli obiettivi fondamentali della politica economica dei Governi di centro sinistra e di centro destra, emerge una sostanziale continuità intellettuale e teorica nell'affrontare i temi di politica economica. Una volta superato il mito del *deficit spending*, i conti del quale oggi vengono pagati in termini onerosissimi dalle giovani generazioni e dopo circa un decennio di sostanziale travisamento del rigore finanziario quale unica stella polare della politica economica, appare chiaro che esiste attualmente il rischio di un'interpretazione della politica economica in chiave esclusivamente di rispetto dei saldi di finanza pubblica. Da legittima e sacrosanta indicazione a carattere emergenziale che trovava pieno fondamento nelle condizioni della finanza pubblica dell'Italia degli anni Novanta, il rigore finanziario si è, infatti, trasformato nell'unico obiettivo di politica economica. Del resto, il centro sinistra affronta tale tema incrementando la pressione fiscale e il centro destra riducendo la spesa pubblica. A suo giudizio, invece, ricordato che il rigore finanziario era divenuto un'urgenza ineludibile nel momento dell'ingresso dell'Italia nel sistema della moneta unica, e rimane ancora una pietra fondante della politica economica, occorre analizzarne la qualità e l'efficacia alla luce dell'andamento dell'economia reale.

In totale continuità con gli impegni assunti dallo Stato italiano in sede comunitaria, la manovra si pone l'obiettivo di azzerare il *deficit* nel 2011, ma occorre recuperare la nozione che l'equilibrio di bilancio è una condizione per rielaborare gli strumenti di politica economica, senza abbandonare la discussione sulla qualificazione e sul segno del prelievo e delle spese. In ultima istanza, bisogna evitare l'errore di confondere il rigore finanziario con il compimento della politica economica.

In termini propositivi, un primo punto di discussione è rappresentato dalla trasparenza e dalla certezza dei dati di finanza pubblica, per comprendere analiticamente dove indirizzare il prelievo tributario e i settori verso i quali redistribuire le risorse. Un'operazione di verità sulla consistenza dei flussi della spesa pubblica è prodromica alla discussione sulle misure di politica economica, laddove occorre ridiscutere le grandezze macroeconomiche all'interno del bilancio dello Stato. Occorre quindi in-

troddurre delle regole condivise per inserire le stime di entrate e di spese (in sé discutibili e modificabili) in un quadro di coerenza da tutti condiviso. Per tale motivo, ritiene opportuno attendere i risultati del gettito di ottobre per impostare adeguatamente la discussione sulla prossima legge finanziaria. A suo parere occorre individuare una serie di misure equilibrate, che vanno dalla riduzione selettiva della spesa corrente dell'ordine di due punti percentuali, all'incremento delle agevolazioni sul reddito della famiglia, dell'esclusione dall'imponibile IRAP dei salari agli investimenti infrastrutturali per 5/6 miliardi di euro. Così facendo, anche l'appuntamento del 2011 potrebbe vedere l'economia italiana con minore affanno, senza pregiudicare l'obiettivo di riequilibrio dei conti. In tema di lotta all'evasione fiscale, ritiene che il passato Governo abbia proposto strumenti inadeguati per raggiungere un obiettivo condiviso, poiché una serie di misure si sono rivelate inutilmente vessatorie, distorcendo il rapporto tra fisco e contribuente. Viceversa, ritiene molto più efficace consolidare il contrasto di interessi tra contribuenti per fare emergere l'imponibile evaso.

Dopo avere espresso qualche perplessità sull'effettiva portata della carta sociale per gli acquisti, ritiene opportune le misure relative al comune di Roma, stante l'emersione accertata di una notevole esposizione debitoria.

Conclude ritenendo opportuna un chiarimento da parte del Governo sulla reale portata della disposizione recata dall'articolo 20, comma 10, in tema di corresponsione dell'assegno sociale.

Interviene in replica il relatore FERRARA (*PdL*), il quale difende il carattere innovativo della complessiva manovra di finanza pubblica proposta dal Governo rispetto agli scenari di grande difficoltà economica che si profilano.

Attraverso l'emanazione di una pluralità di provvedimenti il Governo intende ridurre la spesa corrente, senza incrementare la pressione fiscale, razionalizzando l'organizzazione della Pubblica amministrazione. Viene quindi decisamente abbandonata la spesa pubblica a carattere assistenziale, che frena lo sviluppo e ha un carattere recessivo a lungo termine, anche laddove indirizzata alle aree del Mezzogiorno. Emerge quindi il monito fondamentale dell'azione di Governo di porre termine allo sperpero delle risorse pubbliche. Rispetto a tale radicale cambio di rotta, gli eventuali errori o le incertezze interpretative appaiono di gran lunga marginali e non possono essere qualificati come elementi caratterizzanti della manovra.

Il sottosegretario GIORGETTI insiste sul carattere ampio e articolato delle misure recate dal decreto-legge, non escludendo, peraltro, l'opportunità di una futura manutenzione legislativa per limare e correggere talune inesattezze. Rispetto alle difficoltà della congiuntura economica appaiono ancora più chiare le incongruenze del ciclo decisionale di bilancio, alle quali il Governo ha dato una prima ma rilevante risposta con il decreto-legge in esame. Per dare un completo giudizio sull'efficacia degli stessi,

invita le forze politiche ad attendere anche l'attuazione e la gestione di tutta la manovra.

A titolo esemplificativo, fa presente che il coinvolgimento delle Poste Italiane e della Consip nella realizzazione della *social card* è giustificato dalla riconosciuta competenza dei due organismi sia nella attivazione della stessa sia nella predisposizione delle convenzioni con i soggetti privati coinvolti.

Si dichiara convinto della giustezza della logica prudenziale assunta dal Governo nelle stime del gettito, ma rimarca la novità di una decisa e relevantissima azione sul fronte della spesa corrente. A tale proposito, rileva che il Governo è impegnato, anche con le parti sociali, a individuare, a breve, misure che possano in qualche modo controbilanciare gli effetti di tali riduzioni. Il carattere totalmente innovativo delle scelte del Governo risiede nella riduzione delle spese correnti, quale obiettivo costante, al di là dell'andamento del ciclo economico. Si tratta di una indicazione che dà certezza rispetto alle scelte del Governo, pur nella consapevolezza che gli indicatori provenienti da settori strategici, quali l'edilizia, il commercio e i servizi, mostrano l'avvicinarsi di un peggioramento della congiuntura. In tale contesto va analizzato l'intervento tributario sul settore creditizio, che non presenta, peraltro, ulteriori margini, nella consapevolezza di una maggiore solidità delle aziende nazionali in relazione ai competitori europei. Ritiene inoltre essenziale la discussione che si avvierà per l'introduzione del federalismo fiscale, che impone una revisione approfondita di tutti i meccanismi di spesa. Per quanto riguarda, infine, il settore delle spese in conto capitale non nasconde l'esiguità delle risorse messe a disposizione e ritiene essenziale individuare gli strumenti finalizzati ad incrementare tale settore della spesa pubblica.

Il sottosegretario si sofferma poi a commentare analiticamente la disposizione recata dall'articolo 20, comma 10, oggetto di una specifica osservazione della senatrice Baio, chiarendo, che tale disposizione non può essere legittimamente applicata ai cittadini italiani, poiché essa si inserisce nel quadro complessivo di riferimento normativo del requisito del «soggiorno legale» in Italia e quindi non può che essere riferita esclusivamente ai cittadini stranieri.

Analogamente fornisce un analitico commento della disposizione recata dal comma 28-*septies* dell'articolo 83, oggetto di rilievi del senatore Lannutti, chiarendo che tale norma risponde all'esigenza di assicurare all'Agenzia delle entrate – mediante un coordinamento costante sull'attività di Equitalia S.p.A. – le opportune sinergie operative tra le funzioni svolte in via diretta dall'Agenzia e l'attività di riscossione in capo alla citata società.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(466) *PEGORER ed altri. – Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(745) *COSTA. – Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(782) *BENEDETTI VALENTINI. – Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(792) *GIARETTA e Paolo ROSSI. – Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(821) *Alberto FILIPPI e VACCARI. – Riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

Il sottosegretario GIORGETTI, dopo aver fatto riferimento ai lavori del Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in titolo, comunica che il Governo intende predisporre, in un prossimo provvedimento – con una norma di copertura adeguata – una misura temporanea valida per l'esercizio 2008 di ripristino dei benefici previsti dalla legislazione vigente in tema di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. Specifica inoltre che tale orientamento non confligge con una sollecita ripresa dell'esame dei citati disegni di legge al fine di individuare dal 2009 in avanti le soluzioni più adeguate per introdurre una disciplina a regime per l'intero comparto dei grandi invalidi.

Il presidente BALDASSARRI prende atto con soddisfazione dell'orientamento preannunciato dal sottosegretario.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), pur prendendo atto dell'impegno del sottosegretario, ricorda che già in occasione dell'esame del disegno di legge n. 735, un'analoga iniziativa preannunciata dal Governo non aveva trovato effetto. D'altro canto, ritiene che la modifica del disegno di legge n. 949 da parte del Senato potrebbe costituire l'occasione per tener fede all'impegno appena assunto dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

20^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore FERRARA (*PdL*) illustra una proposta di parere favorevole, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta pomeridiana.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) presenta e illustra, a nome del proprio Gruppo, una proposta di parere contrario (pubblicata in allegato al resoconto dell'odierna seduta pomeridiana), nella quale dichiara di aver recepito le principali osservazioni critiche svolte negli interventi dei senatori della propria parte politica. Dà quindi conto delle osservazioni contenute nelle premesse della proposta di parere.

Il presidente BALDASSARRI avverte che si procederà alla votazione della proposta di parere favorevole avanzata dal relatore Ferrara.

A nome della propria parte politica, il senatore COSTA (*PdL*) preannuncia il voto favorevole al parere illustrato dal relatore Ferrara, nel quale ritiene siano state evidenziate le principali tematiche contenute nella manovra del Governo.

Il senatore VACCARI (*LNP*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta in votazione e, richiamando i contenuti dell'intervento svolto dal sottosegretario Giorgetti nell'odierna seduta antimeridiana, sottolinea che essi hanno contribuito a chiarire i presupposti e gli obiettivi dell'azione politica del Governo.

Il senatore MUSI (PD) preannuncia il voto contrario della propria parte politica al parere favorevole proposto dal relatore Ferrara, ribadendo che gli elementi desumibili dalla risposta fornita dal sottosegretario Giorgetti confermano le perplessità e i dubbi in ordine alla manovra del Governo, che appare contraddittoria ed erronea con riferimento all'equità fiscale e alla politica per gli investimenti. In conclusione, ribadisce che rimangono impregiudicati i profili di incostituzionalità relativi ad alcune misure contenute nella manovra, di cui auspica un approfondimento in sede di esame da parte della Commissione di merito.

Il presidente BALDASSARRI esprime quindi una valutazione positiva della proposta di parere favorevole formulata dal relatore Ferrara, precisando che essa tiene conto delle priorità politiche perseguite dal Governo con la manovra all'esame del Parlamento e che con essa si riassumono integralmente le osservazioni espresse nel corso della discussione generale da parte di senatori di maggioranza.

Verificata la sussistenza del prescritto numero legale per deliberare, il Presidente pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore Ferrara, che viene approvata dalla Commissione. Dichiara quindi preclusa la votazione della proposta di parere contrario avanzata dal senatore Barbolini.

La seduta termina alle ore 15,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949**

La Commissione,

premessi che il provvedimento si dispone alle attese del Paese in ordine alla necessità di iniziative legislative in grado di favorire occasioni di sviluppo attraverso sistemi di semplificazione e di favore della competitività, anche per il mezzo della stabilizzazione della finanza pubblica e della perequazione tributaria,

esprime parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI,
D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI E STRADIOTTO
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949**

La 6^a Commissione (Finanze e tesoro), esaminato il disegno di legge in titolo,

sottolineato che:

nel complesso delle manovre adottate dal Governo in questo avvio di legislatura, e segnatamente con le misure contenute nel decreto legge n. 112/2008, il ruolo lasciato al Parlamento è risultato meramente notarile, e che per i tempi e modi di discussione praticati al Senato le funzioni e prerogative di controllo e impulso critico delle opposizioni sono state gravemente limitate e sostanzialmente svilite;

si evidenziano nella stesura formale delle norme limiti e superficialità, non solo relativamente alle coperture, ma anche su scelte come la rimessa in discussione dello scioglimento degli enti inutili, utilizzando soluzioni normative in violazione dell'art. 76 della Costituzione;

nell'impianto della manovra impostata dal Governo non si coglie una risposta all'altezza della complessità e gravità dei problemi dell'economia e della società italiana, e anzi, contraddicendo quanto a più riprese proclamato, la maggioranza e il Governo non prevedono nessun decremento, bensì un innalzamento della pressione fiscale nell'arco del quinquennio 2009-2013, accentuando così le difficoltà di potere d'acquisto per le famiglie, nonché una contrazione della spesa in conto capitale pari solo al 3,4% del PIL, con forte penalizzazione delle esigenze di produttività, innovazione, competitività del sistema Paese;

le stime del fabbisogno, indicate nel DPEF, per 46,1 miliardi a fine anno appaiono con evidenza, sulla base degli andamenti storici consolidati, largamente sovrastimate, posto che, pur in un rallentamento delle entrate fiscali, sulla base dell'incremento del PIL nominale come indicato dal PDEF, le entrate stesse, in una diversa composizione, registrano una diminuzione quasi impercettibile;

si accentuano le tendenze a destrutturare tutte le più significative norme di contrasto all'evasione fiscale impostate nel biennio trascorso (come l'eliminazione della tracciabilità dei compensi per i professionisti, e l'elevazione del limite dell'uso del contante a fini antiriciclaggio), e anzi si aggiungono le nuove norme sull'accertamento con adesione per le imposte dirette e l'IVA, grazie alle quali vi sarà un ulteriore dimezza-

mento delle penalità già fortemente scontate e la possibilità di pagare il dovuto a rate, rendendo trascurabile il rischio di essere sottoposti ad accertamento, e quindi incentivando l'evasione. Non è formalmente un con-dono: ma l'effetto sostanziale sarà lo stesso;

evidenziato che sarebbe necessario:

rafforzare nell'immediato il potere d'acquisto di retribuzioni e pen-sioni, anche nello spirito di quanto previsto all'articolo 1, comma 4 della finanziaria 2008, con opportuni interventi di riduzione del carico fiscale ad esse riferito;

sostenere, anche attraverso lo strumento della premialità fiscale, l'occupazione femminile e la riforma della contrattazione di secondo li-vello, nonché stimolare, nell'immediato, attraverso l'incentivazione alla concorrenza, un trasferimento di risorse dai settori protetti direttamente alle tasche dei consumatori;

prevedere, in funzione di un più incisivo impegno a concrete azioni di lotta all'evasione, la destinazione in favore della Guardia di Finanza, nonché delle Agenzie Fiscali, di adeguate e significative risorse finanzia-rie, per il loro funzionamento e i necessari investimenti, escludendo altresì gli stanziamenti assegnati al Corpo della Guardia di Finanza e alle Agenzie Fiscali dalle misure di riduzione delle spese disposte col decreto legge n. 112/2008, e assicurando le indispensabili surroghe delle carenze organiche,

esprime parere contrario.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 29 luglio 2008

21^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

BARELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizzi.

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore aveva svolto la sua relazione introduttiva ed era iniziata la discussione generale.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) lamenta preliminarmente l'assenza del Governo.

Il PRESIDENTE comunica che il rappresentante del Governo è contestualmente impegnato in 10^a Commissione e giungerà il prima possibile.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) prende quindi la parola nel dibattito, dando anzitutto atto al relatore di aver ricostruito in maniera analitica i profili di competenza della Commissione.

Si sofferma poi criticamente sull'articolo 16, che reca una riforma consistente della *governance* dell'università senza una discussione approfondita nella Commissione di merito, atteso che sul provvedimento in titolo è ammessa esclusivamente la presentazione di un parere alla Commissione bilancio. Si tratta quindi a suo avviso di una mortificazione inaccet-

tabile del Parlamento, che insiste su un punto nevralgico rispetto al quale sarebbe invece opportuno un confronto con il mondo accademico. In proposito, pur riconoscendo che il presidente Possa ha tempestivamente accolto la richiesta di audire la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), ritiene che tale confronto sia stato comunque limitato.

Sollecita perciò la maggioranza ad inserire nello schema di parere che sarà predisposto dal relatore un invito affinché sia stralciata la disposizione in esame, onde farne confluire i contenuti in uno specifico disegno di legge aperto all'esame parlamentare. Al riguardo, rammenta che analoga metodologia è stata seguita rispetto al riordino degli enti di ricerca nella XV legislatura, previsto originariamente nell'ambito di un decreto-legge di più ampio contenuto e poi, grazie all'iniziativa *bipartisan*, trasferito in un provvedimento normativo autonomo.

Quanto alle risorse, puntualizza che le criticità non attengono esclusivamente all'ammontare dei tagli, bensì alle modalità con cui essi sono realizzati, in quanto si disinveste nelle giovani generazioni. Le disposizioni sui limiti al *turn over* sono infatti a suo giudizio devastanti, impedendo il ringiovanimento del personale docente e penalizzando quella fascia di età in cui è maggiore la produttività. Né, prosegue, si inverte la tendenza italiana alla cosiddetta «piramide rovesciata», che vede alla base pochi giovani e un numero crescente di docenti.

Ricorda altresì che nella scorsa legge finanziaria è stata introdotta una norma, su impulso dell'allora opposizione, volta ad aumentare la borsa per i dottorandi, di cui attualmente è incerta la consistenza, data la penuria di risorse a disposizione degli atenei.

Nel ribadire che tali norme provocano un blocco generazionale oltre che sociale, deplora il depotenziamento del diritto allo studio, che conferma quanto sostenuto dal Presidente della CRUI circa il disimpegno dello Stato sull'università. Reputa tali affermazioni una fotografia esatta della realtà, tanto più che l'Italia investe nel comparto universitario percentuali di prodotto interno lordo assai inferiori rispetto alla media europea. Nel richiamare le dichiarazioni del ministro Gelmini in ordine alla necessità di sostenere le scuole di eccellenza, registra una incongruenza rispetto ai generali tagli alla spesa, sottolineando che tali realtà si sviluppano solo in un contesto ricco in termini di ricerca, di formazione e di qualità.

Manifesta conclusivamente la propria disponibilità ad un confronto con la maggioranza su eventuali atti conseguenti da parte dell'Esecutivo, come peraltro è accaduto durante la XV legislatura.

La senatrice DE FEO (*PdL*) svolge alcune considerazioni critiche riguardo all'articolo 15 esprimendo perplessità circa il perseguimento dello scopo dichiarato di abbattimento dei costi. In proposito, sottolinea infatti che la fruizione di libri *on line* comporta l'acquisto dei relativi supporti informatici, a cui si aggiunge la spesa per la connessione ad *internet*, e paventa il rischio che gli studenti vengano lasciati soli nell'apprendimento, senza alcun controllo dei contenuti.

Nel ricordare i danni prodotti dalla libera navigazione su *internet*, reputa altresì che tale tipo di lettura possa allontanare i ragazzi dai genitori. Avrebbe perciò ritenuto preferibile utilizzare altri metodi per la riduzione dei costi, quali ad esempio il comodato dei libri nonché una minore frequenza nel rinnovo dei testi scolastici.

Giudica inoltre la lettura una forma di «comunicazione calda», che induce alla riflessione e consente la conservazione e la memoria, rimarcando che il contatto con il libro si apprende prevalentemente nella scuola. In merito fa presente che recenti studi hanno mostrato la scarsa propensione degli italiani verso la lettura, che potrebbe essere ulteriormente acuita dalle misure in esame.

Dichiara poi di condividere le perplessità espresse dal relatore circa la questione dei diritti d'autore e sottolinea infine i danni fisici, in particolare alla vista, che potrebbero scaturire dalla fruizione *on line*.

Il senatore RUSCONI (*PD*) reputa anzitutto essenziale che il Governo sia presente in Commissione durante lo svolgimento dei lavori, altrimenti si mortifica il dibattito e si impedisce un confronto politico di merito. Se tale assenza dovesse perdurare, si tratterebbe a suo avviso di un dato estremamente negativo di scarso rispetto nei confronti della Commissione, tanto più che la discussione sostanziale si svolge proprio in questa sede.

Precisa poi che il provvedimento in titolo rappresenta il terzo atto dell'Esecutivo che interviene su aspetti ordinamentali di competenza della Commissione senza che possa esserne avviato un esame approfondito, atteso che si procede esclusivamente all'espressione di un parere. Il disegno di legge di conversione sarà peraltro pubblicato durante il periodo estivo, rendendo difficile anche il dibattito nel Paese.

Dopo aver rammentato brevemente le principali questioni affrontate dal decreto-legge n. 112, quali la riduzione di ore nella scuola e il blocco del X ciclo delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), deplora altresì il disinteresse dello Stato, ed in particolare dell'Esecutivo, nei confronti dell'università, come peraltro denunciato dalla CRUI.

Rivolge dunque una richiesta al capogruppo della maggioranza, peraltro relatore sul provvedimento, affinché compia un gesto di coraggio proponendo un parere contrario che, pur non avendo conseguenze sull'*iter* del decreto, potrebbe restituire dignità alla Commissione.

Si sofferma indi sulle misure già previste nella finanziaria 2008 in merito alle comunità montane e alla razionalizzazione degli enti locali, sollecitando l'approvazione di una proposta emendativa volta ad esplicitare che detti enti, al di sotto di una certa soglia di abitanti, sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 64 tanto più che si tratterebbe di una norma priva di ricadute finanziarie. Ciò al fine di preservare talune realtà e di evitare i disagi per i piccoli comuni.

Si associa inoltre alle dichiarazioni della senatrice De Feo circa l'articolo 15, deplorando la cultura negativa mirante ad ottenere risparmi a

partire dai libri di scuola. In proposito, rammenta di aver a suo tempo espresso all'allora ministro Fioroni analoghe perplessità sull'utilizzo dei libri *on line*, che si configura a suo giudizio come una misura puramente demagogica, contrapposta all'idea del libro quale strumento di cultura. Ritiene altresì che il libro abbia anche una funzione didattica e rileva le contraddizioni tra le finalità di detta disposizione e l'intento di riportare serietà e autorevolezza alla scuola.

Rimarca peraltro i costi connessi alla stampa e alla rilegatura dei testi *on line* nonché la questione dei diritti di autore, non correttamente affrontata dal provvedimento. Sarebbe preferibile a suo giudizio introdurre misure più efficaci orientate da un lato a limitare il rinnovo dei libri scolastici e, dall'altro, a diffondere il comodato d'uso.

Ricorda altresì che la finanziaria 2007 aveva chiuso le graduatorie dei docenti includendovi tuttavia gli allora iscritti alle SSIS e prevedendo contestualmente l'elaborazione di nuove norme sul reclutamento. Ciò è stato smentito dalla impostazione seguita dal decreto-legge e auspica un correttivo in tal senso.

Si richiama poi alle considerazioni contenute nel rapporto della Commissione Attali, rammentando che, nonostante la Francia abbia un numero di dipendenti pubblici superiore all'Italia e pertanto una maggiore necessità di ridurre la spesa pubblica, l'Esecutivo non intende tagliare nei settori cardine della scuola e dell'università, in quanto ha riconosciuto la conoscenza quale base per il futuro del Paese.

Pur ritenendo condivisibile che il 30 per cento dei risparmi conseguiti sia reinvestito nella scuola, si interroga poi sulla destinazione del restante 70 per cento, invitando peraltro a individuare obiettivi comuni nel settore scolastico su cui sviluppare un proficuo confronto.

Fa presente altresì che il Centro-sinistra aveva raggiunto un accordo al suo interno circa l'assolvimento dell'obbligo di istruzione attraverso la formazione professionale, a condizione tuttavia che esso fosse innalzato a 16 anni e fossero predisposti corsi almeno triennali con programmi verificati a livello nazionale. Il modello che oggi si propone, prosegue, è invece un mero ritorno alla riforma Moratti, non ponendosi ulteriori specificazioni a che l'obbligo possa essere assolto nell'ambito della formazione professionale. Ritiene tuttavia che i corsi triennali rappresentino l'obiettivo minimo, nel rispetto della Strategia di Lisbona, e che occorra verificare le abilità conseguite attraverso criteri nazionali.

Passa dunque al tema del reclutamento, rinnovando la richiesta al Governo di esplicitare il proprio orientamento in ordine al disegno di legge di iniziativa dell'onorevole Aprea in corso d'esame alla Camera dei deputati. Al riguardo, ritiene che se tale proposta normativa fosse fatta propria dal Governo e dalla maggioranza potrebbe essere difficile raggiungere un'intesa con l'opposizione, tanto più che l'attribuzione quasi esclusiva ai dirigenti scolastici della scelta dei docenti può creare difficoltà attuative stante la mancanza di criteri rigorosi e trasparenti.

Nel giudicare la manovra disastrosa per l'università, rinnova l'invito alla maggioranza affinché la Commissione esprima un parere contrario,

quale voce di dissenso che testimoni la distanza rispetto alle scelte compiute nei settori di riferimento. In tal senso, dichiara di aver apprezzato le criticità prospettate dal relatore e auspica un gesto di coraggio affinché si manifesti il disaccordo rispetto alla struttura del provvedimento.

Il PRESIDENTE saluta il sottosegretario Pizza, che interviene ai lavori della Commissione.

Nel dibattito interviene il senatore VALDITARA (*PdL*), il quale invita preliminarmente a considerare che tra le priorità del Governo e della maggioranza vi sono il risanamento del bilancio dello Stato e la diminuzione del debito pubblico. Né va dimenticato che, come affermato durante la campagna elettorale, tali obiettivi saranno raggiunti attraverso una diminuzione della spesa e non mediante un incremento delle tasse. Anche il Centro-sinistra, del resto, prima delle elezioni aveva ipotizzato tagli rilevanti, addirittura superiori a quelli dell'attuale manovra.

Ciò premesso, occorre dunque a suo giudizio interrogarsi sulla congruità di dette razionalizzazioni con riguardo ai settori di competenza della Commissione, avendo presente che scuola e università rappresentano circa il 60 per cento della sfera pubblica.

Con particolare riferimento all'articolo 15, condivide le affermazioni per cui il libro rappresenta una ricchezza e quindi deve essere garantita la tutela del diritto d'autore; altrimenti, sottolinea, si disincentiva la stessa produzione di nuovo materiale librario.

Dopo aver rammentato che già nel Libro verde sulla spesa pubblica dell'allora ministro Padoa-Schioppa si denunciavano la proliferazione dei corsi di laurea nonché il basso rapporto insegnanti scolastici per studente, precisa che anche durante la XV legislatura si erano preannunciati rimedi per far fronte alle inefficienze di detti comparti. In proposito, lo stesso *ex* ministro Fioroni aveva giudicato insostenibile il rapporto docenti/alunni nella scuola italiana. Nel puntualizzare che un ulteriore obiettivo condiviso dal precedente Governo era la razionalizzazione della didattica universitaria nell'ottica di maggiore serietà, esprime apprezzamento per le equilibrate affermazioni della senatrice Mariapia Garavaglia, ricordando tuttavia che proprio il Governo Prodi aveva tagliato le spese intermedie per l'università.

Ripercorre indi le altre misure adottate dal precedente Esecutivo a danno del mondo accademico, tra cui il tentato dimezzamento degli scatti automatici di anzianità, il sostanziale blocco delle assunzioni per due anni, lo storno di finanziamenti a vantaggio della risoluzione di problemi estranei al settore universitario, nonché i numerosi tagli negli ambiti di riferimento della Commissione. Tiene altresì a precisare che il candidato premier del Centro-sinistra aveva a sua volta addirittura ipotizzato la chiusura di talune sedi universitarie unitamente alla liberalizzazione delle relative tasse.

Con riguardo alla trasformazione degli atenei in fondazioni, rimarca che nella scorsa legislatura detto modello era stato auspicato anche da al-

cuni esponenti di spicco dell'allora maggioranza, nella prospettiva di incoraggiare i finanziamenti privati, e invita ad evitare la demagogia nell'ottica di un comune percorso di razionalizzazione del sistema.

Conviene poi con la senatrice Vittoria Franco sulla inopportunità di inserire riforme di sistema in manovre finanziarie; rammenta tuttavia che tale prassi è stata seguita anche dal Centro-sinistra nella passata legislatura, con riferimento ad esempio al reclutamento dei ricercatori e alla riforma dell'istruzione professionale.

Apprezza invece la disponibilità della senatrice Mariapia Garavaglia ad esperire un percorso comune di razionalizzazione del sistema, sostenendo anche le inevitabili contestazioni della parte conservatrice della scuola e dell'università.

Per quanto riguarda nel dettaglio l'istruzione scolastica, egli rammenta che il rapporto docenti/studenti è il più basso fra i Paesi OCSE, senza tuttavia che ciò corrisponda a reali esigenze, derivando piuttosto da logiche clientelari e sindacali. I docenti sono quindi troppi e mal retribuiti, al di fuori di qualunque contesto meritocratico. Giudica perciò inevitabile proseguire gli interventi di riduzione del numero dei docenti, del resto ampiamente perseguiti anche dal Centro-sinistra sia pure senza la prospettiva di una riforma di sistema, destinando parte dei risparmi alla valorizzazione della professione docente. Al riguardo, rivendica all'impegno della Commissione nella XIV legislatura la prima applicazione di tale meccanismo, che ora viene opportunamente ripreso dopo che, nella legislatura scorsa, le economie sono state invece devolute esclusivamente al risanamento del debito pubblico. Né va dimenticato che il 30 per cento sui circa 8 miliardi complessivi della manovra sulla scuola rappresenta una cifra cospicua, considerato che gli ultimi aumenti contrattuali sono valse circa 300 milioni di euro. Si tratta dunque di un'occasione storica, che occorre utilizzare a suo avviso per differenziare le retribuzioni in base al merito e incrementare la spesa per infrastrutture.

Condivide poi l'obiettivo di ridurre le ore di lezione, tanto più che gli altri Paesi ne hanno di meno e conseguono risultati migliori dei nostri. Esprime altresì apprezzamento per la salvaguardia delle esigenze degli studenti disabili.

Passando ai temi dell'università, riconosce che vi siano problemi strutturali che ne penalizzano la competitività: un numero consistente di atenei ha un rapporto spese per il personale/FFO pari o superiore al 90 per cento; il numero delle sedi universitarie è elevatissimo, nonostante alcune svolgano a pochi chilometri di distanza corsi pressoché analoghi; i numeri dei corsi di laurea è di gran lunga eccessivo; alcuni corsi hanno un numero irrisorio di studenti; il numero dei ricercatori è troppo basso rispetto a quello dei professori.

Quanto alle risorse destinate alla ricerca, egli rimarca che la percentuale italiana sul PIL è pari all'1,1 per cento, contro una media europea dell'1,9 per cento. Peraltro, l'intervento pubblico non è molto inferiore alla media OCSE, a conferma di un finanziamento privato eccessivamente modesto. Auspica quindi, da un lato, misure idonee ad incoraggiare l'im-

pegno privato e, dall'altro, la presenza costante dello Stato anche al fine di supplire alla carenza dei privati.

Dopo aver sottolineato la mancanza di collegamento fra ricerca teorica ed applicata che caratterizza il sistema italiano, rileva che se da un lato è senz'altro insensato continuare a finanziare un sistema inefficiente, dall'altro sarebbe altrettanto ingiusto penalizzare le realtà virtuose che hanno le potenzialità per crescere.

Ritiene pertanto che la manovra in esame non possa essere intesa come una tendenza di legislatura, ma vada interpretata come un segnale di allarme che pone in evidenza la necessità di un cambiamento. Occorre pertanto chiarire in modo inequivocabile che, a fronte di un risanamento virtuoso, sarà interrotta la logica dei tagli.

In particolare, egli invoca: piani pluriennali di rientro finanziario delle università sull'orlo del dissesto, con riduzione virtuosa dei corsi e mantenimento delle sedi distaccate solo laddove effettivamente utili per lo sviluppo del territorio; l'attribuzione di una parte delle risorse sulla base dei risultati raggiunti; la possibilità che il piano straordinario di assunzione dei ricercatori – giustamente escluso dal blocco del *turn over* per il 2008 – prosegua anche per il 2009; lo sblocco delle assunzioni per le università che hanno un rapporto virtuoso fra spese per il personale e FFO; l'assunzione, a partire dal 2010, dei vincitori dei concorsi di prima e seconda fascia banditi entro il 30 novembre, onde evitare la contraddizione di consentire nuovi bandi ed impedire poi le assunzioni; la destinazione delle risorse derivanti dai pensionamenti all'assunzione di giovani ricercatori o a spese infrastrutturali.

In prospettiva, egli sollecita altresì la liberalizzazione delle tasse per gli studenti fuori corso da almeno due anni, almeno che non siano studenti lavoratori; la possibilità di una contribuzione differita da parte dei laureati nei confronti dell'università di appartenenza, a partire dalla loro prima dichiarazione dei redditi; l'adozione di strumenti finanziari che incentivino l'investimento privato in ricerca sulla base del modello francese; la ristrutturazione del sistema di finanziamento dei progetti di ricerca.

Ritiene inoltre indispensabili un fondo *ad hoc* per i contratti individuali, un fondo per le borse di studio, un incremento delle risorse per la valutazione, nonché il mantenimento degli aumenti a favore dei dottorati di ricerca.

Conclusivamente, esprime condivisione per gli interventi necessari al risanamento, a condizione che ad essi si affianchino misure di rilancio.

Il senatore VITA (*PD*), premesso di condividere gli interventi della sua parte politica che lo hanno preceduto, si unisce all'auspicio di un atto di coraggio della Commissione nel parere che si accinge a rendere alla sede di merito, tanto più che la parte più rilevante dei tagli imposti dalla manovra in esame ricade proprio sui settori della scuola e dell'università.

Nel giudicare assai grave la scelta dell'Esecutivo, di cui peraltro sottolinea la coerenza con altre misure recentemente approvate come ad

esempio la forte penalizzazione dei beni culturali operata dal decreto-legge ICI, si augura dunque che il parere della Commissione sia fondamentalmente critico.

Entrando nel dettaglio delle misure, esprime particolare rammarico per l'articolo 15, che giudica un'occasione perduta. A suo avviso, i contenuti *on line* non possono infatti rappresentare un succedaneo di quelli cartacei, ma hanno l'obiettivo di coinvolgere tanto i ragazzi quanto i docenti nella stagione multimediale.

Dopo aver sottolineato le differenze, per quanto concerne le fondazioni universitarie, fra la misura contenuta nella legge finanziaria per il 2001 e quella attualmente in esame, deplora infine la stesura dell'articolo 64, laddove consente l'assolvimento dell'obbligo scolastico anche nella formazione professionale. Si tratta, infatti, a suo giudizio, di uno dei molti spunti controriformatori del provvedimento in titolo, che pongono le basi culturali ed economiche per assetti niente affatto condivisibili.

Il senatore CERUTI (PD) lamenta che il pur elevato livello del dibattito non sia purtroppo destinato ad avere alcun seguito nel successivo *iter* del decreto-legge n. 112.

Con riferimento all'articolo 15, dichiara di condividere in pieno sia le osservazioni critiche della senatrice De Feo che le riflessioni culturali che ne rappresentano le premesse. Ciò, non per contrarietà preconcepita alle nuove tecnologie ma per una valutazione di merito del supporto cartaceo che costituisce, a suo avviso, un indispensabile strumento di cultura. Auspica pertanto che, su questo punto, si possa raggiungere un'intesa anche con la maggioranza al fine di modificare il testo.

Passando alle università, esprime apprezzamento per l'articolato intervento del senatore Valditara che peraltro, a suo avviso, mette in luce l'inadeguatezza del decreto-legge n. 112. Anche in questo caso, si augura che possano essere concordate modifiche al fine di contrastare il messaggio negativo che altrimenti sarà trasmesso ai settori della scuola e dell'università. Pur concordando con l'esigenza di ridurre la spesa, ritiene infatti che alcuni criteri potessero, e possano ancora, essere introdotti, atteso che all'apparente neutralità dei tagli sono sottese decisioni strutturali che ipotizzano il futuro dell'università.

Sollecita pertanto alcune modifiche su temi specifici, fra cui innanzitutto il reclutamento dei docenti onde sanare la contraddizione fra proroga dei bandi di concorso e blocco del *turn over*.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di rendere coerenti le misure introdotte con i proclami in favore del merito e della valorizzazione dei docenti, invita poi a non sottovalutare la pericolosità della trasformazione degli atenei in fondazioni, fuggendo il drammatico dubbio che lo Stato voglia disimpegnarsi da questo settore.

Auspica infine un segnale forte di tutta la Commissione, nella consapevolezza che i tagli operati con il provvedimento in titolo rischiano di innescare conseguenze devastanti per i settori della formazione.

Il PRESIDENTE, nessun altro intervenendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale e rinvia le repliche del relatore e del Governo alla seduta pomeridiana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,05.

22^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

BARELLI

indi del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizzi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana, durante la quale – ricorda il PRESIDENTE – si è conclusa la discussione generale.

In sede di replica, interviene il relatore ASCIUTTI (*PdL*) il quale giudica il dibattito significativo e ricco di contenuti, dato che sono stati trattati temi nevralgici per il futuro del Paese, e manifesta tuttavia rammarico per il minore spazio dedicato al settore dei beni culturali.

Con riguardo alle considerazioni della senatrice Mariapia Garavaglia circa i vincoli normativi relativi al numero di alunni per classe, assicura che ne sarà garantito il rispetto.

In merito alla fruizione di libri *on line*, ribadisce le perplessità manifestate in relazione alla tutela dei diritti d'autore e prefigura gli eventuali pericoli connessi all'utilizzo non controllato di *internet*, tanto più che sulla

rete è possibile reperire informazioni di qualsiasi natura, anche fra loro contraddittorie. Si dichiara inoltre d'accordo circa l'ipotesi suggerita dalla senatrice De Feo di incentivare il comodato per i libri di testo.

Quanto al comparto universitario, tiene a precisare che occorre un riequilibrio considerati l'eccessivo numero di corsi e di sedi nonché gli sprechi di risorse; condivide comunque che, stante il carattere strategico del settore, è opportuno evitare tagli lineari e indiscriminati.

Manifesta altresì condivisione in ordine alle affermazioni della senatrice Poli Bortone sulla possibilità di assicurare la gratuità dei libri di testo nella scuola primaria solo in correlazione con il reddito, tanto più che si tratta di spese sostenute dai comuni.

Dopo aver rinnovato le proprie perplessità circa l'utilizzo dei giovani iscritti alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) per l'istituzione di corsi nelle Regioni maggiormente deficitarie rispetto ai parametri OCSE-Pisa, riconosce le preoccupazioni inerenti la trasformazione degli atenei in fondazioni, come evidenziato dalla senatrice Vittoria Franco. In proposito auspica tuttavia che dette misure possano incentivare le università ad aprirsi oltre i confini territoriali, tenuto conto che le distanze non costituiscono più un effettivo limite. Ritiene comunque che la trasformazione in fondazioni possa essere più agevole per le facoltà di carattere scientifico e più complessa per le facoltà umanistiche.

Nel rammentare che sono stati di recente sbloccati fondi per l'assunzione di ricercatori, reputa necessario superare gli attuali limiti imposti al *turn over*, anche alla luce dei prossimi pensionamenti.

Soffermandosi poi sulle considerazioni del senatore Rusconi circa la presenza del Governo, conviene sull'esigenza che l'Esecutivo sia costantemente presente ai lavori della Commissione; coglie peraltro l'occasione per lamentare in questa sede l'assenza del ministro Gelmini, tanto più che ella è intervenuta durante l'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati.

Ritiene inoltre che occorra limitare i disagi, nell'ambito della riorganizzazione del sistema scolastico, non solo per le scuole dei comuni di montagna ma anche per quelle delle isole minori.

Nella piena consapevolezza dunque dei nodi da affrontare, preannuncia tuttavia che lo schema di parere sarà favorevole in considerazione delle esigenze di risanamento del bilancio, mentre ci saranno osservazioni puntuali in ordine ai settori di competenza, gravati pesantemente dai tagli dato che rappresentano oltre il 50 per cento della spesa pubblica.

In merito all'intervento del senatore Valditara, ne apprezza in particolare le proposte ulteriori rispetto al contenuto della manovra, soprattutto per ciò che concerne l'università, la quale è chiamata a sacrifici dato che fino ad ora non ha saputo limitare la proliferazione dei corsi e delle sedi, con conseguente moltiplicazione di costi e di strutture, spesso per rispondere ad esigenze localistiche. In proposito, ritiene utile puntare ad una capillare diffusione dei *campus* universitari, onde ridurre i disagi per gli studenti fuori sede, nell'ottica di accentrare la cultura in pochi ma qualificati atenei.

Richiamando le osservazioni del senatore Vita, concorda sull'inopportunità di tagliare i fondi per la cultura; nega invece che le misure recate dall'articolo 16 costituiscano un disimpegno dello Stato, quanto piuttosto uno stimolo. Precisa altresì che in alcuni casi le stesse SSIS sono state utilizzate dagli atenei per incrementare la propria offerta formativa al di fuori delle reali necessità.

Pur riconoscendo che le norme sui limiti alle assunzioni possano confliggere con la proroga dei concorsi, come sottolineato dal senatore Ceruti, rammenta che sono già disponibili i fondi per i prossimi bandi a favore dei ricercatori.

Illustra infine uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Replica a sua volta il sottosegretario PIZZA, il quale rivolge anzitutto alla Commissione le scuse del ministro Gelmini, impossibilitata a replicare personalmente.

Dopo aver puntualizzato che i tagli sono dovuti a improrogabili esigenze di risanamento, di riduzione del debito pubblico, nonché di rispetto dei parametri europei, come peraltro è accaduto nella scorsa legislatura, fa presente che presso la Camera è stato accolto dal Governo un ordine del giorno a prima firma dell'onorevole Aprea in cui si sottolineava la natura non strutturale dei tagli e si invitava a valutare la possibilità di riassegnare le risorse decurtate compatibilmente con le condizioni di finanza pubblica.

Reputa peraltro i limiti al *turn over* inevitabili considerato che la gran parte delle spese fisse è costituita dagli stipendi e rammenta che dette misure si applicano a tutte le amministrazioni. Nel ricordare lo sblocco dei fondi per l'assunzione dei ricercatori nonché per la valorizzazione dei progetti per i ricercatori sotto i 40 anni, giudica premiale il reinvestimento di una quota delle economie di spesa conseguite a favore del personale docente e ATA. Richiama altresì il positivo sostegno agli alunni disabili, che rappresenta una lodevole peculiarità italiana, e ritiene che l'emergenza educativa vada affrontata a partire dal recupero della professionalità docente, invertendo altresì il rapporto tra quantità e qualità.

Invita poi a non dimenticare le risorse aggiuntive assegnate al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e comunica che sono in corso simulazioni circa gli effetti della manovra, al fine di individuare interventi mirati.

Auspica indi che, in occasione del Piano previsto dall'articolo 64, possa aver luogo un proficuo confronto a partire da una strategia condivisa, che trae origine dalla legge n. 53 del 2003 e riguarda la definizione dei *curricula*, la riduzione del monte ore e degli insegnamenti con specifico riferimento agli istituti tecnici e professionali, nonché la costruzione di un sistema «a due gambe», la scuola secondaria superiore da un lato e l'istruzione e la formazione professionale dall'altro.

Reputa inoltre che la lotta alla dispersione scolastica costituisca un dovere morale e vada affrontata calibrando le soluzioni sulle richieste degli studenti, tenendo in debito conto anche i successi formativi dell'istru-

zione professionale. A tale ultimo riguardo, rimarca le modifiche approvate presso l'altro ramo del Parlamento in merito alla possibilità di assolvere l'obbligo di istruzione anche nell'istruzione e nella formazione professionale, fermi restando i requisiti minimi, dando così pari dignità ai due profili del secondo ciclo.

Passando all'articolo 16, precisa che la trasformazione degli atenei in fondazioni costituisce una facoltà non una imposizione, in conformità all'autonomia del comparto, ed infatti si prevede una deliberazione del Senato accademico. Ciò mira peraltro ad incentivare la partecipazione dei privati anche al fine di creare un canale parallelo al Fondo di finanziamento ordinario (FFO). La predetta misura, oltre a costituire una innovazione sul piano della *governance*, può a suo giudizio inaugurare una competizione virtuosa tra gli atenei ponendo un freno al progressivo decremento della qualità e assicurando la trasparenza, dato che le fondazioni sono assoggettate alle regole civilistiche.

In merito all'articolo 15 sui libri di testo, comunica che il ministro Gelmini ha avuto opportuni contatti con gli operatori del settore; reputa comunque che la disposizione possa offrire nuove opportunità per abbattere i costi e evitare frequenti riedizioni dei testi, tanto più che all'aumento spropositato di libri scolastici non è corrisposto un incremento delle competenze degli studenti.

Avviandosi alla conclusione, ribadisce che il Ministero sta verificando la praticabilità dei tagli, attraverso simulazioni e incontri con i sindacati, manifestando infine piena disponibilità a offrire alla Commissione un nuovo quadro prospettico in occasione della ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD), nell'illustrare uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato al presente resoconto), esprime profondo disagio intellettuale rispetto a quello presentato dal relatore, che non tiene affatto conto a suo giudizio delle considerazioni del dibattito. In tale sede, rammenta, era stato auspicato quantomeno lo stralcio di alcune norme, tra cui anzitutto l'articolo 15, la cui soppressione non minaccia l'operatività della manovra né l'obiettivo del risanamento. Nel ribadire l'esigenza di evitare i pericoli dell'utilizzo di *internet* da parte dei bambini, data l'enorme disponibilità di nozioni in rete, lamenta inoltre che non sia nemmeno chiarito a chi spetta il compito di svolgere un opportuno monitoraggio sui libri di testo *on line*.

Nel suggerire misure alternative quali la limitazione dei sussidi didattici e dei testi facoltativi, manifesta delusione in quanto lo schema di parere del relatore non ha dato sufficientemente conto dei punti di convergenza tra le forze politiche, tanto più che occorre un impegno condiviso sui caratteri essenziali per lo sviluppo del Paese.

Stigmatizza inoltre che i tagli siano avvenuti in maniera indiscriminata, nonostante il Governo avesse a disposizione tutti i dati relativi ai nodi critici dei vari settori, a testimonianza di una precisa scelta da parte del Ministro dell'economia.

Deplora altresì gli interventi di carattere ordinamentale negli ambiti di riferimento e dichiara che sarebbe stato preferibile delegare alle Regioni e alle istituzioni scolastiche una valutazione delle modalità con cui conseguire i risparmi imposti, nel pieno rispetto dell'autonomia, profondamente lesa dal provvedimento in titolo.

Sottolinea indi che anche le migliori università non sono riuscite a far breccia nel settore privato, che tradizionalmente investe molto poco nel mondo accademico e nella ricerca, come osservato dal senatore Valditara. Le misure recate dal decreto-legge creeranno a suo avviso situazioni difficili da rimuovere, anche in occasione di un più auspicabile riordino del settore scolastico e di quello universitario.

Invita infine a considerare che gli effetti della manovra penalizzeranno soprattutto i comuni ed evidenzia altresì che sarebbe stato opportuno un esplicito invito alla Commissione bilancio affinché, in fase emendativa, fossero allungati i tempi del Piano programmatico di riorganizzazione della scuola.

Per dichiarazione di voto favorevole sullo schema di parere del relatore interviene, a nome del Gruppo, il senatore VALDITARA (*PdL*), il quale esprime sincero apprezzamento per il lavoro svolto.

Ribadisce poi che il reinvestimento del 30 per cento delle economie di spesa nella scuola rappresenta una cifra assai elevata a vantaggio della valorizzazione dei docenti. Rammenta altresì che maggioranza ed opposizione si sono spesso trovate d'accordo nel riconoscere che le ore di lezione nella scuola sono eccessive, con particolare riferimento all'istruzione tecnica e professionale, nonché sull'esubero dei docenti, peraltro mal retribuiti. Condivide pertanto le misure di razionalizzazione contenute nel provvedimento in titolo, ritenendo piuttosto indispensabile che il Piano di riorganizzazione si avvalga di un approfondito confronto con il Parlamento.

Nega invece che sia irrealistico l'auspicio di un ripristino delle risorse tagliate, citando a titolo di esempio proprio l'ultima finanziaria del Governo Prodi con cui furono restituite risorse sottratte al FFO dalla prima finanziaria del medesimo Esecutivo. Invita inoltre a considerare che, per il 2009, la riduzione del FFO è prevista nella misura di 63 milioni di euro e che comunque l'ultima legge finanziaria prevedeva a sua volta altri tagli. Condivide perciò pienamente la sollecitazione, contenuta nel parere del relatore, di restituire le risorse sottratte all'università a fronte di un serio piano di risanamento. In proposito, preannuncia del resto la presentazione in Aula di un ordine del giorno, congiuntamente al senatore Asciutti, che impegni il Governo ad interrompere la logica dei tagli a fronte dei piani di risanamento degli atenei.

Dichiara inoltre di non condividere neanche l'affermazione secondo cui la rimodulazione degli automatismi stipendiali sarebbe in contraddizione con la valorizzazione del merito, contenute nel parere presentato dall'opposizione, osservando che essi sono esclusivamente differiti di un

anno. Piuttosto, manifesta disponibilità nel senso di parametrare i predetti incrementi a criteri di merito, come ad esempio la produzione scientifica.

Quanto infine alla trasformazione delle università in fondazioni, sottolinea che si tratta di un strumento volto a favorire l'investimento privato che, come riconosciuto dalla stessa senatrice Mariapia Garavaglia, risulta gravemente deficitario in Italia rispetto alla media europea.

Ribadisce pertanto il convinto voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, manifestando nel contempo contrarietà su quello avanzato dall'opposizione.

Il senatore RUSCONI (*PD*) richiama le considerazioni critiche sulla manovra avanzate dalla stessa maggioranza, tra cui in particolare quelle della senatrice De Feo sull'articolo 15. Riteneva quindi logico che la Commissione esprimesse un parere contrario, tanto più che si tratta dell'unica testimonianza del lavoro svolto nella sede competente sull'istruzione e formazione.

Né ritiene sufficienti le osservazioni redatte dal relatore, fra cui quella relativa alle scuole di montagna, che giudica eccessivamente generica. Al riguardo, avrebbe preferito l'esplicita condizione che tali scuole fossero escluse dall'applicazione dell'articolo 64.

Quanto alla formazione professionale, rivendica di essersi sempre battuto per un sistema serio e trasparente, comprensivo del raggiungimento di almeno di una qualifica triennale, in linea con gli obiettivi di Lisbona. La possibilità di assolvere all'obbligo scolastico in tale segmento non si accompagna invece, nel testo del provvedimento, ad alcun requisito minimo, lasciando quindi eccessivi margini di discrezionalità.

Nel ribadire le conclusioni della commissione Attali, secondo cui il risanamento del debito pubblico francese non dovrà andare a danno dei settori della conoscenza, giudicati indispensabili per il rilancio del Paese, deplora che la maggioranza non avverta l'esigenza di marcare la distanza rispetto ad un provvedimento che ipoteca il futuro della scuola e dell'università.

Dichiara quindi il convinto voto contrario del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore, raccomandando invece l'approvazione di quello proposto dalla senatrice Mariapia Garavaglia, di cui sottolinea il carattere non di contrapposizione totale, ma di monito al Governo affinché modifichi il percorso intrapreso.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dal relatore. Lo schema di parere contrario avanzato dalla senatrice Mariapia Garavaglia e da altri senatori è conseguentemente dichiarato precluso.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 30 luglio, alle ore 9,30, non avrà luogo. Restano ferme le sedute convocate per domani, mercoledì 30 luglio, alle ore 15, e per giovedì 31 luglio, alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949**

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

il risanamento del bilancio dello Stato e la riduzione del debito pubblico sono una priorità del Governo in carica e della maggioranza che lo sostiene;

per un espresso impegno assunto con gli elettori detti obiettivi saranno conseguiti attraverso riduzioni di spesa e non mediante un aumento delle tasse;

osservato che l'articolo 15 stabilisce nuove modalità di fruizione dei libri scolastici *on line*, riducendo progressivamente i costi per le famiglie a partire dal prossimo anno scolastico;

rilevato positivamente che detta norma è finalizzata anche a contenere il peso dei materiali che i ragazzi devono portare, secondo una preoccupazione che la Commissione ha in più occasioni condiviso, e che la relativa disciplina dovrà estendersi anche alle università e all'AFAM;

considerato che l'articolo 16 – in un'ottica di piena autonomia – prevede la possibilità per gli atenei pubblici (statali e non statali) di cambiare la loro stessa natura, da enti pubblici dotati di autonomia funzionale a enti di diritto privato organizzati in forma di fondazioni, fermo restando il sistema di finanziamento pubblico;

valutato con favore il trasferimento, disposto dall'articolo 17, delle dotazioni patrimoniali della Fondazione IRI alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia (ITT), al fine di sostenere progetti di ricerca applicata di eccellenza in settori tecnologici altamente strategici e creare una innovativa rete di infrastrutture;

quanto all'articolo 22, registrata favorevolmente l'estensione dei contratti occasionali di tipo accessorio ai servizi prestati nei periodi di vacanza da giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;

approvato l'articolo 23, che modifica il contratto di apprendistato prevedendo che esso possa essere volto al conseguimento, oltre che di un titolo di studio di livello secondario o un titolo di studio universitario o di alta formazione, anche di un dottorato di ricerca;

preso atto dell'articolo 24, che dispone l'abrogazione di ben 3.500 leggi che hanno avuto un'efficacia temporanea, che sono state già implicitamente abrogate ovvero che sono considerate palesemente obsolete, nonché dell'articolo 25, cosiddetto «taglia oneri amministrativi»;

valutato positivamente che l'articolo 26 (taglia enti), nel delineare una nuova procedura per la soppressione degli enti pubblici, destinata ad integrare i precedenti interventi in materia, fra cui l'articolo 2, commi 634 e seguenti, della legge finanziaria per il 2008, esclude le federazioni sportive, gli enti di ricerca, nonché gli enti preposti alla conservazione e alla trasmissione della memoria;

manifestata soddisfazione per l'esclusione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), delle risorse destinate alla ricerca, nonché di quelle per il finanziamento del 5 per mille dalla riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa per il triennio 2009-2011, prevista all'articolo 60, che trasmette un segnale molto importante a favore dell'università, già penalizzata dai tagli subiti per la copertura del decreto-legge ICI;

espresso compiacimento per l'articolo 63, che al comma 3 reca un importante incremento di 200 milioni di euro per il 2008 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al fine di consentire acquisti di beni e servizi indispensabili a garantire l'efficienza delle scuole, anche in relazione a debiti pregressi;

valutato con favore il ripristino, disposto dal medesimo articolo 63, di alcune decurtazioni operate a copertura dell'abolizione dell'ICI, che in qualche modo dà ragione all'impegno comune del Parlamento per la salvaguardia di settori cruciali, tra cui:

il contributo statale al CONI, fissato in 450 milioni di euro annui per il periodo 2005-2008 dalla legge finanziaria per il 2005 e ora esteso anche al triennio 2009-2011,

il finanziamento al Comitato italiano paralimpico, peraltro in un importo maggiore di quello abrogato dal decreto-legge ICI (3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 anziché 2 milioni per il 2008 e 1 milione per ciascuno degli anni 2009-2010),

la reintroduzione del *tax credit* per gli investimenti nel cinema;

manifestata condivisione per l'articolo 63-*bis*, che estende all'anno finanziario 2009 la disciplina relativa alla destinazione del 5 per mille a vantaggio – fra gli altri – di onlus che operano nel settore dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della cultura e dell'arte, di progetti di ricerca scientifica, di università, nonché di associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;

con riferimento all'articolo 64, recante una serie di misure per la riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo agli organici oltre che all'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico:

preso atto dell'obiettivo di ridimensionare le dotazioni organiche dei docenti attraverso l'incremento graduale, a partire dall'anno scolastico 2009-2010, del rapporto alunni/docenti al fine di raggiungere l'aumento di un punto entro l'anno scolastico 2011-2012, tenuto anche conto che la media europea è comunque più alta;

apprezzato che, con un emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento, si è precisato che la revisione dell'assetto scolastico deve tenere conto delle esigenze degli alunni diversamente abili;

rilevato che il medesimo articolo dispone il ridimensionamento del personale ATA attraverso la riduzione del 17 per cento della consistenza accertata nell'anno 2007-2008, da conseguire nel triennio 2009-2011 con decrementi annui pari ad un terzo del totale;

preso atto che sono previsti un Piano programmatico da adottare previo parere parlamentare, nonché uno o più regolamenti di delegificazione da adottare entro 12 mesi dal Piano per la revisione delle classi di concorso del personale docente, dei curricula, dei piani di studio e degli orari (con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali) e dei criteri di formazione delle classi;

giudicato positivamente che il ridimensionamento della rete scolastica dovrà avere anche la finalità di migliorare la fruizione dell'offerta formativa e che nel caso di chiusura o accorpamento di scuole situate in piccoli comuni, lo Stato, le Regioni e gli enti locali dovranno individuare misure per ridurre il disagio degli utenti;

valutato con favore che l'obbligo di istruzione, fermo a 10 anni (16 di età), possa essere assolto anche nell'istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni oltre che, come previsto attualmente, nell'istruzione scolastica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale avviati sperimentalmente dalle Regioni in base all'Accordo quadro siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003;

reputata condivisibile la scelta, compiuta nel medesimo articolo 64, di sospendere il bando delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) fino a quando non sarà perfezionata la revisione delle classi di concorso, nonché dei criteri di determinazione degli organici, dato che la finanziaria 2007 ha posto ad esaurimento le graduatorie del personale docente;

tenuto conto che, qualora non si conseguano le economie di spesa, si prevede l'applicazione della clausola di salvaguardia, consistente nella riduzione lineare delle dotazioni di bilancio del Ministero fino alla concorrenza dei risparmi, e che i dirigenti del Ministero e i dirigenti scolastici hanno la responsabilità della realizzazione delle nuove disposizioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi;

espresso apprezzamento per la disposizione secondo cui, a parziale compenso delle decurtazioni, si stabilisce che a decorrere dal 2010 il 30 per cento delle economie conseguite siano reinvestite nella scuola per la valorizzazione del personale docente e ATA, ponendosi in sintonia con quanto a suo tempo disposto nella XIV legislatura;

manifestata condivisione per la filosofia di fondo di tale riassetto, rappresentata da una riorganizzazione della scuola secondo un modello più efficace;

registrato con rammarico che l'articolo 66, al comma 13, conferma l'applicazione delle misure sui limiti al *turn over* nei confronti del personale dell'università;

considerato che la medesima disposizione stabilisce che, nel triennio 2010-2012, gli enti di ricerca possano procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, a assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti previsti dall'articolo 1, comma 643, della legge finanziaria 2007, senza peraltro poter eccedere le unità cessate nell'anno precedente;

registrato con favore che il differimento degli automatismi stipendiali da biennali a triennali – disposto dall'articolo 69 – non è più a regime ma costituisce un intervento *una tantum*, con effetti riduttivi della spesa per il solo triennio 2009-2011;

tenuto conto che l'articolo 72 stabilisce che il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, nonché le università e gli enti di ricerca con esclusione del personale della scuola, può chiedere l'esonero dal servizio nel corso del quinquennio precedente la maturazione dell'anzianità massima contributiva;

preso atto che alcune modalità di copertura, di cui all'articolo 74, incidono sui settori di competenza della Commissione, come la riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa della Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2008, nonché la riduzione del Fondo speciale di parte corrente per i provvedimenti legislativi da approvare nel 2009 la quale sottrae 1,5 milioni di euro al Ministero per i beni e le attività culturali e 1,5 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

preso atto delle norme che investono solo parzialmente la competenza della Commissione, quali:

l'articolo 3, comma 6-ter, inerente il limite massimo di importo esente dalle imposte dirette delle plusvalenze realizzate da persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo per le spese di ricerca;

l'articolo 6-ter, che finanzia la Banca del Mezzogiorno anche attraverso un accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 2,5 milioni di euro;

l'articolo 6-quater, che dispone la revoca di alcune assegnazioni del Fondo per le aree sottoutilizzate, con esclusione dei progetti di ricerca;

l'articolo 7, che promuove la ricerca sul nucleare di quarta generazione e la fusione;

l'articolo 11, comma 2, secondo cui fra i destinatari del Piano casa sono compresi gli studenti fuori sede;

l'articolo 14-bis, comma 3, che detta norme per la verifica dell'interesse storico e artistico degli immobili militari da dismettere;

l'articolo 26, comma 5, che modifica la legge di delega per il riordino degli enti di ricerca introducendo, sui decreti legislativi attuativi, il concerto del Ministro per la semplificazione normativa;

l'articolo 60-*bis*, comma 5, che esclude le spese per convegni organizzati da università ed enti di ricerca dalla riduzione imposta a tutte le altre amministrazioni pubbliche;

l'articolo 67, comma 5, che riduce del 10 per cento i fondi per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, fra cui rientrano le università e gli enti di ricerca;

l'articolo 74, comma 1, che dispone una riduzione dell'assetto organizzativo degli enti pubblici, fra cui gli enti di ricerca;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. con riferimento all'articolo 15, si sollecita la piena tutela del diritto d'autore e si richiama l'attenzione sulla effettiva difficoltà di accesso ad *internet* per tutte le famiglie. In proposito, si sollecita altresì un coordinamento con la disciplina del comodato;

2. quanto alla riorganizzazione del sistema scolastico, si invita a:

a) considerare la distribuzione delle competenze normative, dato che la relativa programmazione rientra fra le materie di potestà concorrente fra Stato e Regioni;

b) limitare i disagi per le scuole dei comuni di montagna e delle isole minori, le quali potrebbero essere più penalizzate dalle misure di ridimensionamento;

c) assicurare il pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per quanto concerne l'innalzamento del numero di alunni per classe;

d) considerare, nell'ambito della revisione dell'assetto ordinamentale, la riduzione del numero di indirizzi e delle ore di lezione con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

3. si reputa necessario che i tempi per l'emanazione del Piano programmatico per la scuola siano ragionevolmente allungati per consentire un esame approfondito da parte del Parlamento;

4. si reputa opportuno prevedere il parere delle Commissioni parlamentari sui regolamenti di delegificazione per il riassetto della rete scolastica;

5. si sollecita un incremento della quota delle economie di spesa reinvestite nella scuola, considerata anche l'esigenza di migliorare la qualità dei servizi scolastici;

6. con riguardo alle SSIS, atteso che la chiusura delle graduatorie operata dalla finanziaria 2007 esclude ogni prospettiva di collocamento per i nuovi specializzati e approvata quindi la scelta di evitare l'avvio di un nuovo ciclo:

I. si apprezza l'ipotesi di modalità alternative di collocamento fra cui l'attribuzione di corsi di rinforzo nelle quattro regioni italiane (Sicilia, Campania, Puglia e Calabria) che hanno registrato i risultati più deficitari nei *test* OCSE-Pisa, invitando tuttavia a considerare nella giusta prospettiva le difficoltà nell'effettiva applicazione;

II. si invita a valutare l'opportunità di consentire l'ingresso con riserva nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che frequentano i corsi abilitanti speciali, i corsi presso le SSIS, i corsi biennali accademici di II livello ad indirizzo didattico, i corsi di didattica della musica e di strumento musicale, nonché il corso di laurea in scienze della formazione primaria alla data di entrata in vigore del decreto, quanto meno con riferimento alle graduatorie già esaurite;

7. pur riconoscendo, da un lato, le criticità del comparto universitario, tra cui anzitutto la proliferazione di sedi e corsi di laurea, e, dall'altro l'esigenza di garantire l'efficienza evitando sprechi, si invita a valutare l'opportunità di ripristinare i fondi decurtati, in considerazione del carattere strategico dell'università, contestualmente a un serio e approfondito piano di risanamento;

8. si invita a valutare l'opportunità di restituire i fondi sottratti al settore dei beni culturali dal provvedimento in titolo nonché dal decreto-legge ICI».

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria
FRANCO, VITA e Anna Maria SERAFINI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949**

«La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 949, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

premessi che:

il decreto anticipa gli effetti tipici della legge finanziaria, realizzandone la parte più significativa – il contenimento dei saldi ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici – con riferimento all'intero triennio 2009-2011;

in forma del tutto irrituale e con tempistica e modalità estranee all'ordinamento vigente, si concentra dunque in un provvedimento d'urgenza presentato a giugno la totalità della manovra correttiva riferita non soltanto all'esercizio finanziario entrante, ma all'intero triennio 2009-2011, con ciò configurando un intervento legislativo di portata perfino più ampia della legge finanziaria annuale, destinato a modificare in via di fatto lo strumentario di finanza pubblica vigente;

nel merito, la manovra finanziaria triennale realizzata attraverso il decreto n. 112 si connota per un impatto fortemente recessivo sull'economia nazionale;

i tagli previsti alla spesa per investimenti ammontano infatti a circa 3 miliardi per il 2009, 5 miliardi per il 2010 ed 11,2 miliardi per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, con una sottrazione complessiva di risorse all'economia nazionale pari a circa 42 miliardi di euro nel quinquennio 2009-2013;

per altro verso, la manovra non contempla alcun intervento di riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro e a sostegno del potere d'acquisto di salari e pensioni, né destina nuove risorse a politiche in favore della produttività delle imprese e della competitività del sistema economico nazionale;

in tal senso, l'effetto della manovra finanziaria sulla crescita del PIL – che il Documento di programmazione economico-finanziaria già definiva «modesto e sostanzialmente neutrale», con espressa ammissione della carenza di efficaci politiche per lo sviluppo – deve piuttosto ritenersi di segno nettamente negativo, con effetti recessivi che si prospettano rilevanti anche in termini di perdita di posti di lavoro e caduta degli investimenti;

premessi inoltre che:

all'articolo 15, l'introduzione della possibilità che i libri di testo siano prodotti e adottati «in versione *on line* scaricabile da *internet*» si rivela profondamente inadeguata allo scopo di conseguire il condivisibile obiettivo di contenere il costo dei libri scolastici in quanto comporta al contrario oneri aggiuntivi per le famiglie (per la postazione PC e connessione *internet*, cartucce del *toner*, carta, rilegatura; la natura specifica che debbono avere i libri destinati ad un uso multimediale; le ragioni delle imprese editoriali che non potrebbero mantenere inalterati i costi e i prezzi di vendita nel caso perdessero una quota rilevante delle loro vendite; la tutela dei diritti degli autori dei libri di testo);

all'articolo 16, la facoltà prevista per le università pubbliche di trasformarsi in fondazioni di diritto privato corrisponde ad una radicale riforma del sistema che meriterebbe, per la sua complessità, una discussione adeguata, un confronto con l'esperienza delle fondazioni culturali, una approfondita fase di consultazione con i soggetti interessati e una chiarezza normativa, con riferimento alla copertura finanziaria e agli esiti scientifici e didattici, nonché sui rischi di frammentazione del sistema universitario nazionale. L'inserimento di tale norma all'interno di un decreto-legge rende impossibile il necessario approfondimento ed esautorata la Commissione di merito dall'esame del provvedimento. Inoltre le norme previste presentano gravi sviste, lacune e incongruenze tecniche, a testimonianza della ingiustificata fretta con cui sono state predisposte;

la disposizione di cui all'articolo 16, ancorché dia alle singole università la facoltà di trasformazione in fondazione, apre di fatto a un mutamento sostanziale dell'assetto che ha retto finora il sistema universitario, nella direzione di spostare una parte delle attuali università nell'ambito di quelle private, con il vantaggio di essere finanziate dallo Stato. Si andrà quindi verso un sistema duale con università di serie A e di serie B che non potrà non avere ripercussioni negative, nel medio periodo, sulla tenuta del sistema di istruzione superiore nel nostro Paese;

gli articoli 66 e 69 prevedono: un ingiustificato e irrazionale blocco del *turn over*; una iniqua rimodulazione degli scatti stipendiali che penalizza soprattutto coloro che assolvono al proprio dovere con professionalità e competenza, contraddicendo palesemente il principio di valorizzazione del merito tanto auspicato dall'attuale Governo; una insostenibile decurtazione del Fondo di finanziamento ordinario (superiore a 1,4 miliardi entro il 2013) che, unita alla possibile trasformazione delle università in fondazioni, avrà come effetto certo un insostenibile aumento delle tasse per gli studenti e un prevedibile dissesto delle finanze di quasi tutti gli atenei, come peraltro paventato sia dagli organi di rappresentanza studenteschi che dagli organi di governo delle università;

seppure è innegabile la necessità di cambiamento dell'università italiana è altrettanto vero che ciò deve portare ad un nuovo sistema di *governance*, ad un'autonomia responsabile basata sulla valutazione e sulla valorizzazione del merito, ad un piano di assunzioni che privilegia l'immis-

sione in ruolo di giovani ricercatori, a risorse appropriate e programmate, ad un regime fiscale incentivante per le erogazioni liberali, al potenziamento delle eccellenze come volano per l'innalzamento qualitativo dell'intero sistema su tutto il territorio nazionale;

all'articolo 64, relativo a disposizioni in materia di organizzazione scolastica, si prevede un piano di riduzione della spesa pari a 7 miliardi e 832 milioni di euro entro il 2012 e di tagli indiscriminati agli organici del personale di ben 87.000 posti di docenti e di 43.000 posti di operatori ATA. Tale piano, per il quale non è prevista alcuna seria verifica di sostenibilità da parte delle istituzioni scolastiche, non solo compromette i livelli minimi di funzionalità delle scuole, ma disattende il programma di assunzioni avviato dal precedente Governo, che aveva autorizzato l'immissione in ruolo di 150.000 docenti e di 30.000 unità di personale ATA nel triennio 2007-2009;

l'innalzamento di un punto percentuale del rapporto alunni/docenti (oggi in Italia è di 8,9 allievi per docente) entro quattro anni «per un accostamento di tale rapporto ai relativi *standard* europei» penalizzerà soprattutto la scuola primaria, in cui si concentra il 34,7 dei posti tagliati, seguita dalle scuole superiori (29,5). Si sottolinea poi il fatto che il rapporto alunni/docenti è in Italia connesso fra l'altro all'elevato numero di docenti di sostegno. Inoltre, se da un lato il decreto-legge aumenta di 200 milioni di euro per il 2008 il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (articolo 69, comma 3), dall'altro, oltre a tagliare in modo indiscriminato le risorse della scuola, ritenendo di risolvere i problemi della stessa con una consistente riduzione del suo organico, prevede una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, sulla base di criteri come la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, la revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi, la rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria. Risultato dell'innalzamento di un punto percentuale del rapporto alunni/insegnanti e della rimodulazione delle classi concorsuali, con il rischio del ritorno al maestro elementare unico, sarà quindi un'ulteriore penalizzazione della scuola pubblica e degli studenti;

la riduzione dei posti in organico, che si aggiunge ai tagli previsti per le Regioni e gli enti locali, aggrava ulteriormente la situazione mettendo in discussione servizi e interventi fondamentali per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità per i bambini e i ragazzi con disabilità e/o in una condizione di svantaggio economico e sociale;

in tal senso, si rileva come necessario che, in attesa di nuove forme di reclutamento, i frequentanti il ciclo SSIS siano ammessi alle graduatorie ad esaurimento,

esprime parere contrario».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 29 luglio 2008

25^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Castelli.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (n. 12)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio scorso.

Il relatore CICOLANI (*PdL*) illustra brevemente una proposta di parere sull'atto in titolo, che è stata predisposta tenendo conto delle indicazioni emerse nel corso della discussione e nell'ambito dell'ampio programma di audizioni svolte. Dopo aver evidenziato come le osservazioni sono rispettivamente riferite agli articoli 1 e 2 dello schema in esame, si sofferma brevemente sulle proposte concernenti le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, di cui all'articolo 32 comma 1, lettera g) del Codice degli appalti. Al riguardo, nella proposta di parere, tenendo conto degli orientamenti espressi in sede comunitaria, ed avuto riguardo alla necessaria complementarietà tra opere di urbanizzazione ed interventi edilizi, si propone di definire con maggiore certezza i contenuti della procedura di gara che l'amministrazione che rilascia il permesso a costruire ha facoltà di espletare, in alternativa alla gara da esperire dal titolare del permesso a costruire. Si propone inoltre lo svolgimento di una procedura semplificata

per i casi in cui le opere a scomputo siano d'importo inferiore alla soglia comunitaria.

Dopo aver auspicato un intervento sulla disciplina dell'avvalimento nel senso indicato nella proposta di parere, con riferimento alla regolamentazione di cui all'articolo 37 comma 11 in tema di opere ad elevato contenuto tecnologico, invita il Governo ad una modifica radicale di quanto proposto sul punto, reputando non giustificata la diversità di trattamento che verrebbe introdotta per tali opere rispetto a quanto previsto in termini generali dall'articolo 118 del Codice degli appalti.

La riformulazione del comma 11 dell'articolo 37 che si legge nella proposta di parere tiene conto della indubbia esigenza di assicurare l'esecuzione di tali opere solo da parte di imprese che siano effettivamente in possesso di un'adeguata tecnologia e di specifiche esperienze e competenze. Ritiene necessario che sia demandata al regolamento di esecuzione una più corretta perimetrazione dei lavori e delle componenti specialistiche, nonché l'individuazione degli elementi di specializzazione necessari all'esecuzione dei lavori, da considerare ulteriori rispetto alla SOA. Deve essere altresì previsto l'obbligo di esecuzione dei lavori in parola solo da parte di chi – affidatario o subaffidatario – sia effettivamente in possesso della peculiare specializzazione.

Illustra quindi brevemente la proposta di modifica dell'articolo 83, comma 4 del Codice, in tema di disciplina dei poteri discrezionali delle commissioni di gara, che recepisce un suggerimento espresso nel parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema in titolo. Evidenzia inoltre, nell'illustrare la proposta di modifica all'articolo 40 del Codice, come l'abrogazione integrale dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 del Codice sembri andare oltre i rilievi espressi dalla Commissione Europea, andando a colpire anche i casi in cui i lavori ancora da completare al momento del fallimento o della risoluzione per inadempimento siano di importo inferiore alla soglia comunitaria. Giudica quindi nel complesso condivisibili, pur con taluni correttivi, le soluzioni predisposte del Governo in materia di esclusione automatica delle offerte anomale sotto soglia.

Si sofferma poi sull'articolata proposta di riscrittura della disciplina della finanza di progetto, nel presupposto che quanto delineato dal Governo non possa ritenersi del tutto soddisfacente. Ritiene che la prelazione, troppo frettolosamente espunta dal Codice, vada opportunamente reintrodotta, per dare nuovo slancio alla finanza di progetto. La riscrittura che si prospetta, riferita anche agli articoli 154 e 155 del Codice, tiene conto dell'esigenza di consentire concretamente ai privati di attivare la procedura anche in assenza dell'iniziativa dell'amministrazione, fermo restando il potere della stessa di valutare la sussistenza di un interesse pubblico alla proposta.

Illustra brevemente le proposte di riformulazione del comma 5 dell'articolo 36 e del comma 7 dell'articolo 37 del Codice in materia di consorzi stabili. Altro miglioramento dovrebbe riguardare la disciplina dei requisiti di qualificazione per le procedure di affidamento degli incarichi di cui all'articolo 90, comma 6 del Codice.

Richiama quindi l'attenzione sulle proposte ed osservazioni riferite all'articolo 2 dello schema in esame. In particolare, suggerisce l'introduzione di una definizione, nel senso indicato, dei contratti di partenariato pubblico-privato.

Dopo aver sottolineato l'eccessiva indeterminatezza del potere sanzionatorio dell'Autorità di vigilanza nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni ed atti da parte dell'Autorità, passa in rapida rassegna le proposte di cui allo schema di parere in materia di prezzo a corpo, tipi contrattuali, attività di ingegneria, subappalto e cessione dei crediti.

Ritiene inoltre necessaria una modifica dell'articolo 120 del Codice al fine di recuperare il principio della competenza ed esperienza tecnica in capo ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici incaricati delle attività di collaudo. Invita poi a considerare con attenzione le proposte in tema di termini di adempimento, penali, prezzi nonché le disposizioni volte a contrastare il lavoro irregolare e fa da ultimo rinvio alle ulteriori osservazioni che si leggono nella proposta di parere, raccomandandone.

Il senatore IZZO (*PdL*) richiama l'attenzione sulla disciplina di cui al decreto legge n. 180 del 1998 convertito dalla Legge n. 267 del 1998 che ha imposto il divieto di arbitrato per le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche destinate alla ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali. Dopo aver ricordato le principali disposizioni di legge e gli interventi della Corte Costituzionale intervenuti nel decennio trascorso in materia, ritiene che siano maturi i tempi per giungere all'abrogazione del divieto, anche perché la disciplina richiamata si porrebbe in aperto contrasto con l'ordinamento comunitario e quello nazionale volto a favorire il ricorso all'arbitrato come misura di deflazione del contenzioso innanzi al giudice statale. Consegna quindi agli uffici una breve nota illustrativa della questione affinché sia messa a disposizione dei senatori e del relatore.

Seguono brevi interventi del senatore MENARDI (*PdL*) – il quale rappresenta il rischio che le differenze che vanno delineandosi rispetto alla proposta di parere in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento possano dare minor forza al complesso delle osservazioni parlamentari – e del PRESIDENTE, il quale fa presente che entrambi i rami del Parlamento condividono l'esigenza di porre maggiore attenzione su alcune questioni, salva una diversa articolazione della proposta di parere del senatore Cicolani, che si caratterizza per la predisposizione non già di mere osservazioni, ma di una vera e propria riscrittura di talune disposizioni.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore IZZO (*PdL*), relatore sul disegno di legge in titolo, osservando preliminarmente che la manovra economica e finanziaria per il 2009 si articola in quattro provvedimenti: il decreto-legge in esame ed un ulteriore disegno di legge volti alla realizzazione degli obiettivi indicati dal DPEF 2009-2013; a questi si aggiungeranno due disegni di legge concernenti rispettivamente l'attuazione del federalismo fiscale e norme volte alla costituzione di un codice delle autonomie nonché alla realizzazione di interventi per Roma capitale.

Per quanto riguarda il quadro macroeconomico, rispetto alle previsioni già illustrate dal Governo in sede di esame del DPEF, le analisi congiunturali più recenti evidenziano un quadro dell'economia internazionale, reso già fragile dalla crisi dei mercati immobiliari e creditizi, ulteriormente aggravatosi negli ultimi mesi a causa dall'impennata delle quotazioni del petrolio. Le prospettive economiche si sono quindi fatte più incerte, anche perché l'aumento dell'inflazione ha ridotto il tradizionale spazio di manovra della politica monetaria a disposizione delle banche centrali.

Nelle stime più recenti, reperite da varie fonti, la variazione del PIL dell'Italia si posiziona allo 0.4 per cento nel 2008 e allo 0.8 per cento nel 2009. Anche in Italia l'inflazione resta su valori elevati (3.6 e 2.8 per cento nei due anni).

In questo contesto si inserisce la manovra in esame. Per dare un giudizio su di essa, occorre altresì tener conto della situazione determinatasi ad inizio legislatura per effetto delle scelte passate di destinare rilevante parte delle maggiori entrate fiscali realizzate nel 2007 (il c.d. «tesoretto») ad obiettivi diversi da quelli del risanamento.

Da tale impostazione è conseguito il fatto che il dato tendenziale del rapporto deficit-PIL dell'anno corrente è stato corretto al rialzo.

Per restituire slancio al processo di risanamento della finanza pubblica ritiene che non si possa né si debba operare di nuovo sulla leva fiscale. Pertanto, l'azione correttiva del governo si concentra esclusivamente sul contenimento della spesa pubblica.

Nello specifico, il provvedimento in esame reca le misure necessarie e urgenti per ridurre l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e per assicurare la crescita del tasso di incremento del prodotto interno lordo rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso una serie di interventi che coinvolgono vari settori.

Si sofferma quindi sulle disposizioni del provvedimento in titolo che sono di competenza della Commissione.

L'articolo 2 introduce norme volte ad agevolare i lavori di infrastrutturazione nel settore delle comunicazioni elettroniche. A tal fine, si prevede che l'installazione di reti e impianti in fibra ottica siano realizzabili con la procedura della denuncia di inizio attività (DIA). L'operatore della comunicazione può utilizzare senza oneri le infrastrutture civili esistenti, ove di proprietà pubblica o in regime di concessione pubblica. Se dalla esecuzione dell'opera possano derivare pregiudizi alle infrastrutture interessate, le parti concordano un equo indennizzo, senza determinare ritardi nella prosecuzione dei lavori. Si stabilisce inoltre il principio in base al quale i soggetti pubblici non possano opporsi alla installazione nelle loro proprietà di reti e impianti per la comunicazione elettronica in fibra ottica, a meno che si tratti di beni appartenenti al patrimonio indisponibile di Stato, province o comuni, ovvero che l'attività possa arrecare disturbo al pubblico servizio. Si tratta di innovazioni che valuta positivamente, in quanto introducono elementi di rilevante semplificazione delle procedure amministrative connesse agli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica.

Con riferimento all'articolo 6-*quater* – introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati – si dispone, al fine di rafforzare la concentrazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su interventi di rilevanza strategica nazionale, la revoca, al comma 1, su indicazione dei Ministri competenti, delle assegnazioni effettuate dal CIPE per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali, nel limite dell'ammontare delle risorse che – entro la data del 31 maggio 2008 – non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti entro la medesima data.

In ogni caso, è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse del FAS alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni dell'Italia centrosettentrionale.

Viene altresì sancita la natura di principio fondamentale della concentrazione da parte delle regioni su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal FAS e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.

Con riferimento all'articolo 9, al comma 1, il relatore sottolinea come lo stesso intervenga sulla disciplina riguardante la «sterilizzazione» fiscale relativa agli aumenti del petrolio greggio. Le modifiche introdotte sono dirette, in primo luogo, a rendere automatico il processo di compensazione tra la maggiore IVA e le minori accise sui prodotti petroliferi in presenza di un aumento dei prezzi.

In ordine al comma 2, osserva come lo stesso assegni all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa) il compito, dal 25 giugno 2008 sino al 31 dicembre 2008, di provvedere utilizzando le proprie risorse, nell'ambito dei compiti

istituzionali, alle opportune misure al fine di mantenere i livelli di competitività di alcuni settori tra i quali vi è l'autotrasporto.

Si sofferma quindi sull'articolo 10 che inserisce gli investimenti in infrastrutture nel settore delle reti di telecomunicazione tra i progetti da considerare prioritari ai fini della ripartizione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

In relazione all'articolo 11, sostituito ed integrato dalla Camera dei deputati, fa presente come lo stesso preveda, al fine di contrastare il tema dell'emergenza abitativa, l'avvio di un piano nazionale di edilizia abitativa, che dovrà essere approvato con DCPM, previa delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, finanziato con le risorse previste da alcuni provvedimenti legislativi adottati nella precedente legislatura ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate. Il piano è rivolto ad un'ampia platea di categorie sociali svantaggiate, tra le quali compaiono, per la prima volta, gli studenti fuori sede e gli immigrati regolari che la Camera dei deputati specifica debbono essere a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. Il piano prevede anche l'attuazione di programmi integrati di edilizia sociale per la costruzione di alloggi da destinare alla locazione a canone agevolato, nel contesto di interventi di riqualificazione urbana da realizzarsi, prevalentemente, con l'intervento finanziario privato, in cambio della cessione di diritti edificatori o agevolazioni fiscali.

La Camera dei deputati ha anche introdotto un nuovo comma 13 che prevede un particolare requisito a carico degli immigrati, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Con riferimento all'articolo 12 evidenzia come lo stesso intervenga in materia di alta velocità ferroviaria, modificando la normativa recentemente adottata con l'articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007, il quale ha disposto – al comma 8-*quinquiesdecies* – la revoca di alcune concessioni rilasciate dall'Ente ferrovie dello Stato alla società TAV S.p.a. e, in particolare, della concessione dell'Ente Ferrovie alla TAV s.p.a.. Lo stesso articolo ha inoltre revocato l'autorizzazione rilasciata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., nella parte in cui consente di proseguire il rapporto convenzionale con TAV S.p.a. relativamente alla progettazione e costruzione della linea Terzo Valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Venona e della tratta Verona-Padova. Il comma 8-*sexiedecies* del medesimo articolo prevede inoltre che gli effetti di tali revoche si estendono a tutti i rapporti convenzionali derivanti o collegati, stipulati dalla società TAV S.p.a. con i «contraenti generali» in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992.

In relazione all'articolo 13 del provvedimento in esame, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, fa presente come lo stesso preveda ai commi da 1 a 3 accordi tra il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti e le regioni per la semplificazione delle procedure di aliena-

zione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).

Si istituisce quindi un fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Con il nuovo comma 3-ter si prevede che gli alloggi realizzati ai sensi della legge per l'eliminazione delle abitazioni malsane, non ancora trasferiti ai comuni possano essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le norme sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il nuovo comma 3-quater prevede l'istituzione, di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2009, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2010-2011.

Appare altresì rilevante per i profili di competenza l'articolo 14, recante le autorizzazioni di spesa relative agli anni 2009-2015 finalizzate alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, atteso che le opere infrastrutturali connesse allo svolgimento dell'Expo assumono particolare rilievo per i profili della mobilità e del trasporto.

Segnala quindi l'articolo 14-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, che novella in più parti il comma 13-ter dell'articolo 27 del decreto legge n. 269 del 2003 che, tra l'altro, ha attribuito al Ministero della difesa il compito di individuare i beni immobili non più utili ai propri fini istituzionali, da dismettere e consegnare all'Agenzia del demanio.

Profili di competenza della Commissione si rinvergono altresì dal complesso delle disposizioni di cui all'articolo 23-bis in materia di servizi pubblici locali, in relazione all'impatto sul settore dei trasporti pubblici locali.

L'articolo 26 – continua il Relatore – delinea una nuova procedura per addivenire alla soppressione di enti pubblici ed è stato interamente riformulato dalla Camera dei deputati, in particolare escludendo dalla soppressione le autorità portuali. Si tratta di una disposizione sulla quale, il Governo con molta probabilità sarà chiamato a ritornare in futuro, in relazione alla varietà degli enti dalla stessa interessati.

In relazione all'articolo 44, evidenza come lo stesso preveda il riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria nonché disposizioni in ordine ai contributi in favore di quelle imprese radiofoniche che abbiano svolto attività di interesse generale.

Osserva in proposito che la locuzione «imprese radiofoniche che abbiano svolto attività di interesse generale» non sembra rinvenibile nelle leggi che disciplinano la concessione di contributi (27/1987, 250/1990, 278/1991) potendone derivarne incertezza applicativa.

Con riferimento all'articolo 57 fa presente come lo stesso, al comma 1, disponga che le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione siano esercitati dalla Regione

interessata. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio, in quanto applicabili al settore. Il comma 2 dispone che le risorse statali destinate al finanziamento del servizio pubblico di cabotaggio marittimo siano altresì destinate ad integrare la compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione del servizio. Il comma 3 prevede che, su richiesta delle Regioni interessate, l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione Spa nelle società Caremar, Saremar, Toremar, Siremar è trasferita, a titolo gratuito, alle rispettive Regioni. Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge, il trasferimento delle azioni è diretto ad agevolare la privatizzazione della Tirrenia stessa.

Giudica quindi di particolare rilievo le disposizioni dell'articolo 60, comma 1, con le quali si prevede che, per il triennio 2009-2011, le dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di ciascun Ministero, siano ridotte per gli importi indicati nell'elenco 1, con separata indicazione della componente predeterminata per legge. Le predette riduzioni, per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture, ammontano a circa 520 milioni per il 2009, 463 per il 2010, 770 milioni per il 2011.

Si sofferma quindi sull'articolo 61 del provvedimento in esame, osservando in particolare che al comma 8, si riduce allo 0,5 per cento l'originaria quota del 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro prevista come corrispettivo e incentivo per la progettazione dell'art. 92, comma 5, del Codice degli appalti, destinando il restante 1,5 per cento all'entrata del bilancio dello Stato.

Al comma 9 si dispone il versamento ad apposito capitolo del bilancio statale del 50% del compenso che spetta al dipendente pubblico per l'attività di segretario o componente del collegio arbitrale, ovvero per i collaudi ed anche per corrispettivi non riscossi relativi a procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; tali versamenti sono riassegnati al Fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti, ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato.

Riferendosi quindi all'articolo 63, comma 4, osserva come lo stesso autorizzi la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008 per far fronte alle esigenze del gruppo Ferrovie dello Stato Spa. La destinazione del contributo sarà definita con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (ovvero entro il 25 luglio 2008). Al riguardo invita il Governo a chiarire se il provvedimento di esecuzione sopra ricordato sia stato già varato dal Ministro dell'economia.

Il comma 5 del medesimo articolo autorizza poi l'ANAS Spa ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità di tesoreria sul conto n. 20060, con l'obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, per far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere sui re-

sidui passivi degli anni 2002 e precedenti. Sul punto, in rapporto alla politica dei cosiddetti «interventi tampone» in favore del gruppo Ferrovie dello Stato Spa e di Anas S.p.A., il Relatore rileva l'opportunità di procedere ad un approfondimento circa i rapporti finanziari in essere tra lo Stato e tali aziende, eventualmente facendo ricorso a strumenti che consentano una più oculata attività di pianificazione e controllo dei fondi statali all'uopo destinati.

In relazione all'articolo 63, comma 12 osserva come lo stesso ricostituisca la dotazione finanziaria del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, soppressa dall'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2008. Il comma 13 dell'articolo 63, demanda la ripartizione delle risorse del Fondo tra le finalità cui esso è destinato a un decreto del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza, Stato-Regioni. Nella ripartizione si dovrà tenere conto dei principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale.

Segnala da ultimo l'articolo 83-*bis*, commi da 1 a 16 e da 23 a 31, in tema di tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, introdotto dalla Camera dei deputati. La norma detta disposizioni per l'adeguamento automatico del corrispettivo del servizio di trasporto all'incremento del costo del gasolio intervenuto dal momento della conclusione del contratto a quello del pagamento del corrispettivo; viene fissato in 30 giorni il termine di pagamento delle fatture, dalla data di emissione delle stesse; tali disposizioni hanno decorrenza dal 1° luglio 2008 e saranno soggette a verifica d'impatto sul mercato dopo un anno. È anche disciplinato il Fondo per la prosecuzione delle misure di sostegno per l'autotrasporto, determinando le modalità di erogazione della quota parte finalizzata: alla formazione professionale degli addetti al settore dell'autotrasporto; ai processi di aggregazione imprenditoriale; alle retribuzioni corrisposte per le prestazioni straordinarie ed alle trasferte. Infine, è confermata la destinazione di risorse per il ricambio dei veicoli pesanti con nuovi meno inquinanti.

Osserva quindi come gli interventi in esame abbiano evidentemente tenuto conto della necessità di conciliare sia il potenziamento delle funzioni di Governo relative al settore quanto della adozione di misure volte alla razionalizzazione della spesa; si è trattato, in altre parole, di tener conto della necessità di confrontarsi con una «coperta corta», ed infatti le riduzioni di spesa riguardano tutti i settori.

Rileva quindi come una parte delle misure adottate da questo provvedimento si ponga in controtendenza rispetto alla esigenza di sviluppo del comparto. Dovrebbe essere acquisito l'avviso del Governo in merito al fatto che il già citato articolo 60, comma 1, nel ridurre gli stanziamenti di bilancio, anche relativamente alla componente predeterminata per effetto di apposite leggi, non è accompagnato tuttavia da una elencazione dettagliata degli stanziamenti che vengono intaccati, non consentendo in tal modo di valutare nel dettaglio l'impatto di tali riduzioni sulle singole

unità previsionali di base afferenti al Ministero delle infrastrutture e quindi con un grave effetto di carenza informativa per il Parlamento.

Il Relatore osserva come sia ormai improcrastinabile prevedere un flusso coerente e costante di risorse, commisurato, per volume e disponibilità temporale, sia al sostegno ai programmi di realizzazione di nuove opere infrastrutturali che di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento delle infrastrutture esistenti. Si pone, in altri termini, il problema non solo della validità o meno del modello esistente, ma anche del «ruolo» stesso che nei prossimi anni l'Italia vorrà assumere nel contesto internazionale, soprattutto in quella che è oggi la priorità delle priorità: l'efficientamento del «sistema Paese» dal punto di vista anche infrastrutturale. Occorre apprezzare le misure con le quali si intende dare attuazione ad un principio di concentrazione strategica delle risorse. Si tratta degli articoli 6-*quater*, *quinquies* e *sexies* con i quali si dispone la revoca delle assegnazioni operate dal CIPE con le delibere adottate fino al 31/12/2006, l'istituzione del fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale.

Per una valutazione di più ampio respiro ritiene allora che non ci si possa limitare aprioristicamente a difendere l'esistente modello di spesa pubblica per le infrastrutture, ma si debbano sfruttare le ampie possibilità di razionalizzazione che la situazione attuale consente. Da una coerente e seria azione di revisione della spesa, possono infatti essere reperite le risorse per il buon funzionamento degli strumenti per la realizzazione delle infrastrutture.

Ciò in coerenza con gli indirizzi del governo nazionale che sembrano orientati ad una azione di riduzione dell'entità dell'intervento pubblico nell'economia per il tramite della riduzione, all'un tempo, sia della imposizione fiscale in capo ai cittadini (salvo la tassazione degli extraprofiti) che della spesa pubblica accrescendo nel contempo l'efficienza nell'uso di queste ultime risorse.

In questo quadro, il decreto in esame, mediante la riduzione della spesa improduttiva e l'impegno dei singoli Dicasteri a eventuali rimodulazioni della stessa, la concentrazione delle risorse per il Sud verso le infrastrutture strategiche, la creazione di nuovi strumenti di intervento, persegue un disegno moderno e responsabile di gestione della finanza pubblica e di quella per le infrastrutture in modo particolare.

Ritiene quindi che, oltre a constatare che l'attenzione alla qualità dei risultati è un obiettivo condiviso da gran parte degli analisti economici più autorevoli, è ancora più evidente anche in una ottica di federalismo fiscale responsabile e solidale, come lo sviluppo del Mezzogiorno dipenda sempre più da quanto sapranno fare in prima persona i meridionali, contando di meno sull'assistenzialismo e di più sulle proprie forze. Lo impongono parametri finanziari dell'Unione europea, la condizione di bassa crescita e di stagnazione della produttività determinatasi per effetto delle politiche poste in essere negli ultimi due anni e soprattutto il coraggio e l'orgoglio di non indulgere nell'assistenzialismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) ribadisce la richiesta, già presentata il 24 luglio scorso, di promuovere con la massima sollecitudine un'audizione urgente del Governo da svolgersi prima dell'aggiornamento dei lavori del Senato per la pausa estiva al fine di avere dall'Esecutivo gli opportuni ragguagli informativi sui più recenti sviluppi della cessione della compagnia aerea di bandiera, alla luce delle notizie e delle indiscrezioni riportate recentemente dai principali organi di informazione.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Marco Filippi che chiederà formalmente al Ministro dell'economia e delle finanze di voler fornire alla Commissione, ed eventualmente come avvenuto nel recente passato anche congiuntamente alla Commissione trasporti della Camera dei deputati ed alle Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento, ogni informazione disponibile sulla vicenda, possibilmente attraverso un suo personale intervento.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 14,30, è posticipata alle ore 15 e che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 20 di oggi.

La seduta termina alle ore 13,45.

26^a Seduta (prima pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO comunica di aver inviato al Ministro dell'economia e, per conoscenza, al Ministro per i rapporti con il Parlamento, una lettera con la quale – sulla base delle richieste avanzate la settimana

scorsa e stamattina dal senatore Marco Filippi – si chiede al Governo di riferire, eventualmente alle Commissioni Bilancio e Trasporti congiunte dei due rami del Parlamento, sugli sviluppi della vicenda Alitalia, possibilmente prima della pausa estiva.

IN SEDE CONSULTIVA

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Viene aperta la discussione generale.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) sottolinea innanzitutto come l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge con il quale il Governo in carica ha inteso dar corso alla manovra economica per il prossimo triennio cada in un momento caratterizzato da grande confusione ed incertezza, testimoniate dalle continue, contraddittorie dichiarazioni rilasciate da esponenti del Governo e della maggioranza in merito a questioni delicatissime come quelle riguardanti le pensioni sociali e la posizione dei precari, per non parlare dei veri e propri errori commessi nella redazione dell'articolo 60 del decreto-legge, che renderà probabilmente necessaria una terza lettura da parte della Camera dei deputati.

In tale confuso quadro, la sua parte politica manifesta un forte dissenso rispetto ad una politica incentrata sulla riduzione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti ed al settore infrastrutturale, risorse già in parte distratte dagli interventi per la infrastrutturazione del Mezzogiorno, per far fronte alle decisioni assunte in materia dell'abolizione dell'ICI sulla prima casa.

Quanto al tema della banda larga, se per certi versi il Governo in carica ha opportunamente deciso proseguire l'operato dell'Esecutivo guidato dall'onorevole Prodi – che aveva puntato sul riconoscimento della banda larga come servizio universale – manca però nelle decisioni assunte dal Governo Berlusconi qualsiasi impegno temporale certo, mentre non si conferma in modo esplicito l'approccio basato sull'indicazione del servizio universale. Sul punto, si assiste ad un ulteriore ridimensionamento delle risorse, mentre non è chiaro l'ammontare delle somme disponibili per la realizzazione delle reti in fibre ottiche.

Si sofferma poi su una grave contraddizione che emerge dalla lettura dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge – laddove si affida al sindaco di Milano *pro tempore* l'incarico di Commissario straordinario in vista dell'Expo Milano 2015 – e della bozza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dello stesso, ove curiosamente invece si attri-

buisce l'incarico di Commissario, fino al 31 dicembre 2016, all'attuale sindaco di Milano, senza che ovviamente sia dato sapere se la dottoressa Moratti verrà o meno riconfermata dagli elettori in occasione delle prossime consultazioni amministrative.

Invita infine il Governo a chiarire una volta per tutte, in modo inequivoco, quali siano i suoi intendimenti in merito all'aeroporto di Malpensa, ai collegamenti tra lo stesso e gli snodi ferroviari della Regione, nonché se vi siano o no le risorse necessarie per il completamento delle linee Metropolitane nn. 4 e 5 del capoluogo lombardo, esprimendo l'auspicio che la XVI legislatura non si traduca per la città di Milano in una fase di generalizzata contrazione delle risorse e, quindi, del suo ammodernamento infrastrutturale.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) osserva in primo luogo come il Governo presieduto dall'onorevole Berlusconi sembri volere ispirare la propria politica economica alla luce di una lunga serie di tagli indiscriminati, quando invece l'Esecutivo guidato dall'onorevole Prodi nella scorsa legislatura aveva voluto caratterizzare il proprio operato con un'azione improntata a correttezza ed equità sociale.

Un chiaro esempio di tale diversa impostazione si riscontra per quanto riguarda le politiche della casa: il Presidente del Consiglio in carica ha sbandierato ai quattro venti la sua intenzione di dar vita ad un importante Piano-casa che, però, in concreto, è contraddistinto da un gravissimo ridimensionamento complessivo delle risorse e, perfino, da un taglio delle somme già impegnate e destinate al settore edilizio-abitativo dal Governo Prodi.

Ricorda a questo punto i punti essenziali della politica della casa condotta dal Governo precedente, che si articolava attraverso un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica, nonché attraverso piani di quartiere e la previsione della realizzazione di ben ottomila appartamenti l'anno per dieci anni attraverso l'utilizzazione di immobili del demanio; il precedente Esecutivo aveva altresì istituito un fondo di solidarietà per le famiglie in difficoltà nell'acquisto dell'abitazione, destinando risorse ai giovani per l'accesso alle locazioni nelle grandi città.

Ebbene, di tutto ciò il Governo Berlusconi ha conservato ben poco, preferendo adottare misure volte a favorire la dismissione del patrimonio edilizio pubblico, del tutto al di fuori delle valutazioni di mercato, così come si fa con l'articolo 13 del decreto-legge.

Si sofferma poi sulle problematiche concernenti il trasporto pubblico regionale e locale, sottolineando come il piano pluriennale delle Ferrovie dello Stato sia stato sostanzialmente abbandonato, analogamente a quanto viene stabilito in merito ai collegamenti con le isole minori per l'utenza sociale. Vengono così cancellate o ridimensionate le risorse per l'osservatorio sul trasporto pubblico locale, per il fondo sul trasporto locale, per quelli relativi ai trasporti con le isole minori ed alla demolizione del naviglio obsoleto, come pure per il fondo volto a favorire l'efficienza energetica delle navi passeggeri e per migliorare la mobilità sulla tratta Sa-

lerno-Reggio Calabria. Altri tagli riguardano i fondi per la infrastrutturazione delle regioni meridionali e segnatamente della Sicilia e per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, come pure quello per la demolizione dei cosiddetti ecomostri.

Il senatore BUTTI (*PdL*) si sofferma sulle diverse ipotesi attualmente oggetto di attenzione nell'arena politico-istituzionale per quanto riguarda le tematiche della separazione delle reti telematiche dalla gestione del servizio, nonché dell'assunzione dei diritti di passaggio dei cavi di rete. Al riguardo, è stato ipotizzato che lo Stato possa assumersi i diritti di passaggio dei cavi, così da accrescere la concorrenza e da favorire l'ammodernamento della rete, risolvendo indirettamente le problematiche occupazionali della Telecom. Sul tema interviene l'articolo 2 del decreto-legge, che reca norme volte ad agevolare i lavori di infrastrutturazione nel settore delle comunicazioni elettroniche, prevedendo al comma 1, che l'installazione di reti ed impianti in fibra ottica siano realizzabili con la denuncia di inizio attività; al comma 2 si prevede poi che l'operatore della comunicazione possa utilizzare senza oneri le infrastrutture civili esistenti, ove di proprietà pubblica o in regime di concessione pubblica.

Nel settore delle telecomunicazioni, d'altra parte, come è emerso anche in occasione delle comunicazioni rese dal sottosegretario Romani due settimane fa, si registra un ritardo decennale del Paese, rispetto agli altri paesi europei, specie per quanto riguarda la diffusione della banda larga e, in tale contesto, vi è il rischio che disposizioni come quella su citata, in base alla quale possono essere utilizzate senza oneri le infrastrutture civili esistenti, ove di proprietà pubblica o in regime di concessione pubblica, potrebbero esporre al rischio di un pesante contenzioso con l'ENEL, che potrebbe finire col produrre effetti contrari a quelli voluti.

Con riferimento ad Expo Milano 2015, poi, piuttosto che le disposizioni concernenti il finanziamento delle opere di infrastrutturazione, le scelte che dovrebbero essere oggetto di adeguato approfondimento sono quelle concernenti una visione che vede il capoluogo lombardo al centro di tutto, quando invece gli interventi dovrebbero coinvolgere l'intera Regione, e anche territori limitrofi. Andrebbero quindi affrontati i problemi legati alla *governance* degli interventi in questione, problemi testimoniati da quanto poc'anzi riferito dal senatore Vimercati; a tale ultimo riguardo auspica che il presidente della Commissione voglia farsi carico di segnalare l'incongruenza concernente la bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citata dal senatore dell'opposizione.

Il senatore RANUCCI (*PD*) ricorda innanzitutto alcune vicende concernenti l'infrastrutturazione e la posa dei cavi nel quartiere Eur, a cavallo tra il 1999 e il 2000, di cui è stato testimone nelle sue precedenti esperienze politico-istituzionali. Per quanto riguarda il settore delle comunicazioni elettroniche, peraltro, maggiore attenzione dovrebbe essere appuntata sullo sviluppo del *wi-fi* e *wi-max*, poiché la vera grande scommessa del futuro è basata sulla diffusione di tali tecnologie.

Si sofferma poi sull'articolo 6-*quinquies*, introdotto presso l'altro ramo del Parlamento nel testo del decreto-legge, laddove si istituisce un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, facendo presente come dalla lettura di tali disposizioni non emerga alcuna certezza in ordine alle risorse finanziarie che serviranno realmente per la realizzazione degli interventi ipotizzati.

L'articolo 57 del decreto-legge, solo in parte modificato dalla Camera dei deputati, attribuisce alle regioni le funzioni e i compiti attualmente esercitati dallo Stato nel settore del cabotaggio marittimo di servizio pubblico, prevedendo che le regioni interessate possano chiedere il trasferimento a titolo gratuito della partecipazione detenuta da Tirrenia S.p.A. nelle società marittime regionali: tali previsioni, peraltro, non sembrano tener conto dell'esigenza di assicurare a tutte le regioni parità di trattamento, finendo nella sostanza col discriminare quelle che non hanno, per ovvie ragioni, titolo a beneficiare del trasferimento a titolo gratuito delle su richiamate partecipazioni.

Con riferimento quindi all'articolo 61, comma 8, se si prevede che a decorrere dal 1° gennaio prossimo la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice degli appalti, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione, resta il fatto peraltro che maggiore attenzione dovrebbe essere assicurata alle problematiche concernenti la qualità della progettazione nelle opere pubbliche.

Infine, con riferimento alle esigenze prioritarie di cui all'articolo 63, specie per quanto riguarda il settore viario, sarebbe opportuno sollecitare il Governo a prevedere la possibilità di contrarre un mutuo quindicennale dell'importo, ad esempio, di una trentina di milioni di euro l'anno, per avviare finalmente la realizzazione della Pedemontana di Formia, che consentirebbe di risolvere una parte significativa dei problemi viari della regione Lazio.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) sottolinea innanzitutto come la manovra economica delineata dal Governo con il DPEF e, quindi, con il decreto-legge in esame, non faccia che accentuare i già gravi rischi di stagnazione del sistema economico italiano, combinata con una forte ripresa inflazionistica.

D'altra parte, l'onorevole Berlusconi, già nel corso della campagna elettorale, aveva chiaramente dato la precedenza a tematiche incentrate sulla sicurezza e sulla riforma della giustizia, limitandosi, in campo economico-finanziario, a parlare della defiscalizzazione del lavoro straordinario e dell'abolizione dell'ICI sulla prima casa, mentre, per quanto concerne temi scottanti come quello della cessione della partecipazione del Tesoro in Alitalia S.p.A., sono state rilasciate dichiarazioni devastanti che hanno complicato ulteriormente la situazione della compagnia di bandiera.

Eppure, il Paese avrebbe avuto bisogno di ben altre dichiarazioni e dell'indicazione di diverse priorità, con l'obiettivo di fronteggiare l'incombente, grave crisi economica, attraverso scelte coraggiose incentrate sul ri-

lancio della produttività del sistema economico e sul recupero del potere di acquisto dei salari.

Quanto alle materie rientranti nella sfera di competenza della Commissione, la manovra economica messa a punto prima con il Documento di programmazione economica e finanziaria e poi con il decreto-legge in conversione, sembra basata più che altro sulla riduzione delle risorse destinate alla realizzazione delle infrastrutture, operando tagli significativi tanto a danno del Nord quanto a danno del Sud del Paese, come è testimoniato, ad esempio, dalla decisione di distrarre i fondi già destinati all'infrastrutturazione della Sicilia e della Calabria a beneficio della copertura del provvedimento sull'abolizione dell'ICI sulla prima casa.

In altri termini, se è possibile riconoscere al ministro Matteoli di aver tentato di mettere a fuoco un ordine di priorità nella realizzazione degli interventi infrastrutturali, portando innanzitutto a compimento le opere concernenti i grandi corridoi infraeuropei, qualsiasi intento positivo viene di fatto frustrato dalla generalizzata contrazione delle risorse destinate al settore.

Spiace, in conclusione, che il Governo in carica continui a confondere le liberalizzazioni con le privatizzazioni e che, invece di aggredire monopoli e rendite ed affrontare il fenomeno del *dumping* sociale, abbia preferito fare facile demagogia sbandierando provvedimenti come la cosiddetta *robin tax* e penalizzando, nella sostanza, i precari, determinando in tal modo, purtroppo, la probabile chiusura di una apprezzabile fase di dialogo e di concertazione tra maggioranza ed opposizione e lasciando invece spazio ad un profondo senso di tracotanza e prepotenza.

Il senatore DE TONI (*IdV*) osserva come il decreto-legge in conversione rappresenti la concreta testimonianza di una manovra economico-finanziaria alquanto confusa e del tutto incapace di fornire al Paese risposte adeguate, offrendo la misura della completa inidoneità del Governo in carica e della maggioranza che lo sostiene a guidare un Paese come l'Italia in un contesto complesso come quello europeo.

Eppure, ad esempio in settori come quello delle comunicazioni, oggi più che mai sarebbe necessario dare risposte risolutive, tali da rendere possibile la diffusione di *Internet* e della banda larga, offrendo alla generalità dei cittadini servizi di qualità. Ed invece con il provvedimento di urgenza si interviene in modo inefficace ed insufficiente, mancando totalmente l'obiettivo di offrire un livello di infrastrutturazione e di servizi uniforme su tutto il territorio nazionale e finendo con l'aggravare ulteriormente il divario esistente tra nord e sud.

Così, assurdamente, sono state sottratte al centro sud risorse già stanziare dal precedente Esecutivo, arrivando all'assurda decisione di utilizzare le somme un tempo destinate alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e poi finalizzate ad interventi infrastrutturali in Sicilia e Calabria, per la copertura del decreto sull'abolizione dell'ICI sulla prima casa.

In conclusione, su un provvedimento profondamente sbagliato che, tra l'altro, come opportunamente osservato dalla senatrice Donaggio, ta-

glia drasticamente le risorse destinate al settore edilizio-abitativo, i senatori dell'Italia dei valori non potranno che esprimere un voto nettamente contrario.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi alle ore 20 è anticipata alle ore 19.

La seduta termina alle ore 17,10.

27^a Seduta (seconda pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Castelli.

La seduta inizia alle ore 19,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (n. 12)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GRILLO ringrazia la Commissione per il lavoro svolto e l'intenso dibattito che ha permesso di affrontare non soltanto le questioni di rilevanza politica, ma di giungere ad approfondimenti tecnici ed a proposte, in molti casi di vera e propria riformulazione delle disposizioni, offrendo in tal modo un utile contributo al Governo, in vista dell'imminente Consiglio dei ministri convocato prima della pausa estiva, che dovrebbe giungere al varo dell'articolato in esame.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) raccomanda quindi l'approvazione della proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto, che recepisce i sug-

gerimenti emersi nel corso del dibattito e tiene conto dell'ampia gamma di contributi offerti alla Commissione.

Il senatore RANUCCI (*PD*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, evidenziando come il parere predisposto tenga conto e recepisca molte delle osservazioni espresse dalla sua parte politica. In considerazione dell'importanza delle questioni in esso affrontate, invita il relatore a considerare l'opportunità che la Commissione renda un parere condizionato e non si limiti, così come proposto, a formulare mere osservazioni.

Ripercorre quindi brevemente le questioni più significative di cui si da conto nella proposta di parere, come, ad esempio, con riferimento alla disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo per il rilascio del permesso di contribuire. Al riguardo, osserva come le proposte contenute nello schema di parere, ove fatte proprie dal Governo, costituiscano un significativo passo avanti nella disciplina del settore, evitando in molti casi che alla responsabilità dei realizzatori degli interventi edilizi non si disgiunga anche quella relativa alla realizzazione degli oneri di urbanizzazione. Manifesta quindi soddisfazione per le conclusioni contenute nella proposta di parere in ordine alla disciplina delle opere a notevole contenuto tecnologico, evidenziando come il limite dell'8 per cento ai ribassi costituisca una indubbia limitazione non sorretta da adeguata giustificazione.

Si sofferma sulle proposte che sono state elaborate con riferimento alla disciplina della finanza di progetto, che ritiene in grado di contribuire al rilancio dell'istituto e con esso a quello delle infrastrutture, osservando come in tale direzione vada indubbiamente il ripristino dell'istituto della prelazione. Quanto alla possibilità per il promotore di formulare proposte non collocate all'interno del programma triennale, ribadisce l'importanza che le stesse si inseriscano armonicamente all'interno della pianificazione urbanistica già definita dall'ente territoriale. In relazione alla disciplina sul *leasing* di opere pubbliche, ribadisce l'esigenza che la regolamentazione instauri uno stretto collegamento tra aspetti propri del finanziamento e quelli specifici relativi all'intervento edilizio. Giudica altresì condivisibile l'intervento che si prospetta nel parere con riferimento alla sicurezza, ribadendo l'opportunità che si addivenga al ripristino delle disposizioni contenute all'articolo 1 commi 1173 e 1174 della legge n. 296 del 2006.

Conclude dichiarando il voto di astensione della sua parte politica, in considerazione di quanto rappresentato e dell'apprezzamento per il lavoro svolto.

Il senatore DE TONI (*IdV*), dopo aver ricordato brevemente gli aspetti qualificanti dei precedenti interventi correttivi del Codice dei contratti pubblici operati con i decreti legislativi n. 6 e 113 del 2007, osserva come lo schema in esame intervenga su questioni indubbiamente molto significative, quali ad esempio la disciplina della finanza di progetto, che ne risulta interamente riscritta. Pur condividendo l'obiettivo perseguito dal Governo di addivenire ad una significativa semplificazione delle proce-

ture, invita a porre attenzione alla esigenza ineludibile di rafforzamento delle garanzie, in particolare per quegli aspetti della disciplina che sono rivolti alla migliore attuazione dell'interesse pubblico. Ricorda quindi come si fosse giunti alla soppressione del diritto di prelazione nell'ottica di perseguire una maggiore aderenza al diritto comunitario, ma nella consapevolezza che il venir meno del beneficio aveva finito per influire sulla efficacia dello strumento in esame.

In relazione alle novità che il Governo propone di introdurre in materia di verifica dell'anomalia degli appalti sotto soglia, ritiene che le proposte dell'Esecutivo finiscano per determinare forti appesantimenti procedurali. Altro settore nel quale appare opportuno un miglioramento della disciplina è quello relativo all'affidamento degli incarichi di progettazione, settore nel quale si riscontra carenza di informazioni, varietà degli strumenti utilizzati e non adeguata chiarezza delle disposizioni contenute nei bandi di gara.

In considerazione del lavoro svolto e dell'ampio dibattito e tenuto conto del fatto che nel parere predisposto dal relatore sono state recepite molte delle osservazioni dall'opposizione, a sicuro beneficio dell'articolato in esame, dichiara il voto di astensione della sua parte politica sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) ribadisce l'opportunità che la Commissione renda un parere con osservazioni e non un parere condizionato per il rilievo delle proposte formulate che, traducendosi in puntuali emendamenti all'articolato del Governo, ben difficilmente potranno non essere tenuti nella dovuta considerazione, avuto altresì riguardo all'atteggiamento espresso dall'opposizione nel corso dell'esame.

Il sottosegretario CASTELLI ringrazia la Commissione per il lavoro svolto, sottolineando la puntualità e l'approfondimento di cui il parere è espressione. In considerazione della puntualità delle proposte in esso contenute, invita alla espressione di un parere con osservazioni, in quanto il parere condizionato porrebbe il Governo in imbarazzo alla luce di possibili interventi volti alla migliore formulazione ed al coordinamento delle proposte in esso contenute.

Conclude, sottolineando l'importanza degli interventi che con il terzo correttivo si apporteranno alla materia in esame, rilevando sin d'ora che è stato fatto nel complesso un buon lavoro di cui tra brevi si coglieranno i frutti.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, la proposta di parere del relatore risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competi-

vità, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

Il relatore IZZO (*PdL*) illustra brevemente la proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto, che tiene conto di quanto emerso nel corso della discussione odierna.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), in considerazione di quanto rappresentato nel corso della discussione, presenta una proposta di parere contrario a firma della sua parte politica, anch'esso pubblicato in allegato al resoconto.

Non essendovi richieste ulteriori di intervento, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere del relatore è approvata ed è conseguentemente preclusa la proposta di parere a firma del senatore Marco Filippi ed altri senatori.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domattina, alle ore 8,30, avrà inizio alle ore 9.

La seduta termina alle ore 20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 12

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (Atto del Governo n. 12),

premessi che:

– L'8^a Commissione ha a suo tempo espresso articolati pareri sui precedenti decreti correttivi del cosiddetto Codice degli appalti, correttivi di cui ai decreti legislativi n. 6 e 113 del 2007;

– in particolare, con il primo correttivo, di cui al decreto legislativo n. 6 del 2007, si era intervenuti sulla disciplina transitoria del Codice, prevedendo il differimento al 1° agosto 2007 dell'entrata in vigore delle norme che disciplinano alcuni nuovi istituti, quali le centrali di committenza, il dialogo competitivo, gli accordi quadro, le procedure negoziate, l'appalto integrato e gli appalti con attività di progettazione in sede di gara; tra le novità di carattere sostanziale apportate con il primo correttivo, rientravano le modifiche alla disciplina dell'avvalimento, quelle apportate agli articoli 122 e 124 del Codice, finalizzate a coordinare il regime di pubblicità previsto per i contratti cosiddetti sotto soglia con le disposizioni sopra soglia, nonché le modifiche, relative all'articolo 196, in ordine al responsabile del procedimento per gli appalti nel settore della difesa;

– con il secondo correttivo, di cui al decreto legislativo n. 113 del 2007, si era poi disposta l'ulteriore sospensione dell'applicazione delle disposizioni concernenti il dialogo competitivo e l'appalto integrato fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 5 del Codice; quanto invece alle novità sostanziali, con il secondo correttivo, si era limitato l'ambito di applicazione della procedura negoziata con e senza pubblicazione di un bando di gara, e si era circoscritta l'operatività dell'accordo quadro, consentito unicamente per i lavori di manutenzione; altre modifiche avevano riguardato la disciplina dell'appalto integrato, nonché le disposizioni a tutela del lavoro ed in materia di vigilanza sui lavori pubblici; si era inoltre intervenuti sulla disciplina del sistema di qualificazione dei lavori pubblici nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione delle SOA al fine del corretto svolgimento delle proprie attività e nella direzione della migliore estrinsecazione del potere sanzionatorio dell'Autorità di vigilanza, mentre altre novità avevano riguardato il rafforzamento delle misure anticrimine per le opere strategiche, nonché la soppressione del diritto di prelazione a favore del promotore nell'ambito della

disciplina della finanza di progetto, al fine di superare le censure mosse dalla Commissione Europea;

– il terzo correttivo, oggetto del provvedimento in titolo, è stato predisposto dal Governo tenendo conto dei rilievi formulati dalla Commissione Europea con la procedura d'infrazione n. 2007/2309, avviata con la lettera di messa in mora della Commissione Europea del 30 gennaio 2008, nonché della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea 15 maggio 2008, in tema di esclusione automatica delle offerte autonome dei contratti sotto soglia, nonché, ancora, delle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato nel parere 3262 del 2007, in relazione allo schema di regolamento di attuazione del Codice;

– l'8^a Commissione ha tenuto conto, nell'esame dello schema di decreto in titolo, del parere espresso dalla Conferenza Unificata in data 10 luglio 2008, nonché del parere espresso dal Consiglio di Stato in data 16 luglio 2008;

– l'8^a Commissione ha altresì preso atto delle osservazioni favorevoli con rilievi espresse dalle Commissioni 1^a e 14^a, nonché delle osservazioni favorevoli formulate dalle Commissioni 2^a, 10^a e 13^a del Senato;

– l'8^a Commissione ha ritenuto opportuno infine effettuare un significativo ciclo di audizioni, ascoltando rappresentanti dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, della Confindustria, dell'ANCE, dell'AGI, dell'IGI, dell'UCSI, dell'AISCAT, dell'OICE, del Consiglio nazionale degli architetti, del Consiglio nazionale degli ingegneri, nonché delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, acquisendo inoltre un contributo scritto dell'ANCPL-Legacoop;

esprime parere favorevole con le osservazioni esplicitate nelle seguenti proposte di modifica:

1.1 Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire La modifica interessa solo il secondo periodo dell'art. 32, comma 1 lett. g, così come modificato dall'art. 1, lett. f) dello schema governativo e si propone di definire con maggiore certezza i contenuti della procedura di gara che l'Amministrazione che rilascia il permesso a costruire ha la facoltà di espletare in alternativa alla gara da esperire dal titolare del permesso a costruire.

Posto che le opere di urbanizzazione costituiscono parte del più complesso intervento edilizio attuato dal titolare del permesso a costruire e sono in grado di incidere sul risultato dell'intervento stesso, è necessario che l'Amministrazione, nel bandire la gara tenga conto di tali esigenze e quindi dei tempi indicati dal titolare del permesso a costruire nonché dell'articolazione contrattuale del rapporto (con i connessi obblighi) che l'esecutore deve rispettare.

In tal modo le due soluzioni (gara da parte del titolare del permesso a costruire e gara da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice) assumono un reale carattere di fungibilità.

Conseguentemente all'articolo 1, lettera f) il secondo periodo dell'art. 32, comma 1, lett. g) dello schema governativo è modificato come segue:

«L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione il titolare del permesso di costruire presenti un progetto preliminare delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto.

L'amministrazione sulla base del progetto preliminare, dello schema di contratto e del termine indicato dal titolare del permesso a costruire bandisce una gara con le modalità previste dall'art. 55, richiedendo in sede di offerta la presentazione del progetto definitivo.

L'oggetto del contratto sarà costituito dal progetto esecutivo e dall'esecuzione dei lavori, mentre l'offerta dovrà indicare anche il corrispettivo richiesto per il progetto definitivo, ricompreso nel prezzo contrattuale.

Dovranno altresì essere indicate distintamente in offerta le quote del prezzo contrattuale relative alla progettazione esecutiva e agli oneri per la sicurezza».

Per le opere a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria il testo dello schema governativo modifica il comma 8 dell'art. 122 del Codice all'art. 1, lett. v1.

Per opere di tali minori dimensioni – e quindi di più immediata e rapida attuazione nonché di più diretta incidenza sull'intervento del titolare del permesso a costruire – non è utile prevedere l'alternativa della procedura esperita dal titolare del permesso a costruire ovvero dall'amministrazione aggiudicatrice. E' sufficiente prevedere a carico del titolare del permesso a costruire l'obbligo di adottare la procedura dell'art. 57, comma 6, del Codice così come specificata dallo schema governativo.

Conseguentemente l'art. 1, lett. v) dello schema governativo deve essere così modificato:

Art. 1 lett. v1) «Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art. 32, comma 1, lett. g) il titolare del permesso a costruire applica la procedura prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero soggetti idonei».

1.2 *Avvalimento: Lavori* In relazione alla disciplina dell'avvalimento, si propone di sostituire il comma 6 dell'articolo 49, come segue:

6. «Per i lavori il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo del lavoro o delle sue caratteristiche tecniche».

1.3 *Opere ad elevato contenuto tecnologico* L'art. 1, lett. h) dello schema governativo deve essere radicalmente modificato. Esso muove dalla necessità di superare la precedente previsione dell'art. 37, comma

11, del Codice censurata in sede comunitaria in quanto imponeva l'obbligo, per le opere ad elevato contenuto tecnologico, di associare in sede di gara l'impresa specializzata (in un raggruppamento verticale) con correlato divieto di subappalto. Ciò è parso alla Commissione CE una lesione alla libera concorrenza o alla libertà di impresa.

La soluzione prospettata nello schema governativo da un lato consente il subappalto anche per tali opere specializzate (con la cancellazione dell'obbligo di associazione delle imprese in sede di gara) ma sottopone tali subappalti ad un regime speciale del tutto incongruo rispetto a tutti gli altri subappalti: un ribasso consentito estremamente ridotto, pagamento diretto della stazione appaltante etc.

Una simile diversità di trattamento non trova giustificazione e pertanto anche tali subappalti devono essere sottoposti alle regole generali dell'art. 118 del Codice.

Non può peraltro non considerarsi che relativamente a tali lavori specializzati esiste un'indubbia esigenza di assicurarne l'esecuzione solo da parte di imprese effettivamente in possesso di una adeguata tecnologia e/o di specifiche esperienze e competenze.

E questo sia a tutela delle Amministrazioni aggiudicatrici sia per stimolare la crescita tecnologica delle imprese specializzate.

Tali obiettivi possono peraltro essere più utilmente e correttamente perseguiti con una triplice modalità di azione:

(i) con una più corretta perimetrazione dei lavori e delle componenti specialistiche di che trattasi da effettuare con il Regolamento;

(ii) con l'individuazione degli elementi di specializzazione necessari alla loro esecuzione – anch'essa da effettuare con il Regolamento – da considerare ulteriori rispetto alla SOA;

(iii) con la fissazione dell'obbligo di esecuzione di tali lavori e componenti solo da parte di chi – affidatario o sub affidatario – sia in possesso di tale peculiare specializzazione.

Evidenti esigenze di trasparenza impongono che l'esistenza di tali lavori e componenti nell'ambito di un appalto posto in gara risulti già dal bando.

Conseguentemente l'art. 1, lett. h) dello schema governativo potrebbe utilmente essere sostituito dal seguente.

art. 1 lett. h) nell'art. 37, il comma 11 è così sostituito:

11. «Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, i soggetti affidatari sono tenuti a subappaltare i predetti lavori o componenti ai sensi dell'art. 118 del Codice ad imprese specializzate, ove non siano in grado di realizzarli direttamente. Il Regolamento fissa la tipologia di tali lavori o componenti nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, aggiuntivi alla qualificazione regolata dal decreto del Presidente della Re-

pubblica 25 gennaio 2000 n. 34. Il bando di gara indica, se esistenti, i lavori e le componenti predetti ed il relativo importo. Il possesso dei requisiti di specializzazione deve essere dichiarato e comprovato in sede di gara dall'affidatario che esegue direttamente tali lavori e componenti ovvero in sede di autorizzazione al subappalto degli stessi con riferimento al subappaltatore individuato».

Il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente diviso in più contratti.

La norma contenuta nel presente comma si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del recepimento dei requisiti di qualificazione di cui al primo capoverso del presente comma nel regolamento di cui all'art. 5.

1.4 Poteri discrezionali delle commissioni di gara L'art. 1 lett. r) dello schema governativo rappresenta una condivisibile soluzione alle considerazioni formulate dalla Corte di Giustizia CE in merito alla predeterminazione dei criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, su cui anche il Consiglio di Stato si è espresso positivamente.

Lo schema governativo non tiene invece conto dell'ulteriore indicazione fornita dal Consiglio di Stato, di aggiungere al primo periodo del medesimo comma 4 dell'art. 83 del Codice l'espressione «e i relativi criteri di valutazione».

Si ritiene che tale integrazione suggerita dal Consiglio di Stato debba essere inserita nella norma, per chiarire che il bando non solo debba indicare per ogni elemento di giudizio, i sub criteri e i sub – pesi o sub – punteggi ma altresì le modalità con cui questi saranno assegnati.

Giova evidenziare che l'indicazione dei criteri di valutazione dei sub – criteri ovvero dei sub – pesi o sub – punteggi non priva le Commissioni giudicatrici di autonomia di giudizio, ma si limita ad incanalare l'esercizio di tale discrezionalità verso l'obiettivo perseguito dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Conseguentemente l'art. 1 lett. r) dello schema governativo potrebbe essere così integrato:

art. 1 lett. r: nell'articolo 83, comma 4, terzo periodo «La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub – criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabilito del bando» è soppresso e al primo periodo è aggiunto «e i relativi criteri di valutazione».

1.5 Procedure di affidamento per il caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento

L'art. 1 lett. x 3) dello schema governativo abroga integralmente i commi 3 e 4 dell'art. 40 del Codice aderendo alle indicazioni fornite dalla Commissione CE che ha individuato in tali norme una ipotesi di procedura negoziata non disciplinata dalla Direttiva CE.

L'intervento abrogativo va peraltro oltre gli stessi rilievi della Commissione CE, andando a colpire anche i casi in cui i lavori ancora da completare al momento del fallimento o della risoluzione per inadempimento siano di importo inferiore alla soglia comunitaria e pertanto non disciplinati dalla Direttiva CE.

Per tali casi le indicazioni derivate dalle decisioni della Corte di Giustizia CE sono nel senso di dover preservare negli affidamenti i soli principi della concorrenza e della non discriminazione, principi pienamente salvaguardati dall'art. 57, comma 6 del Codice.

In ragione di quanto sopra l'art. 1 lett. x 3) dello schema governativo deve essere così modificato:

art. 1 lett. x 3) nell'articolo 140, comma 3, dopo le parole «dell'articolo 57» è aggiunto «comma 6» e sono soppresse le parole «è pari o superiore alla soglia di cui all'art. 28, ovvero nel rispetto dei principi del trattato a tutela della concorrenza, sé l'importo suddetto».

Il comma 4 non va abrogato.

1.6 *Esclusione automatica delle offerte anomale sotto soglia*

L'art. 1 lett. v 2 e l'art. 1 lett. w del decreto governativo costituiscono un ragionevole e condivisibile punto di equilibrio tra i principi fissati dalla Corte di Giustizia CE con la nota sentenza 15 maggio 2008 e le esigenze operative delle amministrazioni aggiudicatrici per gare di importo contenuto.

Infatti gli appalti di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro (art. 1 lett. v 2) e di servizi e forniture di importo inferiore a 100.000,00 euro (art. 1 lett. w) non possono ragionevolmente ritenersi di interesse transfrontaliero (criterio di rilevanza indicata dalla Corte di Giustizia CE).

Altrettanto ragionevole è l'innalzamento a 10 del numero minimo di offerte ammesse alla gara come ulteriore limitazione all'applicazione dell'esclusione automatica.

Al di sotto di tale numero minimo, infatti, l'eventuale attività istruttoria dell'Amministrazione riguarderebbe ragionevolmente una platea assai limitata di possibili offerte anomale.

Conseguentemente le modifiche introdotte all'art. 122, comma 9, del Codice per gli appalti di lavori sotto soglia (art. 1 lett. v 2 dello schema governativo) e all'art. 124, comma 8, del Codice per gli appalti di servizi e forniture (art. 1 lett. w dello schema governativo) sono pienamente condivisibili.

1.7 *Promotore – Finanza di progetto*

L'art. 1 lett. y e z) dello schema governativo modifica la procedura di individuazione del promotore a seguito dell'eliminazione del diritto di prelazione precedentemente previsto all'art. 154 del Codice e frettolosamente eliminato con il secondo decreto correttivo in acritico accoglimento delle osservazioni formulate sul punto della Commissione CE.

Con l'eliminazione del diritto di prelazione l'originaria articolazione della procedura regolata dagli artt. 153 – 155 del Codice in tre distinte fasi (scelta del promotore, procedura di scelta di una o due offerte concorrenti sulla base della proposta del promotore ritenuta di pubblico interesse, procedura negoziata tra tali offerte concorrenti e il promotore) non aveva più alcuna ragione d'essere e pertanto lo schema governativo ha indubbiamente snellito l'intera procedura, riconducendola – nella sostanza – ad una gara per affidamento in concessione sulla base di uno studio di fattibilità anziché di un progetto preliminare come avviene di norma per gli affidamenti in concessione ordinari (ex art. 143 del Codice).

Ma la soluzione prospettata dallo schema governativo non pare del tutto soddisfacente.

Sulla figura del promotore e sull'istituto delle finanze di progetto si impone invece un ripensamento complessivo alla luce delle esperienze maturate.

Nel periodo di tempo in cui il diritto di prelazione è stato vigente si era manifestata una forte attenzione da parte del settore imprenditoriale e finanziario sull'istituto del promotore e della finanza di progetto con una ampia mobilitazione di risorse sia di carattere imprenditoriale e tecnico che economico-finanziario.

Ciò ha dimostrato che in presenza di una ragionevole aspettativa – sia pure in contesto concorrenziale – di acquisire la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di pubblica utilità il mondo delle imprese è stato in grado di sviluppare proposte di investimento di pubblico interesse e di mobilitare le necessarie risorse private in tutto o in parte occorrenti per la loro realizzazione.

In un contesto di risorse pubbliche sempre più limitate nel settore degli interventi pubblici o di pubblico interesse tale iniziativa privata deve essere sempre più stimolata, con modalità idonee a consentire risposte efficaci e impegnative.

In questa ottica la modifica dell'art. 153 del Codice indicata dal decreto correttivo con l'abrogazione degli artt. 154 e 155 non pare esaustiva.

In primo luogo essa infatti presuppone che l'Amministrazione, a valle della propria programmazione triennale, pubblichi un bando per ciascuna delle opere che prevede di realizzare con la finanza di progetto. Questa unica possibilità costituisce una evidente riduzione delle possibilità di impiego di tale strumento.

Occorre dunque individuare modalità con cui il privato interessato abbia la possibilità di attivare il meccanismo anche in assenza dell'iniziativa dell'Amministrazione, ove questa non intervenga in un tempo definito, fermo restando il potere di quest'ultima di valutare la sussistenza di un interesse pubblico alla proposta.

Occorre poi introdurre meccanismi che comunque impegnino l'Amministrazione a valutare la sussistenza di un interesse pubblico per interventi proposti dal privato e non ricompresi nell'elenco di quelli ritenuti attivabili con finanziamento privato.

Occorre infine ribadire la possibilità per gli operatori economici di formulare proposte non impegnative per le amministrazioni aggiudicatrici da inserire nei documenti di riprogrammazione.

Devono quindi essere integralmente riscritti gli articoli 153, 154 e 155 del Codice, recuperando almeno parzialmente, ed in via alternativa, la prelazione che è stata troppo frettolosamente espunta dal Codice, aderendo in ogni caso ai rilievi della Commissione CE di una pubblicità in sede comunitaria di tale peculiare situazione.

Ulteriore impulso all'istituto potrà avvenire dall'estensione della sua applicazione a tutte le figure del Partenariato Pubblico Privato.

Pertanto l'art. 1 lettere y e z dello schema di decreto deve essere così modificato:

art. 1 lett. y e z): Gli articoli 153, 154 e 155 potrebbero essere così sostituiti:

«1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità inseriti nella programmazione triennale di cui all'art. 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica, le amministrazioni aggiudicatrici nei sessanta giorni dalla approvazione della programmazione medesima, devono pubblicare un avviso indicativo contenente l'elenco di tali lavori pubblici o di pubblica utilità.

L'elenco è inviato alla Commissione per la pubblicazione ed è altresì pubblicato mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi nonché sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste e sul profilo proprio del committente. Fermi tali obblighi di pubblicazione le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso ad ulteriori modalità, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Codice.

2. Nei centoottanta giorni successivi alla approvazione della programmazione ovvero degli strumenti di programmazione di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano con le modalità di cui all'art. 66 ovvero di cui all'art. 122, secondo l'importo dei lavori, un bando conforme alle previsioni relative all'affidamento delle concessioni di cui all'art. 144, per ognuno dei lavori pubblici o di pubblica utilità inseriti nei programmi medesimi e finanziabili in tutto o in parte con capitali privati.

Tale bando dovrà essere tra l'altro corredato:

- della indicazione della finalità di pubblico interesse perseguita;
- dello studio di fattibilità e, ove disponibile, del progetto preliminare nonché delle eventuali prescrizioni dei soggetti competenti alla approvazione del progetto, ove acquisite;
- della indicazione della disponibilità, ove possibile con il relativo ammontare, di risorse finanziarie proprie o derivanti da altre fonti nazionali o comunitarie, e della indicazione che l'aggiudicazione definitiva della concessione è condizionata alla individuazione delle risorse del con-

cedente che risulteranno necessarie in esito alla gara ed alla approvazione del progetto;

– della indicazione, ove sussistenti, degli elementi di cui è necessario tener conto nella presentazione di offerta quali, a titolo indicativo, il valore massimo del prezzo richiedibile, la tipologia dei servizi necessari ed il relativo canone, i connotati tecnici non derogabili, le modalità, procedure ed elementi economici necessari a valutare il costo di eventuali varianti al progetto prescelto e le conseguenti modifiche al piano economico-finanziario;

– dell'indicazione dei criteri di valutazione, a norma del comma 4 e dell'art. 83;

– del termine di presentazione delle offerte, stabilito in relazione alla complessità dell'intervento e comunque non inferiore a novanta giorni;

– dei requisiti che devono possedere i candidati in conformità alle previsioni del Codice e del Regolamento.

3. Le offerte devono contenere:

a) lo studio di inquadramento territoriale ed ambientale, lo studio di fattibilità ed il progetto almeno preliminare del lavoro da eseguire, ove non già redatto dal soggetto aggiudicatore e fatto proprio in tutto o in parte dall'offerente, nonché la specificazione dettagliata delle modalità tecniche ed economiche della gestione proposta;

b) lo schema di contratto proposto;

c) la indicazione della durata della concessione, delle tariffe da praticare all'utenza, della stima del valore dell'opera alla scadenza della concessione, delle modalità, procedure ed elementi economici necessari a valutare il costo di eventuali varianti al progetto e la conseguente modifica al piano economico-finanziario;

d) il piano economico-finanziario, asseverato ai sensi del comma 4;

e) l'impegno di un soggetto abilitato a rilasciare la cauzione definitiva di buon adempimento ove il soggetto risulti aggiudicatario;

f) il corrispettivo spettante per il progetto preliminare nonché l'elenco delle altre spese sostenute e degli impegni di spesa assunti per la presentazione della offerta, e la relativa documentazione.

4. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito, da una società di servizi costituita da un istituto di credito ed iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. L'asseverazione del piano economico-finanziario non costituisce impegno del soggetto asseverante a finanziare la realizzazione dell'opera. L'asseverazione attesta che il piano economico-finanziario è correttamente redatto, sulla scorta dei dati di base, con par-

tiolare riferimento al costo delle opere e della gestione ed ai ricavi della gestione, dichiarati dal promotore e non soggetti al controllo dell'asseverante; attesta altresì che, sulla base delle condizioni del mercato al momento della presentazione della proposta e subordinatamente al riscontro dei dati di base, l'iniziativa proposta è idonea ad acquisire i necessari finanziamenti.

5. Le Amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte sulla base dei criteri indicati dal bando, nell'ambito di quelli di seguito elencati:

- a) la qualità tecnica dell'opera proposta;
- b) le condizioni economiche della offerta, sotto il profilo del costo per l'Amministrazione aggiudicatrice e dell'eventuale costo per gli utenti;
- c) il contenuto dello schema di contratto preposto;
- d) la validità del piano economico-finanziario;
- e) il tempo proposto per la realizzazione dell'opera e per la successiva partecipazione tecnica o economica alla gestione;
- f) altri criteri pertinenti la natura, l'oggetto e le caratteristiche del lavoro da realizzare.

6. Sulla scorta dei criteri di cui al comma 5, la realizzazione e gestione dell'intervento è provvisoriamente aggiudicata all'offerta più vantaggiosa e l'offerente è individuato quale promotore.

7. Dopo l'aggiudicazione provvisoria, il progetto presentato o fatto proprio dal promotore, è sottoposto ad approvazione ai sensi dell'articolo 97, ovvero secondo le disposizioni del successivo Capo IV.

8. Approvato il progetto preliminare, l'Amministrazione aggiudicatrice chiede al promotore l'adeguamento dell'offerta al progetto preliminare approvato e negozia in via definitiva le condizioni contrattuali.

All'esito positivo del negoziato l'amministrazione aggiudicatrice pronuncia l'aggiudicazione definitiva.

9. Qualora il progetto presentato dal promotore sia ritenuto non approvabile, ovvero siano richieste modifiche sostanziali allo stesso, ovvero ancora qualora il definitivo negoziato con il promotore abbia esito negativo, l'Amministrazione aggiudicatrice acquista il progetto del promotore così come modificato a seguito della fase approvativa, pagandone il corrispettivo e ponendolo a base di una gara da esperirsi con le modalità di cui all'articolo 143.

10. Nel caso di cui al comma 9, ove risulti affidatario della concessione soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo, laddove abbia partecipato alla relativa gara, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese ed impegni di spesa di cui al comma 2, dedotto quanto eventualmente già pagato dall'Amministrazione aggiudicatrice per il progetto preliminare.

11. L'offerta nella procedura di cui al comma 9 è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Essa è sostituita, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario, con una cau-

zione a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

12. In alternativa alla procedura di cui ai commi che precedono, le Amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare un bando conforme alla previsione del comma 2 precisando che la procedura, conforme alle previsioni dei commi 3, 4 e 5 non comporterà la aggiudicazione provvisoria al promotore prescelto, ma la attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa. In tal caso, successivamente alla individuazione del promotore l'amministrazione aggiudicatrice dovrà:

a) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 7;

b) bandire una gara da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 comma 1, ponendo a base il progetto approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore eventualmente adeguate nei limiti strettamente necessari, delle modifiche introdotte con l'approvazione al progetto del promotore;

c) ove non siano state presentate offerte economicamente più vantaggiose di quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo se ha partecipato all'ulteriore gara;

d) il promotore se ha partecipato all'ulteriore gara, può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria offerta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'Amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute e gli impegni di spesa assunti per la partecipazione alla gara, purchè documentati, nella misura massima del 2,5%;

e) ove il promotore non adegui tempestivamente la propria offerta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è dichiarato aggiudicatario del contratto e l'Amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'offerente, le spese sostenute e gli impegni di spesa assunti, purchè documentati, nella misura massima del 2,5%;

f) alla ulteriore gara di cui alla lettera b) si applicano le disposizioni di cui al comma 11.

13. Il presente articolo e il successivo articolo 154 si applica a qualsiasi operazione di Partenariato. Pubblico Privato».

«Articolo 154.

(Procedura ad iniziativa privata)

1. Per i lavori pubblici o di pubblica utilità ricompresi nell'elenco di cui all'art. 153, comma 1, per i quali le amministrazioni aggiudicatrici non abbiano pubblicato il bando di cui all'articolo 153, comma 2, nel termine ivi previsto ovvero per i lavori pubblici o di pubblica utilità ricompresi nella programmazione triennale e non inclusi nell'elenco di cui all'art. 153, comma 1, ovvero ancora per il caso in cui l'elenco stesso non sia stato pubblicato, gli operatori economici possono presentare una domanda di affidamento corredata:

– dai documenti che attestino il possesso dei requisiti previsti dal Codice e dal Regolamento;

– da una cauzione provvisoria della entità prevista all'art. 75 comma 2 rapportata all'importo presunto del lavoro, come individuato nella programmazione;

– da una relazione attestante le possibili modalità di gestione economica del lavoro pubblico o di pubblica utilità vigente;

– dalla indicazione dell'impegno finanziario massimo, riducibile in sede di gara, richiesto a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice nella fase di realizzazione e/o di gestione dell'opera;

– dalla indicazione delle spese sostenute per la presentazione della domanda nel limite massimo dell'1% del costo presunto del lavoro.

2. Ricevuta la domanda di affidamento e verificata la sussistenza dei requisiti, le Amministrazioni aggiudicatrici possono, alternativamente:

– respingere motivatamente la domanda;

– procedere a bandire la gara ai sensi dell'art. 153, comma 12, invitando alla stessa il soggetto che ha presentato la domanda. In caso di mancata partecipazione di quest'ultimo alla gara, l'Amministrazione aggiudicatrice escute la fideiussione prestata.

3. Ove l'Amministrazione aggiudicatrice non provveda ai sensi del comma 2 entro 6 mesi dalla ricezione della domanda di affidamento, ovvero entro diverso termine concordato per iscritto con il presentatore della domanda stessa, nel caso di progetto urbanisticamente conforme, è tenuta a rimborsare a quest'ultimo tutte le spese documentate sostenute per lo studio e la presentazione della domanda nel limite massimo del 0,10% del costo presunto del lavoro così come indicato nella domanda stessa. Il responsabile del ritardo ne risponde sia sul piano disciplinare sia a titolo di danno erariale».

«Articolo 155.

(Programmazione)

1. I soggetti pubblici e privati possono collaborare alla programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 nonché gli altri strumenti di programmazione presentando alle Amministrazioni aggiudicatrici proposte d'intervento e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle Amministrazioni aggiudicatrici, alcun obbligo di esame e valutazione; ove queste ultime adottino, nell'ambito dei propri programmi, proposte di intervento o studi presentati da soggetti pubblici o privati, tale adozione non determina alcun diritto del presentatore al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.

2. I programmi di lavori pubblici devono essere resi noti mediante la pubblicazione di un avviso sul profilo di committente delle Amministrazioni aggiudicatrici nonché sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, entro trenta giorni dalla approvazione. L'avviso deve rendere nota la lista dei lavori inseriti nel programma e l'ammontare presunto della spesa per ciascuno di essi.

3. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici, di cui al presente Capo».

All'articolo 1, lettera z) è aggiunta la seguente:

z2) La disciplina recata dagli articoli 153 e 154 del codice, come sostituiti dal presente decreto, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dopo l'entrata in vigore del presente decreto; in sede di prima applicazione della nuova disciplina, il termine di centoottanta giorni di cui comma 2 decorre dall'entrata in vigore del presente decreto.

Modifiche conseguenti alla
nuova finanza di progetto

In ragione delle modifiche introdotte all'art. 1 lett. z) dello schema governativo occorre altresì adeguare l'art. 1 lett. dd2) dello schema medesimo relativo alle modifiche dell'art. 175 del Codice.

Art. 1 lett. dd2) nel comma 2 le parole «dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 2», sono sostituite con le parole «degli operatori economici».

Per effetto delle modifiche introdotte all'art. 1 lett. z) dello schema governativo, l'art. 1 lett. aa) dello schema governativo medesimo è così modificato:

«aa) nell'articolo 156, comma 1, le parole «anche alla gara di cui all'articolo 155» sono sostituite con le parole «anche alle gare di cui agli articoli 153 e 154».

2.1 Paternariato Pubblico Privato

L'art. 2 dello schema governativo introduce alcune ulteriori modifiche correttive al Codice. A tali interventi modificativi ed integrativi è opportuno inserirne di ulteriori, per recepire all'interno del Codice la figura del Partenariato Pubblico Privato e quindi non una specifica forma negoziale, bensì una modalità di azione delle amministrazioni aggiudicatrici, prevista in sede comunitaria, che ha la finalità di valorizzare l'intervento privato nella realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità utilizzando di volta in volta l'istituto giuridico più idoneo.

Giova evidenziare che le operazioni di Partenariato Pubblico Privato consentono di collocare l'intero ammontare dell'intervento al di fuori del perimetro del debito pubblico, con effetti estremamente positivi sul rispetto degli altri impegni assunti dallo Stato Italiano in sede comunitaria in ordine ai limiti massimi di indebitamento ammissibili.

In tal senso si è espressa l'Eurostat con la decisione dell'11 febbraio 2004.

Conseguentemente nell'art. 2, comma 1, lett. a) dello schema di governo va aggiunto:

nell'articolo 3 del codice, dopo il comma 15-bis, va inserito il seguente 15-ter.

«I contratti di partenariato pubblico privato sono contratti di lunga durata aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con trasferimento al privato di rischi solitamente a carico dell'amministrazione pubblica. Rientrano tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Rientra altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 44, comma 1bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti della decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004».

Per necessaria coerenza all'art. 2, comma 1 dello schema di governo, anteporre alla lettera aa) la seguente:

Art. 2 lett. o.aa) all'articolo 143, comma 9 è aggiunto alla fine il seguente periodo «In tal caso il corrispettivo spettante al concessionario per la realizzazione dell'opera viene ad esso corrisposto dal concedente, in tutto o in parte, quale compenso per la gestione e messa a disposizione dell'opera realizzata allo stesso concedente ovvero a terzi utenti, con conseguente trasferimento al concessionario del rischio di costruzione e del rischio di disponibilità dell'opera realizzata».

Dopo la lett. aa) va inserita la seguente lettera aabis).

Art. 2 lett. aabis) all'art. 176, comma 2) è aggiunta la seguente lettera «h) la gestione operativa e/o la manutenzione delle opere da realizzare».

2.2 Qualificazione e Autorità di Vigilanza

La previsione dell'art. 2 lett. g.4 dello schema governativo attribuisce all'Autorità di vigilanza poteri sanzionatori nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni o atti da parte dell'Autorità.

Trattasi di un potere sanzionatorio eccessivamente indeterminato nei suoi contenuti che necessita di una più definitiva perimetrazione circa la rilevanza e/o la necessità delle richieste dell'Autorità.

L'intera materia dovrà trovare regolamentazione nella nuova disciplina della Autorità in corso di elaborazione.

L'art. 2 lett. g.4 dello schema governativo deve essere eliminato, con conseguente rinumerazione delle successive lettere.

2.3 Prezzo a corpo

Devono essere meglio chiarite le modalità di applicazione del prezzo a corpo, che, con le modifiche apportate all'art. 53, comma 4, del Codice dall'art. 2 lett. i dello schema governativo diviene sostanzialmente l'unica modalità di pagamento del prezzo.

Conseguentemente all'art. 2 lett. i) dello schema governativo deve essere aggiunto:

«e al terzo periodo dopo le parole «non può essere modificato» devono inserirsi le parole «in aumento o in diminuzione».

2.4 Tipi contrattuali

Alla luce delle novità progressivamente introdotte con i precedenti decreti correttivi al Codice, e con il prossimo in corso di emanazione, occorre correggere il comma 1 dell'art. 53 del Codice, che tipizza in modo limitativo le tipologie contrattuali utilizzabili per la realizzazione di opere pubbliche.

Occorre poi considerare anche l'ipotesi che opere pubbliche possano formare oggetto di donazione da parte di soggetti privati (si pensi alle fondazioni).

In tal caso, posto che il contratto di donazione non comporta un corrispettivo o contributo per l'amministrazione aggiudicatrice, da un lato il contratto stesso è necessariamente sottratto alle previsioni del Codice ed altrettanto lo sono le attività poste in essere dal privato per realizzare l'opera donata.

Conseguentemente all'art. 2, lett. i) deve essere introdotta una ulteriore del seguente tenore:

art. 2 lett. 0.i.1): il comma 1 dell'art. 53 è così sostituito:

«Fatto salvo il contratto di donazione, i lavori pubblici possano essere realizzati esclusivamente con le tipologie negoziali regolate dal Codice».

Art. 2 lett. m): inserire la seguente lettera m3:

m. 3): l'art. 91 comma 8 è abrogato.

2.5 Verifica delle offerte anomale

Per una più sollecita definizione delle procedure di gara deve essere consentito alle Amministrazioni aggiudicatrici di procedere alla verifica dell'eventuale anomalia delle offerte anormalmente basse non in successione, bensì contemporaneamente, ove lo ritengano opportuno.

Conseguentemente l'art. 2 lett. 1.2) dello schema governativo deve essere così sostituito

art. 2 lett. 1.2): al comma 7

le parole «se la esclude», sono sostituite con le parole «se la ritiene anomala» e alla fine sono inseriti i seguenti periodi: «in alternativa la stazione appaltante può sottoporre a contemporanea verifica le migliori offerte non oltre la quinta. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala».

2.6 Attività di ingegneria

L'art. 2 lett. m) dello schema governativo introduce modifiche all'art. 91 del Codice in materia di affidamenti di attività di ingegneria.

Peraltro il comma 8 dello stesso art. 91 contiene una individuazione tipizzata delle modalità con cui le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire attività di progettazione, escludendo – per esemplificare – il caso di donazioni effettuate da soggetti privati (si veda la sentenza 7.3.2008 n. 1008 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato).

Per non impedire tali possibilità, che si risolvono in un beneficio per le amministrazioni aggiudicatrici, è necessario abrogare il comma 8 dell'art. 91.

Conseguentemente all'art. 2 lett. m) dello schema governativo deve essere introdotta la lettera m3).

art. 2 lett. m3) l'articolo 91, comma 8, è abrogato.

2.7 Subappalto

In ragione di quanto disposto in merito all'art. 37 del Codice con il presente parere, deve essere eliminato l'art. 2, lett. R.2 dello schema governativo.

2.8 Cessione dei crediti

Lo schema governativo prolunga a 45 giorni (dagli originari 15) il tempo assegnato alle amministrazioni aggiudicatrici per l'opposizione alle cessioni di credito effettuate dagli appaltatori.

Considerata la frequenza di tali operazioni, la cui funzionalità costituisce elemento corrente dell'attività di impresa, il prolungamento del termine appare dannoso e conseguentemente si propone la soppressione della modifica governativa.

2.9 Collaudo

La modifica all'art. 120 del Codice operata dallo schema governativo, pur opportuna, deve essere integrata recuperando il principio della competenza ed esperienza tecnica in capo ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici incaricati delle attività di collaudo.

Tale principio si è infatti fortunatamente attenuato nelle previsioni normative per effetto degli interventi effettuati sulla norma a seguito del parere del Consiglio di Stato.

Pertanto l'art. 2 lett. s) dello schema governativo deve essere così sostituito:

art. 2 lett. s) nell'articolo 120 dopo il comma 2 è inserito il comma 3:

«3. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, che siano tecnici aventi elevata e specifica qualificazione con riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base dei criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o

componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse».

2.10 *Termini di adempimento, penali e prezzi*

L'art. 2 lett. x) dello schema governativo interviene sull'art. 133 del Codice.

Relativamente a tale norma è opportuno prevedere normativamente scansioni di pagamento per attività propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori (attività di progettazione, cantierizzazione etc.) il cui differimento nel tempo è in grado di incidere sul costo dell'opera e quindi sul prezzo che le amministrazioni aggiudicatrici sono chiamate a pagare.

Oltretutto una previsione normativa in tal senso è in grado di omogeneizzare le situazioni contrattuali sull'intero territorio nazionale a tutela della concorrenza.

In tale contesto è necessario altresì prevedere un pagamento dei materiali anticipatamente acquistati dagli operatori economici al fine di contrastare gli effetti dei fenomeni speculativi sul mercato che si trasferirebbero inevitabilmente sul costo dell'opera.

Conseguentemente all'art. 2 lett. x) dello schema governativo deve essere introdotta la lettera x3.

art. 2 lett. x3) nell'articolo 133, al comma 1 è premesso il seguente:

«0. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, i contratti di appalti prevedono:

a) le modalità e i tempi di cantierizzazione dei lavori e, negli appalti di progettazione ed esecuzione, quelli per lo sviluppo e l'approvazione del progetto esecutivo;

b) le modalità e i tempi per il pagamento dei ratei del corrispettivo dovuti all'esecutore per le prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti le attività progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a);

c) le modalità e i tempi dei pagamenti successivi all'inizio dell'esecuzione dei lavori, sulla base dell'andamento dei lavori regolarmente eseguiti;

d) le modalità e i tempi di pagamento dei materiali da costruzione, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovante il loro acquisto nella tipologia e quantità necessaria per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto, limitatamente ai materiali da costruzione di cui sia prevedibile un sensibile aumento dei costi nell'anno successivo, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture entro il mese di gennaio di ciascun anno».

2.11 *Determinazione dei prezzi a base di gara delle prestazioni professionali*

L'art. 89 del codice indica i criteri di base per determinare i prezzi a base degli appalti e, conseguentemente per verificare la congruità dei prezzi in sede di offerta.

La norma contiene una lacuna perchè non indica i criteri da utilizzare per determinare il prezzo a base di gara quando vengono conferiti incarichi professionali (progettazione e simili). La norma, invero. È stata formulata prima delle liberalizzazioni introdotte dal primod.l Bersani (n. 223/2006), in un contesto in cui la versione originaria del codice imponeva il rispetto dei minimi tariffari.

Venuta meno tale regola per effetto dell'art. 2, d.l. n. 223/2006, e apportate già le correzioni al codice con i precedenti correttivi è rimasta tuttavia una lacuna.

La regola che viene dettata viene mutata testualmente dall'art. 2 d.l. n. 223/2006 e va riprodotta nel codice essendo l'art. 89 la sede adeguata.

2.12 *Lavoro irregolare*

Nel comma 6-bis dell'art. 118 del codice, come novellato dalla lettera r.4 dell'art.2 dello schema di correttivo, va eliminato il riferimento all'art. 1, commi 1173 e 1174 della l.n. 296/2006, trattandosi di disposizioni abrogate dall'art. 39, comma. 10, lett. N. del decreto-legge n. 112/2008.

Pertanto,

l'art. 2, lett r.4) dello schema governativo va così sostituita:

r.4) il comma 6 bis è così sostituito: 6 bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del Lavoro, del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2.13 *Requisiti di qualificazione per le gare di progettazione*

La modifica suggerita con ii.4 mira ad estendere il periodo temporale da prendere in considerazione per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione. Analoga norma è già contenuta nello schema di correttivo per gli esecutori dei lavori alla lettera ii.3. Ragioni di equità, e di analoga crisi del settore, impongono di dettare analogo regime per gli incarichi di progettazione e simili.

La modifica suggerita con ii.5) ha una duplice finalità.

Da un lato riporta all'attualità una norma che è ancorata alla data della l. n. 415/1998 (Merloni ter), ma che è norma di regime.

Dall'altro lato, mira ad incentivare le società di ingegneria neocostituite, ampliando il periodo per il quale possono provare i requisiti di qualificazione con riferimento ai requisiti dei soci e dipendenti. Il periodo temporale viene portato da tre a cinque o dieci anni, pur omogeneizzandolo al periodo temporale di riferimento per i requisiti di partecipazione alle gare di progettazione.

Pertanto,

dopo l'art. 2, lett. II.3 inserire le seguenti:

ii.4) dopo il comma 9 bis è inserito il seguente 9 ter. In relazione all'articolo 91 in relazione ai requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di affidamento degli incarichi, previsti dal regolamento, fino al 31 dicembre 2010 è consentito dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria con riferimento ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

ii.5) Nell'art. 253, comma 15, sostituire le parole «costituite dopo la data di entrata in vigore dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione della società per i requisiti economico-finanziari, ovvero di dieci anni dalla predetta data in caso di requisiti tecnico-professionali relativi a lavori progettati,» e aggiungere dopo le parole «con riferimento ai requisiti» le parole della struttura trasformata in società, ovvero anche».

2.14 Subentro e modifiche alle norme di finanziamento privato

Sempre nella logica di rendere maggiormente fruibile agli operatori economici i mercati finanziari per il reperimento di risorse private da utilizzare nella realizzazione di opere pubbliche, nelle diverse forme di Partenariato Pubblico Privato è necessario:

(i) ridisciplinare l'istituto del subentro regolato dall'art. 159 del Codice;

(ii) rendere più flessibili e meglio garantite le operazioni finanziarie al fine di superare le ancora preesistenti difficoltà al reperimento delle risorse.

Pertanto all'art. 2 dello schema governativo deve essere introdotta una nuova lettera che interviene sull'articolo 159 come segue:

art. 2 lett.0.aa. L'art. 159 è così modificato:

1) al comma 1 dopo le parole «risoluzione designando» sono eliminate le seguenti parole «entro novanta giorni dalla comunicazione scritte da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto».

2) al comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis – La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato nel contratto o, in mancanza assegnato dall'Amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto; gli enti finanziatori possono al-

tresì proporre al concedente, che ha facoltà di accettare, la sostituzione dell'affidatario in qualsiasi caso di difficoltà di adempimento dell'affidatario stesso»

3) al comma 2 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo:

«Sino alla emissione del decreto, criteri e modalità possono essere fissati dalle parti nel contratto».

4) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«3. Il presente articolo si applica alle Società di progetto costituite per qualsiasi contratto di Partenariato Pubblico Privato».

Si propone inserire dopo l'articolo 160 del codice i seguenti articoli:

«Articolo 160-bis (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni degli articoli 160-bis, 160-ter, 160-quater e 160-quinquies si applicano alle società di progetto, che siano concessionarie o affidatarie di contratto di PPP o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176, al fine di agevolare il finanziamento da parte di banche o altri soggetti finanziatori.

2. Ai fini di cui al primo comma, per «finanziamento» si intende qualsiasi forma di indebitamento finanziario, ivi inclusi linee di credito, emissioni obbligazionarie, nominative o al portatore, o altri strumenti finanziari, nonché i contratti di copertura dei rischi di tasso e valuta stipulati dalla società di progetto in relazione al finanziamento del progetto stesso.

Articolo 160-ter (Cessione dei crediti in garanzia)

1. Tutti i crediti della società di progetto, presenti e futuri, ivi inclusi quelli verso la Stazione Appaltante ed altre pubbliche amministrazioni, possono essere costituiti in pegno o ceduti in garanzia dalla società a banche o altri soggetti finanziatori, senza necessità di consenso del debitore ceduto, anche quando non siano ancora liquidi ed esigibili.

Articolo 160-quater (Privilegio generale)

1. I crediti dei soggetti che finanziano una società di progetto hanno privilegio generale su tutti i beni mobili, materiali e immateriali, presenti e futuri, anche a consistenza variabile, e sui crediti della società, presenti e futuri.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente identificati la società di progetto, i creditori privilegiati, il loro rappresentante comune, l'ammontare in linea capitale del finanziamento, la sua durata ed i documenti costitutivi del credito. Una copia originale dell'atto, con allegata copia, a seconda del caso, del contratto di finanziamento o delibera di emissione e regolamento del prestito obbligazionario o altro atto costitutivo del credito, deve essere depositata presso il registro delle imprese dove è registrata la società di pro-

getto. Il privilegio è efficace dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. A margine della iscrizione devono essere annotate: le eventuali cessioni del credito privilegiato, con l'identificazione dei nuovi creditori privilegiati; le modifiche delle condizioni del finanziamento; le sostituzioni del rappresentante comune; la eventuale cristallizzazione del vincolo, di cui al comma 5. Dalla data della iscrizione decorrono i termini di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e all'articolo 2903 del codice civile. Il termine di cui al predetto articolo 2903 è ridotto ad un anno per il privilegio previsto dal presente articolo. Nel caso di emissioni obbligazionarie, per creditore privilegiato si intende la massa indistinta degli obbligazionisti, rappresentata dal rappresentante comune. Pertanto, non sono richieste annotazioni relative alla circolazione delle obbligazioni.

3. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'articolo 2777, ultimo comma, del codice civile, prima del privilegio speciale previsto dall'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della iscrizione.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, i beni soggetti al privilegio di cui al presente articolo non possono essere assoggettati ad altre forme di prelazione, né possono essere pignorati in pregiudizio dei creditori privilegiati.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la società di progetto può disporre liberamente dei beni soggetti al privilegio fino alla data di annotazione della cristallizzazione del privilegio nel registro delle imprese da parte del rappresentante comune dei creditori privilegiati. La cristallizzazione del privilegio può essere annotata solo nei casi di inadempimento e nelle altre circostanze previste nei documenti e nelle scritture di cui al comma 2. L'annotazione ha efficacia costitutiva. Dalla data di annotazione della cristallizzazione del privilegio, qualsiasi atto di disposizione dei beni soggetti allo stesso è subordinato all'approvazione del rappresentante comune dei creditori privilegiati.

6. Il privilegio previsto dal presente articolo può essere esercitato in pregiudizio dei diritti acquistati da terzi posteriormente alla data di annotazione della cristallizzazione del privilegio, anche in deroga al disposto degli articoli 2747 e 2913 del codice civile. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

7. La iscrizione e le annotazioni del privilegio, nonché l'esercizio dei diritti relativi allo stesso, sono effettuati dal rappresentante comune dei creditori privilegiati, nominato in conformità alle disposizioni del contratto di finanziamento e che risulta dalla iscrizione o dalle successive annotazioni. Gli effetti si producono pro quota direttamente in capo ai creditori privilegiati.

8. I soggetti che finanziano una società di progetto, anche attraverso l'organizzazione di una emissione obbligazionaria, possono rinunciare al privilegio di cui al presente articolo.

Articolo 160-quinquies (Capitale sociale delle società di progetto)

1. In deroga agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, quando risulta che il capitale di una società di progetto è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea solamente nel caso in cui non sia stato rispettato il piano economico-finanziario concordato con le banche finanziatrici all'epoca del finanziamento.

2. Fintanto che esista un finanziamento garantito dal privilegio generale o la società versi nella situazione di cui al comma 1, la denominazione sociale della società di progetto deve contenere l'indicazione: «Società di progetto». Al mutamento della denominazione sociale provvedono gli amministratori».

Conseguentemente l'attuale articolo 160-bis del Codice (Locazione finanziaria di opere pubbliche) assume la numerazione di articolo 160-sexies.

2.14-bis Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità

L'articolo 2, lettera aa) dello schema governativo introduce alcune sensibili novità all'istituto della locazione finanziaria di opere pubbliche, principalmente finalizzate ad assicurare che la realizzazione delle opere stesse venga eseguita da soggetti qualificati.

Pertanto tali modifiche non paiono persuasive, posto che continuano a lasciare alla società di *leasing* ampi margini di discrezionalità sui contenuti delle attività realizzative da affidare a terzi (in tal caso, per esemplificare, la lettera cc1).

Occorre invece che le amministrazioni aggiudicatrici che ricorrono a tale innovativo istituto abbiano certezza dell'interlocutore che realizzerà l'opera pubblica da acquisire in locazione finanziaria in ordine alla sua capacità ed esperienza.

Ciò consentirà alle amministrazioni stesse di operare con maggiore certezza di risultato.

Pertanto all'articolo 2 le lettere cc1) e cc2) dello schema governativo devono essere così sostituite:

Art. 2 aa1): al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi:

«il bando indica altresì i requisiti che il soggetto realizzatore deve possedere in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni. Ove non ricorra il caso di cui al comma 3, l'offerente deve indicare in sede di offerta il soggetto realizzatore ed i requisiti da questo posseduti».

Art. 2 aa2): dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:

«4-bis. Nel caso in cui l'offerente sia un contraente generale, di cui all'articolo 162, comma 1, lettera g) esso può partecipare anche ad affida-

menti relativi alla realizzazione, all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione dell'opera.

4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizie ed espropriativi; l'opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell'aggiudicatario».

2.15 *Controversie*

Il terzo decreto correttivo non può non tenere conto, delle previsioni dell'art. 3, commi 19, 20 e 21 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) in materia di risoluzione delle controversie relative ai contratti con le amministrazioni aggiudicatrici aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi.

Su tale modifica legislativa è poi intervenuto prima l'art. 13, comma 1, del D.L. 31.12.2007 n. 248, (convertito con modificazioni nella legge n. 31 del 2008) con la previsione della devoluzione di tali controversie alle sezioni specializzate di cui all'art. 1 del D.Leg.vo 27.6.2003 n. 168 e quindi recentemente il D.L. 30.6.2008 n. 113 contenente la proroga dei termini per l'attuazione di tale innovativa competenza in materia.

E' evidente che dal momento della sua applicazione la nuova disciplina per la risoluzione delle controversie nei contratti pubblici non potrà che interessare l'intero settore, senza alcuna eccezione, per uniformare il trattamento di tutte le situazioni contenziose aventi la medesima origine.

Ciò comporta la necessità di abrogare sin d'ora l'intero secondo periodo dell'art. 253, comma 34, lett. d) del D.Leg.vo n. 163 del 2006 da «E' fatto salvo» sino a «legge 8 aprile 2003 n. 15», per consentire l'immediata ed omogenea applicazione della nuova disciplina anche a tali residue situazioni (relative alle controversie attinenti ad opere pubbliche destinate alla ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali) rimaste escluse dal generale effetto abrogativo del primo periodo della medesima norma.

Conseguentemente occorre operare una modifica ulteriore allo schema governativo del seguente tenore: «Il secondo periodo dell'art. 253, comma 34, lett. d) del D.Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163 è abrogato. Sono conseguentemente abrogati l'art. 3, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998 n. 180 convertito dalla legge 8 agosto 1998 n. 267 e l'art. 1, comma 2 – quater del decreto legge 7 febbraio 2003 n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003 n. 15».

2.16 Possibilità di recesso

La prassi applicativa della finanza di progetto nel settore delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ha dimostrato che i tempi di procedura possono essere estremamente dilatati. Viene quindi proposta la possibilità dei soggetti che hanno presentato la proposta in Pf di uscire dalla compagine dei proponenti, affinché gli operatori economici non restino vincolati da un rapporto giuridico per tempi indefiniti.

Le stazioni appaltanti sono comunque garantite dal fatto che la residua parte della compagine dei proponenti possiede i necessari requisiti per la qualificazione.

Pertanto, si propone all'art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo il comma 5 di aggiungere il seguente comma:

I soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino all'emissione del bando di gara purchè tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti proponenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.

2.17 Consorzi stabili

L'attuale normativa penalizza e discrimina l'accesso alle gare dei consorzi stabili rispetto alle altre forme associative.

Poichè si ritiene che l'istituto del consorzio stabile cada al contrario incoraggiato, si propone la modifica dell'art. 36 commi 5 e 6 del codice, suggerendo la seguente riformulazione:

Art. 36 comma 5: «I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del c.p. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.».

Art. 37 comma 7: «E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lettera b) sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara: in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.».

2.18 *Funzione di P.C.M.*

L'istituto del P.C.M. (inteso come servizi di controllo del progetto e della sua realizzazione) è ampiamente utilizzato nei Paesi di origine anglosassone e nell'ambito generale della grande committenza privata, come strumento di supporto nella fase di gestione dell'appalto ed è ormai una realtà consolidata irrinunciabile laddove le Amministrazioni appaltanti non abbiano una struttura adeguata per controllare la realizzazione di un'opera complessa.

Per queste esigenze è opportuno quindi che anche in Italia si renda possibile l'utilizzo, attraverso procedure di scelta ad evidenza pubblica, di un fornitore di servizi ad hoc (società di ingegneria, o consorzio, od altro) che abbia le competenze, la struttura ecc. necessari.

Pertanto si suggerisce:

All'art. 10, aggiungere dopo il comma 9, il seguente comma:

2-bis Le stazioni appaltanti, qualora al loro interno non abbiano sufficienti competenze e risorse per lo svolgimento delle attività di controllo del progetto e della sua realizzazione (PCM), affidano tali attività a strutture di supporto adeguatamente qualificate e scelte con le procedure a evidenza pubblica previste dal presente Codice».

2.19 *Divieti di arbitrati relativi a controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche destinate alla ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali.*

Il decreto-legge n. 180 del 1998 (convertito dalla legge n.267 del 1998), nel particolare settore delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche destinate alla ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali (c.d. «legge Sarno»), ha imposto il divieto di arbitrato facendo salvi i lodi già emessi e le domande di arbitrato già notificate alla data di sua entrata in vigore.

La disciplina sul divieto ha poi conosciuto vicende tutt'altro che lineari: la legge n. 166 del 2002, intervenendo sull'art. 32 della c.d. legge Merloni, ha abrogato ogni disposizione (in primis, quella del decreto-legge n.180) che prevedesse limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie in tema di lavori pubblici: successivamente, il decreto-legge n. 15 del 2003 (convertito dalla legge n.62 del 2003) ha reintrodotta il divieto nelle controversie da calamità.

L'art. 253 del codice dei contratti pubblici, nel confermare in sede di disciplina transitoria l'abrogazione di qualsiasi disposizione limitativa di mezzi di risoluzione delle controversie nell'intero settore, ha espressamente fatto salvo il disposto tanto nel decreto-legge n.180, quanto nel decreto-legge n.15.

Tale citato assetto normativo ha generato sino ad oggi (e per circa dieci anni) una oggettiva disparità di trattamento, tra arbitrati derivanti da calamità naturali e tutti gli altri arbitrati in materia di lavori pubblici.

L'abrogazione del divieto, pertanto, risponde ad una altrettanto oggettiva esigenza di unificazione della disciplina del contenzioso in materia di opere pubbliche che, oggi, anche alla luce della evoluzione normativa successiva alle norme da abrogare, non trova più ragione d'essere.

Nè il problema si pone sotto il profilo del contenimento della spesa pubblica e del costo degli arbitrati, in quanto recenti interventi legislativi hanno (D.M. n.398/2000 e la legge «Bersani») hanno istituito l'obbligo per i collegi arbitrali di attenersi ai meccanismi tariffari ivi indicati.

Pertanto si suggerisce l'inserimento nel codice di una norma come di seguito descritta:

«E' abrogato il disposto dell'art. 3 comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180. convertito dalla legge 3 agosto 1998, n.267 ed il disposto dell'art. 1, comma 2-quater, del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62 come richiamati dall'art. 253 comma 34, punto d), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163».

2.20 Ulteriori modifiche all'articolo 3 del codice dei contratti pubblici «Definizioni»

Si propone di aggiungere all'articolo 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006, al comma 27, in fine le seguenti parole: «Sono comunque escluse le fondazioni di diritto privato».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949

La 8^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

premessi che:

rispetto alle previsioni precedentemente espresse nel DPEF, le analisi congiunturali più recenti evidenziano un quadro dell'economia internazionale, reso già fragile dalla crisi dei mercati immobiliari e creditizi, ulteriormente aggravatosi negli ultimi mesi a causa dall'impennata delle quotazioni del petrolio;

nelle stime più recenti la variazione del PIL dell'Italia si posiziona allo 0.4 per cento nel 2008 e allo 0.8 per cento nel 2009, che la domanda interna è in contrazione e che in entrambi gli anni la ridotta crescita influirà sulle risorse disponibili;

il dato tendenziale del rapporto *deficit*-PIL dell'anno corrente è stato corretto al rialzo;

per restituire slancio al processo di risanamento della finanza pubblica ora non si può né si deve operare di nuovo sulla leva fiscale e che pertanto, l'azione correttiva non può che concentrarsi sulla spesa pubblica;

il provvedimento reca pertanto le misure necessarie e urgenti per ridurre l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e per assicurare la crescita del tasso di incremento del prodotto interno lordo rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso una serie di interventi che coinvolgono vari settori;

tenuto conto che:

l'articolo 2 introduce norme volte ad agevolare i lavori di infrastrutturazione nel settore delle comunicazioni elettroniche. A tal fine, si prevede che l'installazione di reti e impianti in fibra ottica sono realizzabili con la procedura della denuncia di inizio attività (DIA). L'operatore della comunicazione può utilizzare senza oneri le infrastrutture civili esistenti, ove di proprietà pubblica o in regime di concessione pubblica. Se dalla esecuzione dell'opera possano derivare pregiudizi alle infrastrutture interessate, le parti concordano un equo indennizzo, senza determinare ritardi nella prosecuzione dei lavori. Si stabilisce inoltre il principio in base al quale i soggetti pubblici non possano opporsi alla installazione nelle loro proprietà di reti e impianti per la comunicazione elettronica in fibra

ottica, a meno che si tratti di beni appartenenti al patrimonio indisponibile di Stato, province o comuni, ovvero che l'attività possa arrecare disturbo al pubblico servizio. Si tratta di innovazione che vanno valutate positivamente, in quanto introducono elementi di rilevante semplificazione delle procedure amministrative connesse agli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica.

che al fine di rafforzare la concentrazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su interventi di rilevanza strategica nazionale, l'articolo 6-quater dispone, al comma 1, la revoca, su indicazione dei Ministri competenti, delle assegnazioni effettuate dal CIPE per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali, nel limite dell'ammontare delle risorse che – entro la data del 31 maggio 2008 – non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti entro la medesima data;

che in ogni caso, è fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse del FAS alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni dell'Italia centrosettentrionale;

che l'articolo 6-*quinquies* istituisce a decorrere dal 2009 un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale. Tale fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali. L'articolo, fra l'altro, conferma il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013;

che viene sancita la natura di principio fondamentale della concentrazione da parte delle regioni su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal FAS e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari;

che l'articolo 9, al comma 1, interviene sulla disciplina riguardante la «sterilizzazione» fiscale relativa agli aumenti del petrolio greggio. Le modifiche introdotte sono dirette, in primo luogo, a rendere automatico il processo di compensazione tra la maggiore IVA e le minori accise sui prodotti petroliferi in presenza di un aumento dei prezzi;

che l'articolo 10, dispone l'inserimento degli investimenti in infrastrutture nel settore delle reti di telecomunicazione tra i progetti da considerare prioritari ai fini della ripartizione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca;

che l'articolo 12 interviene in materia di alta velocità ferroviaria, modificando la normativa recentemente adottata con l'articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007, il quale ha disposto – al comma 8-*quindiesdecies* – la revoca di alcune concessioni rilasciate dall'Ente ferrovie dello Stato alla società TAV S.p.a. e, in particolare, della concessione dell'Ente Ferrovie alla TAV s.p.a.. Lo stesso articolo ha inoltre revocato l'autorizzazione rilasciata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., nella parte in cui con-

sente di proseguire il rapporto convenzionale con TAV S.p.a. relativamente alla progettazione e costruzione della linea Terzo Valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della tratta Verona-Padova. Il comma 8-sexiedecies del medesimo articolo prevede inoltre che gli effetti di tali revoche si estendono a tutti i rapporti convenzionali derivanti o collegati, stipulati dalla società TAV S.p.a. con i «contraenti generali» in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992;

che l'articolo 14 reca cospicue autorizzazioni di spesa relative agli anni 2009-2015 finalizzate alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, atteso che le opere infrastrutturali connesse allo svolgimento dell'Expo assumono particolare rilievo per i profili della mobilità e del trasporto;

che l'articolo 14-*bis* novella in più parti il comma 13-*ter* dell'articolo 27 del decreto legge n. 269 del 2003 che, tra l'altro, ha attribuito al Ministero della difesa il compito di individuare i beni immobili non più utili ai propri fini istituzionali, da dismettere e consegnare all'Agenzia del demanio.

che l'articolo 57 dispone, al comma 1, che le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione siano esercitati dalla Regione interessata. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio, in quanto applicabili al settore. Il comma 2 dispone che le risorse statali destinate al finanziamento del servizio pubblico di cabotaggio marittimo siano altresì destinate ad integrare la compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione del servizio. Il comma 3 prevede che, su richiesta delle Regioni interessate, l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione Spa nelle società Caremar, Saremar, Toremar, Siremar è trasferita, a titolo gratuito, alle rispettive Regioni. Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge, il trasferimento delle azioni è diretto ad agevolare la privatizzazione della Tirrenia stessa;

che il comma 4 dell'articolo 63 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008 per far fronte alle esigenze del gruppo Ferrovie dello Stato Spa. La destinazione del contributo sarà definita con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (ovvero entro il 25 luglio 2008) e che il comma 5 del medesimo articolo autorizza poi l'ANAS Spa ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità di tesoreria sul conto n. 20060, con l'obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, per far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere sui residui passivi degli anni 2002 e precedenti. Sul punto, in rapporto alla politica dei cosiddetti «interventi tampone» in favore del gruppo Ferrovie dello Stato spa e di ANAS spa, va rilevata l'opportunità di procedere ad un approfondimento circa i rapporti finanziari in essere tra lo Stato e tali aziende, even-

tualmente facendo ricorso a strumenti che consentano una più oculata attività di pianificazione e controllo dei fondi statali all'uopo destinati;

che il comma 12 dell'articolo 63 ricostituisce la dotazione finanziaria del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, soppressa dall'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2008. Il comma 13 dell'articolo 63, infine, demanda la ripartizione delle risorse del Fondo tra le finalità cui esso è destinato a un decreto del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza, Stato, Regioni; nella ripartizione si dovrà tenere conto dei principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale;

che l'articolo 83-*bis*, commi 1-16 e commi 23-31, inerenti la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, introdotto dalla Camera dei deputati. La norma detta disposizioni per l'adeguamento automatico del corrispettivo del servizio di trasporto all'incremento del costo del gasolio intervenuto dal momento della conclusione del contratto a quello del pagamento del corrispettivo; viene fissato in 30 giorni il termine di pagamento delle fatture, dalla data di emissione delle fatture stesse; tali disposizioni hanno decorrenza dal 1° luglio 2008 e saranno soggette a verifica d'impatto sul mercato dopo un anno. È anche disciplinato il Fondo per la prosecuzione delle misure di sostegno per l'autotrasporto, determinando le modalità di erogazione della quota parte finalizzata: alla formazione professionale degli addetti al settore dell'autotrasporto; ai processi di aggregazione imprenditoriale; alle retribuzioni corrisposte per le prestazioni straordinarie ed alle trasferte. Infine, è confermata la destinazione di risorse per il ricambio dei veicoli pesanti con nuovi meno inquinanti;

valutato che:

l'articolo 60, comma 1, prevede che, per il triennio 2009-2011, le dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di ciascun Ministero, siano ridotte per gli importi indicati nell'elenco 1, con separata indicazione della componente predeterminata per legge. Le predette riduzioni, per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture, ammontano a circa 520 milioni per il 2009, 463 per il 2010, 770 milioni per il 2011. Tale norma, nel ridurre gli stanziamenti di bilancio, anche relativamente alla componente predeterminata per effetto di apposite leggi, non è accompagnato tuttavia da una elencazione dettagliata degli stanziamenti che vengono intaccati, non consentendo in tal modo di valutare nel dettaglio l'impatto di tali riduzioni sulle singole U.P.B. (unità previsionali di base) afferenti al Ministero delle infrastrutture e quindi con un problematico effetto di carenza informativa per il Parlamento;

che gli interventi del decreto hanno pertanto evidentemente tenuto conto della necessità di conciliare sia il potenziamento delle funzioni di Governo relative al settore quanto della adozione di misure volte alla razionalizzazione della spesa;

esprime parere favorevole

a condizione

che tutte le riduzioni degli stanziamenti siano perseguite preservando il principio del coinvolgimento diretto dei Ministeri competenti (Infrastrutture e trasporti e sviluppo economico);

di valutare la opportunità di prevedere, con successivi provvedimenti, l'esclusione del comparto delle infrastrutture dall'applicazione delle disposizioni che più sensibilmente incidono sulle risorse per l'infrastrutturazione, in quanto non coerenti con gli impegni di sviluppo infrastrutturale del Paese;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 60, comma 1, valuti il Governo, in sede di emanazione di successivi provvedimenti, l'esclusione del comparto delle infrastrutture dall'applicazione delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio per il triennio 2009-2011;

valuti il Governo, in sede di emanazione dei decreti di rimodulazione di cui all'articolo 60, tutti i margini per salvaguardare la realizzazione delle infrastrutture in corso di realizzazione;

valuti il Governo tutte le misure atte a prevedere un flusso coerente e costante di risorse, commisurato, per volume e disponibilità temporale, sia al sostegno ai programmi di realizzazione di nuove opere infrastrutturali che di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento delle infrastrutture esistenti avuto un particolare riguardo alla infrastrutturazione delle aree depresse del Mezzogiorno d'Italia, tenuto conto che solo il patrimonio del sistema-Paese rappresenta un presupposto essenziale per lo sviluppo duraturo ed ordinato di tali aree.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGI-
STRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI E
VIMERCATI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949**

La 8^a Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in oggetto, premesso che:

– il provvedimento in esame definisce compiutamente il profilo dell'azione del Governo per lo sviluppo economico ed infrastrutturale del Paese nei prossimi anni;

– le risorse appostate dal precedente governo per gli investimenti infrastrutturali necessari e più urgenti al paese vengono drasticamente ridotte e le nuove priorità infrastrutturali vengono poste, da un lato, a carico dei fondi da destinare ad interventi nelle aree sottutilizzate del Paese e, dall'altro, alla finanza di progetto e al consistente apporto di capitali da parte degli imprenditori privati;

– tale intervento si pone in linea con i primi provvedimenti adottati dal Governo, nei quali le misure per l'abolizione dell'ICI, la defiscalizzazione degli straordinari, il prestito ponte per l'Alitalia, sono state finanziate riducendo le risorse già destinate al finanziamento delle autostrade del mare, allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della cantieristica. Solo per coprire l'imposta sulla prima Casa sono stati distratti circa 3 miliardi di euro dai progetti di infrastrutturazione per il triennio 2008-2010;

– il Governo si rende così protagonista di una riduzione ingiustificata dei fondi necessari al rafforzamento e all'ammodernamento della rete infrastrutturale nazionale, ampiamente testimoniata dalla diminuzione sia degli investimenti fissi sia delle spese in conto capitale, quantificabile nel complesso in 11 mld di euro;

– le aree territoriali del Mezzogiorno sono quelle maggiormente colpite dai predetti tagli. Si volatilizzano nel nulla gran parte delle risorse originariamente destinate nella precedente legislatura all'infrastrutturazione stradale del mezzogiorno, con il completo azzeramento dei fondi per il completamento di alcune opere strategiche in Calabria e in Sicilia;

– i tagli della manovra colpiscono oltre ai trasporti pubblici locali, il trasporto ferroviario regionale ed il piano per il rilancio del sistema ferroviario, nonché opere come la Tav Torino-Lione, su cui è stato raggiunto un faticoso accordo fra l'Osservatorio Tecnico e i Comuni interessati al passaggio della nuova linea ferroviaria, e l'alta velocità/alta capacità (AV-AC) nella tratta Milano-Trieste;

– in merito all'Expò Milano 2015 il provvedimento si limita a confermare gli impegni presi con il BIE, prevedendo stanziamenti limitati per il triennio 2009-2011, rinviando gli stanziamenti più consistenti agli anni successivi al 2012; il tutto a danno della città di Milano e della programmazione degli interventi necessari ad attrezzare il sito ad ospitare questa importante manifestazione mondiale ed, in particolare, delle opere di connessione presenti nell'allegato infrastrutture al DPEF 2009-2013;

– con riguardo alle infrastrutture per l'innovazione tecnologica e la ricerca, il provvedimento in esame si limita a rendere più semplici le procedure autorizzative inerenti i lavori di scavo e di edilizia civile per la realizzazione delle reti infrastrutturali in Banda Larga, ma non prevede alcun impegno finanziario per l'ulteriore sviluppo territoriale della tecnologia, con ciò vanificando gli obiettivi posti dal precedente governo di completa copertura del territorio nazionale entro l'anno 2011;

– il costituendo «Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale», alla luce della relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, risulta privo di risorse, contraddicendo le intenzioni sottese alla nascita del Fondo stesso;

– in merito alle politiche abitative si sottolinea con preoccupazione che vengono messe in discussione le risorse già impegnate e destinate all'emergenza abitativa pari a 550 milioni di euro e che molti comuni avevano già contabilizzato;

– si evidenziano, inoltre, numerosi elementi di criticità che vanno a penalizzare l'offerta pubblica di alloggi e l'offerta di alloggi in locazione a canoni sostenibili. In tal senso, la scelta di vendere le case popolari agli assegnatari, seppur dettata dalla necessità di risolvere le difficoltà finanziarie degli Istituti (ex-Iacp), finisce con il determinare la definitiva ingovernabilità del settore stesso e la cessione del patrimonio abitativo non tenendo conto del valore di mercato. Tutto ciò penalizzerebbe gli enti pubblici che cederebbero il loro patrimonio a prezzi irrisori;

– il Piano Casa varato dal Governo risente di una eccessiva genericità e di una impostazione che configura, da una parte una lesione delle competenze Regionali, e dall'altra la definitiva abdicazione del soggetto pubblico alla gestione diretta dell'emergenza abitativa;

– l'articolo 11 del provvedimento prevede l'allargamento dell'offerta abitativa, finanziato in parte distogliendo le risorse stanziato lo scorso anno al Piano Straordinario di edilizia pubblica ed in parte alienando il patrimonio immobiliare pubblico esistente. Ed è questo il paradosso più vistoso della manovra finanziaria: l'incremento del patrimonio immobiliare da realizzare si ottiene in maniera direttamente proporzionale alla compressione di quello pubblico esistente;

– per altro verso, si conferma la tendenza a comprimere la capacità dei Comuni ad intervenire nell'ambito dell'emergenza abitativa e ad adottare strumenti per garantire una corretta politica di coesione e di equità sociale, propria dell'emergenza abitativa;

rilevata, al contrario, in questa fase la necessità di:

- incrementare gli investimenti nelle grandi opere infrastrutturali, almeno allineandoli a quanto previsto nell'allegato infrastrutture al DPEF 2009-2013;
- provvedere al ripristino delle risorse originariamente destinate nella precedente legislatura all'infrastrutturazione del Mezzogiorno. Nel dettaglio, recuperare i fondi per il completamento della Ionica (350mln), quelli per la metropolitana leggera di Palermo (240mln), per la ferrovia circum-etnea (250mln), per la piattaforma logistica in Sicilia (247mln), e per la superstrada Agrigento-Caltanissetta (180mln);
- provvedere al ripristino delle somme per le strade provinciali della Sicilia e della Calabria e delle somme in favore dell'agricoltura;
- procedere al finanziamento delle opere infrastrutturali tecnologiche necessarie per il rilancio competitivo del Paese;
- evitare una pericolosa svendita del patrimonio immobiliare pubblico ed una finanziarizzazione selvaggia del settore, che hanno come unica conseguenza quella della completa cancellazione dell'edilizia sociale;
- procedere al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'Expò 2015 e, in particolare, delle opere di connessione indispensabili al raggiungimento del sito dell'evento,

esprime parere contrario.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 29 luglio 2008

13^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MONTANI (*LNP*) riferisce sul disegno di legge in titolo, rilevando che il decreto-legge in esame, approvato dall'altro ramo del Parlamento, si presenta come uno strumento essenziale nella complessiva e generale strategia dell'azione di governo, volta a raggiungere alcuni obiettivi fondamentali, esplicitati prima nel programma elettorale dell'attuale coalizione governativa e poi nell'esposizione delle linee del Documento di programmazione economico-finanziaria, recentemente esaminato dalle Camere.

Tali obiettivi vanno individuati nella riduzione del costo complessivo dello Stato, in una più efficace azione della pubblica amministrazione, in una riduzione del peso della burocrazia, e in nuovo stimolo verso lo sviluppo dell'intero apparato economico del Paese.

Molte delle misure in questa direzione sono presenti nel decreto-legge in esame, anche se occorre ricordare come altre iniziative in questo senso siano state già poste in essere con il decreto-legge n. 93 del 2008 e altre ancora siano inserite nel disegno di legge attualmente all'esame della Camera.

Nel generale contesto degli obiettivi sopra delineati – prosegue il relatore – appare opportuno sottolineare le iniziative finalizzate alla crescita della produttività e della competitività dell'economia, sia tramite misure di liberalizzazione e semplificazione amministrativa, sia tramite iniziative di incentivazione del sistema produttivo.

Appare necessario rilevare, sotto l'aspetto metodologico, l'elemento di forte novità rappresentato dal provvedimento in esame rispetto alla continua prassi degli anni precedenti, di affidare alla legge finanziaria annuale un carico eccessivo di decisioni e disposizioni caratterizzate da discontinuità, precarietà e frammentarietà.

Il decreto-legge in esame, infatti, secondo quanto anticipato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, definisce la parte prevalente della manovra economica del Governo per i prossimi anni, assumendo pertanto una prospettiva pluriennale che costituisce la dimostrazione della serietà del nuovo Governo di rispettare gli impegni di pareggio del bilancio entro il 2011 assunti in sede europea e di delineare una manovra duratura, basata su scelte coerenti proiettate in più annualità.

Con riferimento ai profili concernenti la Commissione – prosegue il relatore – essi sono richiamati in via diretta da alcune disposizioni, mentre sono da ritenersi comunque presenti in altre norme, a carattere più generale.

Seguendo l'ordine dell'articolato, l'articolo 6-*bis* estende l'applicazione della normativa sui distretti produttivi, introdotta dall'articolo 1, comma 366 della legge finanziaria 2006, alle reti di imprese e alle catene di fornitura, le quali potranno coinvolgere, come i distretti produttivi, anche realtà operanti nel settore primario.

L'articolo 9, prevedendo disposizioni per rendere efficace la disciplina concorrente alla «sterilizzazione della fiscalità» relativa agli aumenti di petrolio greggio, dispone al comma 2 misure di sostegno ai settori dell'agricoltura, pesca professionale e autotrasporto, al fine di fronteggiare le conseguenze dell'aumento dei prezzi petroliferi, mediante convenzione tra Ministero dello sviluppo economico e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., che pone a disposizione proprie risorse.

L'articolo 22 – prosegue il relatore – intervenendo sulla disciplina delle attività lavorative occasionali di tipo accessorio, al fine di semplificare il regime giuridico e la tipologia con l'utilizzo dei buoni lavoro, specifica che rientrano nella fattispecie le prestazioni lavorative agricole a carattere stagionale effettuate da pensionati o da giovani studenti con meno di 25 anni d'età, oppure svolte in favore di produttori agricoli il cui volume d'affari è inferiore a 7.000 euro.

L'articolo 43, in materia di semplificazione degli strumenti per favorire l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e di interventi a essi complementari, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in ordine al quale è previsto anche il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali quanto alle attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura.

L'articolo 58 – prosegue il relatore – detta disposizioni finalizzate alla ricognizione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Regioni e degli enti locali, prevedendo per gli immobili individuati l'inse-

rimento in un Piano di alienazioni immobiliari che, una volta deliberato dal consiglio comunale, costituisce variante allo strumento urbanistico generale, senza obbligo di verifiche di conformità.

Tale verifica tuttavia resta obbligatoria per le varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico vigente, o nel caso comportino variazioni volumetriche rilevanti rispetto ai volumi previsti dallo strumento urbanistico stesso.

Nell'ambito dell'articolo 61, che prevede una serie di ulteriori misure di riduzione della spesa, particolare rilievo assume il comma 22, il quale dispone una dotazione finanziaria fino a 100 milioni di euro annui dal 2009 al fine di consentire assunzioni in deroga di personale in relazione a esigenze connesse a tutela della sicurezza pubblica, ivi compresa la repressione delle frodi e la tutela del patrimonio agroforestale, con conseguente coinvolgimento anche del Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 63, infine, nel dettare disposizioni in relazione a una serie di esigenze prioritarie, assume rilevanza per la presenza di due disposizioni, corrispondenti a due diversi commi.

Il comma 8 – prosegue il relatore – prevede la costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo apposito per finanziare misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente, la cui dotazione finanziaria, per il 2009 di 900 milioni di euro e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2010, potrà certamente esplicare effetti positivi e di rilievo per il comparto agroalimentare.

Il comma 13-*bis* autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 finalizzati alla realizzazione di progetti per il sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale, da attuare in base a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Tale disposizione, pur non consentendo una immediata individuazione degli interventi e dei progetti, lascia spazio a possibili nuovi progetti per l'apicoltura, le cui dotazioni finanziarie avevano risentito di una forte riduzione in sede di copertura finanziaria del decreto-legge n. 93 del 2008, recentemente convertito in legge, in materia di abolizione dell'ICI sulla prima casa e di tutela del potere d'acquisto delle famiglie.

Si apre il dibattito.

Il senatore ANDRIA (*PD*), dopo aver sottolineato l'importanza strategica del settore agroalimentare e della pesca per l'economia italiana ed il ruolo propulsivo dello stesso per lo sviluppo socio-economico del Paese e dei territori rurali, rileva in senso critico che nel decreto-legge in esame non sono previste specifiche misure a favore di tale comparto.

Il provvedimento in titolo inopportuna e consistenti tagli alle missioni di spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'economia e finanze – relative ad interventi

previsti dalle leggi in vigore inerenti al settore agroalimentare della pesca – per un ammontare complessivo pari a circa 223 milioni di euro.

L'oratore evidenzia che la valorizzazione del comparto primario andrebbe realizzata innanzitutto attraverso interventi volti alla progressiva stabilizzazione dell'aliquota IRAP – in particolare all'1,9 per cento – nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca. Sempre in ambito fiscale occorrerebbe introdurre l'esenzione dall'imposta di bollo e la soggezione alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa, per gli atti inerenti alla formazione o accorpamento della cosiddetta «proprietà coltivatrice», come pure sarebbe necessario prevedere l'esenzione dall'accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra.

Sarebbe inoltre opportuno estendere per gli anni 2009-2011, alle imprese che esercitano l'attività di pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, i benefici attualmente previsti per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare.

Per quel che concerne la materia previdenziale, occorrerebbe confermare le agevolazioni previste per il comparto agricolo a favore delle aree sottoutilizzate del Paese, come pure sarebbe necessario stanziare adeguate risorse finanziarie per gli interventi attinenti al Fondo di solidarietà nazionale, in modo tale da dare piena attuazione ai meccanismi di gestione del rischio in agricoltura, potenziando, a tal fine, anche il ruolo delle polizze assicurative.

Le politiche agricole – prosegue l'oratore – dovrebbero essere orientate nella direzione dell'incentivazione dell'imprenditorialità giovanile nel comparto primario, nonché nella prospettiva della promozione dell'iniziativa economica femminile in tale ambito.

Un altro importante settore di intervento è quello attinente al risparmio idrico, come pure quello inerente alla promozione del ruolo dei distretti rurali e delle produzioni agroalimentari di qualità.

Occorrerebbe inoltre procedere, al fine di tutelare i produttori di latte in regola con gli adempimenti di legge, all'emanazione delle normative attuative necessarie alla ripartizione delle quote di produzione. Sarebbe, infine, quanto mai necessario procedere ad una semplificazione amministrativa, finalizzata alla riduzione degli oneri burocratici per il comparto agricolo, con particolare riguardo al settore della cooperazione agricola.

L'oratore conclude il proprio intervento preannunciando la presentazione di uno schema di parere contrario sul disegno di legge in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 14,25, è ripresa alle ore 16,20.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA nessun altro chiedendo di intervenire, nemmeno in sede di replica, dichiara chiuso il dibattito ed invita il relatore all'illustrazione del parere elaborato dallo stesso.

Il relatore MONTANI (LNP) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al resoconto sommario.

Successivamente il senatore ANDRIA (*PD*) illustra uno schema di parere contrario a propria firma – pubblicato in allegato al resoconto sommario – sottoscritto anche dalle senatrici Pignedoli, Antezza, Bertuzzi e Mongiello, nonché dai senatori De Castro, Pertoldi e Randazzo.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole illustrato dal relatore Montani.

La Commissione approva. Resta conseguentemente preclusa la votazione dello schema di parere proposto dal senatore Andria ed altri.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949

La 9^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza;

valutata positivamente la disciplina di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto- legge in questione, che affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa, nell'ambito delle funzioni istituzionali assegnate alla stessa, il compito di adottare idonee misure atte a fronteggiare lo stato di crisi indotto dall'incremento dei prezzi del petrolio nel settore agricolo e di quello ittico, preservando gli *standard* di competitività di tali importanti comparti;

considerata la disposizione contenuta nel comma 13-*bis* dell'articolo 63 del decreto, che opportunamente stanziava 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nella prospettiva di favorire la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni ed allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale;

valutata la piena congruità della disciplina contemplata nell'articolo 6-*bis*, comma 3, lettera *a*), che recepisce l'ineludibile esigenza, segnalata anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 165 del 2007, di acquisire nel corso dell'*iter* procedimentale di individuazione dei distretti produttivi, la previa intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, sentite le regioni interessate;

preso atto dell'opportuna semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo dell'impresa, introdotta all'articolo 43;

preso atto della dotazione finanziaria stanziata dall'articolo 61, comma 22, finalizzata a rafforzare anche la repressione di frodi e la tutela del patrimonio agroforestale;

valutata positivamente la disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 22 del decreto, che opportunamente include nell'ambito del predetto istituto lavoristico anche le attività agricole a carattere stagionale, in presenza di particolari requisiti;

considerata la congruità della disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 58, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti, e preso atto della disciplina peculiare prevista per i terreni classificati come agricoli alla stregua della normativa urbanistica;

preso atto positivamente dell'istituzione del Fondo per il finanziamento delle misure di proroga delle agevolazioni fiscali, suscettibile di determinare rilevanti benefici anche per il comparto agroalimentare;
esprime parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, PERTOLDI,
ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, RANDAZZO
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949**

La 9^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza;

considerato che il settore agroalimentare ha confermato negli ultimi anni il ruolo propulsivo per lo sviluppo socio-economico del Paese e dei territori rurali, ed ha consolidato l'affermazione di modelli di sviluppo sostenibile resi quanto mai necessari per offrire risposte efficaci ai nuovi scenari energetici e ai processi di cambiamento in atto;

constatato che il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, parte della manovra finanziaria per il prossimo triennio, non prevede specifiche misure per il settore agro-alimentare e della pesca;

nel medesimo provvedimento, sono al contrario previsti tagli alle missioni di spesa dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, per interventi previsti da leggi in vigore per il settore agroalimentare e della pesca, di ammontare per circa 223 milioni di euro a regime;

rilevata l'importanza strategica del rafforzamento del sistema agroalimentare per lo sviluppo equilibrato di un paese come l'Italia e la necessità di garantire alle imprese e ai lavoratori del settore un insieme di interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del nostro sistema agroalimentare e di quello della pesca ed in particolare attraverso i seguenti interventi:

completare gli interventi di natura fiscale, procedendo ad una progressiva stabilizzazione degli stessi attraverso le seguenti proroghe: *a)* stabilizzazione dell'aliquota IRAP all'1,9 per cento nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi; *b)* esenzione dall'imposta di bollo e soggezione alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa, per gli atti inerenti alla formazione, arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice; *c)* esenzione da accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra; *d)* estensione, per gli anni 2009-2011, alle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, dei benefici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare;

prevedere in materia previdenziale la conferma delle agevolazioni per il settore agricolo nelle aree sottoutilizzate del Paese;

prevedere adeguate risorse finanziarie per gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale al fine di dare piena attuazione ai meccanismi di gestione del rischio in agricoltura e potenziare il ruolo delle polizze assicurative;

favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile;

promuovere un'agricoltura «di precisione» orientata alla razionalizzazione dei sistemi di gestione e degli impianti produttivi, prevedere misure che garantiscano il risparmio idrico, attraverso una corretta gestione delle acque procedendo all'ottimale gestione delle risorse previste per il Piano irriguo nazionale, e promuovere lo sviluppo dell'uso sostenibile delle biomasse e dei biocarburanti, favorendo lo sviluppo delle filiere nazionali attraverso l'utilizzo di materia prima di origine nazionale;

procedere al rafforzamento ed al consolidamento della competitività del settore agroalimentare e forestale attraverso interventi orientati alla crescita dimensionale delle imprese della filiera produttiva e prevedendo l'utilizzo di adeguate risorse in innovazione e ricerca;

promuovere l'internazionalizzazione delle imprese del comparto agricolo e della pesca, procedendo ad un loro rafforzamento sotto il profilo dimensionale mediante processi di aggregazione che garantiscano ulteriori possibilità di crescita sui mercati esteri e mediante l'incremento di risorse per gli strumenti di sostegno alla promozione nei mercati esteri previsti nelle ultime due leggi Finanziarie;

rafforzare il ruolo dei distretti rurali e agroalimentari di qualità e valorizzare lo strumento dei piani di sviluppo rurale nella promozione dello sviluppo territoriale attraverso la qualità dei prodotti agroalimentari;

procedere, al fine di tutelare i produttori di latte in regola con gli adempimenti di legge, agli adempimenti normativi necessari alla ripartizione delle quote di produzione in modo da consentire l'assegnazione delle quote ai beneficiari nei tempi dovuti e nel rispetto della normativa vigente;

procedere ad una semplificazione amministrativa che garantisca la riduzione degli oneri, con particolare riguardo alla cooperazione agricola, prevedendo il riconoscimento diretto di organizzazioni di produttori (O.P.) alle imprese cooperative e sottoponendo i Consorzi Agrari allo stesso regime previsto per le cooperative agricole mutualistiche;

esprime parere contrario.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 29 luglio 2008

13^a Seduta*Presidenza del Presidente***CURSI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico Martinat e per l'istruzione, l'università e la ricerca Piza.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e sospensione)

Il senatore VETRELLA (*PdL*), relatore, rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro di supporto svolto dagli uffici del Senato in occasione dell'esame del decreto-legge n. 112, illustra il disegno di legge in titolo, sul quale la 10^a Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla 5^a Commissione. Ricorda che il provvedimento d'urgenza, approvato dal Consiglio dei ministri contestualmente al DPEF, costituisce un anticipo della manovra di bilancio e rappresenta una importante novità che consente all'Esecutivo di avviare, rispetto alla approvazione del disegno di legge finanziaria, una serie di interventi che favoriranno lo sviluppo economico e l'aumento del grado di competitività dell'intero sistema Paese. Tale novità è ulteriormente evidenziata dalle previsioni dell'articolo 1 in base al quale, in via sperimentale, la legge finanziaria per il 2009 dovrà contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. Le misure di rilancio, pertanto, trovano il loro spazio già nel decreto-legge di anticipo della manovra, che a far data dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, consentirà un intervento

organico diretto a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto e di rapporto debito pubblico/PIL, nonché a determinare una crescita del tasso di incremento del PIL attraverso una serie di interventi.

Per quanto attiene alle parti di competenza della 10^a Commissione rileva che tali interventi possono ricondursi a tre principali filoni: interventi nel settore energetico, con particolare riguardo al rilancio delle infrastrutture energetiche strategiche; misure a sostegno dei cittadini e delle imprese anche attraverso processi di semplificazione e rilancio della competitività; interventi di sviluppo a favore delle aree depresse.

Per quanto riguarda gli interventi strategici nel settore energetico, il relatore segnala, in particolare, gli articoli 6-*quinques* e 7 del provvedimento che prevedono, rispettivamente, un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e la predisposizione di un piano energetico nazionale. Tale fondo, dotato delle risorse previste per l'attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013, consentirà di finanziare la realizzazione di opere infrastrutturali di assoluto rilievo e sarà gestito dal CIPE che delibererà sulla base delle proposte avanzate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I relativi schemi di delibera del CIPE saranno trasmessi al Parlamento affinché le Commissioni competenti si esprimano sul merito dei profili finanziari, mentre il riparto delle risorse del fondo stesso sarà effettuata per l'85 per cento a favore delle aree del Mezzogiorno e per il 15 per cento per la realizzazione di interventi nelle Regioni del Centro-Nord. Particolarmente significativo, inoltre, prosegue il relatore, risulta l'obbligo, in capo al Ministro dello sviluppo economico, di definire una strategia energetica nazionale orientata lungo tre direttrici: diversificazione dell'approvvigionamento energetico, realizzazione di nuove opere infrastrutturali nella prospettiva del mercato interno europeo e conseguimento di una maggiore efficienza energetica. Tale piano dovrà consentire una complessiva riduzione delle emissioni di anidride carbonica in linea con il programma d'azione globale in materia di energia proposto recentemente dalla Commissione europea in cui è previsto entro il 2020 una riduzione di almeno il 20 per cento delle emissioni di gas serra derivanti dal consumo di energia nell'Unione europea rispetto ai livelli del 1990.

Segnala, inoltre, l'articolo 8 volto a riaprire la possibilità di uno sfruttamento dei giacimenti di gas naturale nell'alto Adriatico nonché allo svolgimento di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia, d'intesa con la Regione Veneto, una volta accertata definitivamente l'assenza di rischi significativi per la subsidenza delle coste, e l'articolo 10 che assicura, attraverso il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, il finanziamento dei progetti di investimento che verranno considerati prioritari nel settore dell'energia.

Il provvedimento in esame, inoltre, introduce una serie di norme per obbligare alcune pubbliche amministrazioni statali tra le quali gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonché le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie e gli

enti pubblici non economici nazionali ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e di energia elettrica mediante le convenzioni Consip. Tutti gli altri soggetti della pubblica amministrazione dovranno in ogni caso adottare delle misure di contenimento di tali spese in modo da ottenere dei risparmi equivalenti a quelli che si avrebbero ricorrendo alle convenzioni Consip.

Il disegno di legge stabilisce altresì alcuni interventi di natura fiscale nel settore energetico tra i quali (articolo 9) la sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi. Rispetto alla disciplina introdotta dalla scorsa legge finanziaria la riduzione dell'IVA opererebbe automaticamente ad ogni variazione dei costi petroliferi senza quindi il necessario intervento di un apposito decreto ministeriale.

L'articolo 81, ai commi da 16 a 18 introduce una addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 5,5 per cento a carico dei soggetti operanti nei settori: della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi; della raffinazione del petrolio, nonché della produzione o commercializzazione di benzina, petroli, gasoli per vari usi, oli lubrificati e residuati, gas di petrolio liquefatto, gas naturale; della produzione e commercializzazione della energia elettrica. L'addizionale IRES, comunque, trova applicazione anche a soggetti operanti in settori diversi da quelli di cui alle sopra illustrate lettere *a)*, *b)* e *c)*, qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. L'addizionale IRES non si applica, invece, ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.

L'aliquota, che sarà applicata ai soggetti che abbiano realizzato almeno un volume dei ricavi superiori ai 25 milioni di euro, sarà pertanto pari al 33 per cento rispetto a quella ordinaria prevista al 27,5 per cento.

Per quanto attiene al filone delle misure previste a favore dei cittadini e delle imprese segnala l'articolo 5, in materia di sorveglianza dei prezzi, che attribuisce maggiori poteri al garante per il controllo dei prezzi attribuendo al garante stesso la possibilità di un supporto operativo della Guardia di finanza. L'articolo 6 invece, con l'obiettivo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese, prevede l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per le imprese che esportano nei Paesi non comunitari. A tale proposito ricorda il relatore che sono ormai particolarmente numerose le opportunità offerte per le imprese italiane da alcuni nuovi mercati dei cosiddetti Paesi emergenti presso i quali le imprese stesse possono esportare prodotti di qualità del *made in Italy*.

L'articolo 6-*bis* estende l'applicazione delle norme sui distretti produttivi alle cosiddette «catene di fornitura» le cui caratteristiche saranno definite con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, mentre l'articolo 14 individua un finanziamento di oltre 1.400 milioni di euro per la realizzazione delle opere e di tutte le attività legate allo svolgimento dell'EXPO di Milano nel 2015. Questo grande evento costituirà indubbiamente una occasione unica di rilancio del settore turistico non soltanto per la città di Milano, ma per l'intero Paese, così come

emerso anche nel corso della recente audizione del sottosegretario Brambilla. Con riguardo alle misure di sostegno indiretto del comparto turistico segnala altresì l'articolo 83, che nei commi da 28-*bis* a 28-*quinques*, prevede la soppressione dell'attuale limitazione al diritto alla detrazione dell'IVA previsto per i servizi alberghieri e di ristorazione sostenute delle imprese e dai lavoratori autonomi.

L'articolo 17, invece, prevede la soppressione della fondazione IRI e la devoluzione delle relative dotazioni patrimoniali alla fondazione Istituto italiano di tecnologia il cui compito sarà quello di finanziare programmi di ricerca di eccellenza per la realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici. L'articolo 35, nell'ambito del generale processo di semplificazione amministrativa in atto, prevede una nuova disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici con particolare riguardo agli adempimenti a carico dei proprietari delle abitazioni e delle imprese installatrici.

Particolarmente significativo, inoltre, prosegue il relatore, risulta l'articolo 38 che introduce nuove norme volte alla semplificazione delle procedure per l'inizio e lo svolgimento di attività imprenditoriali. Tale processo di semplificazione, che sarà affidato a precisi regolamenti di delegificazione, prevede una nuova disciplina dello sportello unico per le attività produttive e dovrebbe sensibilmente ridurre i tempi per l'avvio di una attività di impresa raggiungendo il cosiddetto obiettivo di un'impresa in un giorno. Tale intervento non solo favorirà la competitività dell'intero sistema imprenditoriale, ma consentirà anche all'Italia di porsi in linea con gli altri Paesi europei e con i recenti orientamenti comunitari in base ai quali, proprio alla luce della comunicazione della Commissione europea sulle piccole imprese per l'Europa, entro il 2012, gli Stati membri dovranno ridurre di almeno il 25 per cento gli oneri amministrativi gravanti sul mondo imprenditoriale. Segnala, inoltre, con riguardo alla *class action*, che l'articolo 36 proroga al 1° gennaio 2009 l'entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori alla luce della necessità di individuare nel frattempo appositi strumenti normativi volti ad estendere la tutela risarcitoria anche nei confronti della pubblica amministrazione.

In materia di liberalizzazione richiama l'attenzione sul contenuto dell'articolo 23-*bis* che prevede nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica l'affidamento e la gestione dei servizi stessi sulla base dei principi della normativa comunitaria al fine di garantire le regole della concorrenza nonché la libertà di stabilimento degli operatori economici interessati. L'articolo in esame al comma 2, in particolare, stabilisce il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a imprenditori o società individuati attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria, mentre eventuali ipotesi di affidamento diretto dovranno essere adeguatamente motivate e trasmesse all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le valutazioni del caso. Questo articolo del decreto-legge, osserva il relatore, è stato oggetto di una apposita segnalazione inviata proprio in questi giorni alle Camere dal Presi-

dente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha richiamato la necessità di procedere ad un completamento delle politiche di liberalizzazione e di apertura del mercato in tale settore.

Con riferimento, inoltre, ai processi di liberalizzazione richiama l'attenzione sul contenuto dell'articolo 83-*bis* che nei commi da 17 a 22 prevede l'eliminazione del divieto di attività di installazione e di esercizio degli impianti di distribuzione carburanti attualmente subordinato alla chiusura degli impianti esistenti nonché in merito alla distanza minima tra impianti di distribuzione. Il comma 20 dello stesso articolo, inoltre, reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 32 del 1998 con particolare riguardo all'orario massimo di servizio che potrà essere rimodulato dal gestore stesso. Tale intervento dovrebbe consentire di superare anche i recenti rilievi critici a carico dell'Italia in materia di stazioni di servizio con particolare riguardo alla procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea a causa di una serie di restrizioni che, secondo la Commissione stessa, rendono impossibile o almeno particolarmente difficile l'ingresso in tale settore di nuovi concorrenti provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea.

Da ultimo, il relatore, segnala una serie di interventi volti a favorire il rilancio economico di alcune aree sottoutilizzate. Tra le risorse più significative richiama l'articolo 6-*ter* che istituisce una Banca del Mezzogiorno con l'obiettivo di assicurare la presenza anche nelle Regioni meridionali di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita. Lo stesso articolo, al comma 4, autorizza una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 quale apporto dello Stato, che figura tra i soggetti fondatori, al capitale sociale della banca. L'articolo 6-*quater*, invece, potenzia la concentrazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, mentre l'articolo 43 semplifica gli attuali strumenti di attrazione degli investimenti di sviluppo di impresa con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno. Tale articolo in particolare prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno di tutti quegli investimenti privati necessari per la realizzazione di interventi strategici per i quali è istituito un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico. Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il presidente CURSI, manifesta l'opportunità di inserire nella proposta di parere uno specifico riferimento sulla peculiare rilevanza che riveste la promozione degli interventi infrastrutturali strategici nel settore delle telecomunicazioni per l'importanza che lo sviluppo di tale comparto riveste per la competitività del sistema-Paese.

Propone quindi di sospendere brevemente l'esame del provvedimento per passare alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno in quanto il sottosegretario Pizza, impegnato in un'altra Commissione, sta giungendo per seguire l'esame dell'atto del Governo n. 18.

La Commissione conviene e pertanto l'esame del disegno di legge è sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante commissariamento dell'Agenzia spaziale italiana (Asi) (n. 18)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PARAVIA (*PdL*) sottolinea come il provvedimento in titolo è stato trasmesso dal Ministro dei rapporti con il Parlamento (in data 22 luglio) ai fini dell'acquisizione del parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo per il riordino degli enti di ricerca. La richiamata disposizione, in particolare, prevede che il Governo possa procedere al commissariamento degli enti, con decreti sottoposti al parere parlamentare, nelle ipotesi: *a*) di modifiche statutarie inerenti alla missione dell'ente e alla sua struttura di governo; *b*) di comprovata difficoltà di funzionamento; *c*) di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo.

La stessa disposizione stabilisce che le Commissioni parlamentari competenti si esprimano entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto e che, decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento.

Allo schema di decreto – sul quale la 10^a Commissione è chiamata a rendere il parere entro il 22 agosto (rende noto che il termine dei pareri sugli atti del Governo non viene sospeso in ragione della sospensione dei lavori parlamentari) – è allegata la proposta di commissariamento dell'ente, nella quale sono illustrati i motivi di fatto e di diritto che la supportano. In essa si rende noto che sei dei sette componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia – nominato con D.M. 18 maggio 2007 – hanno rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico, con lettera in data 5 luglio 2008, pure allegata al provvedimento in esame.

Osserva che nella nota illustrativa si evidenzia che «le dimissioni di un così elevato numero di componenti non consentono all'ASI di proseguire nella propria attività, costituendo il Consiglio di amministrazione l'organo di indirizzo e programmazione generale dell'ente stesso». La relazione, riprendendo le allegate motivazioni delle dimissioni dei consiglieri, sottolinea che ciò avviene in un momento particolarmente delicato in vista degli impegni governativi nazionali ed internazionali in campo spaziale, fra i quali anche l'elaborazione del piano spaziale nazionale 2009-2011 che, peraltro, prosegue la nota, non è stato approvato per carenze di ordine tecnico e amministrativo-gestionale. Tali motivazioni sostanziano la proposta di decadenza degli organi istituzionali dell'Agenzia Spaziale italiana (Presidente, Consiglio di amministrazione e Consiglio tecnico-scientifico), con la conseguente instaurazione della procedura di commissariamento prevista dalla citata legge n. 165 del 2007. Sempre

nella nota si evidenzia che la proposta di commissariamento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico.

Sottopone quindi alla Commissione una proposta di parere favorevole sull'atto del Governo in esame.

Il senatore BUBBICO (*PD*) ricorda l'importante ruolo svolto dall'ASI, la cui attività ha delle ripercussioni positive per il settore dell'industria, ed evidenzia che nel recente Consiglio europeo l'Italia ha assunto impegni significativi nell'ambito di progetti europei ed internazionali in cui è impegnata la stessa ASI. Si sofferma inoltre sul ruolo che l'Agenzia spaziale italiana potrà rivestire nell'ambito dei programmi di difesa europea e giudica singolare la decisione del Governo di procedere tramite il commissariamento ad una destrutturazione degli apparati organizzativi senza un complessivo ripensamento delle strategie complessive dell'Ente. Si sofferma altresì sugli importanti accordi raggiunti a livello europeo negli ultimi mesi in materia spaziale e ricorda che i membri del Consiglio di amministrazione dell'ASI, recentemente dimessisi, si erano insediati circa un anno fa. A tale proposito, non può sussistere, a suo giudizio, da un punto di vista tecnico-giuridico, un legame tra le dimissioni presentate dai consiglieri e la conseguente decisione di commissariamento che appare del tutto ingiustificata. Sottolinea che l'ASI si è sempre occupata molto di ricerca attraverso importanti programmi finanziati con ingenti risorse ed osserva che la decisione di commissariare tale ente priverà l'ASI della possibilità di avere in campo decisorio, una visione generale a causa del venir meno di un sistema collegiale.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) dichiara di non condividere il richiamo del Governo alla legge n. 165 del 2007, per giustificare il commissariamento dell'ASI. Ritiene, infatti, che tale ipotesi debba essere considerata una scelta residuale poiché le decisioni prese da un organo collegiale, come il Consiglio di amministrazione, consentono una maggiore ponderazione rispetto alle decisioni adottate da un singolo commissario. Ribadisce, a suo giudizio, la impossibilità di applicare l'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 165 e che la scelta dell'Esecutivo non ha un adeguato supporto giuridico. Osserva, infine, che la decisione del commissariamento non è accompagnata dalla predisposizione di nuove linee e strategie per la gestione dell'ASI.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) interviene brevemente per richiedere alcuni chiarimenti procedurali sul parere che la Commissione deve rendere.

Il presidente CURSI precisa che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che reca il commissariamento dell'Agenzia spaziale italiana.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) ricorda la sua precedente esperienza come commissario e presidente dell'ASI durante la quale ebbe modo di elaborare, nel 2005, un dettagliato piano spaziale. Si sofferma, quindi, sulla situazione in cui versa attualmente l'ente che riveste particolare complessità alla luce della prossima riunione ministeriale che si terrà a novembre di quest'anno, la cui presidenza spetta all'Italia. In questa sede, infatti, dovranno essere adottate decisioni particolarmente delicate anche in relazione all'Agenzia spaziale europea. Ricorda quindi le previsioni del Trattato di Lisbona in relazione al piano spaziale europeo e ribadisce la necessità di dare nuova forza e slancio all'Agenzia spaziale italiana in tempi rapidi per il bene del Paese e per gli importanti appuntamenti a livello europeo ed internazionale tra i quali la richiamata riunione ministeriale di novembre e un ulteriore appuntamento, previsto per il prossimo settembre, in cui dovranno essere assunte decisioni comunitarie in materia di gestione del settore spaziale.

Dopo aver richiesto al senatore Vetrella alcune precisazioni in merito al ruolo da lui svolto nell'ambito dell'ASI, il senatore GARRAFFA (*PD*) si sofferma sulla figura del commissario individuata dal Governo e ricorda le dichiarazioni rese dal senatore Possa, nel corso della passata legislatura, in occasione della nomina del Presidente dell'Agenzia spaziale italiana. Rileva che in quella occasione la 10^a Commissione aveva dedicato due sedute all'esame della proposta di nomina avanzata dal Governo che era pervenuta alla designazione del candidato a Presidente attraverso una selezione operata tra una rosa di nomi di esperti altamente qualificati in materia. Ricorda quindi alcune disposizioni circa la incompatibilità previste dal codice etico della pubblica amministrazione, ed osserva che la scelta di commissariare l'ASI risponde a logiche che non aiuteranno tale ente a crescere e svilupparsi.

Il presidente CURSI osserva che i sei membri del Consiglio di amministrazione dell'ASI, nominati dal precedente Governo, hanno evidentemente ritenuto di dimettersi in base a proprie valutazioni. Manifesta quindi la propria disponibilità a procedere eventualmente al seguito dell'esame dell'atto del Governo in titolo nella giornata di domani e ricorda come l'ASI rappresenti un punto di vanto e di assoluto lustro a livello mondiale per l'Italia.

Il sottosegretario PIZZA assicura che il Governo annette grande importanza al ruolo svolto dall'Agenzia spaziale italiana e ricorda come l'Italia costituisce nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea il terzo paese per importanza. Osserva inoltre che il Piano spaziale nazionale 2009-2011 non è stato ancora approvato dal MIUR e ricorda come il commissariamento dell'Ente, che avrà una durata limitata nel tempo, consentirà di affrontare gli imminenti impegni internazionali con particolare riguardo alla Presidenza dell'ESA che l'Italia assumerà il prossimo novembre

dopo ben trentatré anni. Ribadisce quindi l'orientamento favorevole del Governo alla proposta formulata dal relatore.

Il senatore PARAVIA (*PdL*), intervenendo in sede di replica, ricorda che l'articolo 1, comma 5, della legge n. 165 del 2007 prevede tra le ipotesi di commissariamento la comprovata difficoltà di funzionamento dell'Ente ed osserva come la dimissione dei sei consiglieri di amministrazione configura tale ipotesi. Si sofferma, quindi, sull'attuale stato di sofferenza nell'attività dell'ente, provocato da tali dimissioni, e ricorda come nella passata legislatura, con riguardo all'Enea, il precedente Governo non abbia garantito nel consiglio di amministrazione una rappresentanza minima dell'opposizione. Ribadisce quindi la necessità di porre rimedio alla situazione venutasi a creare nell'ambito dell'ASI e ribadisce la sua proposta di esprimere un parere favorevole sull'atto del Governo in esame.

Dopo che il presidente CURSI ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti alla senatrice Bugnano in merito al parere che la Commissione deve esprimere, il senatore BUBBICO (*PD*) interviene ad integrazione di quanto dichiarato in precedenza preannunciando un orientamento contrario sulla proposta avanzata dal relatore. Ricorda quindi che in occasione della nomina del Presidente dell'ENEA, il precedente Governo intese assicurare una continuità dell'attività dell'Ente e che nell'ambito del Consiglio di amministrazione vennero scelti dei consiglieri tra funzionari di alcuni ministeri tra cui quello dello Sviluppo economico. Ritiene che nel caso in cui, in passato, si siano verificate eventuali pressioni per spingere alcuni presidenti di enti alle dimissioni, tali pressioni avrebbero dovuto essere segnalate dai diretti interessati e ribadisce come, a suo giudizio, il Governo non può invocare una comprovata difficoltà di funzionamento dell'Ente nel caso dell'Agenzia Spaziale italiana. Auspica che, con riguardo a tale settore, vengano predisposte delle politiche coerenti che consentano anche alle imprese italiane di essere protagoniste ed auspica che il Governo fornisca delle ulteriori motivazioni a supporto della scelta di commissariare l'ASI. Si sofferma sulla necessità che su tale decisione venga maggiormente coinvolto il ministero dello sviluppo economico e a tal fine richiede che il seguito dell'esame dell'atto in titolo possa proseguire nella giornata di domani.

Il presidente CURSI rileva l'importanza che sull'atto del Governo in esame sia stata coinvolta la 10^a Commissione e manifesta l'opportunità che la Commissione stessa proceda, eventualmente in sede riunita con la 7^a Commissione, all'audizione dei responsabili dell'ASI per conoscere quali programmi intendano predisporre.

Il senatore GARRAFFA (*PD*) interviene brevemente ad integrazione di quanto espresso in precedenza, per rilevare che il Comitato di valuta-

zione dell'agenzia spaziale italiana ha manifestato forte preoccupazione per le scelte operate dal Governo in merito a tale ente.

Il senatore VETRELLA (*PdL*), richiamando le osservazioni da lui precedentemente svolte, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta di parere favorevole del relatore. Ricorda che la scelta di presentare le proprie dimissioni dal precedente incarico assunto nell'ASI era stato dettato dalla necessità di perseguire il bene del Paese e ribadisce la necessità per l'Italia che l'ASI stessa venga messa nelle condizioni di poter operare rapidamente in vista dei prossimi appuntamenti a livello internazionale. Per tale ragione ribadisce la necessità di concludere l'esame dell'atto in titolo nella giornata di oggi.

Il senatore BUBBICO (*PD*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo per le ragioni esposte nei precedenti interventi e si sofferma sulla inopportunità di procedere con tale celerità nell'esame dell'atto del Governo che prevede il commissariamento dell'ASI. Ricorda infatti che è previsto all'ordine del giorno della Commissione anche l'esame del decreto-legge n. 112 che costituisce un anticipo della manovra di bilancio. A tale proposito, evidenzia l'opportunità di applicare in via analogica le regole previste per la sessione di bilancio ai lavori della Commissione e rileva che la volontà della maggioranza di concludere nella giornata di oggi l'esame dell'atto del Governo n. 18 genererà delle responsabilità in relazione ad un eventuale cambio del clima politico in Commissione.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) dichiara il voto contrario sulla proposta di commissariamento dell'ASI, ribadendo l'avviso che essa non trova un fondamento giuridico nell'articolo 1, comma 5, della legge n. 165 del 2007.

Il presidente CURSI, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, avanzata dal Relatore.

La Commissione approva a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURSI informa che la Presidenza del Senato ha trasmesso recentemente alla Commissione due comunicazioni della Commissione europea.

La prima di tali comunicazioni si intitola: «una corsia preferenziale per la piccola impresa» alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale (un *small business act* per l'Europa), mentre la seconda si intitola «il rincaro del petrolio: come affrontare la sfida».

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 144 del Regolamento del Senato la Commissione potrà richiedere l'assegnazione di tali atti alla Presidenza del Senato per procedere all'esame degli stessi svolgendo un ciclo di audizioni dei soggetti interessati ed approvando eventualmente un atto di indirizzo nei confronti del Governo.

La Commissione conviene.

Il presidente CURSI rende poi noto che sono in fase di trasmissione gli schemi di decreti ministeriali concernenti il riordino del Ministero dello sviluppo economico sui quali la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo precedentemente sospeso.

Si apre il dibattito.

Il senatore BUBBICO (PD) esprime un orientamento critico sul decreto-legge n. 112 che anticipa la manovra di bilancio e caratterizzerà l'intera legislatura in materia di politica economica, sociale e fiscale. Ricorda quindi i problemi di competitività di cui soffre l'Italia con particolare riguardo al problema dei costi energetici gravanti sulle imprese ed osserva come il provvedimento di urgenza non affronta adeguatamente tale problematica e rischia di avere delle ricadute negative sul sistema delle tariffe con conseguenze negative per l'intero sistema produttivo. Si sofferma quindi sulle tematiche relative allo sviluppo dell'energia nucleare e richiama l'attenzione sulla necessità di avviare una seria riflessione in merito ai costi e ai benefici della realizzazione di impianti nucleari di terza generazione. Ricorda le attuali difficoltà nello smaltimento delle scorie nucleari e critica l'atteggiamento oscillante dell'Esecutivo con riguardo alla adozione della cosiddetta *Robin tax* e alla eliminazione delle pensioni sociali per un'ampia fascia della popolazione. Auspica che il Governo rifletta sulle gravi ripercussioni che il provvedimento in esame produrrà sul mondo delle attività produttive e richiama, quindi, le disposizioni che prevedono la possibilità di un nuovo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi nell'Alto adriatico criticando il fatto che tale attività sarà subordinata a degli studi tecnici in relazione agli eventuali rischi di subsidenza delle

coste, commissionati dagli stessi soggetti interessati allo sfruttamento. In relazione alle disposizioni che prevedono l'istituzione della Banca del Mezzogiorno ricorda la necessità di rispettare le regole comunitarie degli accordi di Basilea 1 e 2. In merito ai problemi del Mezzogiorno auspica che la maggioranza di Governo voglia affrontare la grave situazione economica che coinvolge numerose regioni meridionali e si sofferma sulle disposizioni relative al Quadro strategico nazionale che si pongono, a suo giudizio, in contrasto con la normativa comunitaria e rischiano di far perdere all'Italia le risorse finanziarie già assegnate dall'Unione europea. Manifesta inoltre preoccupazione per gli accordi di Programma quadro già sottoscritti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni e per la totale cancellazione delle delibere del CIPE in seguito alle quali era stata avviata la procedura per la cantierizzazione dei lavori. Ricorda altresì che, in base agli obiettivi della strategia di Lisbona, nell'ambito del Quadro strategico nazionale almeno il 60 per cento delle risorse deve essere destinato allo sviluppo dell'innovazione e della ricerca ed esprime preoccupazione per le strutture di monitoraggio della spesa pubblica che, nel complessivo processo di riordino, rischiano di essere depotenziate. Ribadito che, a suo giudizio, il Governo con il decreto-legge in esame manifesta un approccio sbrigativo alle problematiche del Paese evidenzia i rischi di un aumento del divario già esistente tra le regioni del Nord e il Mezzogiorno e sui rischi che il provvedimento con il blocco delle risorse già stanziato per le infrastrutture, costituisca un freno per l'economia del Paese. Auspica, quindi, che il relatore e il rappresentante del Governo possano tener conto delle considerazioni che svolgeranno i senatori nel corso del dibattito e critica l'eliminazione degli obblighi di certificazione energetica degli edifici che pongono l'Italia al di fuori della normativa comunitaria. In particolare, con riguardo agli interventi di qualificazione energetica degli edifici, evidenzia l'importanza delle misure adottate nel corso della passata legislatura che hanno consentito una detrazione pari al 55 per cento delle spese sostenute dai privati per l'aumento dell'efficienza energetica degli edifici che ha prodotto indubbi vantaggi per l'ambiente e per le imprese specializzate in tale settore. Conclude auspicando che i lavori della Commissione possano fornire un valido contributo per il miglioramento del provvedimento d'urgenza in esame.

Il presidente CURSI sospende quindi la seduta ed avverte che i lavori riprenderanno alle ore 15.

La seduta, sospesa alle ore 12,20, riprende alle ore 15.

Il senatore SANGALLI (PD) rileva che il provvedimento d'urgenza di anticipo della manovra finanziaria risulta carente sul piano del sostegno alla crescita ed osserva come in occasione dell'esame del DPEF e del decreto-legge n. 112 il confronto parlamentare è risultato molto ridotto. Richiama quindi l'assenza di adeguati interventi a sostegno della domanda interna e ricorda che l'Italia nel settore dell'*export* ha ottenuto di recente

degli ottimi risultati. Rileva, inoltre, l'assenza di una diminuzione della pressione fiscale, a differenza di quanto promesso dall'attuale maggioranza nel corso della campagna elettorale, e ritiene che le misure di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese rischiano di assumere un carattere eccessivamente assistenziale. In merito alle disposizioni concernenti i distretti produttivi ricorda che tali realtà si sono sempre contraddistinte per la presenza di un forte legame fra imprese e territorio ed osserva pertanto che il nuovo modello, fondato sulle reti di impresa, rischia di sminuire tale esperienza particolarmente positiva per molte aree del Paese. In relazione alla strategia energetica nazionale, auspica che il Governo non si sottragga ad un confronto con il Parlamento evitando quindi di procedere attraverso disegni di legge delega e si sofferma sulla necessità di avviare un complessivo processo di semplificazione che aiuti le imprese non solo nella fase di avvio delle attività. Osserva che le norme relative alle transazioni che prevedono l'utilizzo di denaro contante fino a 12.500 euro rischia di alimentare il fenomeno del lavoro sommerso ed esprime un orientamento critico sulle scelte operate dal Governo nel settore bancario e assicurativo mentre rileva che in campo energetico le decisioni prese dal Governo rischiano di gravare sui consumatori. Conclude giudicando assolutamente opportuno un taglio della spesa pubblica corrente purché questo non avvenga attraverso tagli lineari ed indiscriminati.

Il senatore GARRAFFA (*PD*) rimarca l'assenza del rappresentante del Governo.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) si sofferma sulle disposizioni relative alla semplificazione delle procedure per l'avvio dell'attività di impresa e ricorda che in Italia avviare una attività imprenditoriale richiede 16 procedure e 66 giorni contro una media di 8 procedure e 32 giorni di altri paesi europei. L'impegno per semplificare e rendere efficace ed efficienti le procedure amministrative per la creazione di nuove imprese costituisce quindi un elemento essenziale per garantire lo sviluppo. Assicura pertanto che seguirà con molta attenzione gli esiti concreti di quanto previsto dal decreto-legge in esame e si ripropone di monitorare gli esiti nel prossimo futuro. Rileva quindi la totale assenza di semplificazioni specifiche a favore dell'imprenditoria femminile ed osserva che abbandonare le donne ad un ruolo così minoritario rappresenta un ritardo in termini di civiltà ed uno spreco di risorse umane che potrebbe essere particolarmente utile proprio dove l'innovazione ha bisogno di maggiore incisività e creatività. Ricorda quindi che le minori entrate per i comuni derivanti dalla abolizione totale dell'ICI sulla prima casa obbligherà i comuni stessi ad operare dei tagli netti e consistenti proprio in quei settori che sostengono la capacità lavorativa delle donne (assistenza agli anziani, asili nido e servizi per l'infanzia). Si sofferma da ultimo sulle questioni relative alla devoluzione del 5 per mille che rischiano di penalizzare eccessivamente il mondo del terzo settore che concorre in maniera significativa al prodotto

interno lordo e contribuisce a mantenere bassi i costi di molti servizi comunali, in primo luogo quelli in campo sociale.

La senatrice FIORONI (*PD*) evidenzia alcuni punti di criticità del decreto-legge in esame tra cui la mancanza di chiare indicazioni nel rapporto tra mondo delle imprese ed istituti di credito. Ricorda, a tale riguardo, che i costi dell'indebitamento per molti imprenditori risultano spesso insostenibili ed auspica che il sistema bancario possa rendere maggiormente trasparenti le commissioni relative al massimo scoperto. Manifesta altresì alcuni dubbi sulla effettiva operatività dei fondi previsti dall'articolo 4 del provvedimento d'urgenza e lamenta l'assenza di attenzione per le istanze provenienti dal mondo imprenditoriale e della microimpresa. In relazione alle questioni energetiche, richiama la necessità di promuovere nell'ambito della Strategia nazionale le fonti di energia rinnovabili che allo stato attuale coprono solamente il 5,7 per cento del fabbisogno nazionale, in considerazione del fatto che lo sviluppo dell'energia nucleare prevede dei tempi eccessivamente lunghi. Osserva che le imprese italiane debbono sostenere dei costi energetici notevolmente superiori rispetto agli altri paesi europei ed auspica che il mercato nazionale possa essere maggiormente liberalizzato nella direzione delineata dalla Commissione europea con riguardo al sistema delle reti. Auspica inoltre l'avvio di un processo di liberalizzazione del settore del trasporto pubblico con particolare riguardo al comparto ferroviario e critica l'abolizione della figura dell'Alto commissario per la contraffazione che rappresentava un importante punto di riferimento per il mondo delle attività produttive. Manifesta condivisione per l'intervento del senatore Bubbico sui fas dell'articolo 6-*quinquies* con questi obiettivi e ricorda gli obiettivi della strategia di Lisbona in base ai quali una percentuale rilevante di risorse finanziarie devono essere destinate alla innovazione e alla ricerca, evidenziando la contraddittorietà.

Il senatore GARRAFFA (*PD*), lamentata nuovamente l'assenza del rappresentante del Governo e di parte dei senatori della maggioranza alla seduta odierna della Commissione osserva che il provvedimento d'urgenza non prevede un adeguato sostegno della domanda interna e non affronta il problema della perdita del potere d'acquisto dei redditi da lavoro e dei pensionati. In merito alle disposizioni introdotte nella passata legislatura per consentire un maggiore controllo dei prezzi osserva che è stata eliminata dal decreto-legge in esame la possibilità di un confronto dei prezzi stessi per via telematica. Critica inoltre l'istituzione di una Banca del Mezzogiorno che non potrà rappresentare una compensazione per le ingenti risorse finanziarie distolte alla Sicilia e alla Calabria per garantirne lo sviluppo. In merito alle scelte in materia energetica del Governo si sofferma sulla necessità di non dimenticare il contributo offerto dalle energie alternative (fotovoltaico ed eolico) ed osserva come per la promozione dell'energia nucleare sia necessario un consenso da parte dei territori sui quali gli impianti debbono essere realizzati. Si sofferma altresì sui problemi relativi ai lavoratori precari ai quali la manovra in esame non lascia

alcun tipo di speranza ed evidenzia i problemi che il decreto-legge n. 112 produrrà per molti piccoli comuni del Mezzogiorno d'Italia che hanno assunto negli ultimi anni dei lavoratori precari. Auspica inoltre che in futuro si delinei un diverso rapporto tra il mondo imprenditoriale e gli istituti di credito e rileva l'assenza di adeguate disposizioni a favore del comparto turistico, criticando altresì la recente scelta della maggioranza di Governo di eliminare la pensione sociale per una fascia molto ampia della popolazione.

La senatrice GRANAIOLA (PD) interviene brevemente ad integrazione di quanto espresso in precedenza giudicando molto grave la decisione della maggioranza di Governo di procedere all'eliminazione della pensione sociale per coloro che hanno maturato almeno 10 anni di contribuzione.

La senatrice SBARBATI (PD) si associa alle preoccupazioni manifestate dal senatore Garraffa ed osserva che la manovra in esame non consentirà lo sviluppo che il Paese attende. Rileva la presenza di un progressivo arretramento culturale e tecnologico rispetto agli obiettivi delineati in occasione della strategia di Lisbona, fondamentalmente incentrata sullo sviluppo del capitale umano ed osserva quindi che il decreto-legge in esame introduce delle modifiche di natura ordinamentale in materia di scuola e lavoro con gravi ripercussioni sui diritti contenuti nella prima parte della Costituzione. Lamenta inoltre l'assenza di un dibattito in Commissione che rispecchia l'attuale considerazione che il Governo ha nei confronti del Parlamento e ricorda come, a livello comunitario, si stia procedendo ad una riforma delle regole del bilancio attraverso un coinvolgimento del Parlamento europeo. Giudica inoltre in maniera critica l'attuale destrutturazione della realtà parlamentare ed esprime un giudizio negativo in merito alle misure previste dal provvedimento d'urgenza nel settore energetico con particolare riguardo all'assenza di specifiche misure per eliminare le numerose voci che gravano sulle accise della benzina. Critica altresì la decisione del Governo di legiferare in materia di contrattazione decentrata tradizionalmente riservata ad un confronto tra le parti sociali e ribadisce la necessità di garantire il diritto alla formazione, alla salute, con particolare riguardo alle persone portatrici di *handicap*. Si sofferma altresì sul sistema dei finanziamenti europei dei progetti di ricerca con riguardo al Settimo programma quadro ed esprime preoccupazione per le norme che prevedono la promozione di un sistema delle reti di impresa in luogo delle realtà distrettuali che nonostante alcune sofferenze hanno generalmente ben operato.

Il senatore CURSI si sofferma sulla necessità di procedere ad una liberalizzazione dei servizi pubblici degli enti locali e ricorda di aver presentato a tale riguardo, come primo firmatario, un apposito disegno di legge che persegue tale obiettivo che giudica strategico per garantire la competitività del sistema-Paese. In merito alla liberalizzazione nel settore

ferroviario, ricorda la recente istituzione del consorzio NTV che garantirà nei prossimi anni il trasporto passeggeri e si sofferma sulla drammatica realtà di chi vive situazioni di precariato pur osservando la necessità di distinguere tra coloro che pur risultando idonei a seguito di concorsi pubblici sono da molto tempo in attesa di un'assunzione e coloro che sono stati assunti, a volte senza seguire precisi criteri, con un contratto a tempo determinato da parte di società controllate dagli enti locali. Ricorda, inoltre, che le ultime due leggi finanziarie hanno introdotto numerose norme di natura ordinamentale e che, in particolare, l'ultima legge finanziaria conteneva un unico articolo composto da un numero elevatissimo di commi. Assicura comunque che continuerà a difendere, come in passato, le istituzioni parlamentari il cui ruolo è di assoluta importanza per il funzionamento della vita democratica del Paese ed auspica che oltre a prevedere delle misure per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese siano predisposti degli appositi interventi per attrarre gli investimenti delle imprese in Italia. Conclude auspicando che nella proposta di parere del relatore possano trovare spazio le osservazioni da lui svolte su quest'ultimo aspetto e sul processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949

La 10^a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò un complessivo apprezzamento per le finalità della manovra in esame (riduzione delle spese, semplificazione, sostegno ai cittadini e alle imprese);

sottolineata, in particolare, la valenza strategica, per la crescita e la competitività, delle misure in materia di liberalizzazione e incentivazione del sistema produttivo;

evidenziata la peculiare rilevanza della promozione degli interventi infrastrutturali strategici nell'energia;

espresso un particolare apprezzamento per le norme a sostegno della internazionalizzazione delle imprese;

rilevato con favore l'intervento fiscale nel settore dei prodotti petroliferi ed in quello assicurativo, in quanto diretto a sostenere la crescita anche mediante opportuni correttivi ai fenomeni sperequativi ivi emersi;

riconosciuta la valenza positiva delle norme per la detraibilità dell'IVA sulle prestazioni alberghiere, quale prima iniziativa concreta a sostegno degli operatori del comparto turistico, che necessita tuttavia di una azione decisa di rilancio per consentire la piena esplicazione di tutto il potenziale economico, in particolare nelle aree, come quella napoletana, che, a causa della crisi rifiuti, richiede interventi mirati;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 29 luglio 2008

16^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore sul provvedimento PICHETTO FRATIN (*PdL*) rileva preliminarmente che sono in corso una serie di contatti riferiti alla possibilità di introdurre correttivi ad alcune disposizioni contenute nel decreto-legge. Al fine di condurre gli opportuni approfondimenti, chiede una breve sospensione della seduta.

La Commissione conviene con la richiesta del relatore.

Il presidente GIULIANO sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,10 è ripresa alle ore 16.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il provvedimento, sottolineando che, il decreto-legge in conversione reca varie misure di interesse della Commissione, sia nel settore lavoristico sia in quello previdenziale.

Dà quindi conto delle disposizioni riferite al primo ambito, segnalando che gli articoli da 21 a 23 modificano la disciplina, rispettivamente, del contratto di lavoro a termine, dell'istituto del lavoro accessorio e del contratto di apprendistato.

Per il contratto a tempo determinato, cui afferisce la disposizione nell'articolo 21, egli specifica che le ragioni di carattere tecnico, produttivo,

organizzativo o sostitutivo – le quali giustificano l'apposizione del termine – sono riferibili anche all'ordinaria attività del datore di lavoro, purché siano definite, in ogni caso, da condizioni oggettive, «quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico». In particolare, afferma che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono state introdotte disposizioni che appaiono intese a sostituire, limitatamente al contenzioso già in atto e per determinate fattispecie di violazione della disciplina del contratto a termine, il principio della trasformazione del medesimo in contratto a tempo indeterminato con l'obbligo del pagamento di un'indennità. Tale intervento riguarda i casi di violazione delle norme sui presupposti e sulle modalità relativi alla stipulazione del contratto a termine o alla proroga del medesimo, nonché della disposizione sul limite temporale della proroga. Con riguardo specifico alla norma, il relatore avanza dubbi di legittimità, unitamente a forti perplessità riferite ai passati comportamenti del *management* di alcune società a partecipazione pubblica, sottolineando altresì l'opportunità che la riforma delle fattispecie contrattuali venga affrontata in modo organico.

Passa quindi ad illustrare gli articoli 39 e 40 del decreto, che concernono la gestione di alcuni adempimenti in materia di rapporto di lavoro e dispongono la soppressione o la reviviscenza di diverse normative lavoristiche, nonché l'articolo 41, che reca modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro. Sempre con riferimento al settore lavoristico, ricorda poi che l'articolo 71 modifica la normativa che regola i periodi di assenza per malattia e di permesso retribuito per i dipendenti pubblici.

Venendo poi alle disposizioni in materia previdenziale, fa presente che l'articolo 19 stabilisce la totale cumulabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2009, tra i redditi da lavoro autonomo e dipendente e le pensioni dirette di anzianità e quelle dirette liquidate interamente secondo il regime contributivo.

Richiama infine l'attenzione della Commissione sull'articolo 20, e in particolare sul comma 10, di cui sottolinea talune incongruenze e sul quale gli risultano ancora in corso approfondimenti anche presso la Commissione di merito.

Il presidente GIULIANO ringrazia il relatore per l'accurata esposizione, nella quale sono state evidenziate anche le fattispecie sulle quali si approntano diffuse perplessità.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore TREU (*PD*), atteso l'andamento della seduta odierna e l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, chiede chiarimenti in ordine ai tempi che la Commissione ha a disposizione per l'espressione del parere.

Il senatore NEROZZI (*PD*) interviene brevemente per segnalare l'urgenza che il Governo ripensi in particolare su due disposizioni del decreto

in conversione particolarmente controverse, l'articolo 20 e l'articolo 21, come segnalato dallo stesso relatore. Concorda in particolare sull'esigenza, già evidenziata dal relatore, che le responsabilità della grave situazione creatasi ai danni dei precari ricadano sui responsabili, evitando di addossare ai lavoratori gli errori della dirigenza.

Il presidente GIULIANO, al fine di consentire lo svolgimento di un adeguato dibattito sulla tematica, propone di anticipare alle 9,45 la seduta antimeridiana della Commissione prevista per domani.

Conviene unanime la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 29 luglio 2008

21^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GHIGO (*PdL*) riferisce sul provvedimento in titolo, soffermandosi in particolare sull'articolo 79 che, ampiamente modificato dalla Camera dei deputati, reca interventi in materia sanitaria. I commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 2 definiscono i limiti delle risorse per il finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2009-2011, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In particolare, ai sensi del comma 1, i limiti per il finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale (cui concorre ordinariamente lo Stato) sono: per l'anno 2009, 102.683 milioni di euro, come già previsto dalla disciplina vigente; per il 2010, 103.945 milioni; per il 2011, 106.265 milioni.

Ai livelli annui summenzionati occorre peraltro aggiungere le quote di risorse di cui al comma 2 dello stesso articolo 79 e le quote di cui all'articolo 61, comma 20.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 79 subordina l'accesso al finanziamento integrativo per gli anni 2010 e 2011 – rispetto al livello fissato per il 2009 – alla stipulazione, entro il 31 ottobre 2008, di un'intesa fra lo Stato, le Regioni e le province autonome (sancita dalla relativa Conferenza perma-

nente). Tale intesa deve contemplare una riduzione dello *standard* dei posti letto ospedalieri, al fine di promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e da quest'ultimo all'assistenza in regime ambulatoriale, nonché l'impegno delle Regioni alla riduzione delle spese per il personale del Servizio sanitario nazionale e all'adozione, per i casi in cui si profili uno squilibrio di bilancio nel settore sanitario, anche di forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi quelli esenti, a qualsiasi titolo, in base alla vigente normativa.

Il successivo comma 1-*ter* prevede che, qualora l'intesa non sia raggiunta entro la data suddetta del 31 ottobre 2008, con regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali siano determinati lo *standard* di dotazione dei posti letto e gli ulteriori *standard* necessari sia per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e da quest'ultimo all'assistenza in regime ambulatoriale sia per conseguire l'obiettivo già ricordato della riduzione delle spese per il personale del Servizio sanitario nazionale. Il regolamento ministeriale, previsto in via suppletiva, deve essere adottato previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, ma, in tal caso (a differenza che nella fattispecie base di cui al comma 1-*bis*), nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa stessa, può deliberare in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri.

Il comma 1-*quater* dell'articolo 79 concerne l'adozione, da parte delle Regioni, di specifici progetti, intesi a conseguire gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale. Tra l'altro, si modifica – a decorrere dal 2009 – la disciplina sul finanziamento dei progetti in esame. In base all'attuale normativa, l'ammissione al finanziamento dei progetti è decisa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La novella conferma tale procedura, ma dispone che essa sia preceduta da un riparto tra le Regioni, operato dal CIPE, delle risorse summenzionate; a tale riparto segue l'erogazione a ogni Regione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e a titolo di acconto, del 70 per cento dell'importo ad essa spettante, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione dei progetti presentati dalla Regione. La mancata presentazione o la mancata approvazione dei progetti comporta l'obbligo di restituzione dell'acconto ricevuto.

Il successivo comma 1-*quinqües* reca varie norme sui rapporti delle Regioni e del Servizio sanitario regionale con strutture sanitarie pubbliche e private. La lettera c) del comma concerne la disciplina dell'accreditamento, da parte della Regione, delle strutture sanitarie private, dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche (diverse da quelle delle aziende sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dalle aziende ospedaliero-universitarie e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico). Si introduce il principio che, nella valutazione della rispondenza delle strutture sanitarie al fabbisogno, occorre far riferimento anche alla soglia

minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte della struttura medesima. La successiva lettera d) concerne gli accordi stipulati dai summenzionati professionisti e strutture sanitarie accreditati con le Regioni e le aziende sanitarie locali. Si prevede che tali accordi siano stipulati anche dalle aziende ospedaliero-universitarie, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, e dalle strutture sanitarie in genere indicate con la locuzione di «ospedali classificati». Si consente, inoltre, alle Regioni di individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali il ricorso alle strutture sanitarie accreditate o ai professionisti accreditati sia subordinato all'autorizzazione da parte dell'azienda sanitaria locale. La medesima lettera d) introduce il principio della sospensione dell'accreditamento delle strutture e dei professionisti, qualora essi non stipulino gli accordi suddetti. La lettera a) del comma 1-*quinquies* modifica poi la disciplina sui criteri di determinazione della remunerazione delle strutture sanitarie che erogano, in base agli accordi summenzionati, assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale. Nelle nuove norme, si fa riferimento, ai fini della definizione del livello massimo delle tariffe, anche ai costi *standard* delle prestazioni già disponibili presso le Regioni ed alle tariffe regionali già attuate.

Le lettere a) e b) del comma 1-*sexies* sono intese ad assicurare i controlli circa la sussistenza del diritto alle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale. La successiva lettera c) concerne l'attuazione di investimenti regionali per l'acquisizione e il controllo di dati relativi al settore sanitario.

Il comma 1-*septies* incrementa dal 2 per cento al 10 per cento il limite minimo annuo di cartelle cliniche e di corrispondenti schede di dimissione che deve essere sottoposto a controllo analitico, da parte delle Regioni, per ciascun soggetto erogatore; inoltre, si prevede l'estensione dell'obbligo di controllo alla totalità delle cartelle cliniche (e delle schede), per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatazza.

Il comma 2 dello stesso articolo 79 incrementa i livelli annui del finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale di 184 milioni di euro per il 2009 e di 69 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, al fine di procedere al rinnovo, per il biennio economico 2006-2007, degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale nonché per l'attuazione del cosiddetto «progetto tessera sanitaria».

Il successivo comma 3 ammette la compatibilità della nomina a commissario *ad acta* con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione interessata dal commissariamento.

Altre norme di particolare interesse per la Commissione sono poste dai commi da 19 a 21 dell'articolo 61. Essi concernono la partecipazione alla spesa sanitaria relativa alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Si prevede che la quota fissa di partecipazione, prevista (per tali prestazioni) a carico dei soggetti non esentati e pari a 10 euro, non

trovi applicazione, oltre che per il 2008 (come già stabilito dalla disciplina vigente), per gli anni 2009-2011.

Riguardo a tale triennio, le Regioni possono, tuttavia, stabilire di applicare tale quota, in misura integrale o ridotta, o anche altre forme di partecipazione alla spesa sanitaria, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 dell'articolo 61 (commi riguardanti la riduzione, nella misura del 20 per cento, dei trattamenti o compensi economici spettanti ad alcuni dirigenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi) nonché delle misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, necessarie per la copertura integrale degli oneri derivanti dalla disapplicazione della quota fissa. Ricorda, inoltre, che a una quota di tale copertura si provvede con un incremento del livello complessivo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (a cui concorre ordinariamente lo Stato), incremento che è pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2011.

Segnala che l'articolo 37, comma 1, demanda a un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-province autonome-città ed autonomie locali, l'individuazione delle norme da abrogare, al fine di ridurre gli adempimenti formali, a carico di cittadini e imprese, in materia di pratiche sanitarie, «ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro».

Il successivo articolo 41, comma 13, prevede che al personale delle qualifiche dirigenziali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale non si applichino le disposizioni di cui agli artt. 4 e 7 del decreto legislativo n. 66 del 2003, relativi, rispettivamente, alla durata massima dell'orario di lavoro e al riposo giornaliero.

L'articolo 71 modifica la disciplina dei periodi di assenza per malattia e di permesso retribuito per i dipendenti pubblici, mentre l'articolo 81, commi 29 e 30, istituisce un Fondo speciale, destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

Preannuncia infine un orientamento positivo sul provvedimento in esame, riservandosi di formulare una proposta di parere favorevole alla luce dei rilievi che emergeranno nel corso della discussione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) esprime un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame, censurando in primo luogo il ricorso alla decretazione d'urgenza per attuare una manovra riferita non solo al prossimo esercizio finanziario, ma all'intero triennio 2009-2011, realizzando gli effetti tipici della legge finanziaria in modo assolutamente irrituale, in quanto antecedente alla sessione di bilancio. In particolare osserva come l'adozione del provvedimento in esame in modo contestuale

alla presentazione alle Camere del DPEF abbia determinato un ingiustificabile *vulnus* della sequenza temporale e contenutistica prevista dalla normativa contabile, vanificando quindi la funzione primaria del DPEF con la fissazione dei saldi di finanza pubblica triennali.

Procede quindi a illustrare una proposta di parere contrario, pubblicata in allegato al resoconto, alternativa al parere favorevole preannunciato dal relatore Ghigo.

Il senatore BOSONE (PD) formula rilievi critici sulle modalità di esame di una manovra finanziaria definita con eccessiva fretta e con approssimazione, osservando come i ristretti tempi d'esame non consentano di svolgere una più compiuta riflessione su numerose questioni meritevoli di approfondimento e inducano in errori che costringeranno la stessa maggioranza a modifiche correttive.

Esprime quindi un giudizio fortemente negativo sulle disposizioni in materia di sanità, che, nonostante le preannunciate iniziative in materia contenute nel «Libro verde» presentato dal Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, non sembra tengano conto delle istanze di pazienti e medici, ossia dei principali perni attorno a cui deve invece ruotare il Servizio sanitario nazionale. In particolare, contesta i consistenti tagli nei finanziamenti a partire dal 2010 in vista dell'elaborazione di un nuovo patto con le Regioni che contempra la riduzione dei posti letto ospedalieri e degli organici, nonostante le gravi carenze attualmente riscontrabili, nonché il ritiro del decreto che definiva i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA) per mancanza di copertura. Si rammarica per il mancato rinnovo del contratto di lavoro e giudica negativamente altresì le disposizioni in tema di organizzazione dei turni di lavoro, paventando il rischio di compromettere gravemente la salute dei pazienti.

Con riferimento al tema della sicurezza delle cure, ritiene insufficiente l'estensione del controllo sulle schede cliniche e lamenta, allo stesso tempo, la mancata individuazione dei criteri di accreditamento per le strutture private, della definizione delle modalità di rimborso dei *Development Related Groups* (DRG) paramtrate a *rating* di qualità definiti da un'agenzia terza, nonché l'assenza di norme dirette a riformare gli enti istituzionali in materia di sanità, quali l'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), auspicando una riflessione al riguardo durante la sessione di bilancio.

Occorre inoltre, a suo avviso, qualificare la spesa sanitaria attraverso una ponderazione sull'appropriatezza delle cure, piuttosto che operare tagli indiscriminati che finiscono comunque per costituire dei costi per i cittadini, sia in termini di incremento della pressione fiscale a livello locale, sia in termini di carenze di servizi. Sottolinea quindi l'esigenza di una più compiuta riflessione su un modello di sanità improntato all'integrazione con i profili relativi all'assistenza, esprimendo l'auspicio che nell'ambito delle preannunciate modifiche si intervenga sulla disciplina del turno di riposo dei medici.

Il senatore Leopoldo DI GIROLAMO (*PD*) lamenta in via preliminare l'assenza del rappresentante del Governo, segno a suo giudizio di una scarsa attenzione nei confronti della funzione parlamentare.

Unendosi alle considerazioni dei senatori Marino e Bosone, osserva come la manovra economica attuativa del DPEF, approvata con un provvedimento d'urgenza, non solo comprime i tempi di discussione tra le forze parlamentari e di interlocuzione con il Governo, ma soprattutto reca interventi di riduzione degli stanziamenti e di inasprimento della leva fiscale, senza essere accompagnata da misure di sviluppo economico, diversamente dalla manovra finanziaria del Governo Prodi, connotata da interventi finalizzati allo sviluppo, all'equità sociale e all'equilibrio di bilancio, in una situazione di maggiore criticità del contesto economico generale.

Il provvedimento in esame manca di interventi di razionalizzazione della spesa pubblica, non tenendo conto dell'aumento della popolazione e dell'esigenza di investire per l'innovazione tecnologica; si prevedono inoltre tagli alle risorse per 5 miliardi di euro, rischiando di compromettere l'operatività di un modello di assistenza sanitaria che, nonostante talune inefficienze, è riconosciuto a livello internazionale tra i migliori. Esprime quindi un giudizio fortemente negativo sul nuovo modello di finanziamento, che prescinde dal considerare l'autonomia gestionale delle Regioni, finendo per ricondurre a livello del Governo centrale gran parte delle scelte strategiche, ponendosi così in contrasto con le affermazioni di adesione al modello federale.

Paventa infine il rischio di un complessivo calo nella qualità dell'offerta dei servizi socio assistenziali a causa della riduzione dei posti letto e degli organici.

Il senatore GUSTAVINO (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Marino, critica la scarsa attenzione dedicata alle politiche di prevenzione, sia con riferimento alla vaccinazione contro il papilloma virus, sia riguardo alle iniziative di informazione legate al consumo di tabacco e alcool, quali stili di vita nocivi per la salute. Rammenta che le iniziative di prevenzione sono importanti per la salute dei cittadini e sono anche economicamente vantaggiose, poiché riducono notevolmente i costi di eventuali successive cure. Esprime quindi l'auspicio che sia avviata quanto prima una più approfondita riflessione al riguardo.

La senatrice BASSOLI (*PD*) sottolinea l'atteggiamento non pregiudizialmente ostile dell'opposizione, sollecitando i Gruppi di maggioranza a una riflessione critica sugli effetti del provvedimento in esame. In particolare, le disposizioni della manovra in materia di sanità sembrano mostrare incoerenza sia con le linee programmatiche illustrate dal Ministro Sacconi sia con il modello di federalismo che il Governo si accinge ad attuare, basato sul principio di sussidiarietà e sulla responsabilità della spesa in capo alle Regioni. Appare del tutto vanificato il percorso di risanamento avviato con il cosiddetto Patto per la salute – su cui peraltro gran parte del-

l'attuale maggioranza aveva allora espresso consenso – incentrato su obiettivi di riduzione del divario tra il Nord e il Sud in termini di qualità delle prestazioni e dell'offerta sanitaria. La manovra finanziaria riduce la spesa che sostiene la ricerca e l'occupazione nel settore, e diminuisce le risorse che consentono le eccellenze riconosciute a livello internazionale, allontanando ancor più la spesa per la sanità dagli *standard* europei; essa non favorisce la riqualificazione del Servizio sanitario nazionale, accentuando il divario tra le Regioni e pregiudicando miglioramenti in termini di appropriatezza delle cure.

Si dichiara inoltre convinta dell'utilità di opportune campagne informative sugli stili di vita, suscettibili di prevenire numerose patologie, ed esprime rammarico per i tagli che impediranno la vaccinazione contro il papilloma virus – sulla quale invece nella scorsa legislatura si era peraltro registrata l'unanimità dei consensi – fatto giudicato grave alla luce non solo delle conseguenze in termini economici, ma soprattutto per le implicazioni di carattere culturale sul progresso della condizione femminile. Sottolinea quindi l'esigenza di superare il concetto della medicalizzazione della cura in favore di una più spiccata prevalenza per le politiche di prevenzione, che opportunamente affiancate da tecniche di riabilitazione consente di assicurare la continuità e l'appropriatezza delle cure legate alla persona nel suo insieme, piuttosto che alle singole patologie. Esprime al riguardo l'auspicio di una maggiore riflessione.

Il senatore COSENTINO (*PD*) si unisce alle considerazioni svolte dai colleghi nel corso del dibattito e, dopo aver rilevato che le prospettive di contenimento della spesa sanitaria coinvolgono anche gli anni successivi, in quanto l'incremento è inferiore al tasso di inflazione programmata, prende atto dell'avvenuta parziale copertura del costo dei *ticket* per attività diagnostica, ma esprime un giudizio fortemente negativo sui tagli agli emolumenti dei Direttori generali sanitari, una misura dettata a suo giudizio da intenti demagogici che potrebbe indurre soggetti di eccellente professionalità a trovare sbocchi maggiormente remunerativi nel settore privato. Quanto alla disciplina del finanziamento sui progetti indicati nel Piano sanitario nazionale, manifesta contrarietà per la centralizzazione in capo al CIPE di scelte – come quelle concernenti la manutenzione straordinaria – che dovrebbero più opportunamente essere affidate alle Regioni, realizzando così meccanismi compatibili con il disegno federalista e affidando allo Stato solo funzioni di controllo della spesa. Esprime quindi perplessità sulla mancata inclusione dei policlinici a gestione diretta tra i soggetti stipulanti gli accordi con le Regioni per l'erogazione dei servizi sanitari, posto che il provvedimento in esame fa riferimento alle sole aziende ospedaliero-universitarie.

Il presidente TOMASSINI replica brevemente al senatore Cosentino precisando come nell'ambito delle aziende ospedaliero universitarie si annoveri anche la categoria dei policlinici a gestione diretta, sottolineando tuttavia l'esigenza di una più compiuta disciplina in proposito.

Il senatore DE LILLO (*PdL*) esprime apprezzamento per l'incremento dei finanziamenti in materia di sanità, nonostante un quadro di riferimento caratterizzato da Regioni – quali il Lazio, la Campania e la Sicilia – che determinano l'80 per cento del disavanzo del settore sanitario in Italia. Giudica quindi positivamente le iniziative volte a impegnare le Regioni al contenimento della spesa per il personale, non necessariamente quello sanitario, alla riduzione degli *standard* dei posti letto e a opportune forme di adeguamento delle entrate; esprime inoltre apprezzamento per le disposizioni dirette a incrementare i controlli sulle cartelle cliniche. Concorde con il senatore Marino sull'opportunità di praticare opportune verifiche sulle prestazioni offerte nell'ambito delle strutture private e si associa alle critiche sui tagli destinati ad incidere sulle politiche di prevenzione, con particolare riferimento al papilloma virus. Si unisce quindi alle considerazioni critiche del senatore Cosentino in merito alla riduzione degli emolumenti dei Direttori generali sanitari, generalmente caratterizzati da elevati livelli di professionalità, sottolineando semmai l'esigenza di vincolarli in modo stringente al risanamento finanziario della struttura cui sono preposti.

Ritiene infine necessaria una riflessione sui *ticket*: la loro imposizione alle persone sane e ai contribuenti il cui reddito sia superiore a soglie prefissate rappresenta una condivisibile misura «di sinistra», in quanto a favore delle categorie più deboli. Sottolinea inoltre la possibilità di *ticket* mirati sulla diagnostica di costo elevato e l'esigenza di maggiori controlli sull'esenzione dal pagamento dei *ticket*, che attualmente può avvenire sulla base di una mera autocertificazione.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), dopo aver rilevato la necessità di superare le contrapposizioni politiche per avviare un sereno confronto sulle questioni maggiormente meritevoli di attenzione, esprime un convinto sostegno alla manovra in esame, diretta a conseguire l'obiettivo del pareggio del bilancio al 2011. Si tratta in particolare di interventi volti a una migliore qualificazione della spesa sanitaria alla luce dei problemi di disavanzo sanitario, denatalità, aumento della prospettiva di vita e della domanda di salute.

Dopo aver richiamato i contenuti del «Libro verde» presentato dal ministro Sacconi, si sofferma sulle finalità delle preannunciate iniziative in materia sanitaria, finalizzate a porre rimedio a disfunzioni organizzative, sprechi di risorse e a garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, quale modello improntato ai principi di solidarietà, universalità ed eguaglianza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Poiché il relatore GHIGO (*PdL*) rinuncia alla replica, il presidente TOMASSINI dà la parola al sottosegretario Fazio, invitandolo a riferire in sede di replica anche in merito alle vaccinazioni contro il papilloma vi-

rus, alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito e rispondendo anche a una lettera dei senatori Bianconi, Calabrò e dello stesso relatore Ghigo al riguardo.

Il sottosegretario FAZIO, intervenendo in sede di replica, chiarisce in primo luogo le circostanze che hanno condotto il Governo a ritirare il decreto del presidente del Consiglio dei ministri per la ridefinizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). L'inserimento tra i livelli essenziali di alcune importanti prestazioni – previsto dal precedente Governo – richiede un'apposita copertura finanziaria, identificata in maniera puntuale e contestualmente all'adozione del decreto stesso, come rilevato dalla Corte dei conti: il ritiro è stato pertanto un atto dovuto che si sarebbe imposto a qualunque Governo in carica. Quanto alla copertura aggiuntiva necessaria, pari a circa 800 milioni di euro, una parte consistente – circa 500 milioni – potrà essere garantita attraverso il trasferimento di prestazioni dal regime di *day hospital* a quello ambulatoriale. Un'ulteriore parte, quantificabile in oltre 100 milioni, potrà essere conseguita come risparmio derivante dall'eliminazione di alcuni LEA ormai obsoleti. Per la restante parte sarà necessaria un'attenta valutazione di tutti i LEA, peraltro già avviata dal precedente Governo; in ogni caso, manifesta l'intendimento del Governo di garantire gli interventi previsti per le protesi a favore dei disabili, per le malattie rare e per le vaccinazioni contro il papilloma virus. Precisa che il Patto per la salute sarà senz'altro ridiscusso e ridefinito dal Governo, nel confronto con le Regioni. Sarà definito anche un nuovo piano per la prevenzione, nell'ambito del quale potranno essere incluse le cure odontoiatriche, con sensibili riduzioni delle tariffe praticate, a favore delle classi sociali più deboli. Il Governo intende inoltre assicurare misure in materia di disabilità degli anziani, protesi per i disabili, prevenzione cardiologica pediatrica, obesità infantile e interventi per la tutela della salute degli immigrati clandestini, con riferimento ai quali ricorda la situazione assai critica del centro di permanenza temporanea di Lampedusa. La previsione di appositi stanziamenti è in via di definizione e dovrà poi essere approvata dal Consiglio dei ministri, nella ponderazione delle diverse esigenze.

Sottolinea la necessità di evitare un eccessivo e improprio uso delle strutture di emergenza e urgenza, privilegiando il coinvolgimento delle strutture mediche del territorio, che assicurerà la necessaria e adeguata assistenza pur in presenza di una riduzione delle strutture ospedaliere. Egli ritiene indispensabile superare una concezione «proprietaria» dei posti letto da parte dei primari e dei reparti di riferimento: occorre, invece, individuare percorsi di cure che consentano al paziente di essere assistito da diverse *équipes*, pur rimanendo nella medesima struttura. Infine, ritiene necessaria una riflessione sui policlinici universitari, che costituiscono una fonte di spesa assai consistente, con la quale ridefinire un chiaro percorso delle responsabilità.

Il relatore GHIGO (*PdL*) illustra quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo, pubblicata in allegato al resoconto; coglie l'occasione per auspicare che il «Libro verde» presentato dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi possa costituire un terreno di confronto e favorire l'individuazione di linee di intervento condivise da maggioranza e opposizione, anche sui profili concernenti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il quale richiede necessariamente – a suo avviso – un coinvolgimento delle forze politiche appartenenti ai diversi schieramenti e di tutti i livelli istituzionali di governo.

Il PRESIDENTE comunica che la votazione del parere sul disegno di legge n. 949 non potrà aver luogo prima dell'espressione di quello della Commissione affari costituzionali sui presupposti costituzionali di necessità e urgenza del provvedimento in titolo. Propone pertanto di svolgere le dichiarazioni di voto nella seduta in corso; la votazione avrà luogo, invece, nel corso di un'ulteriore seduta che sarà convocata alle ore 14,30 di oggi.

Concorda la Commissione.

Interviene quindi, per dichiarazione di voto, il senatore Ignazio MARINO (*PD*), il quale lamenta come sin dall'inizio della legislatura la sanità non sia stata considerata dall'attuale maggioranza un elemento strategico per il Paese: ciò è testimoniato sia dalla mancata istituzione di un apposito Ministero della salute, sia dall'intervento appena svolto dal sottosegretario Fazio, il quale ha lasciato intendere che la dialettica insita nella collegialità del Governo non consente di garantire il concreto reperimento delle risorse ritenute necessarie dallo stesso Sottosegretario. Ribadisce l'esigenza di una valutazione della qualità dei risultati delle strutture sanitarie sia pubbliche che private, connessa a un'analisi dei relativi costi, censurando l'assenza di ogni meccanismo o di una programmazione degli investimenti in questo senso nel provvedimento d'urgenza in esame. Il decreto legge n. 112 del 2008 non prevede nemmeno strumenti di valutazione dell'appropriatezza delle cure, né vi è traccia di alcune delle iniziative annunciate dal ministro Sacconi che pure erano state apprezzate dall'opposizione, come il progetto di digitalizzazione previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

Sottolinea come all'unanime condivisione dell'importanza di valorizzare la prevenzione non faccia purtroppo seguito, nel provvedimento del Governo, la garanzia delle necessarie risorse; dopo aver sottolineato l'esigenza di evitare logiche di mera contrapposizione ideologica per consentire una reale modernizzazione della sanità italiana, conclude evidenziando nuovamente la distanza tra gli intendimenti annunciati dal Governo e le misure effettivamente approvate, con un atto di decretazione d'urgenza che comprime in modo eccessivo e censurabile il dibattito parlamentare. Dichiarò il voto contrario del suo Gruppo alla proposta di parere formulata

dal relatore, invitando a sostenere il parere alternativo presentato dal suo Gruppo.

Ha quindi la parola il senatore RIZZI (*LNP*) che dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, argomentando come la manovra finanziaria, intesa al contenimento e alla razionalizzazione della spesa, indurrà le Regioni a una maggiore responsabilizzazione al fine di assicurare *standard* uniformi di prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale. Esprime infine apprezzamento per le iniziative concernenti i LEA preannunciate dal sottosegretario Fazio, con particolare riferimento ai programmi di odontoiatria sociale.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in esame, che offre un quadro chiaro e stabile, per i prossimi tre anni, delle risorse finanziarie per la sanità, in una logica di risparmio e di corresponsabilizzazione delle Regioni nella gestione delle spese e nella programmazione dell'organizzazione sanitaria. A tale riguardo, a suo avviso occorre riconsiderare l'attuale concezione che pone al centro del sistema l'ospedale, valorizzando invece il territorio; dopo aver manifestato adesione per l'obiettivo di riduzione delle spese e di eliminazione degli sprechi, ricorda che l'intesa tra lo Stato e le Regioni dovrà ridefinire gli *standard* dei posti letto, introducendo così un forte elemento di novità. Quanto alla riduzione delle spese per il personale, segnala l'utilità di ricorrere a meccanismi di mobilità e all'eventuale ricollocazione con diverse mansioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali. Considera inoltre improcrastinabile una ridefinizione delle regole di accreditamento; egli giudica opportuna la revisione del nomenclatore e del tariffario, nonché un intervento che rimedi agli abusi verificatisi con il ricorso all'autocertificazione ai fini dell'esenzione dai *ticket*. Si dichiara infine convinto che i maggiori controlli sulle cartelle cliniche rappresentino un utile strumento di verifica e concorrano ad evitare nuovi gravi episodi di malasanità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta alle ore 14,30 di oggi, per concludere l'esame in sede consultiva del disegno di legge n.949.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,30.

SCHEMA DI PARERE DEL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949

La 12^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo,

constatato che l'articolo 79, comma 1, del decreto-legge conferma, per il 2009, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale previsto dalla disciplina fino ad ora vigente e dispone un progressivo incremento del medesimo livello per gli anni 2010 e 2011;

rilevato che l'articolo 61, comma 20, e l'articolo 79, comma 2, del provvedimento stanziato, ad integrazione dei suddetti livelli, ulteriori risorse, ai fini di consentire la disapplicazione della quota fissa (a carico dell'assistito) relativa alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di procedere sia al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale sia all'attuazione del cosiddetto «progetto tessera sanitaria»;

considerato che le complessive risorse suddette, pur essendo inferiori, per gli anni 2010 e 2011, rispetto a quelle prospettabili in base all'andamento della spesa storica sanitaria delle regioni, costituiscono un livello sufficiente, nel cui ambito appare praticabile il processo di ridefinizione della programmazione della spesa sanitaria;

rilevato che tale processo è in parte già attuato dall'articolo 79 del decreto-legge, sia con misure dirette sia con il rinvio ad una nuova intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome (al raggiungimento della quale è subordinato l'incremento delle risorse per gli anni 2010 e 2011, di cui all'articolo 79, comma 1);

considerato che la predisposizione del «Libro Verde sul futuro del modello sociale» rappresenta l'apertura di una fase di riflessione e di consultazione pubblica e che al termine di tale fase il Governo elaborerà una sintesi in un «Libro Bianco sul futuro del modello sociale», sintesi in cui sicuramente si terrà conto delle istanze più rilevanti ed evolute che saranno espresse in materia sanitaria dalle regioni e dagli altri soggetti, pubblici e privati,

esprime parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO
DAI SENATORI IGNAZIO MARINO, BASSOLI,
BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO,
DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949**

La 12^a Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 949, recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

premesso che:

il provvedimento in esame anticipa gli effetti tipici della legge finanziaria, realizzandone la parte più significativa – il contenimento dei saldi ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici – con riferimento all'intero triennio 2009-2011;

in forma del tutto irrituale e con tempistica e modalità estranee all'ordinamento vigente, si concentra dunque in un provvedimento di decretazione d'urgenza presentato a giugno la totalità della manovra correttiva riferita non soltanto all'esercizio finanziario entrante, ma all'intero triennio 2009-2011, con ciò configurando un intervento legislativo di portata perfino più ampia della legge finanziaria annuale, destinato a modificare in via di fatto lo strumentario di finanza pubblica in essere;

la sua adozione contestuale alla presentazione alle Camere del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) determina inoltre il completo stravolgimento della sequenza temporale e contenutistica prevista dall'ordinamento contabile in vigore, che struttura la sessione di bilancio come sede di esame dei provvedimenti attuativi delle decisioni macro-economiche già assunte attraverso le risoluzioni parlamentari votate al termine dell'esame del DPEF. Inoltre, in quanto fissa i saldi-obiettivo triennali prima dell'approvazione con risoluzione del DPEF, il decreto in conversione vanifica la funzione procedurale primaria del DPEF, giacché le risoluzioni parlamentari potrebbero, almeno teoricamente, votare saldi-obiettivo diversi da quelli fissati nel decreto recante la manovra, nel frattempo già in vigore;

premesso inoltre che:

all'articolo 79, il provvedimento in esame conferma al Servizio sanitario nazionale solo gli stanziamenti economici previsti per l'anno 2009,

mentre subordina l'accesso al finanziamento integrativo rispetto al livello previsto per il 2009, previsto per gli anni 2010 e 2011, alla stipula di una nuova intesa, entro il 31 ottobre 2008, fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, mettendo così di fatto in discussione il «Patto per la salute», siglato nel settembre 2006 grazie al quale si era finalmente aperta una nuova stagione di condivisione, collaborazione e responsabilità tra tutti i soggetti interessati per un governo integrato del Servizio sanitario nazionale;

la nuova intesa deve contemplare, al fine di non dover ricorrere all'attivazione della leva fiscale regionale del contenimento della dinamica dei costi, la riduzione dello *standard* dei posti letto, nonché l'impegno delle regioni alla riduzione delle spese di personale anche attraverso misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e l'attivazione da parte delle regioni di forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, compresi anche i cittadini ora esenti;

queste misure drastiche di riduzione dei fondi per il Servizio Sanitario Nazionale, con i conseguenti tagli dei posti letto, riduzione degli organici e blocco del *turn over* rischiano di creare una sanità «povera» a scapito dei cittadini più bisognosi;

premessi inoltre che:

le misure introdotte prevedono la rottura del «Patto per la salute» che ha consentito di recuperare il controllo sulla spesa sanitaria apertosi negli anni 2000-2006, grazie a misure di riduzione delle spese e soprattutto con un rafforzamento dei vincoli di bilancio regionali in termini di copertura di spese non programmate e automatismi fiscali a carico delle regioni;

il semplice taglio dei finanziamenti a disposizione delle regioni non implica di per sé un'equivalente riduzione di spesa e di indebitamento netto. Affinché ciò accada, occorre che la manovra di taglio del finanziamento si accompagni con la specificazione di misure precise su singole voci di spesa e di entrata del Servizio sanitario nazionale;

nel decreto-legge mancano proposte che incidano su elementi decisivi di razionalizzazione della spesa sanitaria e del sistema sanitario nel suo complesso, quali ad esempio il sistema di pagamento dei DRG, la revisione dei meccanismi di accreditamento e dei controlli delle strutture private;

il provvedimento in esame prevede all'articolo 61, comma 19, l'abolizione per gli anni 2009, 2010 e 2011 del *ticket* sull'assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, ma, a fronte di una copertura necessaria per l'abolizione totale del *ticket* di cui sopra pari a 834 milioni di euro, stanziando solo 400 milioni di euro demandando poi alle regioni il compito di reperire gli ulteriori finanziamenti necessari, indicando anche tra le misure possibili la applicazione in misura integrale o ridotta da parte della regione stessa della quota di partecipazione abolita dallo Stato;

il decreto-legge prevede la riduzione del 20 per cento, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008, del trattamento economico spettante ai direttori generali, direttori sanitari e direttori amministrativi;

considerato che:

all'articolo 37, si predispone la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico dei cittadini e delle imprese attraverso l'adozione di un decreto interministeriale previa intesa in sede di Conferenza unificata, senza peraltro specificare né i tempi di adozione di tale provvedimento né i criteri a cui uniformarsi, se non quello che le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro permangono, né strumenti *ex post* di controllo da parte del Parlamento, di fatto esautorando questo dalle sue funzioni legislative;

all'articolo 41, si introducono una serie di modifiche al decreto legislativo n. 66 del 2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, e al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, disponendo che al personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale non si applichino i limiti, relativi alla durata massima settimanale dell'orario di lavoro e alla durata minima del riposo giornaliero, eliminando così gli *standard* minimi di sicurezza validi in tutta Europa e privando questi lavoratori del diritto alla tutela della propria integrità psico-fisica. La necessità di un maggiore fabbisogno orario per garantire i livelli essenziali di assistenza e l'appropriatezza delle prestazioni deve essere affrontata con una adeguata politica occupazionale e non può ricadere solo sulle spalle di chi già ora svolge con impegno e dedizione le proprie funzioni;

considerato infine che:

il Governo ha revocato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, approvato lo scorso 23 aprile che estendeva i livelli essenziali di assistenza a nuove prestazioni come la vaccinazione gratuita contro il Papilloma *virus*, causa del tumore alla cervice uterina, l'anestesia epidurale, la diagnosi neonatale di sordità congenita, il riconoscimento di ulteriori 109 malattie rare, le cure odontoiatriche per gli indigenti, maggiore assistenza per i malati cronici, l'ampliamento di servizi di protesi con l'introduzione di nuovi ausili informatici, una maggiore assistenza ai malati terminali;

il Governo ha giustificato la revoca del decreto adducendo la mancanza della copertura finanziaria per 800 milioni di euro, nello stesso momento in cui taglia in modo drastico i fondi del Servizio Sanitario Nazionale,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

22^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione affari costituzionali non ha ancora espresso il parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento sul disegno di legge n. 949; propone pertanto di sospendere la seduta per quindici minuti.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 14,50.

Il PRESIDENTE, in attesa che la Commissione affari costituzionali si esprima, dispone una ulteriore sospensione della seduta, fino alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,30.

Il presidente TOMASSINI comunica che la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza del provvedimento in titolo. Avverte che si passerà alla votazione sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore nella seduta antimeridiana.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole presentata dal relatore, pubblicata in allegato al resoconto della seduta antimeridiana, è posta ai voti e approvata. Lo schema di parere contrario, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, risulta pertanto precluso.

La seduta termina alle ore 15,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 29 luglio 2008

22^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore LEONI (*LNP*), fa presente che il decreto-legge in titolo durante l'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati è stato oggetto di modifiche, da ultimo con la presentazione di un maxiemendamento governativo, sul quale è stata posta la questione di fiducia. Il testo che ne è derivato contiene disposizioni rilevanti per l'ambito di competenza della Commissione ambiente. Si tratta talvolta di interventi normativi diretti sulle specifiche materie di competenza, talvolta invece di norme che toccando ambiti diversi, hanno un significativo riflesso in materia ambientale.

Innanzitutto una serie di articoli introduce innovazioni nel campo delle comunicazioni, delle infrastrutture e delle reti energetiche.

Infatti, l'articolo 2, sulla banda larga introduce norme di semplificazione per le installazioni di impianti di comunicazione con fibre ottiche, prevedendo per l'attuazione di tali lavori l'applicazione della procedura della denuncia di inizio attività, e disponendo che i soggetti pubblici non possano opporsi, nelle loro proprietà, alle opere necessarie per le installazioni stesse.

L'articolo 6-quinquies (Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale) istituisce, a decorrere dal 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per il finanziamento di interventi finaliz-

zati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale (comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche).

L'articolo 10 (Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni) inserisce le infrastrutture relative al settore energetico e delle reti di telecomunicazione, individuate sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico, tra i progetti di investimento considerati prioritari ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.

L'articolo 12, (Abrogazione della revoca delle concessioni TAV) riforma l'articolo 13 del decreto legge n. 7 del 2007, in materia di progetti di alta velocità ferroviaria, disponendo che le convenzioni stipulate il 15 ottobre 1991 e il 16 marzo 1992 da TAV S.p.A. con i contraenti generali, in relazione ai progetti concernenti le linee Milano-Verona, Verona-Padova, Milano-Genova, Terzo Valico dei Giovi, proseguono, senza soluzione di continuità, con Rete Ferroviaria Italiana.

Il provvedimento dedica una particolare attenzione alla politica energetica, sia dal punto di vista del contenimento degli effetti ambientali, sia dal punto di vista dello sviluppo.

Di fondamentale rilievo risultano quindi le misure contenute nell'articolo 7 «Strategia energetica nazionale» e stipula di accordi per ridurre le emissioni di anidride carbonica), volto ad introdurre uno strumento di indirizzo e programmazione a carattere generale della politica energetica nazionale, cui pervenire a seguito di una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente, contemplando anche la possibilità di realizzare sul territorio nazionale impianti di produzione di energia nucleare. Il comma 1 stabilisce che, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Consiglio dei ministri definisca la «Strategia energetica nazionale» lungo le tre direttrici della diversificazione, delle nuove infrastrutture e dell'efficienza energetica. Lo scopo è quello di indicare le priorità per il breve ed il lungo periodo, recando la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, gli obiettivi della diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento, del miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo, della promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica, della realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare; promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione incremento – degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, della sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, nonché della garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

Ai sensi del comma 2, il Ministro dello sviluppo economico è tenuto a convocare, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare, una Conferenza energia – ambiente al fine di elaborare il suddetto piano strategico.

Sempre in materia di energia, l'articolo 8 (Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi) è volto a riaprire, a condizione che si accerti la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, la possibilità di sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell'Alto Adriatico, nonché ad agevolare lo sfruttamento dei giacimenti marginali. In particolare il comma 1 modifica la disciplina relativa al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, disponendo che esso si applica fino a quando il Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Veneto su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non pervenga in modo definitivo all'accertamento della non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste. Tale accertamento, secondo lo stesso comma, dovrà essere basato su nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. La Camera dei deputati ha altresì inserito un ultimo periodo al comma 1, nel quale si prevede che nell'attività di accertamento il Ministro dell'ambiente si avvalga dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito con l'articolo 28 del provvedimento in esame.

Il provvedimento contiene, poi alcune misure di carattere fiscale che incidono nel campo energetico.

Si segnala in proposito l'articolo 9 che interviene in materia di sterilizzazione fiscale degli aumenti del prezzo del petrolio, rendono automatico il meccanismo che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale di riduzione delle accise sugli oli minerali, al fine di compensare il maggior gettito IVA derivante dall'aumento dei carburanti e degli altri prodotti petroliferi, qualora tale aumento risulti non inferiore al 2 per cento rispetto al valore indicato esclusivamente nel DPEF.

L'articolo 81 ai commi 16-18, introduce, a carico di alcuni soggetti che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell'energia elettrica, un'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) fissata in misura pari al 5,5 per cento: pertanto, per tali soggetti, l'aliquota IRES è stabilita al 33 per cento in luogo di quella ordinaria del 27,5 per cento. Sono soggetti passivi i contribuenti che operano nei settori della ricerca e coltivazione degli idrocarburi, della raffinazione del petrolio e della produzione o commercializzazione di energia elettrica. Condizione per l'assoggettamento ad imposta è che abbiano realizzato un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato previsto che l'addizionale IRES non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica. Il comma 18 reca disposizioni dirette a tutelare i consumatori, in quanto pone il divieto agli operatori economici di aumentare i prezzi dei prodotti al fine di recuperare le

maggiori imposte. A tal fine, viene affidato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AAEG) il potere di vigilare sull'osservanza delle norme in esame.

Di sicuro interesse per la Commissione ambiente è poi l'articolo 11 (Piano casa) ove si prevede, nel testo derivante dalle modifiche apportate dalla Camera, l'avvio, al fine di contrastare le diverse forme di disagio abitativo, di un Piano nazionale di edilizia abitativa, demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il piano, finanziato con le risorse previste da alcuni provvedimenti legislativi adottati nella precedente legislatura ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, è rivolto ad un'ampia platea di categorie sociali svantaggiate, tra le quali compaiono, per la prima volta, gli studenti fuori sede e gli immigrati regolari che la Camera dei deputati specifica devono essere a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. Il piano prevede anche l'attuazione di programmi integrati di edilizia sociale per la costruzione di alloggi da destinare alla locazione a canone agevolato, nel contesto di interventi di riqualificazione urbana da realizzarsi, prevalentemente, con l'intervento finanziario privato, in cambio della cessione di diritti edificatori o agevolazioni fiscali. La Camera dei deputati ha anche introdotto un particolare requisito a carico degli immigrati, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (articolo 11, legge n. 431 del 1998): certificato storico di residenza da almeno 5 anni nel territorio regionale.

Per quanto concerne le misure di carattere prettamente ambientale si segnala che l'articolo 13 (Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico e interventi per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico), al nuovo comma *3-quater*, prevede l'istituzione, di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2009, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2010-2011.

Di particolare rilievo risulta, inoltre, l'articolo 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali) che prevede l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), cui sono trasferite le funzioni e le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dei seguenti enti, i quali sono soppressi a decorrere dall'insediamento dei commissari di cui al successivo comma 5: l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

Il comma 3 del medesimo articolo demanda ad un successivo decreto interministeriale (adottato di concerto dai ministri dell'ambiente e dell'economia) l'individuazione delle modalità organizzative e di funzionamento dell'ISPRA. In particolare viene stabilito che tale decreto (per il

quale viene anche previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione) provveda alla determinazione degli organi di amministrazione e controllo, della sede, delle modalità di costituzione e di funzionamento dell'ISPRA, delle procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché delle procedure per l'erogazione delle risorse dell'istituto.

Lo stesso comma dispone, altresì, che in sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche. Il comma 5, invece, per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, prevede la nomina di un commissario e di due subcommissari, mediante decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato inserito il comma 6-*bis* col quale si dispone che l'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA.

I commi 7 e 8 riducono di 2 unità (da 25 a 23) il numero dei componenti della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007, e introducono alcuni criteri per la nomina dei componenti stessi mentre il comma 9 prevede l'emanazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Ministro dell'ambiente volto alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni dei commi 1 e 2. Lo stesso comma reca, inoltre, una disposizione transitoria secondo cui, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Si ricorda che gli esperti in carica sono stati nominati con il decreto del Ministro dell'ambiente 25 settembre 2007, n. 153. Il comma 10, modifica la composizione della Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica maggio 2007, n. 90. Il numero dei componenti viene ridotto di dieci unità (da 33 a 23) e vengono indicate le professionalità cui attingere nella scelta dei membri.

Il comma 12 prevede che le funzioni attribuite alla Commissione dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007 vengono esercitate dai componenti in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, fino alla nomina dei nuovi componenti.

Da ultimo, al comma 13, viene stabilito che anche per l'attuazione delle disposizioni relative alle citate Commissioni (disciplinate ai commi

da 7 a 12) non devono derivare oneri per la finanza pubblica, mentre la norma di invarianza finanziaria non si applica al comma 6-bis relativo all'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 30 (Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione) dispone che per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, nel rispetto della normativa comunitaria. Viene altresì disposto che le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione.

Il comma 2 chiarisce che la disposizione di cui al comma 1 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ciononostante, lo stesso comma lascia ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

Si segnala poi l'articolo 35 (Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici) volto a semplificare la disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici, in quanto, il nuovo comma 3, reca l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: si tratta dell'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica all'atto di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di tale attestato ovvero di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato stesso in caso di locazione, e delle sanzioni relative alla violazione di detto obbligo.

Si ricorda inoltre che l'articolo 63, al comma 13-bis (Produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale) autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni ed allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale. Alla attuazione della norma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Le disposizioni in esame sono formulate in modo da non consentire di indicare con maggior precisione i progetti di settore, in quanto le finalizzazioni non sembrano direttamente riferibili a specifiche disposizioni di legge. Pur nell'indeterminatezza delle disposizioni, all'interno di questi progetti di settore potrebbe rientrare – tra l'altro – l'apicoltura.

Il provvedimento all'articolo 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica), introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, disciplina organicamente il settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con l'intendimento di sostituire la normativa precedente anche

settoriale. L'articolo prevede il principio della gara ma regola anche le situazioni in deroga, che «non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato»; inoltre reca – all'ultimo comma – un'ampia disposizione di delegificazione del settore. L'articolo disciplina dunque l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della normativa comunitaria ed al fine di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale. Finalità ulteriore è quella di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e accessibilità dei servizi pubblici locali e al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione. Il provvedimento in esame appare orientato al risparmio, semplificazione e snellimento, sia nell'ambito della pubblica amministrazione, sia per quanto attiene l'esercizio dell'impresa. In tale ottica si possono inquadrare gli articoli 24, 26, 27, 38 e 48, che non mancano di taluni riflessi in materia ambientale.

L'articolo 24 (Taglia-leggi) abroga diversi atti legislativi contenuti nell'allegato A al decreto-legge. La Camera ha apportato alcune modifiche che hanno l'effetto di: allungare il termine di decorrenza delle abrogazioni; chiarire che il taglia-leggi in esame si aggiunge alla procedura di sfoltimento dello stock normativo già prevista dalla legge di semplificazione 2005; prevedere un taglia-regolamenti' consequenziale al taglia-leggi, mediante un atto governativo di carattere ricognitivo.

L'articolo 26, («Taglia-enti») ampiamente modificato dalla Camera dei deputati, delinea una nuova procedura per la soppressione di enti pubblici, destinata ad aggiungersi e ad integrare i precedenti interventi in materia, ed in particolare quello introdotto dalla legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244). A tal fine dispone la soppressione degli enti pubblici non economici aventi una dotazione organica inferiore alle 50 unità e degli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 dicembre 2008, non siano stati emanati i regolamenti di riordino previsti dalla legge finanziaria 2008, salvo il caso in cui, nei novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, un decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa provveda a confermare la sussistenza di taluni tra questi enti.

Sono esclusi dalla soppressione di diritto gli ordini professionali e le loro federazioni; le federazioni sportive; gli enti parco; gli enti di ricerca; gli enti non inclusi nell'elenco ISTAT che individua le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato; gli enti deputati a conservare e trasmettere la memoria della Resistenza e delle deportazioni. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto; quest'ultima succede all'ente in ogni rapporto, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

L'articolo 27, (Taglia-carta) intende ridurre, dal 1° gennaio 2009, la produzione e la circolazione di documentazione cartacea da parte e all'interno delle amministrazioni pubbliche, sostituendo altresì la documentazione cartacea in favore del documento informatico. In particolare, si prevede che l'abbonamento in formato cartaceo alla Gazzetta Ufficiale – a carico di una pluralità di soggetti appartenenti agli organi costituzionali, alle amministrazioni o enti pubblici o locali – sia sostituito da un abbonamento telematico.

L'articolo 38 (Impresa in un giorno) detta norme volte a semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali. A tal fine si richiamano i principi costituzionali sulla libertà di iniziativa economica (la cui copertura si estende fino all'avvio dell'attività imprenditoriali), nonché sulle garanzie riguardanti l'uniformità sul territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e sulla disciplina delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, entrambe materie che l'articolo 117, secondo comma, lett. *m*) e *p*) della Costituzione, rimette alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Si demanda a un regolamento di delegificazione la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico delle attività produttive.

L'articolo 48 (Risparmio energetico) dispone in ordine al contenimento delle spese delle pubbliche Amministrazioni per l'approvvigionamento di energia. Per le amministrazioni statali si prevede l'obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip o di seguirne i parametri di prezzo; per le altre pp.aa. vi è l'obbligo di ottenere risparmi equivalenti a quelli che si otterrebbero aderendo a tali convenzioni o utilizzando i relativi parametri di prezzo.

Appare opportuno inoltre segnalare gli articoli 67 (Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) e 74 (Riduzione degli assetti organizzativi) i quali, pur avendo portata generale, sono stati segnalati dalla Federparchi, che ha fatto presente che dall'applicazione delle nuove disposizioni deriverebbero problemi per il funzionamento dei parchi.

Infine, richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 60 che dispone la riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa per il triennio 2009-2011, riduzioni che interessano anche il Ministero dell'ambiente.

Il presidente D'ALÌ avverte che prima di dare inizio alla discussione si procederà all'audizione in sede informale di rappresentanti del Ministero dell'ambiente e di Federparchi sulle problematiche relative alle aree protette, connesse con il decreto-legge n. 112 del 2008.

La seduta, sospesa alle ore 11,10, riprende alle ore 12,10.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) fa presente che le disposizioni recate dal decreto in esame inducono a ritenere che il Governo abbia un'idea antica ed antiquata dell'ambiente, considerato sostanzialmente un ostacolo allo sviluppo del Paese invece che un complesso di beni da salvaguardare nell'interesse delle generazioni future, ma anche di quelle presenti, potendo e dovendo essere la tutela ambientale anche un formidabile volano di crescita sostenibile della società e dell'economia.

L'articolo 7 del decreto riduce purtroppo la complessa questione energetica alla scelta di avviare un programma nucleare, senza considerare che è semplicemente irrealistico pensare di affrontare in tal modo la crisi determinata dall'aumento del prezzo del petrolio e senza tener presente, ad esempio, che la Francia, paese che ha puntato moltissimo sul nucleare, vede meno del 15 per cento dei suoi consumi energetici finali coperti da tale fonte di energia. Del resto, non va dimenticato che saranno necessari almeno quindici anni per poter disporre in Italia del primo impianto nucleare.

La miopia, tutta ideologica, con la quale il Governo guarda alla questione energetica è dimostrata anche dall'articolo 35 del decreto, che tra l'altro sopprime l'obbligo di esibire la certificazione energetica nelle compravendite di immobili, nonché dall'assenza nel provvedimento di interventi volti a spostare quote di trasporto dalla gomma al ferro.

Vanno giudicati negativamente sia gli articoli 46, 74 e 66, che determinano gravissime difficoltà alle aree protette, sia l'articolo 8, concernente le perforazioni nell'alto Adriatico, che affida solo al neonato ISPRA – sottoposto al ferreo controllo politico del Ministro dell'ambiente – l'istruttoria tecnico-scientifica relativa ai rischi di subsidenza, senza coinvolgere minimamente l'ARPA territorialmente competente.

Assolutamente non condivisibile risulta, inoltre, la scelta di ridurre anche gli stanziamenti per la difesa del suolo, visto che i recenti eventi alluvionali in Piemonte hanno nuovamente evidenziato la fragilità dell'assetto idrogeologico italiano.

La senatrice SOLIANI (*PD*) rileva che dal decreto in esame emerge in modo clamoroso l'assenza di un disegno strategico di investimenti per la salvaguardia ambientale e la corrispondente volontà del Governo di limitarsi unicamente ad introdurre tagli pesantissimi agli stanziamenti di settore. Viene così colpevolmente ignorata l'assoluta necessità di valorizzare il sistema Paese dal punto di vista dei beni ambientali e nello stesso tempo vengono a crearsi grandi difficoltà per le aree protette e si rinuncia irresponsabilmente ad intervenire sui problemi della difesa del suolo, della riduzione delle emissioni del settore dei trasporti, della montagna, della rete idrica e del bacino del Po.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) rileva preliminarmente che il provvedimento in esame contiene un vero e proprio manifesto politico che non è condivisibile sia per la scelta di anticipare con decreto-legge la presentazione al Parlamento della manovra finanziaria, sia perché il citato decreto-legge presenta disposizioni assai eterogenee che, come nel caso del cosiddetto taglialeggi, hanno un sapore soltanto propagandistico e non aiutano a perseguire gli obiettivi ambiziosi dello sviluppo economico e della competitività che il Governo proclama di voler raggiungere.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 11, concernente il cosiddetto Piano casa, dove non vi sono riferimenti a nuove tecniche costruttive, come la bioarchitettura, né al risparmio energetico o al recupero di territori già edificati, mentre l'obiettivo di contrastare il degrado urbano avrebbe richiesto la presenza di misure volte a rafforzare funzioni e strutture che consentano un'effettiva riqualificazione dei centri urbani.

Suscettibile di severe critiche è anche l'articolo 23-*bis*, che interviene in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, senza un disegno organico e senza affrontare i nodi più spinosi di questo settore, ad iniziare dal fatto che una recente giurisprudenza amministrativa pare estendere la nozione di servizio pubblico locale anche ai servizi sociali. Una riforma organica, quindi, avrebbe consentito non solo di pervenire ad una definizione certa di servizio pubblico locale, ma anche di rappresentare l'estrema molteplicità di servizi che gli enti locali si trovano a dover gestire. In particolare, risulta criticabile quanto disposto dal comma 10, lettera a) del medesimo articolo 23-*bis* in quanto l'assoggettività al patto di stabilità interno delle gestioni comunali associate esporrebbe gli enti locali al rispetto di vincoli di spesa troppo rigidi.

Il senatore MOLINARI (*PD*), nell'associarsi ai senatori precedentemente intervenuti, osserva che non è di per sé negativo che il Governo abbia deciso di anticipare a luglio la manovra finanziaria, sebbene non si comprenda la scelta di aver utilizzato lo strumento del decreto-legge che, nel corso del dibattito parlamentare, ha subito un'espansione disorganica e incontrollata dei propri contenuti. In tal senso, il decreto legge n. 112 del 2008 è figlio del Documento di programmazione economico-finanziaria dove le problematiche ambientali non risultavano inserite all'interno di un disegno strategico.

Con riferimento alle parti del decreto-legge di maggiore attinenza per la Commissione, preoccupa il taglio generalizzato delle risorse finanziarie che colpisce duramente il Dicastero dell'ambiente, unito alla possibilità che, tramite determinazioni amministrative unilaterali, si possano mutare le autorizzazioni di spesa. Inoltre, per quanto riguarda gli interventi in tema di servizi pubblici locali, fa presente che proprio la sfortunata esperienza della riforma prospettata nella scorsa legislatura per questo comparto avrebbe dovuto suggerire al Governo di perseguire un percorso che tenesse conto della complessità e della delicatezza di questo settore, anche per non creare eccessive difficoltà a carico dei comuni. Inoltre, quanto delineato dal citato articolo 23-*bis* sembra nascondere, dietro ai

processi di liberalizzazione, un sostegno a poche grandi imprese private quotate in borsa.

Il presidente D'ALÌ dichiara chiusa la discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13,15.

23^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
D'ALÌ*

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore, senatore LEONI (*LNP*), osserva di aver ascoltato con grande interesse gli interventi dei senatori dell'opposizione, che hanno posto in risalto l'assenza di un disegno strategico da parte del Governo in merito alle questioni ambientali; tale critica può in qualche modo essere raccolta dalla stessa Commissione, la quale in futuro potrebbe adottare un metodo di lavoro innovativo, con cui, attraverso specifiche iniziative, si riesca a sensibilizzare preventivamente il Governo su alcune tematiche, in modo che il punto di vista della Commissione venga tenuto in giusto conto nella predisposizione di determinati provvedimenti.

In merito ad alcune specifiche obiezioni avanzate da alcuni senatori della minoranza, sottolinea come le problematiche ambientali vadano inserite nel contesto complessivo del Paese che vive molteplici difficoltà. In tale ottica, la tutela ambientale non può risultare disgiunta da altre esigenze, come quelle sottese alla nuova politica energetica che il Governo intende intraprendere. Nella scelta di prestare una rinnovata attenzione

nei confronti dell'energia nucleare, si conferma quindi la necessità di disporre di energia elettrica a costi più contenuti perché tale opportunità contribuisce a migliorare la qualità della vita delle persone.

Inoltre, la semplificazione in materia di certificazione energetica risponde alla necessità di superare quelle barriere che sono state introdotte da gruppi di interesse, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa energetica. Lo stesso tema della difesa del suolo dovrebbe indurre ad adoperare con maggiore consapevolezza gli strumenti urbanistici, mentre per quanto riguarda gli interventi a favore dell'area del Po sarebbe auspicabile che la Commissione prospettasse proposte e suggerimenti. Infine, condivide la serietà delle valutazioni espresse sulla distribuzione delle risorse idriche, la quale potrà essere migliorata solo se si risolverà il problema dello spreco dell'acqua potabile, anche attraverso specifiche iniziative legislative che ne permettano un riuso.

Il presidente D'ALÌ avverte che si procederà alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), pur comprendendo la difesa d'ufficio del provvedimento da parte del relatore, conferma il giudizio negativo della propria parte politica, in quanto risulta assente un preciso disegno strategico per affrontare le questioni ambientali. In ogni caso, anche tenuto conto di quanto emerso nella odierna audizione in sede informale dei rappresentanti di Federparchi, esprime l'auspicio che nel parere possa essere inserita una specifica osservazione che tenga conto delle istanze provenienti dal sistema delle aree protette che ha bisogno di essere rilanciato e non penalizzato.

Il presidente D'ALÌ, nel porre ai voti il mandato al relatore, fa presente che lo stesso sarà incaricato di redigere un parere favorevole corredato da alcune osservazioni che, prendendo spunto anche dalla risoluzione votata di recente dall'Assemblea sul DPEF, nella parte dedicata alla complessità delle problematiche ambientali, sottolineino l'esigenza di reintegrare le risorse finanziarie in favore delle aree protette, pur con l'obiettivo di una loro più efficiente gestione, e di inserire le misure in materia di servizi pubblici locali all'interno di un disegno di legge di riforma complessivo.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce al relatore mandato a redigere un parere favorevole corredato dalle osservazioni indicate.

La seduta termina alle ore 15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 29 luglio 2008

10^a Seduta*Presidenza della Presidente***BOLDI***La seduta inizia alle ore 13,55.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente BOLDI riferisce sugli esiti dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

In seguito ad una esplicita richiesta della senatrice Marinaro, cui si è associato il senatore Pedica, riguardante l'opportunità di mettere all'ordine del giorno della Commissione plenaria l'espressione del parere sull'Atto Senato n. 949, l'Ufficio di Presidenza ha deciso, a maggioranza, considerando i già numerosi argomenti inseriti nel calendario dei lavori della presente settimana, di accogliere tale richiesta nel senso di assegnare il disegno di legge in questione all'esame dell'apposita Sottocommissione pareri (fase discendente).

Relativamente alla decisione testé assunta dall'Ufficio di Presidenza, la senatrice SOLIANI (PD) manifesta disapprovazione e stupore sulla circostanza per cui la Commissione 14^a non abbia posto, nella sua sede plenaria, un provvedimento così rilevante per la politica economica del Paese come quello di cui al decreto legge n. 112.

La senatrice MARINARO (PD), nel ribadire quanto già esposto durante la riunione dell'Ufficio di Presidenza, mette in evidenza, in primo luogo, l'opportunità di un ripensamento dell'attività complessiva della Commissione Politiche dell'Unione Europea, la quale, a suo modo di vedere, dovrebbe evolvere in direzione di un ponderato esame non solo degli atti normativi in «fase ascendente», ma anche di un vaglio puntuale della compatibilità della normativa nazionale rispetto a quella comunitaria.

Sotto tale profilo, le disposizioni contenute nell'Atto Senato n. 949, rappresentano, di fatto, l'attuazione anticipata della manovra finanziaria del Governo, cui non può mancare la valutazione da parte del *plenum* della Commissione.

La presidente BOLDI fa innanzitutto presente che la Commissione non si è mai sottratta, né mai si sottrarrà in futuro, dall'esaminare i documenti e i disegni di legge che, a norma del Regolamento del Senato, costituiscono formalmente la realizzazione della politica economica governativa, quale, ad esempio, il DPEF e i disegni di legge annuali di bilancio e finanziaria.

Ricorda, inoltre, che il calendario dei lavori della corrente settimana registra l'esame e l'eventuale votazione di due pareri, uno relativo ad un atto comunitario segnalato improrogabilmente dalla COSAC, ed una risoluzione, nonché l'audizione, programmata da tempo, del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea.

Si tratta di un programma di lavoro molto intenso, concentrato in tre sedute, e, di fatto, concordato anche con membri dell'opposizione, soprattutto per quanto concerne la decisione di dare priorità all'esame in «fase ascendente» delle proposte comunitarie.

Evidenzia, per ultimo, come, ovviamente, sia del tutto possibile valutare e discutere in maniera approfondita il suddetto decreto legge anche in seno alla Sottocommissione, i cui pareri, una volta approvati presentano, come è a tutti noto, gli stessi requisiti e le stesse caratteristiche dei pareri approvati dalla Commissione in quanto tale.

Interviene nuovamente la senatrice MARINARO (*PD*) in totale dissenso con le argomentazioni svolte dalla Presidente e con le determinazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza integrato.

Poiché, attraverso tale *modus operandi*, vengono ad essere intaccate le prerogative tipiche del rappresentante parlamentare, che non è effettivamente messo in grado di controllare l'attività dell'Esecutivo, dichiara la decisione della propria parte politica di abbandonare i lavori della Commissione.

Il senatore SANTINI (*PdL*), nel considerare come assolutamente ragionevole e appropriata la proposta della Presidente di discutere il mentovato provvedimento in seno alla Sottocommissione pareri, reputa il comportamento della minoranza come del tutto immotivato: la decisione adottata dall'Ufficio di Presidenza, infatti, non giustifica minimamente una reazione così sproporzionata.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce le sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM(2007) 249 def.) (n. 4)

(Parere alla 11^a Commissione. Esame, ai sensi dell'articolo 144, del Regolamento, e rinvio)

Introduce l'esame la presidente BOLDI (*LNP*), che sostituisce in via provvisoria il relatore designato momentaneamente assente, senatore Mauro Maria Marino, per rilevare innanzitutto come la proposta di direttiva in esame si proponga di stabilire un livello minimo di armonizzazione

delle sanzioni amministrative, finanziarie e penali contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione europea. La proposta si inserisce nell'ambito degli sforzi messi in atto dalla Commissione per elaborare una politica globale d'immigrazione e si prefigge di lottare contro un forte fattore di richiamo per l'immigrazione illegale e di sfruttamento dei migranti. Il suo obiettivo è fare in modo che gli Stati membri agiscano in un quadro dissuasivo comune, partendo dalla base giuridica costituita dall'articolo 63 del Trattato che istituisce la Comunità europea, secondo il quale il Consiglio adotta misure in materia di politica d'immigrazione «nel settore dell'immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare».

Il lavoro clandestino nell'UE è un fenomeno di portata certamente significativa, non semplice da quantificare (si stima possa coinvolgere tra i 4,5 e gli 8 milioni di cittadini di paesi terzi), ma dalle forti ripercussioni in termini di deterioramento delle condizioni di lavoro, abbattimento dei salari, perdite per le finanze pubbliche, turbativa della concorrenza tra le imprese, privazione della copertura sanitaria per i lavoratori non dichiarati ed ovviamente il mancato riconoscimento dei diritti alla pensione per lavoratori che, come enunciato nella proposta di direttiva in questione, si trovano «in una posizione ancor più vulnerabile poiché, se fermati, verranno con ogni probabilità rimandati nel paese d'origine».

La Presidente, quindi, precisa che il provvedimento attualmente in esame costituisce modifica di una precedente versione della proposta di direttiva del 16 maggio 2007, cui sono seguiti ampi dibattiti tra i delegati degli Stati membri.

In particolare, tale ulteriore proposta è stata discussa in seno agli organi del Consiglio (Gruppo «migrazione e espulsione» e Comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo) sin dal giugno 2007. Inoltre, conformemente alla decisione del COREPER nella riunione del 5 luglio 2007, il Gruppo «Questioni sociali» e il Gruppo «Diritto penale sostanziale» hanno comunicato il loro parere sulla proposta di direttiva per i settori di propria competenza. Il tema figura tra le priorità dell'agenda della Presidenza francese ed i 24 e 25 luglio scorsi si è tenuta una discussione nella sessione del Consiglio «Giustizia e Affari Interni» (GAI) sulle questioni chiave del provvedimento, ed in particolare sulle norme minime in materia di sanzioni penali contro i datori di lavoro e sulle ispezioni ad opera degli Stati nei propri settori di attività più esposti.

La proposta di direttiva nel testo presentato il 18 luglio 2008 enuncia, anzitutto, il divieto di «impiego di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente (che esercitano un'attività che è o dovrebbe essere retribuita in forza del diritto nazionale (articolo 3)) al fine di lottare contro l'immigrazione illegale». A tale scopo, vengono fissate sanzioni e provvedimenti minimi comuni applicabili negli Stati membri nei confronti dei datori di lavoro che violino tale divieto, lasciando tuttavia «impregiudicate le legislazioni nazionali che vietano l'impiego di cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente, ma che lavorano in violazione del loro *status*» (articolo

1). A questo proposito, il relatore ricorda che, nel corso della riunione del gruppo di lavoro del Gruppo «Migrazione e espulsione» del 5-6 novembre 2007, le delegazioni degli Stati membri avevano auspicato l'introduzione di meccanismi che consentissero di estendere la direttiva agli stranieri residenti regolarmente sul territorio nazionale, ma che lavorano illegalmente. In merito, si è espresso anche il Gruppo «Questioni sociali» del Consiglio il quale, pur essendo complessivamente favorevole ai contenuti della proposta, aveva ritenuto necessaria un'estensione del campo di applicazione della stessa. Va comunque precisato che, qualora si fosse optato per una estensione significativa dell'ambito di applicazione della direttiva, sarebbe sorto il problema di trovare un'appropriata base giuridica, non essendo l'articolo 63 del trattato CE sufficiente a coprire le misure relative ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare nell'Unione europea ma che lavorano in violazione del loro status (un esempio può essere banalmente quello di studenti di paesi terzi che lavorano più del numero delle ore autorizzato).

La proposta di direttiva assegna al datore di lavoro (persona fisica o giuridica) dei precisi obblighi di natura burocratica, tra cui quelli di richiedere che, «prima di essere impiegato», un cittadino di un paese terzo possieda e presenti un valido permesso o altra autorizzazione di soggiorno; di tenere, «almeno per la durata del periodo di lavoro», una copia o registrazione dei suddetti documenti di soggiorno a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri; di informare le autorità competenti designate dagli Stati membri dell'inizio dell'impiego lavorativo del cittadino in questione «entro un termine stabilito da ciascuno Stato membro, comunque non superiore a dieci giorni» («ad una settimana» nella precedente versione). I datori di lavoro che adempiono a tali obblighi non sono ritenuti responsabili della violazione, mentre l'onere di verifica dei titoli a loro carico è assolto a meno che il documento di soggiorno «non sia manifestamente falso» o «il datore di lavoro sia al corrente che si tratti di un documento falsificato» (articolo 4).

Per quanto riguarda gli Stati membri, essi devono adottare le misure necessarie affinché i datori di lavoro in violazione siano passibili di sanzioni amministrative «effettive, proporzionate e dissuasive», tra cui: sanzioni finanziarie per aver impiegato illegalmente il cittadino di un paese terzo; pagamento dei costi di rimpatrio del cittadino (nei casi in cui è previsto il rimpatrio); pagamento degli arretrati, un diritto del quale i cittadini di paesi terzi «devono essere informati prima dell'esecuzione di qualsiasi provvedimento di rimpatrio» (articolo 7, par. 1). Gli Stati membri facilitano, inoltre, il pagamento degli arretrati (compresi le tasse ed i contributi previdenziali relativi al lavoro illegale ed incluse le sanzioni amministrative previste), mentre riguardo alle domande per ottenere una sentenza di esecuzione nei confronti del datore di lavoro, questi provvedono affinché si presupponga l'esistenza di un rapporto di lavoro di almeno tre mesi («sei» nella precedente versione) e «un livello concordato di retribuzione pari al salario fissato in forza del diritto nazionale applicabile in materia di salari minimi e di pratiche o degli specifici contratti collettivi»; altre mi-

sure applicabili dagli Stati membri ai datori di lavoro, ovvero l'esclusione dal beneficio di prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, e dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo fino a cinque anni; il rimborso delle prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici (inclusi i fondi UE) ottenuti nei 12 mesi precedenti alla constatazione dell'avvenuta violazione; la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione (articolo 8).

La violazione del divieto di impiego di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione europea costituisce fattispecie di reato, nel caso di: prosecuzione o reiterazione della violazione dopo che le autorità o i giudici nazionali competenti, in un periodo di due anni, hanno accertato che il datore di lavoro abbia già contravvenuto una volta («due» nella precedente versione). «Un accertamento precedente», si aggiunge, «è considerato alla stregua di una decisione amministrativa o giudiziaria definitiva, senza possibilità di ulteriori appelli»; impiego simultaneo di almeno quattro cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente o in un numero tale da rappresentare il 50 per cento dei dipendenti di un datore di lavoro; presenza di condizioni lavorative di particolare sfruttamento; impiego di un minore (viene soppresso invece il caso previsto dalla precedente versione, ovvero quando «il datore di lavoro ricorre al lavoro o ai servizi di una persona nella consapevolezza che tale persona è vittima della tratta di esseri umani» (ex-articolo 10, punto d)).

La proposta di direttiva prevede che l'istigazione, il favoreggiamento, la complicità nel commettere tali atti siano punibili come reati (articolo 10).

In relazione alle violazioni di cui sopra, vengono stabiliti in capo agli Stati membri degli obblighi di adozione delle misure necessarie per punire le persone fisiche responsabili con sanzioni penali «effettive, proporzionate e dissuasive». Tali sanzioni «possono essere applicate ai sensi del diritto nazionale fatte salve altre sanzioni o misure, [ed] essere accompagnate dalla pubblicazione della decisione giudiziaria relativa alla condanna o alle sanzioni o misure applicate» (articolo 11). Riguardo al tema delle sanzioni penali, dopo la precedente versione della proposta, si è registrato da parte degli Stati membri un orientamento volto a rivedere la materia alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 23 ottobre 2007, causa C-440/05, Commissione contro Consiglio. Quest'ultima, pur constatando che «in linea di principio la legislazione penale, come del resto le norme di procedura penale, non è di competenza della Comunità», attribuisce al legislatore comunitario la possibilità di imporre agli Stati membri l'obbligo di adottare misure penali a livello comunitario, su base settoriale ed esclusivamente ove sia accertata la necessità di lottare contro gravi inadempienze nell'attuazione degli obiettivi della comunità, nonché di prevedere misure penali per garantire la piena efficacia di una politica comunitaria e il buon funzionamento di una libertà. Tra gli obiettivi rientra, come specificato dalla Commissione nella sua comunicazione del 13 settembre 2005, anche il rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali. Nel caso

specifico della proposta in esame, è intervenuto il Servizio giuridico del Consiglio, ritenendo la norma che sancisce il divieto dell'impiego di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente rientrante tra quelle che possono essere accompagnate dall'imposizione, agli Stati membri, dell'obbligo di introdurre sanzioni penali per i casi di (grave) violazione, al fine di assicurare l'efficacia della norma medesima. Ciò in quanto la stessa rientra in uno dei settori delle politiche comunitarie, tra cui quelli contemplati dagli articoli 62 e 63 del Trattato CE, in cui la Comunità ha la competenza per armonizzare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Per quanto riguarda ancora il contenuto della proposta di direttiva, in riferimento alle persone giuridiche responsabili delle violazioni è previsto che gli Stati membri adottino le misure necessarie per applicare sanzioni che comprendono ammende penali o non penali, e che possono includere anche altre misure, quali l'esclusione dal beneficio di prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici per un periodo fino a cinque anni; l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni; il rimborso delle prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici (inclusi i fondi UE) ottenuti nei dodici mesi precedenti la constatazione del lavoro illegale; l'assoggettamento a controllo giudiziario; provvedimenti giudiziari di liquidazione (articolo 13).

Gli stessi lavoratori di paesi terzi impiegati illegalmente possono presentare denuncia contro i datori di lavoro, sia direttamente che attraverso parti terze designate dagli Stati membri (sindacati o altre associazioni). Dal punto di vista dei permessi premiali, gli Stati membri hanno facoltà di rilasciare permessi di soggiorno «di durata limitata» ai cittadini fatti oggetto di sfruttamento e «che cooperano nei procedimenti contro i datori di lavoro» (articolo 14). In riferimento a ciò, si ricorda che la citata riunione del gruppo di lavoro del Consiglio Migrazione del novembre 2007 era stata occasione per alcuni Stati membri di esprimere una netta contrarietà alla concessione di permessi premiali per i lavoratori particolarmente sfruttati o che abbiano cooperato nei procedimenti a carico dei datori di lavoro. La delegazione italiana, dal canto suo, aveva sottolineato la necessità di rivedere nel complesso la struttura sanzionatoria della direttiva (sanzioni amministrative e penali, reati perseguibili d'ufficio o su istanza di parte, misure premiali), nell'ottica di conferire efficacia alle disposizioni, in relazione al duplice obiettivo, da una parte, dell'emersione del lavoro nero, positiva per gli Stati membri sotto il profilo del recupero fiscale e contributivo, e, dall'altra, della tutela del lavoratore illegale sfruttato. In tale ambito, secondo la posizione italiana, non sono emerse dalla direttiva (nella precedente versione) dei meccanismi che costituissero uno stimolo efficace per il lavoratore clandestino a denunciare lo sfruttamento lavorativo o le condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, dal momento che, terminate le procedure civili o penali, veniva comunque applicata la sanzione dell'espulsione. In quest'ottica, era stata richiesta la possibilità di consentire agli Stati membri di adottare misure premiali più favorevoli nell'ambito della salvaguardia della legislazione nazionale, quale

clausola di miglior favore, introdotta nella maggior parte delle direttive comunitarie ed invece assente nella proposta di direttiva in oggetto. La delegazione italiana aveva, in conclusione, proposto di integrare la fattispecie di reato di cui all'articolo 10, par. 1, lettera c), della proposta con il riferimento all'intermediazione abusiva di manodopera, riprendendo a tal proposito il contenuto della norma di contrasto al caporalato, prevista dal disegno di legge (Atto Camera n. 2784) allora in discussione alla Camera dei deputati.

Sempre in riferimento al contenuto della proposta di direttiva, la Presidente informa che essa prevede inoltre che gli Stati membri adottino provvedimenti affinché siano effettuate ispezioni efficaci, controlli sul territorio nei settori di maggior criticità e che venga garantito che, entro un periodo limite di tre anni, almeno il 5 per cento dei datori di lavoro («il 10 per cento delle imprese sul territorio» nella precedente versione) «siano oggetto di ispezioni ai fini del controllo dell'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare» (articolo 15).

«Gli Stati membri», si legge nella parte conclusiva del documento in analisi, «mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva» entro 24 mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. «Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva» (articolo 17). Entro tre anni dalla data di attuazione e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'attuazione della presente direttiva sotto forma di una relazione che menzioni il numero e i risultati delle ispezioni svolte. Inoltre, «gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni anno entro il 1° maggio i settori individuati [...] ed i dati relativi al numero ed ai risultati delle ispezioni effettuate» (articolo 16, par. 1).

La Presidente termina la sua esposizione asserendo che la proposta di direttiva in esame ha stimolato, come era prevedibile, un inteso dialogo tra i Paesi membri ed il recente Consiglio Affari Interni (GAI), dello scorso 24 luglio. Da una parte Germania, Svezia, Ungheria e Repubblica ceca, che non hanno nascosto forti perplessità sia sulla proposta di prevedere sanzioni minime in materia di sanzioni penali nei confronti dei datori di lavoro, sia riguardo agli obiettivi quantitativi (e non qualitativi) che si intenderebbe inserire in riferimento alle ispezioni nei settori di attività più esposti. Dall'altra Italia e Spagna, Grecia, Austria, Cipro, Portogallo, Malta, Lettonia, Romania, che invece guardano con favore alle suddette iniziative. A tale proposito il ministro Roberto Maroni è intervenuto proponendo che, oltre alle sanzioni penali (che egli considera «sempre efficaci»), il testo preveda anche delle «sanzioni pecuniarie», essendo queste «più dissuasive». Si segnalano, infine, gli Stati membri che hanno mantenuto una posizione intermedia come Paesi Bassi, Estonia, Slovenia, Bulgaria e Lituania, i quali si sono pronunciati positivamente sulle sanzioni penali nei confronti dei datori di lavoro che occupano clandestini e sui con-

tratti unicamente qualitativi nelle imprese dei settori considerati più esposti al lavoro clandestino.

Il seguito dell'esame relativo a tale atto comunitario è, quindi, rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM2008) 426 def.) (n. 6)

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 23 luglio 2008.

La relatrice LICASTRO SCARDINO (*PdL*) da lettura di una proposta di parere, predisposta in maniera da tenere conto delle varie osservazioni formulate durante la discussione generale.

Non essendovi, al riguardo, richieste di intervento o di ulteriori integrazioni, la presidente BOLDI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere testé illustrato dalla relatrice, che viene accolto dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 14,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 6

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

considerato che l'articolo 13 del Trattato CE conferisce al Consiglio la facoltà di emanare atti volti a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;

considerato che nonostante i progressi compiuti in materia di lotta alla discriminazione quest'ultima ancora oggi è ampiamente diffusa;

considerato che il quadro normativo comunitario attualmente in vigore in materia di antidiscriminazione copre solo la sfera lavorativa e che laddove tali norme sono estese a settori diversi da quello dell'occupazione lo sono solo per alcune categorie di persone e riguardano solo alcuni settori;

ravvisata la necessità di completare il quadro giuridico comunitario in materia di discriminazione;

valutato che esistono notevoli differenze negli Stati membri in materia di tutela e rispetto della parità di trattamento e che è necessario garantire un livello comune di tutela del suddetto principio in tutti gli Stati membri;

considerato che il suddetto obiettivo non può essere raggiunto sufficientemente a livello nazionale;

considerato che la proposta non pregiudica la facoltà dei singoli Stati di intraprendere azioni più stringenti rispetto a quelle previste dalla stessa;

considerato che essa lascia impregiudicata la legislazione e le prassi nazionali in materia di contenuti dell'istruzione, di status familiare o matrimoniale, di adozione, di diritti alla procreazione e altri temi analoghi;

considerato, altresì, che è parimenti rispettata la normativa nazionale che regola i rapporti tra le chiese e le altre organizzazioni religiose e i loro rapporti con lo Stato,

formula parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) per quanto attiene il rispetto del principio di sussidiarietà,

ritiene che la proposta sia conforme ad esso, in quanto i fenomeni di discriminazione, anche in considerazione dei disallineamenti nelle normative degli Stati membri in materia di tutela della parità di trattamento, possono essere contrastati in maniera più efficace attraverso norme comuni minime applicabili in tutti gli Stati dell'Unione europea;

b) per quanto attiene il merito della proposta,

ritiene che, per quanto concerne la facoltà degli Stati membri di praticare, sulla base di dati statistici e attuariali accurati, differenze di trattamento in base all'età o alla disabilità in materia di servizi finanziari, sarebbe opportuno precisare meglio, pur nel rispetto delle possibili differenze nazionali, anche attraverso la fissazione di parametri, i livelli limite in cui l'età o la disabilità possano essere considerati un fattore determinante nella valutazione dei rischi;

ritiene che, per quanto riguarda le persone con disabilità, occorrerebbe prevedere delle forme di incentivazione per le piccole, medie imprese e microimprese che garantiscano l'accesso effettivo di tali persone ai servizi da esse offerti, soprattutto in considerazione del fatto che tale accesso può comportare un onere difficilmente sopportabile, come spesso accade nel caso di particolari esigenze individuali che richiedono l'individuazione di soluzioni ragionevoli. Sempre in questo ambito si potrebbe prevedere un sistema di incentivi per quelle imprese che, nonostante la non proporzionalità dell'onere accertata mediante i criteri di valutazione enunciati dalla proposta, decidono di garantire comunque alle persone con disabilità l'accesso ai loro servizi sulla base della considerazione che a lungo termine tale estensione possa migliorare la qualità del servizio stesso;

ritiene che, in riferimento all'articolo 10 della proposta, andrebbe prevista, in aggiunta alla predisposizione di strumenti di conoscenza delle disposizioni della proposta di direttiva e di quelle già in vigore nel settore, anche la diffusione delle informazioni concernenti l'applicazione in concreto delle medesime disposizioni;

ritiene che le funzioni attribuite agli organismi di parità previsti dall'articolo 12 della proposta di direttiva dovrebbero essere implementate utilizzando le competenze e le strutture già esistenti nelle singole amministrazioni nazionali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 29 luglio 2008

Presidenza del presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

(C. 1519 Governo) Ratifica del Trattato di Lisbona, approvato dal Senato
(Parere alla III Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Ivano MIGLIOLI (*PD*), *relatore*, riferisce sul testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007, approvato dal Senato e su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 2 luglio 2008 alla 3ª Commissione del Senato; rileva che non sono state apportate modifiche al testo del disegno di legge nel corso dell'esame del provvedimento al Senato. Osserva che l'oggetto del provvedimento attiene alla materia dei «rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Si sofferma quindi sui principi ispiratori del Trattato di Lisbona, quali il rafforzamento della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell'Unione ed il rafforzamento del ruolo dei parlamenti nazionali che, attraverso il meccanismo di «allerta precoce» previsto dal Protocollo in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, sono legittimati ad esprimere i propri indirizzi ed orientamenti nei confronti della Commissione europea sin dalla fase di formazione degli atti normativi dell'Unione. Evidenzia la garanzia riconosciuta ai Parlamenti nazionali di poter invocare, dinanzi alla Corte di giustizia europea, il rispetto del principio di sussidiarietà. Sottolinea i compiti esercitati dal Comitato ed il rilievo accordato ai valori ed ai diritti fondamentali, specialmente per quanto riguarda il rispetto del-

l'autonomia locale e regionale e il riconoscimento della diversità culturale e linguistica; evidenzia l'attribuzione al Comitato delle Regioni del diritto di proporre ricorso per difendere le proprie prerogative e in caso di violazione del principio di sussidiarietà. Ritiene che il Trattato di Lisbona promuova la dimensione locale e regionale delle politiche europee, anche con riferimento al ruolo degli enti locali e regionali in ordine ai servizi di interesse generale (SIG). Ritiene utile definire, con la modifica della procedura legislativa ordinaria col passaggio alla codecisione con voto a maggioranza qualificata in Consiglio europeo, una apposita norma di salvaguardia e di coordinamento con le autonomie regionali affinché la posizione del Governo italiano in sede di Consiglio sia definita con le regioni nelle materie concorrenti ovvero in quelle esclusive.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Luciano PIZZETTI (*PD*) si associa alle considerazioni espresse dal relatore e dichiara di condividere la proposta di parere da lui predisposta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(S. 949 Governo) DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera

(Parere alla 5^a Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

L'onorevole Remigio CERONI (*PdL*), *relatore*, riferisce che il provvedimento in esame è stato approvato dalla Camera e la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha già espresso parere favorevole con osservazioni in data 9 luglio 2008 alle Commissioni V e VI della Camera ed è quindi chiamata ad esprimere parere alla 5^a Commissione del Senato. Illustra le disposizioni del provvedimento che attengono a materie di competenza della Commissione. Rileva che l'articolo 5 apporta modifiche alla normativa relativa al Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dalla legge finanziaria per il 2008, sopprimendo taluni adempimenti che coinvolgono la Conferenza unificata, l'Unioncamere e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) nella predisposizione di una convenzione-tipo per la verifica degli andamenti dei prezzi. Riferisce in merito all'articolo 6-*ter*, che istituisce la «Banca del Mezzogiorno», rinviando ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri per la redazione dello Statuto, nonché le modalità per la composizione dell'azionariato, in maggioranza privato, che avrà come soci fondatori regioni ed enti locali meridionali. Si sofferma quindi sul contenuto dell'articolo 6-*quater*, teso a rafforzare la concentrazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su interventi di rile-

vanza strategica nazionale, con la previsione della ripartizione dell'ottantacinque per cento delle risorse del FAS alle regioni del Mezzogiorno e del restante quindici per cento alle regioni dell'Italia centro-settentrionale. Evidenzia che, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, le disposizioni, per le risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vincolando la potestà legislativa concorrente delle regioni ad autonomia ordinaria, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Sottolinea che il CIPE, su proposta avanzata dal Ministro per lo sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse disponibili, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome. In relazione all'articolo 13, riferisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, al fine di valorizzare gli immobili allo scopo di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi. Osserva che la ripartizione delle risorse e l'individuazione degli enti beneficiari viene rimessa ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Fa notare che, per la parte che attiene allo sviluppo economico dei territori il Fondo statale appare incidere su materie anche di competenza regionale e locale, risultando assente il coinvolgimento del «sistema delle Conferenze». Illustra quindi l'articolo 23-bis, che disciplina il settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica fissando il principio della gara salvo le situazioni in deroga che non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato. Rileva che l'articolo predetto disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della normativa comunitaria ed al fine di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale; finalità ulteriore consiste nel garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione. Rileva che la giurisprudenza della Corte costituzionale non considera la materia riferibile alla competenza legislativa statale in tema di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», giacché riguarda precipuamente servizi di rilevanza economica, né a quella in tema di «funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», ma ascrive la materia dei servizi pubblici locali alla competenza statale sulla «tutela della concorrenza». Si sofferma sull'articolo 38, che attiene alla costituzione di nuove imprese, semplificando i procedimenti e definendo le competenze per rendere effettiva l'impresa in un giorno. Osserva che nel dettare i principi e criteri generali che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché alla lettera p) dell'articolo 117, secondo

comma, in base alla quale legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, sono materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, la norma rinvia ad uno specifico regolamento, adottato sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il riordino della disciplina in materia. Dà conto dei profili d'interesse relativi all'articolo 64, recante misure volte alla riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo all'organico dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, nonché all'assetto ordinamentale e didattico. Evidenzia che la modulazione degli interventi è demandata ad un piano programmatico, predisposto dal Governo d'intesa con la Conferenza unificata. Rileva la previsione che dispone il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti, attraverso l'incremento graduale, a partire dall'anno scolastico 2009-2010, del rapporto alunni/docente nel prossimo triennio scolastico. Illustra quindi l'articolo 77 sul Patto di stabilità interno e sul fondo unico regionale, dispone l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze destinato a raccogliere tutti gli attuali trasferimenti statali alle regioni, al fine di agevolare la successiva trasformazione degli stessi in compartecipazioni o quote di tributi erariali per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Osserva che entro termini definiti sono individuati tutti i trasferimenti che lo Stato eroga alle regioni per il finanziamento di funzioni di competenza delle stesse e che il fondo è costituito nel 2010 e i criteri di ripartizione sono concordati in sede di Conferenza unificata. Segnala che l'articolo 77-bis reca le regole del Patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2009-2011, funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari fissati dal provvedimento. Fa notare che le norme recate dall'articolo confermano la disciplina del patto di stabilità interno dettata per l'anno precedente, sia per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione del Patto, riferito a province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia per quanto concerne il vincolo considerato, riferito alla crescita del saldo finanziario tendenziale di comparto del triennio 2009-2011. Evidenzia che le disposizioni di cui ai commi da 2 a 27 dell'articolo predetto sono definite «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica». Tali norme, sottolinea, recano le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità; introducono un meccanismo di premialità in favore degli enti locali «virtuosi». In particolare, rileva, qualora l'obiettivo programmatico di comparto sia stato raggiunto, il meccanismo consente alle province ed ai comuni virtuosi di migliorare, nell'anno successivo a quello di riferimento, il loro saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto, di un importo, calcolato per ciascun ente in funzione del proprio «grado di virtuosità», pari, a livello complessivo, al settanta per cento della differenza registrata tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti e l'obiettivo programmatico ad essi assegnato; la disposizione stabilisce altresì la sospensione per il triennio 2009-2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle

aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti ed integra la disciplina relativa al rimborso ai comuni dei minori introiti derivanti dalla abolizione dell'ICI sull'abitazione principale. Riferisce quindi sul contenuto dell'articolo 77-ter, che reca la disciplina del Patto di stabilità e crescita per le regioni e le province autonome per il triennio 2009-2011, qualificando le disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, come statuito dal comma 1, «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica». Osserva che la disciplina del patto di stabilità continua ad avere carattere transitorio, in attesa della conclusione della sperimentazione che dovrà ridefinire le regole al fine di assumere come base di riferimento il saldo finanziario anziché il controllo della spesa. Segnala che le spese finali rilevanti ai fini del patto sono determinate sia in termini di competenza che di cassa e sono considerate al netto delle spese per la sanità e delle spese per la concessione dei crediti. Si sofferma sul comma 11, che introduce la possibilità per le regioni di «adattare» le regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente dalle regole del patto di stabilità per gli enti locali. Rileva che anche per le Regioni a statuto speciale e province autonome la disciplina è analoga a quella dettata per il triennio 2007-2009. In relazione all'articolo 77-quater, ne sottolinea la *ratio*, essendo finalizzato a razionalizzare e uniformare la disciplina della tesoreria unica. Precisa che le modifiche sono intese a generalizzare il regime di tesoreria unica cui sono sottoposti regioni, enti locali ed enti del settore sanitario, nonché a disciplinare e coordinare i flussi di cassa delle entrate tributarie delle regioni e del trasferimento perequativo che finanziano la spesa sanitaria corrente. Rileva che all'articolo 81 i commi da 1 a 15, in tema di coltivazioni petrolifere, che introducevano una ulteriore aliquota di produzione (*royalty*), da corrispondere allo Stato, a carico dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, sono stati soppressi. Riferisce sui commi da 29 a 38-bis del medesimo articolo, che istituiscono il Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti e la relativa Carta acquisti. Specifica che la Carta acquisti viene concessa ai soli residenti di cittadinanza italiana che versano in condizioni di maggior disagio economico; al comma 32 sono stabilite le modalità e i criteri per fruire della citata Carta acquisti attraverso un decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Luciano PIZZETTI (PD), pur considerando che il testo in esame presenta qualche miglioramento nel contenuto rispetto al testo originario del decreto-legge, quali le previsioni di cui all'articolo 6-quater in materia di concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate, manifesta un orientamento contrario sulla portata complessiva del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,25.

ALLEGATO 1

Ratifica del Trattato di Lisbona
(C. 1519 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007, approvato dal Senato, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 2 luglio 2008 alla 3^a Commissione del Senato; preso atto che non sono state apportate modifiche al testo del disegno di legge nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera *a*) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

evidenziati, quali principi ispiratori del Trattato di Lisbona, in particolare, il rafforzamento della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell'Unione, come si evince dalle previsioni del titolo secondo del Trattato sull'Unione europea, ed il potenziamento del ruolo dei parlamenti nazionali che, attraverso il cosiddetto meccanismo di «allerta precoce» previsto dal Protocollo sul rispetto del principio di sussidiarietà, potranno esprimere i propri indirizzi ed orientamenti nei confronti della Commissione europea, a partire dalla prima fase di formazione degli atti normativi dell'Unione;

considerata la garanzia riconosciuta ai Parlamenti nazionali di poter invocare dinanzi alla Corte di giustizia europea il rispetto del principio di sussidiarietà;

evidenziato il riconoscimento del ruolo istituzionale del Comitato delle regioni nel Trattato sull'Unione europea ed il rilievo accordato ai valori e ai diritti fondamentali, specialmente per quanto riguarda il rispetto dell'autonomia locale e regionale e il riconoscimento della diversità culturale e linguistica; nonché l'attribuzione al Comitato delle Regioni del diritto di proporre ricorso per difendere le proprie prerogative e in caso di violazione del principio di sussidiarietà;

rilevati i progressi promossi dal Trattato di Lisbona in ordine alla dimensione locale e regionale delle politiche europee, anche con riferimento al ruolo ed al potere discrezionale degli enti locali e regionali riguardo ai servizi di interesse generale (SIG);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione competente valuti la necessità di definire, con la modifica della procedura legislativa ordinaria col passaggio alla codecisione con voto a maggioranza qualificata in Consiglio europeo, una norma di salvaguardia e di coordinamento con le autonomie regionali affinché la posizione del Governo italiano in sede di Consiglio europeo sia concordata o definita con le regioni nelle materie concorrenti ovvero in quelle esclusive.

ALLEGATO 2

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (S. 949 Governo, approvato dalla Camera)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 9 luglio 2008 alle Commissioni V e VI della Camera; valutate altresì le modifiche apportate al testo originario del decreto-legge nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

evidenziato che all'articolo 5 del decreto-legge, che apporta modifiche alla normativa relativa al Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), viene soppressa la previsione secondo cui la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri competenti, la convenzione tipo e le procedure *standard* per lo svolgimento delle attività di verifica delle dinamiche dei prezzi sottraendo di conseguenza al sistema delle autonomie territoriali, un profilo di competenza di non marginale rilievo;

considerate le previsioni di cui all'articolo 6-ter, che istituisce la «Banca del Mezzogiorno S.p.A.» che avrà come soci fondatori regioni ed enti locali meridionali, nonché le previsioni di cui all'articolo 6-quater in materia di concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 13 del provvedimento, con cui sono introdotte misure tese a valorizzare il patrimonio residenziale pubblico, si stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovano la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari;

valutate le previsioni di cui all'articolo 23-bis, che disciplina il settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica prevedendo il principio generale della gara e regolando le situazioni in deroga che «non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato», al fine di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione; segnalato che la Corte costituzionale non considera la materia strettamente riconducibile alla predetta competenza legislativa statale in tema di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», in quanto attiene a servizi di rilevanza economica, né a quella in tema di «funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», bensì ascrive la materia afferente ai servizi pubblici locali alla competenza statale sulla «tutela della concorrenza»;

considerato l'articolo 38 del decreto-legge sulla costituzione di nuove imprese, che, in conformità ai principi generali che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, rinvia ad uno specifico regolamento il riordino della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 fissando criteri di semplificazione;

considerato altresì quanto statuito dalle disposizioni che introducono il piano industriale della pubblica amministrazione, ed in particolare sulla riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione, nella parte in cui modifica le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

preso atto delle previsioni di cui all'articolo 58 del decreto-legge che introduce misure volte ad assicurare il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali, ai fine della redazione di un apposito piano delle alienazioni immobiliari in esito alla classificazione del patrimonio immobiliare disponibile con specifica destinazione urbanistica;

considerate le disposizioni in materia di stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare le norme che recano riduzioni delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per ciascun anno del triennio 2009-2011, nonché la riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti territoriali;

preso atto della soppressione, nel corso dell'esame alla Camera, delle disposizioni che prevedevano il controllo della Corte dei conti sulle gestioni pubbliche delle amministrazioni regionali, nonché, all'articolo 81, delle norme in tema di coltivazioni petrolifere che introducevano una ulteriore aliquota di produzione (*royalty*), da corrispondere esclusivamente allo Stato, a carico dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi.

evidenziati gli articoli 77-bis e 77-ter, recanti norme, rispettivamente, in materia di Patto di stabilità degli enti locali e Patto di stabilità interno per le regioni, nonché le previsioni di cui all'articolo 77-quater,

recante modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa; valutato che le disposizioni di cui ai commi da 2 a 27 dell'articolo 77-bis sono qualificate «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 5 del testo affinché sia fatta salva la competenza della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di prevedere, all'articolo 13, una clausola di salvaguardia delle prerogative regionali anche nei casi in cui le regioni abbiano approvato leggi regionali sull'edilizia pubblica che contemplino criteri diversi in ordine alle modalità di cessione delle unità immobiliari;

b) valutino altresì l'opportunità di precisare che le previsioni recate dall'articolo 38 sulla costituzione di nuove imprese, dall'articolo 64 in materia di organizzazione scolastica e dall'articolo 79 in materia di programmazione delle risorse per la spesa sanitaria si applicano compatibilmente al rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V, Parte II, della Costituzione e garantendo altresì adeguati livelli di finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti locali nel comparto scuola e sanità;

c) le Commissioni valutino l'opportunità, in relazione alle disposizioni del decreto-legge che introducono il Piano industriale della pubblica amministrazione, di prevedere misure atte a promuovere, in tale ambito, forme di collaborazione, intese o meccanismi di coordinamento con il sistema delle regioni e delle autonomie locali;

d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire, in relazione alle norme recanti riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti territoriali, congrui criteri di calcolo affinché, nel contesto di una progressiva attuazione dei principi dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, siano consentite politiche fiscali anche territorialmente differenziate e maggiormente conformi alle diverse situazioni socio-economiche delle realtà amministrate;

e) valutino altresì l'opportunità di prospettare, in relazione agli articoli 77-bis e 77-ter, una impostazione flessibile delle nuove regole sul patto di stabilità interno, tale da renderle condivise e garantendo la continuità triennale dello stesso patto di stabilità.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 29 luglio 2008

Presidenza del Presidente provvisorio
Giorgio MERLO

La seduta inizia alle ore 14,05.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, invita i parlamentari che non fanno parte della Commissione ad uscire dall'aula.

Il deputato Marco BELTRANDI (*PD*) chiede, anche a nome del prescritto numero di parlamentari, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che i parlamentari che non fanno parte della Commissione sono usciti dall'aula. Accerta quindi che la richiesta del deputato Beltrandi è supportata dal prescritto numero di parlamentari e dispone l'attivazione della trasmissione.

Avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Peluffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione)

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Ca-

mere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno, come già preannunciato, a convocare la Commissione per giovedì 31 luglio 2008, alle 14.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 29 luglio 2008

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
Francesco RUTELLI

La seduta inizia alle ore 9,30.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il PRESIDENTE formula alcune proposte concernenti il calendario dei lavori e l'assetto organizzativo.

Il Comitato approva tali proposte.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di schemi di regolamenti. Seguito e conclusione

Prosegue l'esame degli schemi di regolamenti all'ordine del giorno.

Intervengono il Presidente RUTELLI, i senatori CAFORIO, ESPOSITO, PASSONI e QUAGLIARIELLO e i deputati BOCCHINO, CICHITTO, COTA, FIANO e ROSATO.

Con distinte votazioni vengono infine approvate all'unanimità le proposte di parere presentate dai relatori e modificate sulla base della discussione.

Audizione del Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dottor Fabio Napoleone

Il Comitato procede all'audizione del Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dottor Fabio NAPOLEONE, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste

dal presidente RUTELLI, dai deputati FIANO, CICCHITTO e ROSATO e dai senatori PASSONI e QUAGLIARIELLO.

La seduta termina alle ore 13,30.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

Martedì 29 luglio 2008

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(265-693-730-734-B) *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lumia ed altri; Gasparri ed altri; D'Alia; Bricolo ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati: parere in parte contrario.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 29 luglio 2008

1^a Seduta

Presidenza della Presidente
LICASTRO SCARDINO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 8^a Commissione:

Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (n. 12): osservazioni favorevoli con rilievi;

alla 3^a Commissione:

(858) Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Mercoledì 30 luglio 2008, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro dello sviluppo economico sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 30 luglio 2008, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Re-

gno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria (905).

- LI GOTTI ed altri. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria (586). (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 30 luglio 2008, ore 8,30 e 14

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (265-693-730-734-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lumia ed altri; Gasparri ed altri; D'Alia; Bricolo ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pub-

blica e la perequazione tributaria (949) (Approvato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (847).
- ICHINO ed altri. – Norme in materia di trasparenza e valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture pubbliche e dei loro dipendenti. Delega al Governo in materia di valutazione del rendimento delle pubbliche amministrazioni e del loro personale ed in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici (746).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Procedura speciale per la ratifica del trattato di Lisbona sottoscritto il 13 dicembre 2007 (188).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Indizione di *referendum* per l'approvazione della ratifica del Trattato di Lisbona (768).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 11 della Costituzione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (769).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE e BARBOLINI. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

VII. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per le pari opportunità sui relativi indirizzi programmatici.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM (2008) 426 def.) (n. 6).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 30 luglio 2008, ore 10

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settembre 2002 (937).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 30 luglio 2008, ore 9, 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (949) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 30 luglio 2008, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di direttiva per l'anno 2008 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla

legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 17).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 30 luglio 2008, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MENARDI. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (143).
- Marco FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (263).
- GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (754).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Marco FILIPPI. – Disposizioni in materia di veicoli di interesse storico e collezionistico (94).
- BERSELLI. – Nuove norme concernenti i veicoli di interesse storico e collezionistico (339).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Programma del Consiglio di 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese (n. 3).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 30 luglio 2008, ore 9,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (949) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 30 luglio 2008, ore 9,45 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (949) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) (n. 15).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce le sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM (2007) 249 definitivo) (n. 4).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche (392).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica (550).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PETERLINI. – Modifica al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari (36).
 - RAMPONI. – Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi per assistenza a congiunti portatori di *handicap* (163).
 - CASSON ed altri. – Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed *ex* esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto (173).
 - SANGALLI ed altri. – Misure per favorire lo sviluppo della managerialità nelle imprese del Mezzogiorno (682).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 30 luglio 2008, ore 14,45

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15)
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN . – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).

- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).

VII. Esame del disegno di legge:

- MASSIDDA. – Norme in materia di cura e tutela dei malati di talassemia (504).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul trasporto degli infermi e sulle reti di emergenza e urgenza: audizione di esperti e di responsabili della telemedicina militare del Ministero della difesa.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 30 luglio 2008, ore 14

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Programma del Consiglio di 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese (n. 3).

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea, ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, in relazione al Programma del Consiglio di 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese (Atto comunitario n. 3).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (949) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che introduce le sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM (2007) 249 def.) (n. 4).

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per le questioni regionali**

Mercoledì 30 luglio 2008, ore 14

Audizioni:

- Audizione del ministro per i rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, sulle linee programmatiche, per le parti di competenza.
-

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 30 luglio 2008, ore 14,30

Audizione del ministro dell'interno Roberto Maroni in merito alle misure avviate per migliorare l'efficacia della normativa in materia d'immigrazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Mercoledì 30 luglio 2008, ore 14

Audizione del commissario straordinario del Governo, Gennaro Monaco, su questioni concernenti la scomparsa di minori.
